

REGOLE
DELL'ORDINE BASILIANO
DI SAN GIOSAFAT

STORIA – INSEGNAMENTI
STATUTO – APPENDICI



ROMA – 2018

УДК 271.5–788(094)
ББК Э377/109(4Ун)–64
С – 78

С – 78 REGOLE DELL'ORDINE BASILIANO DI SAN
GIOSAFAT: STORIA – INSEGNAMENTI – STATUTO
– APPENDICI. – Zhovkva: Misioner, 2018. – 498 pp.
ISBN 978-966-658-184-9

УДК 271.5–788(094)
ББК Э377/109(4Ун)–64

ISBN 978-966-658-184-9

© Видавництво «Місіонер», 2018

Prot. N. 70/2004



**CONGREGATIO PRO ECCLESIIS
ORIENTALIBUS**

D E C R E T U M

Il Protoarchimadrita dell'Ordine Basiliano di San Giosafat, P. Genesio Viomar, a nome della Sinassi Generale ordinaria, celebrata nel luglio 2016, ha presentato a questo Dicastero per l'approvazione definitiva gli Statuti dell'Ordine, approvati ad experimentum nel luglio 2009.

La Congregazione per le Chiese Orientali, dopo un attento esame del documento, al quale sono state apportate varie modifiche e alcune precisazioni, in virtù del presente Decreto approva il nuovo testo degli Statuti.

Questo Dicastero auspica vivamente che l'osservanza degli Statuti sia per i membri dell'Ordine Basiliano di San Giosafat un aiuto prezioso nella realizzazione della loro vocazione alla sequela di Cristo e per vivere il loro impegno apostolico con fedeltà al

carisma proprio, nella gioia dell'unione e della comunione del Santo Padre Basilio Magno.

Nonostante ogni cosa contraria.

Città del Vaticano, 17 Aprile 2018



Leonardus Card. Sandri
Praefectus



+ Cyrillus Vasil', S.I.
Archiepiscopus a secretis



Nº 120/18

D E C R E T O

**di promulgazione dello Statuto
dell'Ordine Basiliano di San Giosafat
nella nuova redazione**

In ottemperanza alle delibere della Sinassi generale XIII Romana dell'A.D. 2016 (*delibere 1 e 2*) che esaminò e con la maggioranza di due terzi dei voti approvò lo Statuto dell'Ordine Basiliano di San Giosafat nella nuova redazione, preparato dalla Commissione per lo Statuto, in conformità con la delibera della Sinassi generale XII Romana del 2016 (*delibera 1*),

dopo aver ottenuto l'approvazione del testo di questo Statuto da parte della Congregazione per le Chiese Orientali il 17 aprile 2018 (lettera Prot. N. 70/2004),

per il bene della Chiesa, del nostro Ordine, di tutte le sue Province, Sedi religiose, di tutti i religiosi e di ciascun singolo religioso, consultato il mio Consiglio, con questo Decreto

**promulgo il nuovo testo
dello Statuto dell'Ordine Basiliano di San Giosafat
e come data ufficiale della sua entrata in vigore
stabilisco il 1 ottobre dell'A.D. 2018.**

Affido ai Superiori provinciali e ai Superiori delle Sedi religiose dell'Ordine, a tutti i religiosi e a ciascuno

in particolare il compito del dovuto studio dello Statuto e della sua osservanza, per poter meglio raggiungere il fine del nostro Ordine che è il cercare di compiacere Dio e la santificazione, attraverso la fedele sequela di Gesù Cristo, il compimento dei voti e l'adempimento delle opere apostoliche, in conformità con il nostro carisma e con l'insegnamento del nostro Padre Basilio Magno.

Questo Decreto entra in vigore nel giorno della sua emanazione, nonostante ogni cosa contraria.

Roma, il 29 giugno 2018,
festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.



P. Genesio Viomar, O.S.B.M.

P. Genesio Viomar, O.S.B.M.
Superiore generale

P. D. Zavedyuk, O.S.B.M.

P. Dionisio Zavedyuk, O.S.B.M.
Segretario generale

BREVE STORIA
DELL'ORDINE BASILIANO
E SVILUPPO DELLE SUE REGOLE

1. LE TRE FIGURE CARISMATICHE DELL'ORDINE BASILIANO DI SAN GIOSAFAT

L'Ordine Basiliano di San Giosafat poggia sull'eredità spirituale di San Basilio Magno (329-379), ma la sua organizzazione come Ordine religioso è opera del metropolita di Kyiv, Giuseppe Veliamin Rutskyj (1574-1637), e di San Giosafat Kuntsevych (1780-1623) che con la sua spiritualità e il suo apostolato in favore dell'unità dei cristiani diede una chiara direzione per l'avvio di questo istituto.

Queste tre figure ascetiche determinavano la fase iniziale dell'Ordine e la loro identità spirituale conferì ad esso tre elementi costitutivi: la vita comunitaria, l'opera apostolica e l'attività in favore dell'unità dei cristiani.

San Basilio Magno e la vita comunitaria

Le Regole e le opere di San Basilio hanno dato un'impostazione concreta alla vita comunitaria e hanno indirizzato i monaci al servizio della Chiesa. Secondo San Basilio, la perfezione monastica si realizza nella vita comunitaria, che è l'imitazione della vita dei cristiani nella Chiesa primitiva. La vita in comune è uno dei modi della chiamata di Dio per svolgere il ministero della propagazione del Regno di Dio sulla terra. Il criterio autentico di tale vita è l'osservanza dei comandamenti divini e dell'insegnamento della Sacra Scrittura e la piena sottomissione all'autorità della Chiesa. Ogni membro della comu-

nità monastica è chiamato a sacrificare se stesso per i confratelli, rinunciando alla propria volontà per servire meglio il prossimo nello spirito dell'amore fraterno. Il monaco non vive per sé ma per il bene dei suoi confratelli. Il carisma proprio di ciascuno diviene un arricchimento a tutta la comunità. Nella comunità è più facile compiere i comandamenti di Dio, praticare l'amore per il prossimo, condurre il combattimento spirituale, procedere verso la perfezione per mezzo della pratica delle virtù evangeliche. Lo Spirito Santo unisce i cuori dei fratelli in Gesù Cristo nostro Signore e con i suoi doni sostiene e santifica la comunità.

Nelle sue 80 *Regole morali* San Basilio raccolse circa 1500 brani della Santa Scrittura che formarono anche la base delle sue 55 *Regole ampie* e 318 *Regole brevi*. In tutte le Regole, nelle lettere e altre opere di San Basilio osserviamo uno splendido equilibrio che dimostra l'armonia della vita di preghiera e di lavoro della comunità monastica sotto la direzione di un superiore.

San Basilio, come tutti i veri grandi Santi, rispondendo alle domande spirituali del suo tempo, offre le risposte alle aspirazioni e ai problemi di tutte le generazioni monastiche successive. Le sue *Regole* hanno fissato in maniera permanente l'essenza del monachesimo.

Lo spirito dell'insegnamento di San Basilio illustrato abbondantemente con i brani scelti dei suoi scritti è presentato in questo libro nel capitolo denominato «Insegnamenti del nostro santo Padre Basilio Magno».

Il metropolita Giuseppe Rutskyj e l'inizio del nostro Ordine

Il metropolita Giuseppe Rutskyj sviluppa la concezione basiliana di vita comunitaria in un Ordine, introducendo nei monasteri della sua metropoli una disciplina uguale e subordinandoli alla guida di un unico superiore generale. Il nuovo Ordine unisce in se la spiritualità dell'Oriente e l'impronta organizzativa dell'Occidente.

Lo Statuto del nostro Ordine riproduce efficacemente la struttura sviluppata dal metropolita Giuseppe e dai sei primi Capitoli generali celebrati durante la sua vita, come pure da quelli successivi.

Il metropolita Giuseppe estese il ruolo dei religiosi basiliani nella Chiesa e nella società e promuoveva lo sviluppo dell'attività pastorale, educativa e missionaria della Chiesa Orientale. Secondo le sue disposizioni, i monaci devono non soltanto mantenere il regolamento interno del monastero, ma anche essere santi, educati, pronti a compiere qualsiasi missione ed essere aperti alle necessità della Chiesa e della società.

San Giosafat e l'unità dei cristiani

La pietà di San Giosafat incentivò la disciplina e lo spirito monastico, contribuendo in maniera decisiva all'espansione del monachesimo basiliano. La vita di San Giosafat – prima come monaco e poi come vescovo – trascorse in preghiera e predicazione. La fonte della sua profonda spiritualità fu la vita liturgica, dalla quale lui attingeva la forza e l'ispirazione per il suo ministero apostolico. San

Giosafat pregava di continuo e aveva un amore speciale per le preghiere liturgiche della sua Chiesa Orientale.

Il desiderio forte di San Giosafat fu l'unione di tutti i cristiani, perciò implorava continuamente: «Signore, donaci l'unità!», e per l'unione dei cristiani sacrificò la sua vita. Il suo martirio avvenne nel 1623, la beatificazione nel 1643 e la canonizzazione nel 1867.

Nel 1932 la Santa Sede ha dato all'Ordine la denominazione ufficiale: **Ordine Basiliano di San Giosafat**¹, desiderando che i religiosi basiliani sempre vivano con la dedizione di San Giosafat.

2. L'ORDINE BASILIANO E LE SUE REGOLE

Nel 1607 Giovanni Rutskyj, attratto dal pio monaco Giosafat Kuntsevych, entra nel monastero semiabbandonato della Santissima Trinità a Vilnius (Lituania) e prende il nome monastico Giuseppe. Nello stesso anno si aggregano a loro altri giovani ed in tal modo nasce una nuova comunità monastica. Nel 1605, ancora prima di entrare nel monastero, Rutskyj aveva tracciato un programma ben preciso del rinnovamento spirituale della Chiesa Rutena che aveva il titolo *Discursus de corrigendo regimine in ritu*

¹ Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, AAS, vol. 24 (1932), pp. 239-240.

*Graeco*² e prendeva come base la riforma del monachismo. Lui ragionava così: «Se avremmo monaci dotti e santi, saranno dotti e santi anche i vescovi e arcivescovi, poiché sono scelti fra i monaci; così potremo avere scuole ben organizzate per il clero eparchiale e per gli uomini di stato; avremo monaci predicatori, confessori, direttori spirituali e saremo perfino in grado di aiutare altri fratelli che hanno lo stesso rito»³.

Basandosi sulle opere di San Basilio Magno, Rutskyj comincia a comporre per la nuova comunità le Regole fondamentali della vita monastica comunitaria.

Regole comuni, Costituzioni capitolari e Regole particolari

Nel 1617, quando la nuova comunità monastica aveva già cinque monasteri (Vilnius, Byten, Novhorodok, Minsk e Zhyrovycsi) e contava quasi un centinaio di monaci, Giuseppe Rutskyj, che nel 1613 diventò metropolita di Kyiv, convoca a Novhorodovychi il primo Capitolo generale.

Nel corso della prima sessione Rutskyj consegna ai suoi monaci le *Regole comuni del nostro santo Padre*

² «Discursus Rutheni cuiusdam de corrigendo regimine in ritu Graeco, conscriptus Vilnae anno 1605 in Januario»: Rutskyj Joseph V., De corrigendo regimine in Ritu Graeco, *Analecta OSBM*, sectio II, vol. IV (Romae 1963), pp. 124-134; П. Підручний і Б. П'єтнотко ЧСВВ, *Василіяньські генеральні капітули*, Рим – Львів, 2017, «Записки ЧСВВ», sec. I, vol. 55, pp. 371-380.

³ Cfr. П. Підручний, *Василіяньські генеральні капітули*, p. 380.

*Basilio Magno, arcivescovo di Cesarea in Cappadocia*⁴, e spiega ai capitolari che «lui personalmente durante lungo tempo stava raccogliendo queste Regole da diverse opere del santo Padre [Basilio] e le ha messo in ordine, adattandole alle necessità della vita presente e dividendole in alcuni capitoli principali per facilitare la comprensione e memorizzazione». Le Regole erano divise in cinque capitoli che trattavano del fine della vita religiosa e dei mezzi per raggiungerlo: povertà, castità, obbedienza e vita comune. «Lo scopo di tutto ciò, – prosegue il metropolita – è il bisogno urgente delle anime che muoiono nel nostro Rito [nella Chiesa]. Noi dobbiamo avere la cura spirituale delle loro anime e non solo di quelle nostre... e per questo bisogna acquisire alcune abilità. Perciò siamo stati costretti a prescrivere alcune regole che ai tempi antichi non servivano, ma attualmente servono. Abbiamo fatto ciò non allontanandoci dalla dottrina del nostro santo Padre»⁵. Conseguentemente le *Regole comuni* iniziano così: «Il fine della vita monastica è d'essere uomo perfetto nell'amore di Dio, cioè di divenire simile a Dio nella carità, e non solo tendere ad essa con i mezzi della vita contemplativa e

⁴ Rutskyj Joseph V., *Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Capadociae Archiepiscopi*: Archivum S. Congregationis de Propaganda Fide, *Congregationes particulares*, vol. 29, ff. 302-306; M. Wojnar, *De regimine Basilianorum Ruthenorum a metropolita Josepho Velamin Rutskyj instauratorum*, Romae 1949, «Analecta OSBM», sectio I, vol. 1, pp. 203-218; П. Підручний, *Василіянські генеральні капітули*, pp. 391-410.

⁵ Cfr. П. Підручний, *Василіянські генеральні капітули*, pp. 36-37, 55, 77, 97.

di attività personali, ma attirarvi sempre di più anche il prossimo con le parole e col esempio»⁶.

In seguito sono state elaborate le *Costituzioni capitolari*⁷ della *Congregazione Basiliana della Santissima Trinità* con la struttura seguente: al vertice della Congregazione c'è il metropolita, ma all'interno essa è guidata da un superiore generale chiamato protoarchimandrita, eletto a vita, il quale è coadiuvato da quattro consultori, anche essi eletti a vita; al protoarchimandrita spetta: convocare ogni quattro anni il Capitolo generale, nominare per un periodo di quattro anni, con il consiglio dei consultori, gli egumeni dei monasteri e vigilare perché le Regole e le Costituzioni siano salvaguardati dai superiori e dai monaci. Il Capitolo generale, al quale prendono parte anche i vescovi, si raduna per eleggere i membri del consiglio, aggiornare le *Costituzioni capitolari* e decidere i problemi dell'Ordine e della Chiesa. I vescovi saranno scelti solo fra i membri della nuova comunità monastica, perché l'Ordine e la gerarchia devono essere uniti fra di loro indissolubilmente.

⁶ Rutskyj Joseph V., *Regulae communes, Finis Vitae Religiosae*: П. Підручний, *Василіяньські генеральні капітули*, p. 393.

⁷ Con il titolo *Costituzioni capitolari* oppure semplicemente *Costituzioni* nel regolamento dell'Ordine dei secc. XVII e XVIII bisogna intendere le disposizioni dei Capitoli (delle Sinassi), che hanno costituito la normativa basilare per il vissuto dell'Ordine. In seguito queste disposizioni sono entrate in *Costituzioni di Hoshcha* (1772) e nel *Codice delle Costituzioni* (1791), mantenendo nelle sezioni tematiche il titolo proprio *Costituzioni*; nelle raccolte seguenti, chiamate *Regole*, *Synopsis* e *Costituzioni dell'Ordine*, esse sono diventate le norme stabilite come regole.

È da notare che il metropolita Rutskyj, secondo la concezione di quel tempo, riteneva che tutti i monaci orientali avrebbero costituito un solo «Ordine di San Basilio Magno» e che la comunità che lui ha fondato sarebbe stata solamente una piccola parte, una «Congregazione»⁸ di questo grande «Ordine».

Durante i Capitoli generali seguenti (del 1621 e del 1623) il metropolita Giuseppe insieme con i padri capitolari compose le *Regole particolari dei singoli uffici*, cominciando dall'ufficio del protoarchimandrita e finendo con quello del portinaio. Tra queste Regole possono essere annoverate anche le *Regole dei vescovi*¹⁰, scritte dal metropolita Rutskyj.

⁸ In relazione all'Ordine, la parola *Congregazione* indica una Provincia, cioè un'unità delle case religiose e dei religiosi che sono governati dalle regole comuni e da uno stesso Superiore; in un altro senso, la Congregazione è un dipartimento (un dicastero) della Curia Pontificia Romana, ad esempio: la storica *Congregazione per la Propaganda della Fede*.

⁹ Rutskyj Joseph V., *Regulae particulares singulorum officiorum: Bibliotheca Apostolica Vaticana*, Vaticani latini, vol. 8684, fol. 30-53: T. Haluščynskyj – A. Welykyj, *Epistolae Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kioviensis Catholici (1613-1637)*, Romae 1956, «Analecta OSBM», vol. 1, pp. 334-369: П. Підручний, *Василіянські генеральні капітули*, pp. 411-462.

¹⁰ Rutskyj Joseph V., *Regulae Episcoporum: Bibliotheca Apostolica Vaticana*, Vaticani latini, vol. 8684, I pars, fol. 53-59: T. Haluščynskyj – A. Welykyj, *Epistolae Josephi V. Rutskyj*, pp. 369-380: П. Підручний, *Василіянські генеральні капітули*, pp. 463-467.

Approvazione della Congregazione Basiliana. Il diritto dei Capitoli Generali di comporre le Costituzioni

Il 4 ottobre 1624 la Congregazione per la Propaganda della Fede plaude all'unificazione dei «monaci ruteni in una Congregazione»¹¹ sotto la guida di un solo superiore generale e concede ai loro Capitoli generali il permesso di comporre le proprie Costituzioni, attenendosi ai documenti della Chiesa. Le Costituzioni dovranno essere approvate dal Sommo Pontefice «pro tempore», ma perché la disciplina monastica non patisca danno, i monaci devono osservarle fino a quando la Sede Apostolica non stabilisca altrimenti.

Il 20 agosto 1631 il papa Urbano VIII, col decreto *Exponi Nobis*¹², approva e conferma con l'autorità apostolica il suddetto decreto della Congregazione per la Propaganda della Fede.

Conferma ufficiale dell'autenticità delle Regole e delle Costituzioni durante il Capitolo di Novhorodok (1686)

Dopo la morte del metropolita Giuseppe Rutskyj (1637) cominciano a sorgere malintesi tra i metropo-

¹¹ *De privilegiis pro monachis ruthenis nec non de eorum redactione in unam Congregationem*: A. Welykyj, *Acta S. Congregationis de Propaganda Fide*, Romae 1953, «Analecta OSBM», vol. I, n. 34, p. 27.

¹² PP. Urbanus VIII, *Breve Exponi Nobis*: A. Welykyj, *Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953)*, Romae 1953, «Analecta OSBM», vol. 1, n. 411, pp. 481-482.

liti e l'Ordine Basiliano, perché non furono scritte le regole per il metropolita, proposte durante il primo Capitolo generale. Il metropolita Cipriano Zhokhovskij mette in dubbio l'autenticità delle *Regole comuni* di Rutskij e delle *Costituzioni capitolari*. Grazie al decreto della Congregazione per la Propaganda della Fede nel 1686 fu convocato il Capitolo generale nel monastero di Novhorodok sotto la presidenza del gesuita Tommaso Wiejski, il metropolita Cipriano presente. Durante il Capitolo fu confermata l'autenticità delle *Regole comuni* e delle *Costituzioni dei monaci ruteni dell'Ordine di San Basilio Magno*¹³ e si giunse ad un accordo (detto *Nexus*)¹⁴ tra il metropolita e l'Ordine. Le copie delle *Costituzioni capitolari* e del *Nexus* furono inviate alla Congregazione per la Propaganda della Fede, però una loro approvazione non avvenne.

Formazione della nuova Congregazione Basiliana della Protezione della Beata Vergine Maria

Nel 1739, in seguito alle decisioni del sinodo di Zamostja (1720), i monasteri di cinque eparchie dell'Ucraina (Lviv, Peremyshl, Lutsk, Volodymyr e

¹³ A. Welykyj, *Congregationes particulares*, Romae 1957, «Analecta OSBM», vol. 2, pp. 89-95, 99-102; П. Підручний, *Історичний нарис законодавства Василіянського Чину Св. Йосафата*, Рим – Львів, 2018, «Записки ЧСВВ», sectio I, vol. 57; П. Підручний, *Василіянські генеральні капітули*, pp. 486-497.

¹⁴ M. Wojnar, *De regimine Basilianorum Ruthenorum*, pp. 170-171; П. Підручний, *Історичний нарис*.

Kholm) celebrano a Lviv un loro Capitolo¹⁵ e fondano la *Congregazione della Protezione della Beata Vergine Maria*, detta *Congregazione Rutena*. La nuova Congregazione adottò le Regole della Congregazione della Santissima Trinità, ma non volle unirsi con essa in un Ordine.

“L’Ordine di San Basilio Magno dei Ruteni”.
Approvazione pontificia
delle Costituzioni capitolari di Dubno

Il 1 maggio del 1742 il papa Benedetto XIV, dopo aver partecipato alla seduta della Congregazione per la Propaganda della Fede e sentito tutti gli argomenti «pro» e «contro» l’unione, prese la decisione e ordinò alla Congregazione per la Propaganda della Fede di emanare il decreto dell’unione di entrambe Congregazioni – Lituana e Rutena – in un unico Ordine, che sarebbe stato soggetto direttamente alla Sede Apostolica¹⁶.

Nel 1743, sul mandato del papa Benedetto XIV, il Nunzio apostolico a Varsavia Fabrizio Sorbelloni convocò a Dubno un Capitolo generale delle due Congregazioni che si svolse sotto la presidenza del vescovo Giorgio de Lascaris. Vi parteciparono 139

¹⁵ S. Congregatio de Propaganda Fide, *Congregatio generalis Leopoliensis Ordinis Divi Basilii Magni in ecclesia cathedrali Leopoliensi sub invocatione Divi Georgii Martyris celebrata*, vol. 91, fol. 283-288.

¹⁶ S. Congregatio de Prop. Fide, *Congregationes particulares* (1.05.1742), vol. 91, fol. 1-16, 39-44, 241-253: A. Welykyj, *Congregationes particulares*, Romae 1957, «Analecta OSBM», vol. 2, pp. 48-75.

membri della Congregazione della Protezione della B.V. Maria e 66 membri della Congregazione della Santissima Trinità. Il Capitolo attuò l'unione delle due Congregazioni in un solo Ordine composto fin d'allora di due Province, con la denominazione di *Ordine di San Basilio Magno dei Ruteni*.

Il papa Benedetto XIV, con la decretale *Inter plures*¹⁷ del 2 maggio 1744, corresse e confermò le *Costituzioni* del Capitolo di Dubno.

Sommario delle Regole di San Basilio Magno

Nel 1751 fu stampato nella lingua polacca il *Sommario delle Regole di San Basilio Magno*¹⁸, contenente le medesime *Regole comuni* di Rutskyj, disposte in un ordine più logico. Alla sua fine furono aggiunti alcuni brani tratti dal sermone di San Basilio sulla rinuncia al mondo e due decreti del papa Clemente VIII: sulla riforma dei monaci in tutti gli Ordini (20.03.1601) e su alcuni casi riservati ai Superiori generali.

Un progetto delle Costituzioni da esaminare e selezionare nei futuri Capitoli

Dal 1617 al 1759 Capitoli generali si riunivano ben 36 volte provvedendo un ininterrotto aggiornamento delle *Costituzioni* dell'Ordine. Il Capitolo generale

¹⁷ PP. Benedictus XIV, Bulla *Inter plures* (2.05.1744): A. Welykyj, *Documenta Pontificum Romanorum*, vol. 2, Romae 1953-1954, pp. 88-100. Cfr. П. Підручний, *Історичний нарис*.

¹⁸ *Summariusz Reguł Św. Ojca Naszego Bazylego Wielkiego, z Reguł Obszerniejszych y Krótszych, z Konstytucyj Mniskich, Nauk Iego Zakonnych, w krótcie zebrany*, Poczajów, 1751.

riunitosi nel 1759 nel monastero di Berestja avverte la necessità di sistemare la legislazione in un codice e di pubblicarlo¹⁹. A questo scopo delibera l'approntamento di un progetto delle Costituzioni e nomina una commissione di dodici membri. Essi si radunano nel monastero di *Hoshcha* e compongono il progetto che poi viene pubblicato a Pochaiv²⁰ e a Vilnius²¹ sotto il titolo: *Costituzioni da esaminare e selezionare nei futuri Capitoli*.

Costituzioni capitolari di Hoshcha del 1772

Il Capitolo generale, celebrato a Berestja nel 1772, ordinò di pubblicare il progetto delle *Costituzioni di Hoshcha* e distribuirlo ai 1235 basiliani che risiedevano nei 155 monasteri, perché «le leggessero e riportassero le sue osservazioni». Correzioni e aggiunte proposte dai monaci furono consegnate ai delegati per i Capitoli provinciali, i quali a sua volta prepararono le osservazioni al prossimo Capitolo generale.

¹⁹ *Costituzioni capitolari*, reg. 28: «Ordiniamo di comporre e redare tutte le Costituzioni del nostro Ordine in un unico codice, aggiungendo quello che sarà necessario», П. Підручний, *Історичний нарис: Протокол Берестейської капітули 1759*: S. Congregatio de Prop. Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 800, fol. 188.

²⁰ *Constitutiones examinandae et seligendae in futuris Capitulis Provincialibus, tum denique Generali Ord. S. B. M. Typis S.R.M. Poczajoviae 1772*.

²¹ *Constitutiones examinandae et seligendae in futuris Capitulis sive Constitutiones in monasterio Hoscensi formulatae, ex decreto novissimi generalis Brestensis Capituli pro notitia PP. et FF. Provinciae Litvanae vulgatae*. Vilnae, Typis Basilianis, anno 1773.

Le *Costituzioni di Hoshcha* hanno avuto un influsso determinante nella legislazione successiva dell'Ordine fino ai nostri giorni, forse perché contengono brani tratti dalle opere di San Basilio, dalle Regole del metropolita Giuseppe Rutskyj, dai documenti pontifici, dalle risoluzioni della Congregazione per la Propaganda della Fede nonché dalle disposizioni dei Capitoli precedenti. Le *Costituzioni di Hoshcha* comprendono quattro parti. La prima parte tratta de «lo scopo della vita monastica ed i mezzi che conducono ad esso», la seconda espone «le regole particolari degli ufficiali dell'Ordine», la terza comunica «le formule con gli atti pubblici ed i giuramenti» e la quarta informa sulle «costituzioni penali».

Durante lo stesso Capitolo furono corrette e aggiornate le *Costituzioni capitolari* che poi furono mandate alla stampa in lingua latina, insieme con i verbali dei Capitoli.

Codice delle Costituzioni dell'Ordine di San Basilio Magno del 1791

Il prossimo Capitolo generale si radunò a Torokany nel 1780 e durante due mesi rielaborò il progetto delle *Costituzioni di Hoshcha* (del 1772), tenendo conto degli emendamenti dei Capitoli provinciali, e affidò la loro redazione finale ai quattro esperti.

Il Capitolo generale seguente, celebrato a Zhydychn nel 1788, non accettò questo progetto ed incaricò la Curia generale di elaborare un nuovo progetto che fu poi stampato nel 1791 sotto il titolo:

*Codex Constitutionum Ordinis Sancti Basilii Magni*²². Il *Codex*, assai ben compilato, non entrò tuttavia in vigore a causa delle divisioni della Polonia e delle restrizioni severe imposte all'Ordine Basiliano dal governo russo.

Nel Capitolo di Torokany (1780) l'Ordine fu diviso in quattro Province: della SS.ma Trinità (detta Lituana), di San Nicola (Bielorussa), del Patrocinio della BVM (Rutena o Polacca) e del Santissimo Salvatore (Galiziana). Le prime tre Province vennero a trovarsi nel dominio russo e la quarta (Galiziana) passò al dominio austriaco. Nel 1802 si celebrò l'ultimo Capitolo generale dell'Ordine e nel 1804 venne soppresso l'ufficio del protoarchimandrita. Le Province basiliane rimaste nel territorio russo avevano ancora i superiori provinciali e potevano celebrare i Capitoli provinciali (fino al 1826), ma rimanevano sotto il controllo generale dei vescovi, però, con il divieto della corrispondenza con la Sede Apostolica. La chiusura dei monasteri, iniziata nel 1795, proseguiva continuamente fino alla loro liquidazione totale nel 1839.

²² *Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii M. ex sancitis antiquiorum Capitulum Congregationis Ruthenorum et Decretorum Sanctae Sedis collectarum, ad textum Regulae S. Patris nostri exactus et conformatus. Typis Monasterii Poczajoviensis OSBM 1791.*

***Norma dell'amministrazione
che deve essere osservata
dall'Ordine di San Basilio Magno***²³

L'Ordine Basiliano sopravvisse nei territori austriaci. La Provincia del Santissimo Salvatore (Galiziana) ebbe all'inizio 44 monasteri (quattro monasteri passarono alla nuova Provincia della Natività della BVM, detta di Kholm, eretta nel 1810) con circa 330 membri, ma a causa delle riforme dell'imperatore Giuseppe II ben presto il numero di monasteri fu ridotto a 14, con diverse restrizioni di accogliere nuove vocazioni. Inoltre, i basiliani furono sottomessi ai vescovi eparchiali di Lviv, Peremyshl e Kholm; i primi due di loro composero la *Ratio regiminis ab Ordine S. Basilii Magni servanda* che fu promulgata nel Capitolo provinciale di Krekhiv il 20 luglio 1803.

***Regole dell'Ordine di San Basilio Magno
in Ungheria e Sinossi degli Statuti
dell'Ordine di San Basilio Magno***

Con l'ascesa al trono dell'imperatore Francesco Giuseppe I (1848), gli Ordini religiosi nell'Impero Austriaco cominciarono a riorganizzarsi secondo le direttive del papa Pio IX.

Cardinale Ján Scitovský, l'arcivescovo di Esztergom, in qualità del Visitatore Apostolico, affidò la

²³ *Ratio regiminis ab Ordine S. Basilii Magni servanda* fu redatta dai vescovi di Lviv e Peremyshl il 31.01.1803 sulla base del decreto dell'imperatore del Sacro Romano Impero Francesco II, con il quale egli concedette ai vescovi eparchiali la potestà di superiori generali; il testo era composto di 35 regole.

visita canonica dei nove monasteri basiliani in Transcarpazia situati nel territorio delle eparchie di Mukachevo e Prešov al vescovo di Prešov mons. Jozef Gaganec. Il suo segretario Alessandro Dukhnovych, basandosi sulle regole precedenti, redasse in lingua latina le *Regole dell'Ordine di San Basilio Magno in Ungheria*²⁴ e ottenne il permesso del cardinale Scitovský di pubblicarle nel 1857. Dukhnovych anche tradusse il testo di queste Regole in lingua rutena e le pubblicò a Lviv²⁵, dopo di che il vescovo Gaganec le promulgò il 2 giugno 1858 durante il Capitolo di Mukachevo. Alla fine dell'anno 1860 il cardinale Scitovský inviò queste Regole per l'approvazione alla Congregazione romana dei vescovi e regolari, la quale presentò al riguardo alcune sue osservazioni.

Il cardinale F. von Schwarzenberg, l'arcivescovo di Praga, affidò al vescovo di Prešov J. Gaganec la visita canonica anche dei monasteri basiliani in Galizia. Durante il Capitolo, tenutosi dal 11 al 20 agosto del 1858 nel monastero di Dobromyl, il canonico Alessandro Dukhnovych insieme con i capitolari adattarono le *Regole* dei basiliani di Transcarpazia alle esigenze di Galizia e in questo modo composero le nuove Costituzioni sotto il titolo: *Synopsis Statutorum Religiosi Ordinis S. Basilii Magni...*²⁶ Le Costituzioni

²⁴ *Statuta Ordinis S. Basilii Magni in Hungaria*, Strigonii 1857.

²⁵ *Правила Чина Св. Васілія Великаго, во Угорщинѣ*, Типом Инст. Ставропигіанскаго, Львовъ 1858.

²⁶ *Synopsis Statutorum Religiosi Ordinis S. Basilii Magni, ex institutionibus et Regulis sancti Fundatoris desumptorum, sub Apostolica a SS.mo Domino Pio Papa IX decreta visitatione pro*

furono mandate alla Congregazione dei vescovi e regolari, la quale il 22 novembre 1860 presentò le sue 15 osservazioni che furono accolte dall'Ordine, a eccezione del modo di svolgimento del Capitolo. Nel 1865 la Congregazione passò tutta la documentazione dei basiliani di Galizia al dipartimento «per le cause del rito orientale» istituito nel 1862 presso la Congregazione per la Propaganda della Fede.

***Costituzioni della Congregazione Rutena
dell'Ordine di San Basilio Magno
riformate ad mentem della Costituzione
«Singular Praesidium» del papa Leone XIII***

Nel 1881 il superiore provinciale Clemente Sarnytskyj, non avendo trovato un altro mezzo per rinvigorire l'Ordine, propose al papa Leone XIII un piano concreto per riformarlo con l'aiuto della Compagnia di Gesù. Il papa, con la Costituzione apostolica *Singular praesidium*²⁷, pone l'Ordine sotto la tutela della Sede Apostolica e ne avvia la riforma detta di Dobromyl. L'attuazione della riforma è affidata ai padri della Compagnia di Gesù. Seguendo le direttive del papa, padre Gaspare Szczepkowski, S.J., redige le nuove Costituzioni in base alle *Regole comuni* del metropolita Giuseppe Rutskyj e alle *Constitutiones examinandae et seligendae* del 1772.

observantia eiusdem Ordinis Provinciae Halicianae religiosi praescriptorum - 1858.

²⁷ PP. Leo XIII, Littera apostolica de Ordine s. Basilii M. Ruthenae Nationis in Galicia reformando *Singular praesidium* (12.05.1882), ASS 14 (1881), pp. 481-487.

La Congregazione per la Propaganda della Fede esamina, corregge, approva e nel 1896 pubblica a Roma le nuove Costituzioni nella propria tipografia sotto il titolo: *Constitutiones Congregationis Ruthenae Ordinis S. Basilii M. reformatae ad mentem Constitutionis SS.D.N. Leonis PP. XIII «Singularae praesidium»*²⁸.

In seguito è stato stampato anche il *Sommario* di queste Costituzioni in latino²⁹ e in ucraino³⁰.

Il primo, dopo la riforma di Dobromyl, Capitolo basiliano celebratosi nel monastero di Krystynopil nel 1906, modifica alcune parti delle suddette Costituzioni e manda il testo alla Congregazione per la Propaganda della Fede che durante diverse sedute (1907-1909) le esamina e corregge.

Il papa San Pio X, durante l'udienza del 27.07.1909 concessa al cardinale Antonio Gotti, prefetto della Congregazione per la Propaganda della Fede, approva le *Constitutiones* ed esse vengono

²⁸ *Constitutiones Congregationis Ruthenae Ordinis S. Basilii M. reformatae ad mentem Constitutionis SS.D.N. Leonis PP. XIII Singularae praesidium*, Ex Typ. Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae 1896.

²⁹ *Summarium Constitutionum Congregationis Ruthenae S. Basilii Magni, reformatae ad mentem Constitutionis SS. D. N. Leonis PP. XIII «Singularae praesidium»*, Ex off. typ. Collegii S.J., Staraviesiae 1890.

³⁰ *Витяг з Уставів Руского Згромадження Чина Св. Василя В., зреформованого по мисли конституції Святійшого О. П. Льва XIII*, Печ. ОО. Василян, Жовква 1900.

stampate in latino nella tipografia basiliana a Zhovkva nel 1910 sotto il titolo sopraindicato³¹.

Nel 1924 le Costituzioni dell'Ordine Basiliano riformato sono adottate dai monasteri della Transcarpazia, e poi in quelli della Cecoslovacchia, Ungheria e Romania (della tradizione di Blaj) che aderirono alla riforma di Dobromyl.

Costituzioni dell'Ordine Basiliano di San Giosafat

Nel 1931 si celebrò il primo Capitolo generale dell'Ordine Basiliano riformato che elesse protoarchimandrita padre Dionisio Tkachuk e decise che la residenza stabile della Curia generalizia sarebbe stata a Roma.

Il 12 maggio del 1932 la Congregazione per le Chiese Orientali, a richiesta dell'Ordine, in occasione del 50° anniversario della riforma di Dobromyl, gli diede la denominazione attuale: *Ordine Basiliano di San Giosafat*, approvata poi dal papa Pio XI.

Nel 1952 il papa Pio XII emana la nuova legislazione per il monachesimo orientale, alla quale il Capitolo generale dell'Ordine, riunitosi a Roma nel 1953, adegua le Costituzioni. In seguito il papa Pio XII, con la Lettera apostolica *Divus Basilius Magnus*³² del 14 giugno del 1954, approva le *Costituzioni dell'Ordine*

³¹ *Constitutiones Congregationis Ruthenae Ordinis S. Basilii Magni ad mentem Constitutionis SS. P. D. N. Leonis PP. XIII «Singularae praesidium»*, PP. Basilianorum, Žovkva 1910.

³² PP. Pius XII, Littera apostolica *Divus Basilius Magnus*, Constitutiones Ordinis Basiliani Sancti Iosaphat approbantur, AAS 47 (1955), pp. 588-590: *Конституції* (1955), pp. 3-6.

Basiliano di San Giosafat che vengono stampate in latino³³ nel 1954 e in ucraino³⁴ nel 1955.

Progetti delle Costituzioni pubblicati ad experimentum negli anni 1970-2002

Nel 1969 si riunisce il Capitolo generale per adattare le Costituzioni del 1954 alle *Norme*³⁵ per l'attuazione del decreto «*Perfectae Caritatis*» del SS. Concilio Vaticano II, stabilite nella Lettera apostolica *Motu Proprio* «*Ecclesiae Sanctae*» del papa Paolo VI del 6 agosto 1966, e ad altri documenti conciliari e postconciliari. In seguito a 56 giorni di lavoro il Capitolo adeguò le Costituzioni del 1954 alle suddette *Norme* e le pubblicò in ucraino nel 1969 *ad experimentum* sotto il titolo «Regola – Regole – Regolamento»³⁶, dichiarandole vincolanti. Durante il Capitolo generale del 1976 questo progetto fu rivisto nuovamente e stampato³⁷ *ad experimentum* nel 1977. Queste Costituzioni erano in vigore fino al 2010 e

³³ *Constitutiones Ordinis Basiliani Sancti Josaphat*, Apud Curiam generalem Ordinis, Romae 1954.

³⁴ Конституції Чина Св. Василя Великого, При генеральній Курії Чина, Рим 1955.

³⁵ PP. Paolo VI, Lettera apostolica *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* (06.08.1966), in AAS 58 (1966), pp. 757-787. II Concilio Vaticano, Decreto sul rinnovamento della vita religiosa *Perfectae caritatis* (28.10.1965).

³⁶ Устав - Правила - Правильник Василянського чина св. Йосафата, постановлені ген. Капітулою Римською III, Рим 1969.

³⁷ Конституції чину Св. Василя Великого. Устав - Правила - Правильник, Рим-Торонто 1977.

sono state ristampate³⁸ nel 1993 e nel 2002, con i piccoli cambiamenti di alcune regole, decisi durante i Capitoli generali del 1992, del 1996 e del 2000.

Nel 1990 il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II promulga il *Codice dei canoni delle Chiese orientali*. Nello stesso tempo le Province basiliane dell'Est europeo, uscite dalla clandestinità, portano con sé nella vita dell'Ordine nuove esigenze e prospettive.

Statuto dell'Ordine Basiliano di San Giosafat del 2010

La Curia generalizia dell'Ordine, in riferimento alla decisione del Capitolo generale del 1996, ha istituito la Commissione costituzionale di 7 membri, sotto la guida del P. Isidoro Patrylo. Essa *in primis* ha elaborato il progetto della *Regola* (titolo attuale: *Insegnamenti del santo Padre nostro Basilio Magno*) che, dopo la sua discussione nelle Province, è stata approvata dal Capitolo generale del 2000.

I lavori sul progetto delle nuove Costituzioni (*Regole*, che adesso hanno assunto il nome *Statuto*) iniziati nel 1998, sono stati continuati dopo il 2000 da una commissione nuova, che si è impegnata tanto per questa causa, desiderando, tra l'altro, spostare le norme stabili dal *Regolamento* allo *Statuto* nella presupposizione che ogni Provincia abbia il proprio Regolamento. Il Capitolo del 2004 ha tuttavia rinviato il progetto di questo Statuto e ha affidato ad una

³⁸ Конституції Чину Св. Василя Великого. Устав - Правила - Правильник, Рим 1993: Конституції Чину Св. Василя Великого. Устав - Правила - Правильник, Рим 2002.

nuova commissione composta dagli esperti in diritto il compito di verificare il progetto sulla base del CCEO e togliere le incoerenze.

Durante la seconda sessione di questo Capitolo, nel 2006, sono stati presi in considerazione le osservazioni dei canonisti ed è stato approvato come la base il primo testo di lavoro dello Statuto. Inoltre il Capitolo ha istituito una nuova commissione con i 7 presbiteri, la quale, sotto la guida del P. Giuseppe Furtuna, ha preparato nelle lingue italiana ed ucraina il testo definitivo dello Statuto, il quale è stato revisionato ed approvato dalla XI Sinassi generale, svoltasi dal 7 al 31 luglio del 2008 a Roma, con i 30 partecipanti.

La Congregazione per le Chiese Orientali, dopo aver fatto delle osservazioni e correzioni, con la lettera del 18 luglio 2009 ha approvato il testo italiano dello Statuto *ad experimentum* per 7 anni. Secondo il decreto del Superiore generale lo Statuto è entrato in vigore dal 31 marzo del 2010. La versione dello Statuto in lingua ucraina è stata ancora sottoposta a una revisione dalla commissione di 8 presbiteri a Briukhovychi (vicino Lviv), dopo di che è stata pubblicata come libro con il titolo «*Статут Василянського Чину Святого Йосафата*»³⁹ (Statuto dell'Ordine Basiliano di San Giosafat). In esso sono entrati una *Breve storia* dell'Ordine e del suo ordinamento, *Regole di San Basilio Magno* (precedentemente chia-

³⁹ *Статут Василянського Чину Святого Йосафата. Історія-Правила-Статут-Додатки*, В-во Місіонер, Львів 2010.

mate *YcmaB* ossia *Regola*), il testo dello *Statuto* ed *Appendici*. Le Province, invece, hanno elaborato i propri Regolamenti, approvati in seguito dal Superiore generale con i suo Consiglio.

***Le Regole dell'Ordine Basiliano
di San Giosafat e il suo Statuto del 2018,
approvato dalla Santa Sede***

L'uso quotidiano del nuovo Statuto dell'Ordine ha evidenziato la necessita del suo ulteriore miglioramento. Con questo scopo il XII Capitolo generale di Roma del 2012 ha istituito una Commissione generale statutaria di 4 membri, sotto la guida di P. Joanikij Chverenchuk, Vicario generale. Anche nelle Province sono state costituite le Commisioni provinciali statuarie, le quali raccoglievano e inoltravano le osservazioni dai propri religiosi.

Partendo dai principi di integrità ed armonia delle regole, dalla loro canonicità e dalla tutela delle tradizioni e del patrimonio spirituale dell'Ordine, sulla base dell'elaborazione di tante osservazioni, al testo dello Statuto del 2010 sono state fatte molteplici aggiunte⁴⁰, ma anche eliminate le ripetizioni e corretti gli errori. Così, naturalmente, è stata fatta una nuova redazione dello Statuto dell'Ordine che, insieme a tutte le principali giustificazioni, è stata rivista dalla Commissione generale statutaria in collaborazione con il Consiglio generale, nell'arco di 10 sessioni

⁴⁰ Sono state aggiunte circa 30% delle regole nuove, completamente eliminate circa 12% delle regole e parzialmente modificate quasi 20% delle regole.

svoltisi dal 17 novembre al 1 dicembre del 2015, e dalle Commissioni provinciali, nel periodo gennaio-marzo 2016.

La nuova redazione dello Statuto è stata esaminata ed approvata dal XIII Capitolo generale a luglio 2016, il quale ha dedicato alle questioni dello Statuto 32 incontri in 15 sessioni.

La Commissione statutaria aggiornata incaricata dallo stesso Capitolo generale, insieme ai membri del Consiglio generale, durante 12 sedute (dal 3 luglio al 4 agosto del 2017) ha completato la traduzione dello Statuto in italiano e durante 7 successive riunioni (dal 24 novembre al 4 dicembre del 2017) ne ha controllato la stesura linguistica.

Il 6 dicembre del 2017 il testo dello Statuto nelle lingue italiana ed ucraina è stato consegnato alla Congregazione per le Chiese Orientali, la quale con il decreto (Prot. № 70/2004) del 17.04.2018 ha approvato in modo definitivo il nuovo testo dello Statuto. Esso è entrato in vigore il 1 ottobre 2018 e secondo la decisione del Capitolo generale è stato pubblicato in un libro, nelle lingue italiana e ucraina, con il titolo «Regole dell'Ordine Basiliano di San Giosafat».

INSEGNAMENTI
DEL NOSTRO SANTO PADRE
BASILIO MAGNO

LA VITA MONASTICA COMUNITARIA PER LA GLORIA DI DIO

Gesù Cristo centro della vita comunitaria

1. «L'abitare dei fratelli insieme è perciò stadio in cui lottare, via sicura per progredire, e continuo esercizio e meditazione dei comandamenti del Signore. E il suo scopo è la gloria di Dio, secondo il comando del Signore nostro Gesù Cristo che ha detto: *Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, in modo che vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli* (Mt 5, 16)»¹.

«Per grazia di Dio, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, siamo convenuti insieme, noi che ci siamo proposti come unico scopo di vivere secondo pietà... Perciò vi raccomando, per l'amore del Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, diamoci infine la sollecitudine per le anime nostre, contristiamoci per la vanità della vita passata, lottiamo, per il futuro, a gloria di Dio e del suo Cristo e dell'adorabile e Santo Spirito... Noi agiamo a motivo del bene in sé e per amore verso Dio che ci ha dato la

¹ San Basilio Magno, *Regole Ampie* 7, 4, p. 246. Le citazioni delle *Regole Ampie* (=Rf.), *Regole Brevi* (=Rb.), *Regole Morali* (=Rm.), *Discorsi sul Giudizio di Dio*, sulla *Fede* e sul *Battesimo* sono state prese dalle «*Opere Ascetiche di Basilio di Cesarea*», tradotte da Maria Benedetta Artioli e pubblicate nella collana *Classici delle Religioni*, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), Torino 1980.

legge, con letizia per essere stati fatti degni di servire a un Dio tanto glorioso e buono... Orsù, dunque, noi che lottiamo per la pietà, noi che teniamo in onore la vita di raccoglimento, distaccata dagli affari, considerandola di aiuto per custodire i dogmi evangelici, mettiamo in opera sollecitudine e intento comuni, perché nulla ci sfugga di ciò che è stato comandato... perché nella laboriosa e accurata indagine di molti si riesce a trovare ciò che è nascosto, poiché certo Dio, secondo la promessa del Signore nostro Gesù Cristo, ci concede di trovare ciò che cerchiamo mediante l'ammaestramento dello Spirito Santo e la memoria da lui suscitata»².

Lo Spirito Santo anima la comunità

2. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo. Lui ci incammina rettamente nella via della verità, guidando il pensiero, la parola e l'opera. Noi siamo ciechi e camminiamo nelle tenebre, se non ci illumina con i suoi comandamenti, come sole di giustizia, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo³.

«Il Signore nostro Gesù Cristo ha insegnato: *Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi in eterno, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere* (Gv 14, 15-17). Finché dunque non osserveremo tutti i comandamenti del Signore, e non saremo tali che il Signore possa attestare di noi: *Voi non siete di questo mondo* (Gv 15, 19), non

² *Introduzione alle Regole Ampie*, pp. 213, 218, 221.

³ Cfr. *Rb.* 1, p. 337.

aspettiamoci neppure di essere resi degni dello Spirito Santo»⁴.

La Sacra Scrittura come regola della vita comunitaria

3. «Il mio dovere è di proporvi ciò che ho imparato dalla Scrittura ispirata per la comune utilità. Infatti dalla Sacra Scrittura ho imparato che il Signore stesso, nel quale il Padre si è compiaciuto, dice: *Il Padre mi ha comandato ciò che devo dire e come devo parlare* (Gv 12, 49). Anche lo Spirito Santo non parla da se stesso, ma dice ciò che ode da lui (Gv 16, 13), quanto più per noi sarà cosa pia e insieme sicura sentire e fare questo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo!»⁵.

«Fratelli, vi esorto e supplico: pensate cose degne della vocazione celeste e vivete in modo degno del Vangelo di Cristo, nella speranza della vita eterna e del regno celeste, preparato per tutti coloro che custodiscono i comandamenti di Dio e Padre, che sono secondo il Vangelo di Gesù Cristo, Dio beato e Signore nostro, nello Spirito Santo e verità»⁶.

«Molte sono le cose dimostrate dalla Scrittura divinamente ispirata e che giova che siano osservate da coloro che si sforzano di piacere a Dio... Ecco: bisogna che il cristiano abbia pensieri degni della sua vocazione celeste e che viva in modo degno del Vangelo di Cristo e non sia allontanato né distratto

⁴ Rb. 204, pp. 438-439.

⁵ *Sulla Fede*, 5, p. 87.

⁶ Cfr. *ib.* 5, pp. 95-96.

da alcunché dal ricordo di Dio e dai suoi voleri e giudizi. Bisogna che il cristiano in ogni cosa sia superiore alle giustificazioni, come esige la legge...»⁷.

La vita comunitaria è l'imitazione della vita dei primi cristiani

4. «L'abitare insieme con i fratelli mantiene vivi i caratteri distintivi dei santi di cui gli Atti parlano e dei quali sta scritto: *Tutti i credenti erano riuniti insieme e avevano tutto in comune* (At 2, 44); e ancora: *La moltitudine dei credenti era un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva suo ciò che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune* (At 4, 32)»⁸.

«È evidente che tra i primi cristiani non vi era alcuna separazione, e neppure ciascuno viveva alla mercé di se stesso, ma tutti erano sottomessi a una stessa e unica guida: e questo quando il loro numero ammontava a cinquemila, fra i quali forse non erano pochi, secondo il modo umano di pensare, gli ostacoli allo stare insieme»⁹.

«Atteniamoci dunque alla regola dei santi, *come sopraedificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo per pietra angolare lo stesso Signore nostro Gesù Cristo nel quale tutto l'edificio, insieme connesso,*

⁷ San Basilio Magno, *Epistola 22: Intorno alla perfezione di vita dei monaci*, 1, pp. 105-106. Tutte le citazioni delle epistole di san Basilio sono state riportate dalla traduzione di Adriana Regaldo Raccone: S. Basilio, *Epistolario*, Alba, Ed. Paoline, 1966.

⁸ Rf. 7, p. 246.

⁹ Rf. 35, p. 300.

crebbe per divenire tempio santo nel Signore (Ef 2, 20-21)»¹⁰.

5. «La via maestra verso la scoperta del dovere è la frequentazione delle Scritture ispirate da Dio. In esse infatti si trovano tutte le norme di condotta. Inoltre la descrizione della vita degli uomini beati, tramandataci come immagine vivente del modo di vivere secondo Dio, ci è posta dinanzi affinché imitiamo le loro buone azioni. E così ciascuno, meditando su quel lato del suo carattere in cui si accorge di essere manchevole, trova la medicina capace di sanare la sua malattia, come in un ospedale aperto a tutti... In ogni modo, come i pittori, quando dipingono una immagine tenendone un'altra per modello, guardano frequentemente all'originale e cercano di riprodurre il carattere di quello nella propria opera d'arte; così occorre che anche colui che si sforza di raggiungere la perfezione in tutte le parti della virtù, guardi alla vita dei santi come a statue viventi e operose, e che attraverso l'imitazione, faccia proprio il bene di quelli»¹¹.

La vita comunitaria come simbolo dell'unità della Chiesa

6. «Noi tutti che siamo stati assunti in una sola speranza della nostra chiamata, siamo un solo corpo che ha *per* capo il Cristo, e siamo ciascuno membra gli uni degli altri: se dunque accade che non ci connettiamo armonicamente alla compagine di un solo

¹⁰ *Sulla fede*, 5, pp. 96-97.

¹¹ *Epistola 2: All'amico Gregorio*, 3, pp. 47-48.

corpo nello Spirito Santo, ma che ciascuno scelga l'isolamento e non serva all'economia generale, secondo il gradimento di Dio, per il comune vantaggio, e porti invece a compimento la propria passione di autocompiacimento, come potremo, divisi e disgiunti, serbare il mutuo rapporto e servizio delle membra o la sottomissione nei confronti del nostro capo che è il Cristo? Non sarà possibile né rallegrarsi con chi è glorificato, né soffrire con chi soffre, se si vive separati, non potendo ciascuno capire, com'è naturale, ciò che avviene al prossimo»¹².

La vita comunitaria come comunione dei carismi

7. «Inoltre, poiché nessuno basta a ricevere tutti i carismi spirituali, ma anzi l'elargizione dello Spirito Santo avviene nella misura della fede che è in ciascuno (*cf.* Rom 12, 6), nella vita comunitaria il carisma proprio di ciascuno diviene comune a tutti quelli che vivono con lui. *A uno è data una parola di sapienza; a un altro una parola di scienza; e un altro la fede; a un altro la profezia; a un altro il dono di guarire* (*cf.* 1 Cor 12, 8-10): e di tutto ciò ciascuno riceve più per gli altri che per se stesso. Avviene dunque necessariamente che nella vita comunitaria l'energia dello Spirito che è in uno passi insieme a tutti. Nella convivenza con molti altri, si fruisce del proprio dono, lo si moltiplica col farne parte e si gode del frutto dei doni altrui come del proprio»¹³.

¹² Rf. 7, p. 243.

¹³ Rf. 7, p. 243.

La vita comunitaria e gli obblighi comuni

8. Quelli che vivono insieme «si compongano armonicamente l'uno con l'altro nell'amore di Cristo, come membra nel corpo»¹⁴.

«L'Apostolo ha detto: *Tutto avvenga con decoro e ordine* (cfr. 1 Cor 14, 40). Riteniamo dunque che sia un modo di vivere decoroso e ordinato nell'unione dei fedeli, quello che rispetta la regola delle membra del corpo: uno ha in qualche modo la funzione dell'occhio... un altro una certa funzione di udito o di mano... e così di seguito ciascuno per la sua parte. Perciò bisogna sapere che se qualche membro ha trascurato il suo obbligo, necessariamente anche esso andrà in rovina assieme alle altre membra... Allo stesso modo per chi presiede non sarà senza danno a lui e al suddito... È come se la mano o il piede non volesse ubbidire l'occhio...»¹⁵.

La vita comunitaria come servizio al nostro Signore Gesù Cristo

9. «Quelli che esercitano qualsiasi lavoro a servizio dei fratelli, devono disporsi in modo consapevole come se servissero non a uomini, ma al Signore stesso... poiché egli, per la sua grande bontà, considera come rivolti a sé l'onore e la *sollecitudine* verso quelli che sono a lui consacrati e promette per questo l'eredità del regno dei cieli. Dice infatti: *Venite, benedetti*

¹⁴ Rm. 60, p. 162.

¹⁵ Rf. 24, pp. 281-282.

*del Padre mio, ricevete in eredità il regno che è stato preparato per voi dalla fondazione del mondo e: Nella misura in cui l'avrete fatto a uno di questi più piccoli dei miei fratelli, lo avete fatto a me (Mt 25, 34-40). Se dunque quelli cui incombono la cura e il servizio trovano tanto guadagno se sono zelanti e ricevono una tale condanna se sono negligenti, quale dovrà essere lo slancio di quelli che ricevono il servizio, per mostrarsi degni del titolo di fratelli del Signore? Perché il Signore insegna: *Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello e sorella e madre (Mt 12, 50)*»¹⁶.*

LO SCOPO DELLA VITA COMUNITARIA

La santità è vivere il santo Battesimo

10. «Santificazione è il consacrarsi al Dio santo integralmente, e ininterrottamente in ogni tempo mediante la cura e la sollecitudine per ciò che gli è gradito»¹⁷.

«Qual è il senso o il significato del battesimo? La trasformazione del battezzato nel pensiero, nella parola, nell'opera, e il suo divenire, nella misura della potenza che gli è data, ciò da cui è generato: *Quanti infatti siete stati battezzati in Cristo, il Cristo avete rivestito (Gal 3, 27), poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si*

¹⁶ Rf. 34, pp. 295-296.

¹⁷ Rb. 53, p. 365.

rinnova in conoscenza secondo l'immagine di colui che lo ha creato (Col 3, 9-10)»¹⁸.

«Che cosa è proprio del cristiano? L'essere generato di nuovo mediante il battesimo da acqua e Spirito. Che cosa è proprio di colui che è stato generato da acqua? L'essere morto e irremovibile di fronte a qualsiasi peccato, come Cristo è *morto al peccato una volta per tutte* (Rm 6, 10), secondo quanto sta scritto: *Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo stati dunque sepolti con lui mediante il battesimo nella morte, sapendo questo che il nostro uomo vecchio è stato concrocefisso, affinché fosse reso inoperante il corpo del peccato, perché noi non serviamo più al peccato* (Rm 6, 3.6)»¹⁹.

San Basilio si rivolge al suo seguace e lo esorta di conservare intatto il sigillo del battesimo: «Tu che hai ricevuto la veste immortale, scrive al monaco Palladio, abbi ogni cura di presentarti dinanzi al Signore rifulgente dello splendore dei santi, senza gettare alcuna macchia né fango sulla pura veste dell'incorruttibilità, e conservando in ogni membro la santità, come rivestito di Cristo. *Quando infatti – è detto – siete battezzati in Cristo, siete rivestiti di Cristo.* Siano pertanto sante tutte le membra, e degne di essere coperte della veste santa e luminosa»²⁰.

¹⁸ Rm. 20, 2, pp. 128-129.

¹⁹ Rm. 80, 22, pp. 207-208.

²⁰ *Epistola 292: Al monaco Palladio*, pp. 815-816.

Ubbidire al Vangelo è fare la volontà di Dio

11. «È necessario ricordarsi di ciò che ha detto l'Apostolo: *Non disprezzate le profezie. Ma esaminate tutto: ciò che è buono, ritenetelo; tenetevi lontani da ogni specie di male* (1 Ts 5, 20-22)... Così, se ci viene ordinato qualcosa che coincide con il comandamento del Signore... bisogna riceverlo con la maggior cura e diligenza possibile, adempiendo la parola: *Ubbiditevi a vicenda nell'amore di Cristo* (Ef 4, 2)»²¹.

«Bisogna invitare tutti a obbedire al Vangelo, e bisogna annunciare la Parola con tutta franchezza e rendere testimonianza alla verità... *Ciò che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che avete udito all'orecchio, proclamatelo sulle terrazze. Non temete nulla da coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima* (Mt 10, 27-28)»²².

«Per benignità e l'amore all'uomo del Dio buono, nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo, conforme all'operazione del Santo Spirito, sono stato strappato all'errore della tradizione dei pagani; fin dal principio e dalla prima età sono stato allevato da genitori cristiani: da essi, fin dall'infanzia, ho appreso le Sacre Lettere e queste mi hanno condotto alla conoscenza della verità. Quando poi divenni uomo... ho osservato... che nella sola Chiesa di Dio, per la quale Cristo è morto, e sulla quale è stato abbondantemente effuso lo Spirito Santo, vedevo molti in grandissimo di-

²¹ Rb. 114, p. 396.

²² Rm. 70, 13, pp. 181-182.

sacordo fra di loro e a proposito delle divine Scritture»²³.

«E dunque, per venire subito alle espressioni dello stesso Signore nostro Gesù Cristo nel Vangelo... scorgo in esse l'assoluta necessità, per così dire, dell'obbedienza a Dio in ogni cosa»²⁴.

«Per questi motivi e per molti che taccio, pervenni alla piena convinzione che la concordia è necessaria a tutta insieme la Chiesa di Dio, secondo la volontà del Cristo, nello Spirito Santo; e che, per contro, è ben pericoloso e letale disubbidire a Dio nel reciproco dissidio»²⁵.

L'osservanza dei comandamenti

12. «Il Signore stesso dunque ha posto un ordine nei suoi comandamenti, definendo come primo e massimo il comandamento dell'amore verso Dio, come secondo nell'ordine – e simile al primo, o piuttosto completante il primo e da esso dipendente – il comandamento relativo all'amore per il prossimo»²⁶.

«Poniamo anzitutto questa premessa: per tutti i comandamenti dati a noi da Dio, noi abbiamo in anticipo ricevuto da lui anche le potenze... E se mediante queste potenze noi agiamo rettamente e come si conviene, vivremo piamente conforme alla virtù»²⁷.

²³ *Sul giudizio di Dio*, p. 68.

²⁴ *Ib.* p. 82.

²⁵ *Ib.* p. 74.

²⁶ Rf. 1, p. 223.

²⁷ Rf. 2, p. 225.

«Le opere materiali confessano Dio come dal basso; invece i misteri che sono annunziati dalla mente prendono le mosse dall'alto, come se vi echeggiasse dentro lo Spirito. Chi dunque osserva tutti i precetti e fa di essi come un concerto e una sinfonia, costui inneggia a Dio sul Salterio decacorde, poiché dieci sono i precetti comuni, secondo la prima tradizione della legge»²⁸.

«Bisogna compiere i comandamenti del Signore con coscienza e disposizione buona tanto verso Dio che verso gli uomini. Il fine del precetto è la carità che procede da un cuore puro e da una coscienza buona»²⁹.

Bisogna compiere i comandamenti di Dio in modo tale che, per quanto sta in chi li compie, tutti siano illuminati e Dio venga glorificato. *Voi siete la luce del mondo. Non può essere nascosta una città posta su un monte, neppure si accende una lampada e la si pone sotto il moggio, ma sul candeliere, e risplende a tutti coloro che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, in modo che vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli (Mt 5, 14-16). Affinché siate sinceri e senza inciampo per il giorno di Cristo, ripieni dei frutti di giustizia che*

²⁸ San Basilio, *Omelia sul salmo 32*, 2, p. 142. Tutte le citazioni delle *Omellerie sui salmi* sono citate secondo la traduzione di Adriana Regaldo Raccone: Basilio da Cesarea, *Omellerie sui salmi*, Alba, Ed. Paoline, 1965.

²⁹ Rm. 18, 3, pp. 124-125.

si hanno mediante Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio (Fl 1, 10-11)»³⁰.

13. «I comandamenti vengono facilmente compiuti in maggior numero da molti riuniti insieme... Per colui che vive nella solitudine non è facile riconoscere il proprio peccato, poiché non ha chi lo accusi e chi lo corregga con soavità e viscere di misericordia... Così si verifica per costui ciò che è stato detto: *Guai al solo, poiché se cade non c'è chi lo rialzi* (Eccl 4, 10)... E si può dimenticare il comandamento più grande e più essenziale per la salvezza: né chi ha fame viene nutrito, né chi è nudo viene vestito... Inoltre, tenendo sempre racchiuse, senza esercitarle, le proprie attitudini, non conosce i suoi difetti, né si accorge del progresso fatto nelle opere, perché ha eliminato la materia stessa per il compimento del comando. In che cosa infatti manifesterà l'umiltà se non ha nessuno di cui mostrarsi più umile? In che cosa manifesterà viscere di misericordia, se è tagliato fuori dalla comunione con gli altri? E come si eserciterà nella pazienza, se non ha nessuno che si oppone alle sue volontà»³¹.

L'Eucaristia è la comunione con Dio

14. «Che cosa è proprio del cristiano? Il purificarsi da ogni sozzura della carne e dello spirito nel sangue del Cristo, portare a compimento la propria santificazione nel timore di Dio e nell'amore del Cristo, e non

³⁰ Rm. 18, 6, pp. 125-126.

³¹ Rf. 7, pp. 242, 244-245.

avere macchia o ruga o altro di simile, ma essere santo e immacolato, e in tal modo mangiare il corpo del Cristo e berne il sangue»³².

«Non giova a nulla accostarsi alla comunione senza considerare la ragione per cui è data la partecipazione al corpo e al sangue del Cristo: e chi lo riceve indegnamente è condannato. *Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna* (1 Cor 11, 27-29)»³³.

«La comunione quotidiana e il banchetto del santo corpo e sangue di Cristo sono cose belle e utilissime. Egli, infatti, disse chiaramente: *Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna* (Gv 6, 55). Chi, infatti, può dubitare che partecipare continuamente alla vita sia vivere in modo completo?»³⁴.

«Chi partecipa delle cose sante, deve inneggiare al Signore, come leggiamo nel Vangelo di Matteo: *E dopo aver cantato l'inno, uscirono al Monte degli ulivi* (Mt 26, 30)»³⁵.

15. «Essendo battezzati nel nome dello Spirito Santo, siamo stati generati di nuovo (Gv 3, 3); gene-

³² Rm. 80, 22, pp. 208-209.

³³ Rm. 21, 2, p. 129.

³⁴ *Epistola 93: Alla patrizia Cesarea sulla comunione*, pp. 296-297.

³⁵ Rm. 21, 4, p. 130.

rati, poi, e battezzati nel nome del Figlio, abbiamo rivestito il Cristo (Gal 3, 27); e, rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio, siamo stati battezzati nel nome del Padre e proclamati figli di Dio (1 Gv 3, 1). È dunque necessario, ormai, che siamo nutriti del *cibo di vita eterna* (Gv 6, 27), come ci ha trasmesso ancora lo stesso Figlio unigenito del Dio vivente, il quale disse, ora: *Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio* (Mt 4, 4); e, dopo avere premesso due volte *l'Amen* a conferma di ciò che avrebbe aggiunto e per dare piena certezza a chi ascoltava, dice: *Amen amen vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui* (Gv 6, 53-56)»³⁶.

I RAPPORTI CON DIO NELLA VITA MONASTICA

La preghiera

16. «L'efficacia e la forza della preghiera consiste nel proposito dell'anima e nelle azioni virtuose che si estendono a tutta la vita. *Sia che mangiate* – dice l'Apostolo – *sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, tutto fate a gloria di Dio* (1 Cor 10, 31).

³⁶ *Trattato sul Battesimo*, I, 3, pp. 566-567.

Sedendoti a mensa, prega; prendendo il pane, ringrazia Colui che te lo ha dato; fortificando la debolezza del corpo col vino, ricordati di Colui che ti offre tale dono *per l'allegrezza del cuore* (*cfr.* Sir 31, 27-28; 40, 20) e il sollievo delle infermità. Ti è passata di mente la necessità di prendere il cibo? Tuttavia non ti sfugga la memoria del Benefattore. Se indossi la tunica, rendi grazie a Colui che te l'ha data... Si è conclusa la giornata? Rendi grazie a Colui che ci ha elargito il sole per il servizio delle faccende di tale giornata, il fuoco, invece, per illuminare la notte e il disbrigo delle restanti faccende della vita quotidiana. La notte, poi, fornisce altre occasioni di preghiera. Allorquando levi gli occhi al cielo e fissi lo sguardo alle bellezze degli astri, prega il Signore delle cose visibili e adora Dio ottimo artefice dell'universo, il quale tutto fece con sapienza (*cfr.* Sal 110, 24). Quando vedi tutta la natura animale dominata dal sonno, di nuovo adora Colui che anche contro la nostra volontà attraverso il sonno interrompe la sequela delle fatiche e con piccola pausa di nuovo ci riconduce nel pieno vigore delle forze. Or dunque la notte non sia tutta proprietà del sonno, ne permettere che attraverso l'incoscienza del sonno metà della tua vita divenga inutile, ma sia ripartita presso di te la durata della notte fra il sonno e la preghiera, e lo stesso sonno divenga motivo per esercitarsi nella pietà... Così prega senza interruzione: non esaurendo la preghiera nelle parole, ma unendo te stesso a Dio con l'intera condotta della tua vita in

modo che la tua stessa vita sia una preghiera continua e ininterrotta»³⁷.

«La preghiera di ognuno è nota a Dio: gli è noto quindi chi cerca le cose celesti solo esteriormente e chi le cerca in coscienza; chi pronuncia le parole rituali a fior di labbra, mentre il suo cuore è lontano da Dio... La lingua inneggi, la mente mediti sul significato delle parole: tu inneggerai con la voce, ma inneggerai anche con la mente. Dio infatti non ha bisogno di gloria ma vuole che tu sia degno di ricevere gloria»³⁸.

La meditazione

17. «Le preghiere poi, intercalate alle letture, trovano l'animo più giovane e più maturo, in quanto mosso dal desiderio di raggiungere Dio. Proprio in questo consiste la presenza di Dio: nell'aver in sé Dio, rafforzato dalla memoria. È in questo modo che noi diventiamo tempio di Dio, cioè quando la continuità del ricordo non è interrotta da preoccupazioni terrene, quando la mente non è turbata da sentimenti improvvisi, ma quando colui che ama Dio si è allontanato da ogni cosa, e si rifugia in Dio, quando respinge tutto ciò che ci richiama al male, e

³⁷ San Basilio, *Omelia sulla martire Giulitta*, 3-4. Il testo è stato ripreso dal libro: Basilio di Cesarea, *I Martiri – panegirici per Giulitta, Gordio, 40 soldati di Sebaste, Mamante*. Traduzione di Mario Girardi, Roma, Città Nuova, 1999, pp. 44-56.

³⁸ *Omelia sul Salmo* 28, 7, pp. 115-116.

passa la sua vita nelle opere che conducono alla virtù»³⁹.

«Ora, che cosa c'è di più mirabile della bellezza divina? Quale pensiero più grato di quello della magnificenza di Dio? Quale amoroso desiderio dell'anima è così penetrante e insostenibile come quello che da Dio viene infuso nell'anima purificata da ogni malizia e che con intima sincerità dice: *Ferita d'amore io sono* (Ct 2, 5). Assolutamente ineffabili, inenarrabili sono i fulgori della divina bellezza. Questa bellezza – invisibile agli occhi della carne, e afferrata dall'anima soltanto e dalla mente – se mai illuminò qualcuno dei Santi, lasciò anche in essi, intollerabile, il pungolo del desiderio dell'amore. Ed essi, insaziabili di contemplare la divina bellezza, pregavano perché tale contemplazione delle delizie del Signore si estendesse a tutta la vita eterna»⁴⁰.

«Mediante la sapiente e assidua contemplazione della gloriosa maestà di Dio, e mediante i pensieri di gratitudine e l'incessante memoria dei beni che ci provengono da Dio. Tutto questo genera nell'anima ciò che è stato detto: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente* (Mc 12, 30). Con questa disposizione d'animo bisogna servire a Dio»⁴¹.

³⁹ *Epistola 2: All'amico Gregorio*, 4, pp. 48-49.

⁴⁰ Rf. 2, pp. 226-227.

⁴¹ Rb. 157, p. 414.

La salmodia

18. «Il salmo è la tranquillità dell'anima, arbitro di pace, allontana il tumultuare e l'ondeggiare dei pensieri. Reprime infatti l'ira dell'animo, corregge e modera la sfrenatezza. Il salmo concilia l'amicizia, riconcilia coloro che sono separati, dirime le inimicizie. Chi infatti può ancora ritenere come nemico colui col quale ha elevato a Dio un unico, comune canto? Così la salmodia procura anche il massimo dei beni, l'amore, in quanto introduce l'uso del canto comune, come una specie di vincolo di concordia, e in quanto fonde armoniosamente la moltitudine nella sinfonia di un solo coro. Il salmo fuga i demoni, richiama l'aiuto degli angeli. È scudo nei timori notturni, è pausa nelle fatiche diurne; è sicurezza dei fanciulli, ornamento di coloro che sono nel fiore dell'età, consolazione ai vecchi. È l'ornamento più adatto per le donne... È la base per coloro che muovono i primi passi sulla via della perfezione, incremento di coloro che progrediscono in questo cammino, sostegno di coloro che giungono alla meta. È voce della Chiesa. Esso allieta i giorni festivi, esso crea quella gravità che piace a Dio... Il salmo è opera degli angeli, creazione celeste, spirituale profumo»⁴².

La preghiera e il lavoro

19. «Che cosa c'è di più beato che l'imitazione, in terra, del coro degli angeli? Al primo apparire del giorno muoversi per le preghiere, e in inni e canti

⁴² *Omelia sul Salmo 1, 2*, pp. 39-40.

rendere onore al Creatore; più tardi, quando il sole splende alto e luminoso, volgersi al lavoro, mentre la preghiera ci accompagna dovunque, e condire l'opera, per così dire, con il sale degli inni. Infatti le consolazioni contenute negli inni danno la grazia di avere lo animo disposto a ilarità e serenità»⁴³.

«Così compiremo la preghiera nel mezzo del lavoro, rendendo grazie a colui che ha dato anche la forza delle mani per poter lavorare, e la sapienza della mente per poter apprendere la perizia, e che ha elargito la materia, sia quella per gli strumenti, che quella che serve per le varie arti nelle quali ci capita di lavorare. E anche dovremo pregare perché le opere delle nostre mani siano dirette al fine che ci prefiggiamo, che è quello del gradimento di Dio. In tal modo è per noi anche possibile non dissipare la nostra anima, se cioè in ogni operazione chiediamo a Dio il successo del nostro lavoro e rendiamo grazie a colui che ci ha dato la forza di agire, custodendo il proposito di essergli graditi... Così bisogna unire la preghiera con il lavoro»⁴⁴.

La cognizione di Dio

20. «La nostra cognizione di Dio proviene dall'ascolto dei suoi comandamenti e dalla pratica di essi subito dopo averli ascoltati. Questa è la conoscenza di Dio: l'osservanza dei suoi precetti... Ti basti sapere che Egli è buon pastore che diede la sua vita per

⁴³ *Epistola 2: All'amico Gregorio*, 2, pp. 46-47.

⁴⁴ *Rf.* 37, p. 304.

le sue pecore. In questi confini è la conoscenza di Dio (a noi possibile)»⁴⁵.

«Dio fece l'uomo a immagine di Dio e a sua similitudine, e lo fece degno della conoscenza di lui, e lo fornì di ragione a preferenza di tutti viventi e gli concesse di deliziarsi fra le inesprimibili bellezze del paradiso, e lo pose a capo di tutto ciò che è sulla terra»⁴⁶.

«L'esame attento di te stesso ti condurrà alla cognizione di Dio. Se scruti te stesso non hai bisogno di ricercare il Creatore nella struttura dell'universo, perché in te stesso, come in una miniatura, contemplerai la grande sapienza dell'Artefice. Dall'anima incorporea che è in te capirai che Dio è incorporeo e che non può essere circoscritto in nessun luogo»⁴⁷.

21. «L'intelligenza spirituale impariamo da Dio stesso mediante il profeta che dice: *Non si glori il sapiente nella sua sapienza e non si glori il forte nella sua forza, non si glori il ricco nella sua ricchezza, ma in questo si glori chi si gloria: nel comprendere e nel conoscere il suo Signore* (Ger 9, 22ss). E ancora lo impariamo mediante l'Apostolo che dice: *Comprendete quale sia la volontà del Signore* (Ef 5, 17)»⁴⁸.

«È conveniente osservare che la maestà e la gloria di Dio, essendo incircoscrivibile dal discorso e inafferrabile dalla mente, non può essere manifestata con una parola o con un pensiero, né può essere compresa

⁴⁵ *Omelia sul martire Mamante*, 4 (Città Nuova, 1999), p. 125.

⁴⁶ Rf. 2, p. 229.

⁴⁷ *Omelia Attende tibi ipsi*, 7, PG 31, col. 216.

⁴⁸ Rb. 218, p. 445.

per ciò che è. La stessa Scrittura ispirata vi ha fatto allusione, come in uno specchio, mediante molte parole di nostro uso, a stento comprensibili dai puri di cuore; poiché la visione faccia a faccia e la perfetta conoscenza sarà data nel secolo futuro, come è promesso, a quelli che sono degni (1 Cor 13, 12)... Accogliendo con azioni di grazie quanto di parziale ora riceviamo e, pieni di gioia, attendiamo ciò che è perfetto per il futuro»⁴⁹.

Il combattimento spirituale

La fonte del male

22. «Che poi anche le cose cattive nascano da noi stessi, lo mostra chiaramente il Signore: Dal cuore – dice – procedono i pensieri malvagi (Mt 15, 19). Questo accade a coloro che, per incuria, lasciano incolti i germi naturali del bene... A quell'anima che a motivo di una tale negligenza è divenuta deserta e abbandonata, sorgono, come per necessaria conseguenza, spine e triboli»⁵⁰.

«Il vero male è il peccato; solo questo merita la denominazione di male. Il peccato dipende dal nostro arbitrio, perché sta in noi guardarci dalla malvagità o comportarci da sciagurati»⁵¹.

«La dissipazione proviene dall'ozio della mente che non è occupata nelle cose necessarie. La mente poi sta oziosa e noncurante a motivo della mancanza

⁴⁹ *Sulla Fede*, 2, p. 90.

⁵⁰ Rb. 75, p. 378.

⁵¹ *Dio non è fattore dei mali*, 5, PG 31, 336.

di fede nella presenza di Dio *che scruta i cuori e i reni* (Sal 7, 10)»⁵².

Bada a te stesso

23. San Basilio ci insegna: «Smetti di cercare i difetti negli altri e non permettere che la tua mente si perda ad analizzare le fragilità altrui; bada invece a te stesso, usa gli occhi della tua anima per esaminare te stesso. Sono tanti, dice il Signore, quelli che vedono la pagliuzza nell'occhio del fratello, mentre non si accorgono della trave che è nel loro occhio (*cfr.* Mt 7, 3). Non cessare di pensare alle cose che ti riguardano, domandandoti se vivi secondo i comandamenti. Non guardarti intorno per trovare un motivo per riprendere il fratello, imitando così il superbo e presuntuoso fariseo, il quale si è messo davanti e giustifica sé stesso, disprezzando allo stesso tempo il pubblicano (*cfr.* Lc 18, 11). Non smettere di domandarti se per caso non hai peccato con il pensiero o parlando prima di pensare o con le opere facendo qualche cosa di sconsiderato. Se nella tua vita trovi molte colpe, e certamente le trovi perché sei un uomo, allora dí con il pubblicano: *Signore, abbi pietà di me peccatore*» (Lc 18, 13)»⁵³.

«All'anima vigilante e sobria non viene meno la sollecitudine grata a Dio né il buon pensiero...»⁵⁴.

⁵² Rb. 21, p. 350.

⁵³ *Omelia Attende tibi ipsi*, 5, PG 31, col. 212.

⁵⁴ Rb. 80, p. 380.

La conoscenza della volontà di Dio

24. «Prima di tutto noi dobbiamo cercare quale sia la volontà buona di Dio. Poi, una volta conosciuto il bene, dobbiamo esaminare se questo bene sia anche gradito a Dio... Per esempio, è volontà di Dio, e volontà buona, che si faccia l'elemosina: ma farla per ricevere gloria dagli uomini, non è più cosa gradita a Dio»⁵⁵.

«È certamente in pericolo, infatti, chi non si è proposto la volontà di Dio come scopo di tutta la sua vita, così da mostrare, quando è sano, la fatica dell'amore mediante lo zelo per le opere del Signore e, quando è malato, piena sopportazione e pazienza, nella gioia. Il primo e maggiore pericolo di chi non è tale è che egli si sia reso estraneo al Signore e al consorzio dei fratelli di lui, per essersi separato col non fare la volontà di Dio; il secondo sta nel fatto che egli osa prender parte indegnamente a ciò che è stato preparato per quelli che ne sono degni. È perciò necessario anche in questo ricordarsi dell'Apostolo che ha detto: *Quali cooperatori, noi vi esortiamo pure a non ricevere invano la grazia di Dio* (2 Cor 6, 1)»⁵⁶.

L'ubbidienza

25. «L'unigenito Figlio di Dio, il Signore e Dio nostro, per mezzo del quale tutto è stato fatto, grida: *Sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato* (Gv 6, 38); e: *Da*

⁵⁵ Rb. 276, p. 483.

⁵⁶ Rf. 34, pp. 296-297.

me stesso non faccio nulla (Gv 8, 28) e: *Ho ricevuto per comando ciò che devo dire e come devo parlare* (Gv 12, 49). E lo Spirito Santo, lui che distribuisce i grandi e mirabili carismi, che opera tutto in tutti, bensì *quanto ode dal Signore* (Gv 16, 13). Come non sarà dunque tanto più necessario che la Chiesa di Dio con sollecitudine custodisca l'unità dello Spirito con il vincolo della pace (Ef 4, 3), e adempia ciò che è detto negli Atti: *La moltitudine dei credenti era un cuore solo e un'anima sola?* (At 4, 32). Nessuno evidentemente imponeva la sua volontà propria, ma tutti in comune, nell'unico Spirito Santo, cercavano la volontà dell'unico Signore nostro Gesù Cristo»⁵⁷.

«La misura dell'ubbidienza giunge fino alla morte; chi rifiuta ciò che gli è affidato e cerca qual cos'altro, prima di tutto viola l'ubbidienza, ed è chiaro che non ha rinnegato se stesso»⁵⁸.

La verginità

26. «L'Apostolo, pur avendo permesso le nozze e avendole dichiarate degne di benedizione, ha opposto alle cure riguardanti Dio le preoccupazioni che provengono dal matrimonio, come non conciliabili fra di loro. Egli dice: *L'uomo che non è sposato si dà cura delle cose del Signore, di come piacere al Signore; chi invece è sposato, si dà cura delle cose del mondo, di come piacere alla moglie...* (1 Cor 7, 32-33). Bisogna

⁵⁷ *Sul giudizio di Dio*, p. 73.

⁵⁸ Rb. 119, p. 398.

dunque che, chi vuole veramente seguire Dio, si sciolga dai vincoli dell'attaccamento alla vita»⁵⁹.

«Così, chi è posseduto dalla veemente brama di seguire Cristo, non può far caso a nulla di ciò che ancora attiene a questa vita: non attrattiva per i genitori o i parenti, quando questo si opponga ai precetti del Signore; in tal caso, infatti, vale quella parola: *Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo* (Lc 14, 26)»⁶⁰.

«Gran cosa la verginità ed il celibato, l'essere nel novero degli Angeli ed in un ordine singolare di natura, e temo perfino dire di Cristo, il quale essendo voluto nascere per noi già nati, trae l'esistenza da una Vergine. Egli con ciò sancì la verginità quasi pubblicandone la legge come se fuori di qui ci dovesse dividere, o piuttosto come se un mondo all'altro dovesse trasmettere, il presente cioè al futuro»⁶¹. «Innanzitutto si deve proclamare beata la purezza della mente, poiché la radice delle azioni che poi il corpo eseguirà è la deliberazione del cuore»⁶².

⁵⁹ Rf. 5, p. 235.

⁶⁰ Rf. 8, p. 249.

⁶¹ San Gregorio Nazianzeno, *Lode di Basilio il Grande*, n. 62 («La voce dei Padri», Milano 1913, vol. II, p. 569).

⁶² *Omelia sul Salmo 1*, 4, pp. 46-47.

La povertà

27. «Secondo la parola del Signore non bisogna essere ricchi, ma poveri: non raccogliere per sé tesori sulla terra, ma in cielo»⁶³.

«C'è dunque un solo tesoro, quello celeste, che noi dobbiamo scegliere per avere in esso il nostro cuore. È detto: *Dov'è il tuo tesoro, là sarà pure il tuo cuore* (Mt 6, 21). Se dunque noi ci riserviamo qualche possesso terreno e qualche ricchezza corruttibile, la mente, a causa di ciò, rimane come seppellita in un pantano e l'anima è necessariamente resa incapace di vedere Dio e non è scossa dalla brama delle celesti bellezze e dei beni che secondo le promesse sono tenuti in serbo per noi. Poiché non ci è possibile giungere a possederli se un desiderio intenso e libero da distrazioni non ci porta a pregare di ottenerli e non ci rende lieve la fatica nella ricerca di conseguirli»⁶⁴.

«Questi sono perciò poveri in spirito, quelli cioè che non sono divenuti per altra causa che non sia l'insegnamento del Signore che ha detto: *Va', vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri* (Mt 19, 21). Se però uno accetta la povertà in cui venga a trovarsi per un motivo qualsiasi e la vive secondo la volontà di Dio come Lazzaro (Lc 16, 20s), neppure costui è estraneo a quella beatitudine»⁶⁵.

«L'aver una disposizione d'animo sana e non di attaccamento nei confronti dei beni, e il distribuirli

⁶³ Rm. 48, 3, p. 147.

⁶⁴ Rf. 8, pp. 250-251.

⁶⁵ Rb. 205, p. 439.

secondo il comandamento, ci procura, infatti, molti preziosissimi vantaggi. Ci serve a volte per purificarci dai nostri peccati»⁶⁶.

28. «Non bisogna lasciarsi trascinare a un'operosità esagerata e superare i limiti della necessità, secondo le parole dell'Apostolo: *Quando avremo il nutrimento e il vestito, ci accontenteremo di quelli* (1 Tm 6, 8), poiché il sovrappiù che supera il necessario contiene l'accusa di idolatria. Non bisogna amare il denaro né tesaurizzare nelle cose inutili in cui non si deve. Bisogna che colui che si avvicina a Dio abbracci la povertà in tutto e sia inchiodato al timore di Dio, secondo le parole: *Inchioda al timor di Dio le tue carni; infatti, ebbi paura dei tuoi giudizi* (Sal 119, 120)»⁶⁷.

«La nostra vera felicità non consiste nel possedere beni passeggeri e vani, perché noi siamo chiamati ad essere partecipi delle vere ed eterne ricchezze»⁶⁸.

Nella vita comune nessuno deve possedere qualche cosa come propria, ne considerarla come tale, perché le cose servono alle necessità comunitarie e non ad un proprietario. «Ciò è contrario alla testimonianza che è resa negli Atti a coloro che avevano creduto, ove troviamo scritto: *Nessuno diceva suo ciò che gli apparteneva* (At 4, 32). Se dunque uno dice suo qualcosa, si rende estraneo alla Chiesa di Dio e all'amore del Signore che ci ha insegnato con la

⁶⁶ Rb. 92, p. 386.

⁶⁷ *Epistola 22: Intorno alla perfezione di vita dei monaci*, 5, p. 110.

⁶⁸ *Omelia sull'invidia*, 9 (PG 31, col. 372-385).

parola e con l'opera a dare la nostra vita per gli amici (cfr. Gv 15, 13). E se bisogna dare la propria vita, quanto più dunque le cose esterne!»⁶⁹.

«Non sempre la povertà è lodevole, ma solo quando è scelta deliberatamente secondo il precetto evangelico. Molti sono poveri nelle sostanze, ma sono avarissimi nello spirito: ebbene costoro non sono salvati dalla loro povertà, ma condannati dalla loro indole. Non qualunque povero dunque è degno di lode, ma solo quello che pone il precetto di Cristo al disopra dei tesori del mondo. Il Signore proclama beati costoro dicendo: *Beati i poveri di spirito* (Mt 5, 3)»⁷⁰.

La rinuncia

29. «Colui che ama Dio, si allontana da ogni cosa e si rifugia in Dio e respinge dal suo cuore tutto ciò che lo richiama al male; lui passa la vita nelle opere che conducono alla virtù»⁷¹.

«Questa rinuncia comincia quando ci rendiamo estranei alle cose esterne, quali i possessi, la gloria vana, la consuetudine degli uomini e l'attaccamento alle cose inutili... Così, chi è posseduto dalla veemente brama di seguire Cristo, non può far caso a nulla di ciò che ancora attiene a questa vita: non attrattiva per i genitori o i parenti, quando questo si opponga all'amore di Dio... Il Signore parla così chiaro su que-

⁶⁹ Rb. 85, p. 383.

⁷⁰ *Omelia sul Salmo* 33, 5, pp. 175-176.

⁷¹ *Epistola 2: All'amico Gregorio*, 4, p. 49.

ste cose che non lascia posto a nessun sotterfugio o dubbio...»⁷².

«Il Signore nostro Gesù Cristo dice a tutti: *Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua* (Mt 16, 24), e ancora: *Chiunque fra di voi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo* (Lc 14, 33). Riteniamo pertanto che questo precetto si riferisca a parecchie cose da cui è necessario rendersi estranei. Prima di tutto infatti rinunziamo al diavolo, e alle passioni della carne – noi che abbiamo rigettato le turpitudini occulte – e alle parentele carnali e alle amicizie umane e a quella consuetudine di vita che si oppone all'integrità del Vangelo della salvezza. E, cosa più necessaria ancora, è a se stesso che rinuncia chi si spoglia *dell'uomo vecchio con le sue azioni* (Col 3, 9), di quell'uomo vecchio che si corrompe conformandosi alle *concupiscenze ingannatrici* (Ef 4, 22). Rinuncia anche a qualsiasi attaccamento mondano che possa essere d'impedimento alla pietà»⁷³.

«Chi vuole veramente seguire Dio, bisogna dunque che si sciolga dai vincoli dell'attaccamento alla vita: e questo si attua col separarsi totalmente dai costumi antichi e col dimenticarli... Altrimenti non raggiungeremmo lo scopo dell'essere graditi a Dio. Il Signore, infatti, ha detto espressamente: *Così, chiunque fra di voi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo* (Lc 14, 33)»⁷⁴.

⁷² Rf. 8, pp. 248-249.

⁷³ Rf. 8, pp. 246-247.

⁷⁴ Rf. 5, pp. 235-236.

«Il rinnegamento di sé è il perfetto oblio delle cose passate e la rimozione delle volontà proprie... Prendere la propria croce, infatti, significa essere pronti a morire per Cristo, far morire le membra che sono sulla terra, disporci con interiore fermezza nei confronti di ogni pericolo che sopraggiunga per il nome di Cristo, non avere alcun attaccamento alla vita presente»⁷⁵.

Il silenzio

30. «L'esercizio del silenzio è utile ai principianti perché con questo daranno grande prova di padronanza di sé, da un lato, col dominare la lingua, e dall'altro, nella quiete, intensamente e senza distrazioni, impareranno da quelli che sanno usare sapientemente della parola, come pure si debba interrogare e rispondere a ciascuno... Il silenzio, da un lato fa dimenticare i modi di prima perché non se ne usa più, e dall'altro offre lo spazio per apprendere quelli buoni»⁷⁶.

«Ci sono poi di quelli che sono intemperanti nel parlare e che non sono capaci di osservare ciò che sta scritto: *Non esca dalla vostra bocca nessuna parola viziosa, ma piuttosto ogni parola buona per l'edificazione della fede* (Ef 4, 29). Proprio a costoro è necessario il silenzio totale, finché con questo mezzo venga curata la passione della temerarietà del linguaggio...»⁷⁷.

⁷⁵ Rf. 6, p. 240.

⁷⁶ Rf. 13, p. 258.

⁷⁷ Rb. 208, p. 442.

La solitudine

31. «L'isolamento assoluto da questo mondo non consiste nell'esserne fuori fisicamente, ma nello staccare l'animo dai legami con il corpo e nel sentirsi slegato dalla patria, dalla casa, dalla proprietà, dai possedimenti, dalla vita... e nell'essere pronti a ricevere in cuore le impronte derivanti dall'insegnamento divino... In questo la solitudine ci procura un grandissimo vantaggio, poiché addormenta le nostre passioni e dà alla ragione la possibilità di sradicarle completamente dall'animo. Come infatti si potrebbero vincere le fiere se non le si domasse? Così i desideri e l'ira e la paura e il dolore, passioni nocive all'anima, solo se sopite dalla pace...»⁷⁸.

«L'abitare appartati aiuta l'anima a liberarsi dalla dissipazione. Per non ricevere dunque, né attraverso gli occhi né attraverso le orecchie, alcun incentivo al peccato, e per evitare di assuefarci ad esso senza avvedercene, e affinché non permangano nell'anima – a rovina e perdizione – quasi le forme e le impronte delle cose viste e udite, e affinché ci sia possibile perseverare nella preghiera, restiamo prima di tutto separati quanto all'abitazione. In questo modo, potremo vincere anche i nostri costumi precedenti, con i quali abbiamo condotto una vita estranea ai comandamenti di Cristo: e non è lotta da poco questa di averla vinta sulla propria consuetudine, poiché il costume, consolidato da un lungo tempo, acquista la forza di una disposizione naturale. E potremo anche

⁷⁸ *Epistola 2: All'amico Gregorio, 2, p. 46.*

tergere le macchie del peccato con la preghiera operosa e con l'assidua meditazione dei voleri di Dio. È impossibile riuscire in questa meditazione e preghiera fra molti che trascinano l'anima qua e là e le procurano occupazioni mondane. Anche quella parola: Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso (Lc 9, 23), come potremmo compierla fra costoro? Bisogna rinnegare sé stesso, prendere la propria croce e seguire Cristo»⁷⁹.

Il digiuno

32. «Il digiuno genera i profeti, avvalora i forti; il digiuno procaccia la sapienza ai legislatori, il digiuno è il fedele custode dell'anima, il compagno sicuro del corpo, l'armatura dei combattenti, l'esercizio degli atleti. Il digiuno respinge le tentazioni, dispone alla pietà, è fedel compagno delle veglie, genera la sobrietà»⁸⁰.

«Affinché il digiuno sia lodevole, non basta solo l'astinenza dalle pietanze. Bisogna praticarlo in modo tale che esso piaccia a Dio. Il vero digiuno è l'allontanarsi dal male, la continenza della lingua, l'astensione dalla collera, la rinuncia alle concupiscenze, alla calunnia, alla menzogna e allo spergiuro; togliendo queste cose, il digiuno è vero e accetto»⁸¹.

⁷⁹ Rf. 6, pp. 239-240.

⁸⁰ *Omelia sul digiuno* I, 6 («La voce dei Padri», vol. II, p. 28).

⁸¹ *Omelia sul digiuno* II, 7 («La voce dei Padri», vol. II, p. 30).

LA DIREZIONE SPIRITUALE

La necessità di un Direttore spirituale

33. «Se infatti la regola del cristianesimo consiste nell'imitazione di Cristo, nella misura dell'incarnazione, conforme alla chiamata di ciascuno, allora coloro cui è affidata la guida di molti devono, con la loro mediazione, far progredire i più deboli in questa assimilazione al Cristo, come dice il beato Paolo: *Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo* (1 Cor 11, 1)»⁸².

«Il Dio amico degli uomini, *che all'uomo insegna la conoscenza* (Ps 94, 10) ordina mediante l'Apostolo a coloro cui è stato affidato il carisma dell'insegnamento di insistere in esso (1 Tm 4, 6), e, quelli che hanno bisogno dell'edificazione proveniente dagli ammaestramenti del Signore, li ammonisce per mezzo di Mosé: *Interroga tuo padre e ti annuncerà, i tuoi anziani e ti diranno* (Dt 32, 7). È perciò necessario che noi, a cui è stato affidato il ministero della Parola, siamo in ogni tempo pronti per il perfezionamento delle anime e che, ora rendiamo testimonianza in pubblico alla Chiesa tutta, ora permettiamo in privato a tutti quelli che si presentano di interrogarci liberamente, sia su quanto concerne la sanità della fede, sia sulla verità della vita secondo il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo»⁸³.

⁸² Rf. 43, p. 315.

⁸³ *Introduzione alle Regole Brevi*, p. 335.

34. «Penso dunque che chi ha avuto l'incarico di presiedere e di occuparsi degli altri, deve sapere e imparare ciò che riguarda tutti, per insegnare a tutti i voleri di Dio e mostrare a ciascuno singolarmente ciò che in particolare lo concerne»⁸⁴.

«Memori di tutto ciò, riteniamo sia necessario che noi comunichiamo le nostre cose a chi è di una stessa anima con noi e ha dato prova di fede e di prudenza, affinché se qualcosa è errato sia corretto, se esatto sia confermato»⁸⁵.

«Anche la confessione dei peccati deve essere fatta a coloro che sono in grado di curare, come sta scritto: *Voi che siete forti, portate le infermità dei deboli* (Rm 15,1)»⁸⁶.

«Ciascuno di coloro che sono nell'ubbidienza, se vuol dar prova di buon progresso, ed essere nelle condizioni e disposizioni proprie della vita secondo i precetti del Signore nostro Gesù Cristo, non deve custodire nascosto in sé neppure un moto d'anima, ma [...] svelare piuttosto i segreti del cuore a coloro che hanno il compito di prendersi cura con viscere di misericordia e compassione dei fratelli nelle loro infermità»⁸⁷.

«Non dobbiamo superficialmente e senza esame delle cose lasciarci afferrare da chi simula la verità: dobbiamo invece riconoscere ciascuno dal carattere

⁸⁴ Rb. 235, p. 456.

⁸⁵ Rb. 227, p. 451.

⁸⁶ Rb. 229, p. 451.

⁸⁷ Rf. 26, p. 284.

distintivo che la Scrittura ci indica. *Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in abiti da pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete (Mt 7, 15). In questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri (Gv 13, 35). Perciò vi rendo noto che nessuno che parla nello Spirito di Dio dice: Anatema Gesù (1 Cor 12, 3)*⁸⁸.

Il Preposito come guida della comunità

35. «La grande discordia e lotta fra coloro che sono nella Chiesa proviene dal disprezzo per l'unico e grande e verace e solo re di tutti, distaccandosi ognuno dall'insegnamento del Signore nostro Gesù Cristo. Chi si distacca da Gesù, rivendica di propria autorità determinati pensieri e regole proprie, e volendo piuttosto comandare in opposizione al Signore che essere dal Signore governati. Muovendo dunque da questo pensiero e ulteriormente indagando, vedevo infatti come tutto il buon ordine e l'accordo di una folla si realizzava fintanto che veniva serbata la comune ubbidienza a qualche principe: mentre vedevo come ogni discordia e divisione e anche il moltiplicarsi dei comandi provenissero dalla mancanza di un capo – dall'anarchia»⁸⁹.

«Colui che è il preposito ricordi il precetto dell'Apóstolo che dice: *Diventa l'esempio dei fedeli* (1 Tm 4, 12) e bisogna che offra la sua vita come un modello efficace di ogni comandamento del Signore, così da non lasciare a quelli cui deve insegnare nessun prete-

⁸⁸ Rm. 28, p. 134.

⁸⁹ *Il giudizio di Dio*, 2, p. 70.

sto per ritenere impossibile o disprezzabile il comandamento del Signore. [...] La mitezza dei modi e l'umiltà del cuore caratterizzino dunque chi presiede. [...] E deve avere inoltre viscere di misericordia, deve sopportare con longanimità quelli che per inesperienza omettono qualcosa dei loro doveri, non passare sotto silenzio i peccati, ma tollerare con mitezza chi ricalcitra, curarlo con viscere di misericordia e con moderazione. [...] Deve essere capace di lottare con i forti e di portare le infermità dei deboli [...]. Solo chi è così acceda alla presidenza e stabilisca la disciplina della fraternità, distribuendo i lavori a seconda dell'idoneità di ciascuno»⁹⁰.

«La dignità in cui è posto non faccia montare in superbia il preposito, perché non gli avvenga di decedere egli stesso dalla beatitudine promessa agli umili, o, gonfiato dall'orgoglio, di incappare nella condanna del diavolo (1 Tm 3, 6). Sia invece persuaso di questo, che cioè avere la cura di molti vuol dire servire a molti»⁹¹.

«Infatti la disciplina richiede che chi presiede alla fraternità sia provvido, capace di parlare, che abbia viscere di misericordia e ricerchi i decreti di Dio con cuore perfetto»⁹².

«Con quale animo chi presiede deve comandare o disporre?» – San Basilio risponde: «Nei confronti di Dio, come servo di Cristo ed economo dei misteri di Dio (*cf.* 1 Cor 4, 1), temendo che non gli avvenga di

⁹⁰ Rf. 43, pp. 314-315.

⁹¹ Rf. 30, p. 289.

⁹² Rf. 35, p. 297.

dire o determinare qualcosa che sia contro la volontà di Dio [...]. Nei confronti dei fratelli, invece, deve essere *come una nutrice che cura teneramente i suoi propri figli* (1 Ts 2, 7), compiacendosi di trasmettere a ciascuno, perché possa piacere a Dio, e a tutti insieme per la loro utilità, non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche la propria vita»⁹³.

L'ammonizione fraterna

36. «Ogni peccato deve essere dichiarato al preposito, dallo stesso peccatore o da altri che ne siano a conoscenza, se questi stessi non siano in grado di prestare la cura adatta, secondo il precetto del Signore»⁹⁴.

«Come possiamo indurre a conversione chi ha peccato? Come ci è stato ordinato dal Signore che dice: *Se il tuo fratello pecca, va' e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello; se non ti ascolta, prendi con te uno o due altri perché ogni questione sia stabilita sulla parola di due o tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa; se poi non vuole ascoltare neppure la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano* (Mt 18, 15-17)»⁹⁵.

«Dobbiamo prima emendare noi stessi da ogni vizio e solo dopo potremo rimproverare un altro. *Che hai tu da guardare la paglia che è nell'occhio di tuo fratello? E la trave che è nel tuo occhio, quella non la noti? O come dirai al tuo fratello: Lascia che ti tolga la*

⁹³ Rb. 98, p. 389.

⁹⁴ Rf. 46, pp. 319-320.

⁹⁵ Rb. 3, p. 339.

paglia dall'occhio, mentre vi è una trave nel tuo? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo occhio, e solo dopo ci vedrai chiaro per togliere la paglia dall'occhio del tuo fratello (Mt 7, 3-5)»⁹⁶.

«Bisogna accogliere la riprensione e il biasimo come un farmaco che distrugge le passioni e procura la sanità. Dal che appare manifesto come coloro che, per la passione di piacere agli uomini, fingono mansuetudine e non riprendono quelli che peccano, in realtà li danneggiano e recano insidia alla stessa vera vita»⁹⁷.

37. «Come il preposito è responsabile in tutto della guida della comunità, così a loro volta spetta a chi ha una qualche preminenza nella fraternità di ammonirlo, quando egli sia sospettato di qualche trasgressione. Ma, per non distruggere il buon ordine, bisogna permettere l'ammonimento solo a chi è superiore per età e senno»⁹⁸.

«In quale modo conviene che il preposito muova rimproveri?» San Basilio risponde: «Anche nel rimproverare, il preposito non deve accostarsi a chi ha peccato sotto l'impulso di una passione. Infatti, redarguire il fratello con indignazione e ira, non è un liberarlo dal peccato, ma gettare peccati addosso a se stessi. Perciò sta scritto: *Sia capace di correggere con dolcezza coloro che fanno opposizione* (2 Tm 2, 25). E neppure dovrà essere violento se disprezzato egli stes-

⁹⁶ Rm. 51, p. 152.

⁹⁷ Rm. 72, p. 195.

⁹⁸ Rf. 27, p. 285.

so da qualcuno, mostrandosi invece buono col peccatore quando venga disprezzato un altro: sarà piuttosto in questo secondo caso che dovrà maggiormente indignarsi per il male commesso»⁹⁹.

LE VIRTÙ

38. «L'esercizio della pietà è simile a una scala, a quella scala che un giorno vide il beato Giacobbe, della quale un'estremità era rivolta a terra e in basso, l'altra era tesa verso il cielo stesso. Così occorre che coloro che vogliono avviarsi a una vita virtuosa muovano il passo dai primi gradini, e che di qui via via procedano sui seguenti, fino a giungere a un'altezza conseguibile all'umana natura, procedendo gradualmente. Come dunque per la scala il primo gradino costituisce l'allontanamento dalla terra, così in una vita ordinata secondo il volere di Dio, il principio del progresso è l'allontanamento dal male»¹⁰⁰.

«Coloro che si sono dedicati allo studio della filosofia morale dicono che le virtù si dividono in teoretiche e non teoretiche; a esempio, la prudenza consiste nella speculazione del bene e del male; la temperanza nell'esame di ciò che si deve scegliere o rifiutare; la giustizia nell'esame di ciò che si deve distribuire o non distribuire... Bella è ogni anima che si mostra proporzionata alle sue capacità. Ma bellezza

⁹⁹ Rf. 50, pp. 322-323.

¹⁰⁰ *Omelia sul Salmo 1, 4*, pp. 45-46.

vera, amabilissima, comprensibile solo a colui che ha mente pura, è quella di natura divina e beata»¹⁰¹.

Le virtù teologiche

La fede

39. «La fede è consenso scevro da esitazioni dato a ciò che si è udito, con piena certezza della verità di ciò che per la grazia di Dio viene annunciato»¹⁰².

«Nel confessare il Signore nostro Gesù Cristo e le sue parole bisogna parlare francamente, senza timore e senza vergogna. Ciò che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; e ciò che avete udito all'orecchio, proclamatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima: temete piuttosto colui che può perdere anima e corpo nella geenna (Mt 10, 27-28)»¹⁰³.

«Non bisogna essere esitanti e dubitare riguardo a quanto il Signore dice, ma essere pienamente certi che ogni parola di Dio è verace e potente, anche se la natura la contraddice. Proprio qui, infatti, sta la battaglia della fede»¹⁰⁴.

«Che cosa è proprio del cristiano? La fede operante mediante l'amore. Che cosa è proprio della fede? Piena e indubbia certezza della verità delle parole ispirate da Dio...»¹⁰⁵.

¹⁰¹ *Omelia sul Salmo 29*, 5, pp. 129-130.

¹⁰² *Sulla fede*, 1, p. 88.

¹⁰³ Rm. 6, p. 112.

¹⁰⁴ Rm. 8, p. 113.

¹⁰⁵ Rm. 80, 22, p. 207.

La speranza

40. «Vi accontentiate di ciò che è stato detto dai Santi e dal Signore stesso, pensate cose degne della vocazione celeste e viviate in modo degno del Vangelo di Cristo, nella speranza della vita eterna e del regno celeste, preparato per tutti coloro che custodiscono i comandamenti del Dio e Padre, che sono secondo il Vangelo di Gesù Cristo, Dio beato e Signore nostro, in Spirito Santo e verità»¹⁰⁶.

«... Chi crede nelle promesse di Dio e ha salda in esse la sua speranza si ritragga, anche se le cose comandate sono gravose, perché sa *che i patimenti del tempo presente non sono proporzionati alla gloria che deve rivelarsi* (Rm 8, 18)»¹⁰⁷.

L'amore di Dio

41. «È evidente a tutti che l'amore stia nell'intima disposizione. Come ciò sia possibile lo ha mostrato e insegnato il Signore che ha dimostrato l'amore del Padre e il proprio amore con l'ubbidienza fino alla morte (Fl 2, 8) per dei nemici, non per degli amici, come attesta l'Apostolo dicendo: *Siate dunque imitatori di Dio come figli dilette e camminate nell'amore, a esempio del Cristo che ci ha amati e ha consegnato se stesso per noi, quale offerta e vittima a Dio* (Ef 5, 1-2)»¹⁰⁸.

«... Gli uomini sono naturalmente bramosi di ciò che è bello. Ma, propriamente parlando, è bello ed

¹⁰⁶ *Sulla Fede*, 5, p. 96.

¹⁰⁷ Rf. 28, p. 287.

¹⁰⁸ Rb. 176, p. 425.

amabile ciò che è buono. E Dio è buono. Ora, tutte le cose anelano al bene: tutto dunque anela a Dio. [...] E se anche non abbiamo conosciuto ciò che egli è dalla sua bontà, dobbiamo grandemente amarlo e averlo caro per il solo fatto di essere stati da lui generati e dobbiamo stare in continuo sospesi alla memoria di lui, come i bimbi stanno aggrappati alle loro madri»¹⁰⁹.

42. «L'amore di Dio non lo si può insegnare. Nessuno ha mai imparato da un altro a godere della luce e ad aderire alla vita, né altri ci ha insegnato ad amare chi ci ha generato o allevato. Così dunque, e anzi a maggior ragione, non è possibile imparare dal di fuori l'amoroso desiderio di Dio. Ma insieme a formarsi dell'essere vivente (dell'uomo intendo), è posta in noi una qualche ragione germinale, che ha insiti in sé i presupposti della connaturalità all'amore. E la scuola dei comandamenti di Dio, una volta intrapresa, è fatta per coltivare questo germe con cura, per nutrirlo con sapienza e per condurlo alla perfezione con la grazia di Dio. [...] Bisogna in ogni modo sapere che si tratta qui di un'opera unica, ma che in potenza compie e comprende in sé ciascun comandamento. Il Signore infatti dice: *Chi mi ama osserverà i miei comandamenti* (Gv 14, 23)»¹¹⁰.

«... Bisogna custodire con ogni vigilanza il proprio cuore [...] e prostrarre il pensiero di Dio finché, come indelebile sigillo, si imprima nelle nostre anime me-

¹⁰⁹ Rf. 2, pp. 227-228.

¹¹⁰ Rf. 2, pp. 224-225.

diante il continuo e puro ricordo. In questo modo si sviluppa in noi l'amore di Dio che incita al compimento dei comandamenti del Signore e, a sua volta, è da essi custodito continuo e stabile. E questo il Signore lo mostra dicendo: *Se mi amate, osservate i miei comandamenti* (Gv 14, 15)¹¹¹.

43. «Qual è la misura dell'amore verso Dio? – domanda san Basilio e risponde: Protendere sempre la propria anima, al di là delle sue forze, nel compimento della volontà di Dio, nella ricerca e nella brama della sua gloria»¹¹².

E alla domanda: «Con quale disposizione d'animo dobbiamo servire a Dio?» – risponde: «Ritengo che buona disposizione d'animo sia la brama ardente di piacere a Dio: ed essa deve essere insaziabile, ben salda, immutabile. Si attua mediante la sapiente e assidua contemplazione della gloriosa maestà di Dio, e mediante i pensieri di gratitudine e l'incessante memoria dei beni che ci provengono da Dio. Tutto questo genera nell'anima ciò che è stato detto: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente* (Mc 12, 30), sull'esempio di Davide che ha detto: *Come anela la cerva alle sorgenti delle acque, così anela l'anima mia a te, o Dio* (Ps 41, 2). Con questa disposizione d'animo bisogna servire a Dio, compiendo quanto è stato detto dall'Apostolo: Chi ci separerà dall'amore

¹¹¹ Rf. 5, p. 236.

¹¹² Rb. 211, p. 443.

di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la nudità, il pericolo, la spada? (Rm 8, 35)»¹¹³.

Le virtù morali

L'amore del prossimo

44. «Prima di tutto nessuno di noi è autosufficiente neppure per ciò che è necessario al corpo, ma per procurarcelo abbiamo bisogno gli uni degli altri. [...] Iddio creatore ha stabilito che noi ci si debba essere utili a vicenda, come sta scritto, affinché siamo congiunti gli uni con gli altri, come è scritto: *Ogni creatura vivente ama il suo simile, ogni uomo il suo vicino. Ogni essere si accoppia secondo la sua specie; l'uomo si associa a chi gli è simile* (Sir 13, 15-16)»¹¹⁴.

«Chi dunque non sa che l'uomo è un animale mite e socievole, e non solitario e selvaggio? Niente, infatti, è così proprio alla nostra natura come il comunicare l'uno con l'altro, l'aver bisogno l'uno dell'altro e l'amare chi è della nostra stirpe. Siccome dunque il Signore stesso ci ha dato in anticipo i semi, è ovvio che ricerchi poi anche i frutti che da essi provengono, dicendo: *Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri* (Gv 13, 34). E, volendo incitare le nostre anime all'adempimento di quel comandamento, non ha richiesto, come prova d'essere suoi discepoli, segni o potenze straordinari, sebbene anche di questi ci abbia concesso per grazia la forza, nello Spirito Santo. Che cosa dice invece? *Da questo*

¹¹³ Rb. 157, p. 414.

¹¹⁴ Rf. 7, pp. 241-242.

riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri (Gv 13, 35). E in ogni luogo collega questi comandamenti in modo tale da trasferire a sé il bene fatto al prossimo: *Perché ho avuto fame – dice – e mi avete dato da mangiare... E aggiunge: Nella misura in cui l'avrete fatto a uno di questi più piccoli dei miei fratelli, lo avete fatto a me* (Mt 25, 40). È dunque per mezzo del primo comandamento che si attua anche il secondo: e, mediante il secondo, si risale di nuovo al primo. Chi ama il Signore, ama di conseguenza anche il prossimo. *Chi ama – ha detto il Signore – osserverà i miei comandamenti* (Gv 14, 23). E aggiunge: *Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi* (Gv 15, 12). A sua volta, poi, chi ama il prossimo soddisfa all'amore verso Dio poiché il Signore riceve come rivolta a sé questa benevolenza»¹¹⁵.

«In che modo bisogna amarsi gli uni gli altri?» San Basilio risponde: «Come ha mostrato e insegnato il Signore dicendo: *Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non vi è amore più grande che dare la vita per i propri amici* (Gv 15, 12-13). Se dunque bisogna dare anche la propria vita, tanto più sarà necessario mostrare prontezza d'animo nelle singole cose, non per soddisfare a obblighi umani, ma allo scopo di piacere a Dio, per il vantaggio di ciascuno»¹¹⁶.

¹¹⁵ Rf. 3, p. 232.

¹¹⁶ Rb. 162, p. 416.

«Perché la dilezione fraterna non sia superficiale, ma insita nell'animo e ardente, è detto: *Amatevi teneramente di amore fraterno* (Rm 12, 10)»¹¹⁷.

L'umiltà

45. «È proprio della vita secondo il Vangelo anche l'essere perfetti nell'umiltà, in modo da non ricordare lo splendore degli antenati, e non insuperbirsi se per caso dalla natura ci viene qualche motivo di vanto sia riguardo all'anima sia riguardo al corpo e non trarne motivo di superbia o di gonfiezza dall'opinione che gli altri hanno di noi»¹¹⁸.

«Poiché l'emulazione, la vanagloria e l'autocompiacenza, sono cose assolutamente estranee a coloro che combattono la buona battaglia secondo le regole. Perciò l'Apostolo dice: *Non siamo vanagloriosi* (Gal 5, 26)»¹¹⁹.

«Chi brama conseguire una maggior gloria nel regno dei cieli, deve amare qui ciò che è umile e ultimo. *Chi dunque umilierà se stesso come questo fanciullo, questi è il maggiore nel regno dei cieli* (Mt 18, 4). *Anzi, chi vuol essere grande fra di voi, sarà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo* (Mt 20, 26-27). *Nulla fate per rivalità o vanagloria, ma che ciascuno, nell'umiltà, stimi gli altri superiori a sé* (Fil 2, 3)»¹²⁰.

¹¹⁷ Rb. 242, p. 459.

¹¹⁸ *Epistola 173: Alla religiosa Teodora*, p. 470.

¹¹⁹ Rb. 138 p. 407.

¹²⁰ Rm. 45, 2, p. 145.

46. «L'Apostolo dice: *Chi si gloria, si glori nel Signore* (1 Cor 1, 31), dove egli così intende: Cristo è fatto a noi sapienza proveniente da Dio e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si gloria, nel Signore si glori. E veramente questo è il vero e perfetto vanto in Dio, quando qualcuno non si vanta della propria giustizia, ma riconosce di essere lui stesso bisognoso della verace giustizia e di essere giustificato solo per la fede in Cristo. E Paolo si gloria nel dispregiare la propria giustizia e nel cercare quella che si ottiene per mezzo di Cristo, cioè la giustizia proveniente da Dio. E noi, nella fede per conoscere lui e la potenza della sua risurrezione, con la partecipazione ai suoi patimenti, e conformati alla sua morte, ci adoperiamo di giungere alla risurrezione dei morti»¹²¹.

«L'umiltà si consegue prima di tutto ricordando il comando del Signore: *Imparate da me, poiché sono mite e umile di cuore* (Mt 11, 29) – e questo lo ha egli stesso mostrato e insegnato in molti luoghi e in vari modi; e inoltre credendo alla sua promessa: *Chi si umilia sarà innalzato* (Lc 14, 11). Bisogna poi avere cura di esercitarsi nelle opere dell'umiltà in modo regolare e ininterrotto, in qualsiasi occasione. Soltanto con questa fatica si potrà ottenere, con un esercizio continuo, l'abito dell'umiltà: così avviene abitualmente anche per le arti. Uguale è il modo di conseguire

¹²¹ *Omelia sull'umiltà*, 3 («La voce dei Padri», II, pp. 166-167).

ogni altra virtù che ci è comandata dal Signore nostro Gesù Cristo»¹²².

La pazienza

47. «Tutta la vita del giusto è tribolazione e stretta e tribolata è la via che conduce alla vita (Mt 7, 14) e molte sono le tribolazioni dei giusti (Sal 33, 20). Per questo anche l'Apostolo dice: *Tribolati in tutto* (2 Cor 4, 8) e poiché attraverso molte tribolazioni bisogna che noi entriamo nel regno dei cieli (At 14, 22). Dio libera dalla tribolazione i suoi fedeli, non nel senso che li sottragga alle prove, ma nel senso che darà loro la capacità di sopportare. Se infatti la tribolazione produce pazienza, e la pazienza virtù provata (Rm 5, 3-4), chi respinge la tribolazione si priva della virtù provata. Nessuno può essere incoronato se non ha un avversario; così nessuno può essere dichiarato di provata virtù se non è passato attraverso le tribolazioni. Da tutte le tribolazioni, dunque, mi salvò, non perché Dio non permetta che io sia tribolato, ma perché, insieme con la prova, mi dona anche la possibilità di uscirne, con la capacità di sopportarla»¹²³.

«Ma accade talora che per una richiesta del Maligno il Signore amante degli uomini permette che qualcuno, quale grande lottatore, sia posto in lotta con lui, e quando egli vuole reprimere la iattanza del Satana mediante la pazienza dei suoi servi spinta fino all'estremo: e questo sappiamo che è avvenuto a Giobbe. Oppure, quale esempio per chi sopporta a

¹²² Rb. 198, p. 436.

¹²³ *Omelia sul Salmo 33, 4*, pp. 173-174 (ed. Paoline).

stento la sofferenza, Dio propone altri che sono invece capaci di perseverare nella sopportazione dei dolori fino alla morte: questo è avvenuto a Lazzaro che, pur essendo tanto *oppresso da così gravi piaghe* (Lc 16, 20), tuttavia da nessuna parte è scritto che abbia chiesto qualcosa al ricco, né che si sia sdegnato per tale stato di cose. Per questo egli trovò riposo nel seno di Abramo, perché *aveva ricevuto il male in vita sua* (Lc 16, 25). – Allo stesso modo anche noi, accogliendo i colpi da quel Dio che con bontà e prudenza governa la nostra vita, chiediamogli prima di tutto di conoscere il motivo per cui ci infligge flagelli, e poi, per essere liberati dai dolori, chiediamogli anche la pazienza affinché, insieme alla tentazione, ci sia dato anche il modo di uscirne, cosicché noi possiamo sopportarla»¹²⁴.

48. «Pertanto, quando ti accade qualcosa di spiacevole, avendo l'animo ben composto, non lasciarti turbare, ma colla speranza dei beni futuri rendi più leggieri i mali presenti. Poiché come quelli che hanno le pupille più deboli, distogliendo lo sguardo dagli oggetti troppo luminosi, ristorano gli occhi rimirando i fiori e la verzura delle erbe, così bisogna che l'anima non si fissi a riguardare ciò che la contrista, ma rivolga l'occhio alla contemplazione dei veri beni. Insomma ti capiterà di stare sempre lieto se tutta quanta la tua vita sarà volta sempre verso Dio e se la speranza dell'eterna retribuzione alleggerisce i travagli e le avversità che ti conturbano. Sei stato

¹²⁴ Rf. 55, pp. 329-330.

infamato? E tu guarda alla gloria che su nei cieli ti è riserbata per premio della sofferenza. Sei stato danneggiato nella roba? E tu indirizza lo sguardo alle celestiali ricchezze e al vantaggio che tu medesimo ti sei messo da parte per mezzo delle opere buone. Hai perduta la patria? E tu pensa ad un'altra patria, più bella che è la celeste Gerusalemme!»¹²⁵

La temperanza

49. «Tra i frutti dello Spirito Santo l'Apostolo annovera la temperanza (Gal 5, 23), e poi ci insegna che anche per mezzo di essa il nostro ministero è reso immacolato: *Nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, nella purezza* (2 Cor 6, 5); e altrove: *Chiunque faccia l'atleta è temperante in tutto* (1 Cor 9, 25). Niente è migliore della temperanza per riuscire a castigare il corpo e ridurlo in schiavitù»¹²⁶.

«L'astensione da ciò che piace, istituita per la purificazione del sentire carnale, è a vantaggio della vita secondo la pietà»¹²⁷.

«Insomma per chi si dispone alla vita cristiana è necessaria la temperanza in tutto ciò che è oggetto di godimento e di ardente desiderio da parte di chi vive seguendo le proprie passioni. La pratica della temperanza non riguarda soltanto il piacere dei cibi, ma si

¹²⁵ *Omelia sul rendimento di grazie*, 7 («La voce dei Padri», vol. II, pp. 49-50).

¹²⁶ Rf. 16, pp. 263-264.

¹²⁷ Rf. 16, p. 265.

estende fino alla rinuncia a tutto quanto ci è di impedimento nella vita spirituale»¹²⁸.

50. «La temperanza è dunque eliminazione del peccato, rimozione delle passioni, mortificazione del corpo fino alle sue stesse affezioni e cupidigie naturali, principio della vita spirituale. La temperanza procura i beni eterni e distrugge in se stessa il pungolo della voluttà. La voluttà, infatti, è la grande esca del male: è soprattutto per mezzo di essa che noi uomini scivoliamo nel peccato ed è da essa che ogni vivente è trascinato alla morte da un amo»¹²⁹.

«Non badare troppo al corpo che è provvisorio; abbi invece cura dell'anima immortale. Rifletti attentamente a quello che è proficuo ad ambedue: al corpo dà gli alimenti e gli indumenti, all'anima riserva le massime di pietà, una educazione onesta, la pratica delle virtù e la calma dalle passioni violente. Non ingrassare troppo il tuo corpo e non mangiare molta carne... Sta attento a non sottometterti al corpo, altrimenti sperpererai molte energie per cose poco importanti... Se il corpo è ben nutrito e pesante, lo spirito è debole e pigro. Al contrario, se l'animo è puro e si eleva alla contemplazione delle cose celesti, il corpo perde la sua pesantezza e la sua baldanza»¹³⁰.

¹²⁸ Rf. 16, pp. 265-266.

¹²⁹ Rf. 17, p. 268.

¹³⁰ *Omelia Attende tibi ipsi*, 3, PG 31, col. 212.

L'annuncio della parola di Dio

51. «È proprio di chi ama il Signore l'aver cura con ogni sollecitudine e in tutte le maniere di quelli a cui insegna: con amore grande verso di loro, quand'anche dovesse perseverare fino alla morte nell'espone la dottrina sia in pubblico che in privato: *Il buon pastore dà la sua vita per le pecore* (Gv 10, 11)¹³¹.

«Non dobbiamo né ostentare né mercanteggiare la Parola della dottrina, adulando gli ascoltatori, allo scopo di saziare le nostre voluttà o necessità: al contrario, non dobbiamo parlare altro che per la gloria di Dio, tenendoci al suo cospetto. *Noi non siamo come quei tanti che adulterano la parola di Dio. Ma è in tutta schiettezza, da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo, che noi parliamo* (2 Cor 2, 17)¹³².

«Chi è preposto alla dispensazione della Parola, deve essere misericordioso e pieno di tenerezza, soprattutto per coloro la cui anima è malata. *Vedendo le folle, fu preso da compassione per loro, perché erano stanche e oppresse come pecore che non hanno pastore* (Mt 9, 36)¹³³.

52. «Quali la Parola vuole che siano quelli cui è affidato l'annuncio del Vangelo: come apostoli e servi del Cristo ed economi fedeli dei misteri di Dio, che adempiono incessantemente, con l'opera e la parola, soltanto ciò che il Signore ha comandato. – Come

¹³¹ Rm. 70, 19, p. 184.

¹³² Rm. 70, 23, p. 186.

¹³³ Rm. 70, 20, p. 185.

araldi del regno dei cieli per la distruzione di colui, cioè il diavolo (Eb 2, 14). – Quali modello o norma della pietà, perché in tutto giunga a compimento la rettitudine di coloro che seguono il Signore, e perché sia confutata la perversione di quelli che disubbidiscono in qualsivoglia modo. – Loro devono essere come l'occhio nel corpo, capaci di discernere ciò che è bene e ciò che è male, e di dirigere le membra del Cristo ciascuna al suo compito proprio (Rm 12, 4)»¹³⁴.

53. «Onora e glorifica Dio chi compie la sua volontà: lo disonora invece, chi trasgredisce la sua legge: *Io ti ho glorificato sulla terra: ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare (Gv 17, 4). Tu che ti glori nella legge, disonori Dio mediante la trasgressione della legge (Rm 2, 23)*»¹³⁵.

«Chi è preposto alla dispensazione della Parola deve porsi nei confronti degli altri come modello di ogni bene, compiendo prima egli stesso ciò che insegna: *Imparate da me poiché sono mite e umile di cuore (Mt 11, 28). Che nessuno disprezzi la tua giovinezza. Diventa invece modello dei fedeli con la parola e con la condotta (1 Tm 4, 12). Voi siete il sale della terra. Se il sale diventa scipito, con che cosa gli si renderà il sapore? Non serve più a nulla se non a essere gettato fuori e calpestato dagli uomini (Mt. 5, 13)*»¹³⁶.

¹³⁴ Rm. 80, 12-15, pp. 204-205.

¹³⁵ Rm. 4, p. 110.

¹³⁶ Rm. 70, 10, 11, pp. 180-181.

Il lavoro

54. «Colui che vuol essere perfetto, deve lavorare giorno e notte per avere di che dare a chi ha bisogno (Ef 4, 28)»¹³⁷.

«Bisogna comunque sapere questo: che chi lavora non deve lavorare per servire col lavoro le proprie necessità, ma per compiere il comandamento del Signore che ha detto: *Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi* (Mt 25, 35-36). Perché preoccuparsi per se stessi è assolutamente proibito dal Signore che ha detto: *Non preoccupatevi per la vostra vita, per ciò che mangerete; né per il vostro corpo, per ciò di cui vi vestirete* (Mt 6, 25), e ha aggiunto: *Sono i pagani, infatti, che ricercano tutte queste cose* (Mt 6, 32). Pertanto, ciascuno deve proporsi nel lavoro il servizio dei bisognosi, e non il proprio bisogno. Poiché in tal modo sfuggirà all'accusa di amor proprio e riceverà dal Signore la benedizione promessa all'amore fraterno. Egli dice: *Nella misura in cui l'avrete fatto a uno di questi più piccoli dei miei fratelli, lo avete fatto a me* (Mt 25, 40)»¹³⁸.

«Tale regola di vita non ci è utile soltanto per castigare il corpo, ma anche per l'amore verso il prossimo, affinché, per mezzo nostro Iddio provveda anche ai fratelli deboli ciò di cui hanno bisogno,

¹³⁷ Rf. 37, p. 302.

¹³⁸ Rf. 42, p. 313.

secondo il modello che ci è dato dall'Apostolo negli Atti, dove dice: *Vi ho dimostrato in tutti i modi che è faticando così che bisogna venire in aiuto dei deboli (At 20, 35)*¹³⁹.

55. «E c'è forse bisogno di dire quale grande male sia l'ozio, dal momento che l'Apostolo chiaramente ordina che chi non lavora non deve neppure mangiare? (cfr. 2 Ts 3, 10). Come dunque è necessario a ciascuno il nutrimento quotidiano, così è necessario che ciascuno lavori nella misura delle sue forze. Poiché non invano Salomone, esprimendo una lode, ha scritto: *Non abbiamo mangiato pane di pigrizia (Pr 31, 27)*. E di nuovo l'Apostolo dice di se stesso: *Non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma abbiamo lavorato giorno e notte con fatica e con affanno (2 Ts 3, 8)*; e ciò sebbene avesse facoltà, come annunciatore del Vangelo, di vivere del Vangelo. Il Signore poi ha unito la pigrizia alla malvagità, dicendo: *Servo malvagio e pigro (Mt 25, 26)*. Pertanto bisogna temere che anche a noi nel giorno del giudizio non venga rinfacciato questo da colui che ci ha dato la forza di lavorare e che ricercherà da noi un'operato corrispondente a tale forza. Perciò è detto: *A chi è stato affidato molto, sarà richiesto di più (Lc 12, 48)*¹⁴⁰.

¹³⁹ Rf. 37, p. 302.

¹⁴⁰ Rf. 37, pp. 302-303.

I BENEFICI DELLA VITA MONASTICA

La vita eterna nel Signore

56. «La rinuncia dunque, come ha mostrato questo discorso, è scioglimento dai vincoli di questa vita terrena e temporanea, e libertà dalle umane convenienze: essa prepara e rende idonei a intraprendere la via di Dio. La rinuncia è anche liberazione dagli ostacoli per poter possedere e usare quelle cose *più preziose dell'oro e di pietra preziosa e più dolci del miele e di un favo stillante* (Sal 19, 11). In una parola, essa è il trasferimento del cuore umano alla vita della città celeste, così che si possa dire: *La nostra cittadinanza è nei cieli* (Fil 3, 20). E, ciò che più conta, essa è principio della nostra assimilazione al Cristo, *che, essendo ricco, per noi si fece povero* (2 Cor 8, 9)¹⁴¹.

La deificazione, ossia la vita nello Spirito Santo

57. «Nello Spirito Santo, riguardo alla natura, tutto è consustanziale; infatti, in Lui tutto è consustanziale: la bontà, la rettitudine, la santità, la vita... L'Apostolo scrive: *La legge dello Spirito che dà la vita* (Rm 8, 2)¹⁴².

«Conosciamo Dio tramite l'illuminazione dello Spirito Santo. Egli, come un sole, riconoscendo un occhio purificato, ti mostrerà in se stesso l'immagine dell'Invisibile. Nella beata contemplazione dell'imma-

¹⁴¹ Rf. 8, p. 251.

¹⁴² *Omelia sulla Fede*, 3, («La voce dei Padri», vol. II, p. 148).

gine tu vedrai l'indicibile bellezza dell'Archetipo. Attraverso di lui i cuori si elevano, i deboli sono presi per mano, i progredienti divengono perfetti. Illuminando coloro che si sono purificati da ogni sozzura, per la comunione che hanno con lui, li rende spirituali. E come i corpi limpidi e trasparenti allorché un raggio li colpisce diventano anch'essi scintillanti e riflettono da se stessi un altro splendore, così le anime che portano lo Spirito (pneumatofore) illuminate dallo Spirito diventano esse stesse spirituali e riversano la grazia sugli altri. Da qui provengono: la previsione degli avvenimenti futuri, la conoscenza dei misteri, la comprensione delle cose nascoste, la distribuzione dei doni di grazia, la cittadinanza celeste, la gioia senza fine, la permanenza in Dio, la somiglianza con Dio, il più alto dei desideri: divenire Dio»¹⁴³.

58. «Lo Spirito Santo ispira i profeti, ammaestra i legislatori, consacra i sacerdoti, avvalora i regnanti, perfeziona i giusti, adorna i modesti, opera in altrui i prodigiosi doni delle guarigioni, vivifica i morti, scioglie i prigionieri dai ceppi e adotta come figli coloro che si sono alienati. Tutte queste cose sono da lui operate per mezzo della superna rigenerazione. Se incontra un pubblicano credente, lo fa diventare evangelista; se s'imbatte in un pescatore, lo rende teologo (Mt 9, 9; 4, 19); se trova un persecutore che si ravveda, lo dichiara apostolo delle genti, propagatore della fede, vaso d'elezione (At 9, 15). Per lui i deboli

¹⁴³ Basilio di Cesarea, *Lo Spirito Santo*, 23 (Roma, Città Nuova Editrice, 1993, p. 119).

divengono forti, i poveri arricchiscono, gli idioti sono sapienti»¹⁴⁴.

«Chi è sincero nell'amore di Dio e saldo nella piena certezza della retribuzione del Signore, non si accontenta di ciò che ha da fare, ma sempre desidera gli venga aggiunto qualcosa e anela a fare di più. Se anche gli sembra di fare qualcosa che supera le sue forze, non per questo abbandona la sua sollecitudine, come se avesse colmato la misura: al contrario, continua a lottare, come chi è lungi da ciò che dovrebbe, poiché ode il Signore che comanda: Quando avrete fatto tutto ciò che è stato ordinato, dite: *Servi inutili siamo, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare* (Lc 17, 10), e ode l'Apostolo – al quale il mondo era crocifisso ed egli al mondo (cfr. Gal 6, 14) – che non si è vergognato di dire: *Io non mi considero uno che ha già afferrato: ma soltanto, dimenticando le cose passate, e teso invece a ciò che sta davanti, corro verso lo scopo, al premio della chiamata superna di Dio nel Cristo Gesù* (Fil 3, 13-14)»¹⁴⁵.

I doni dello Spirito Santo

59. «I carismi vengono dati da Dio ai singoli secondo la misura della fede, per l'utilità comune. Avendo poi i doni diversi, conforme alla grazia che ci è stata data, se è la profezia, esercitiamola secondo la misura della fede (Rm 12, 6). A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data per l'utilità comune: a uno, infatti, è data, mediante lo Spirito, una parola di

¹⁴⁴ Omelia sulla Fede, 3, («La voce dei Padri», vol. II, p. 149).

¹⁴⁵ Rb. 121, pp. 399-400.

sapienza; a un altro una parola di scienza, secondo questo stesso Spirito; a un altro poi la fede, in questo stesso Spirito; a un altro il dono di guarire; a un altro la profezia; a un altro il discernimento degli spiriti; a un altro diversità di lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue (1 Cor 12, 7-10)»¹⁴⁶.

«Bisogna dare gratuitamente la grazia di Dio che gratuitamente abbiamo ricevuta e non trafficarla per appagare le nostre voluttà»¹⁴⁷.

«Chi, ricevuto il primo dono da parte di Dio con animo generoso, lo ha diligentemente trafficato per la gloria di Dio, ottiene anche altri doni; chi non fa così, viene privato del dono che aveva, non è stimato degno di quello che è preparato e anzi viene consegnato al castigo»¹⁴⁸.

«Siccome i carismi dello Spirito sono diversi e una sola persona non può riceverli tutti, né tutti possono ricevere lo stesso dono, bisogna che ciascuno, con saggezza e azioni di grazie, permanga nel dono ricevuto e che tutti si compongano armonicamente l'uno con l'altro nell'amore di Cristo, come membra del corpo»¹⁴⁹.

«Chiunque sia stato fatto degno di avere una grazia da Dio, la moltiplichi con volgerla a beneficio e vantaggio di tutti. Nessuno infatti può essere escluso dalla bontà di Dio»¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Rm. 58, 2, p. 160.

¹⁴⁷ Rm. 58, 3, p. 160.

¹⁴⁸ Rm. 58, 4, p. 161.

¹⁴⁹ Rm. 60, p. 162.

¹⁵⁰ Rb. 253, p. 464.

La pace

60. «Colui che è reso abbastanza forte per compiere opere buone, diventa degno della benedizione di Dio. La pace, che è costanza e fermezza della mente, appare la più perfetta delle benedizioni di Dio»¹⁵¹.

«La tranquillità è dunque il principio della purificazione dell'anima, poiché né la lingua va blaterando parole umane, né gli occhi si soffermano a contemplare i bei colori e le armonie dei corpi, [...] cosa questa che più di ogni altra suole distrarre l'attenzione dell'anima»¹⁵².

Alla domanda: «Chi è il facitore di pace che dal Signore è dichiarato beato?» – San Basilio risponde: «È colui che collabora col Signore, secondo quanto ha detto l'Apostolo: *Noi siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo per Cristo: riconciliatevi con Dio; e ancora: Giustificati dalla fede, abbiamo pace con Dio* (2 Cor 5, 20)»¹⁵³.

La sincerità

61. «Penso che l'essere sincero sia il non essere commisto con nient'altro, e anzi perfettamente purificato da qualsiasi cosa contraria, e invece concentrato e orientato verso la sola pietà; e non soltanto, ma anche verso tutto ciò che più precisamente è richiesto a questo scopo nei singoli momenti e nelle singole

¹⁵¹ *Omelia sul Salmo* 28, 8, p. 118.

¹⁵² *Epistola 2: All'amico Gregorio*, 2, p. 47.

¹⁵³ Rb. 215, p. 444.

cose: in modo che, se qualcuno ha un determinato compito, non si distraiga neppure per buone opere affini»¹⁵⁴.

La gioia

62. «*Qual è la gioia nel Signore?* (Fil 4, 4) E di che cosa, se lo facciamo, dobbiamo rallegrarci?» A questa domanda san Basilio risponde: «È la gioia nel Signore rallegrarsi per ciò che viene fatto secondo il suo comandamento. Quando dunque facciamo i comandi del Signore o soffriamo qualcosa per il suo nome, dobbiamo rallegrarci e congratularci a vicenda»¹⁵⁵.

«Non in tutte le anime abita la gioia di Dio. Ma se uno ha molto pianto sul suo peccato, con forti lamenti e gemiti continui, come se avesse pianto sulla sua morte, il suo pianto è mutato in gioia»¹⁵⁶.

«Esultate dunque, o giusti, nel Signore: non quando prospera la situazione della vostra casa, non quando state bene di salute..., ma perché possedete il Signore, grande in bellezza, grande in bontà, grande in sapienza... Perciò il Salmista esorta i giusti a mantenere la propria dignità... Nel giusto la gioia divina e celeste è perenne, da quando per la prima volta ha preso ad abitare in lui lo Spirito. Infatti il primo frutto dello spirito è *la carità, gioia, pace* (Gal 5, 22)»¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Rb. 264, p. 472.

¹⁵⁵ Rb. 193, p. 434.

¹⁵⁶ *Omelia sul Salmo 29*, 7, pp. 133-134.

¹⁵⁷ *Omelia sul Salmo 32*, 1, pp. 139-140.

SINTESE DELL'ASCESI DEL NOSTRO SANTO PADRE BASILIO

Dall'Epistola 22: Intorno alla perfezione di vita dei monaci

«Se molte sono le cose dimostrate dalla Scrittura divinamente ispirata e che giova che siano osservate da coloro che si sforzano di piacere a Dio, mi sono proposto di parlare, in questa breve memoria, soltanto di quelle questioni agitate al presente fra di voi, secondo come ho appreso dalla stessa Scrittura divinamente ispirata [...]

Ecco: bisogna che il cristiano abbia pensieri degni della sua: vocazione celeste e che viva in modo degno del Vangelo di Cristo.

Non bisogna che il cristiano sia allontanato né distratto da alcunché dal ricordo di Dio e dai suoi voleri e giudizi.

Bisogna che il cristiano, divenuto in ogni cosa superiore alle giustificazioni secondo la legge, non giuri né menta.

Non bisogna essere blasfemi, non bisogna far violenza, non bisogna combattere, non bisogna farsi giustizia da se, non bisogna rendere male per male, non bisogna adirarsi.

Bisogna essere pazienti, tollerando qualunque cosa, e rimproverare equamente l'offensore, non per sentimento di vendetta ma per desiderio di correggere il fratello, secondo il comando del Signore.

Non bisogna parlare contro il fratello in sua assenza con lo scopo di calunniarlo, cosa che è maldicenza,

anche se è vero ciò che si dice. Bisogna allontanarsi dal fratello maldicente.

Non bisogna parlare a vuoto, pronunciando parole che non siano né di giovamento a chi le ascolta né di necessità nelle relazioni indispensabili e concesse da Dio. Così coloro che lavorano si sforzino, per quanto è possibile, di lavorare in tranquillità e di rivolgere le stesse parole buone verso coloro che sono stati loro affidati, con il compito di amministrare le parole a edificazione della fede, affinché non sia adolorato lo Spirito Santo di Dio [...]

Non bisogna essere schiavi del vino né compiacersi della carne e, insomma, non bisogna essere smodati nell'amore di alcun cibo o bevanda: infatti colui che lotta è temperante in tutto. Di ciò che è dato a ciascuno perché se ne serva, non bisogna considerare nulla come proprio o metterlo in serbo, e tuttavia occorre badare di non disprezzare nulla di ciò che è gettato via o trascurato, come potrebbe accadere, badando invece a tutte le cose come se fossero di un padrone.

Non bisogna che alcuno si senta padrone di se stesso ma che, ciascuno al proprio posto, faccia ogni cosa come se fosse dato da Dio in servizio ai suoi fratelli spirituali.

Non bisogna mormorare né nella penuria delle cose necessarie né nelle fatiche, poiché il potere di giudicare le cose ce lo ha chi vi è preposto.

Non bisogna urlare né avere alcun altro atteggiamento o sentimento che sia indice di ira o di allontanamento dalla certezza che Dio è presente.

Bisogna commisurare il tono di voce alla necessità.

Non bisogna rispondere ad alcuno o fare alcuna cosa con tracotanza o disprezzo, ma in ogni azione mostrare moderazione e rispetto verso tutti.

Non bisogna far cenni con gli occhi, con l'intenzione di ingannare, o usare alcun altro atteggiamento o movimento delle membra, tale che addolori il fratello o gli mostri disprezzo.

Non bisogna compiacersi delle belle vesti o delle calzature, il che sarebbe millanteria.

Non bisogna servirsi di cose costose per le necessità materiali.

Non bisogna spendere oltre il necessario e per lusso, il che è spreco.

Non bisogna ricercare onori né pretendere il primo posto. Bisogna che ciascuno stimi gli altri più di se stesso.

Non bisogna essere indisciplinati.

Non bisogna che colui che può lavorare mangi senza far nulla, ma bisogna che anche colui che lavora intorno a qualcuna di quelle opere perfette e felici e per la gloria di Cristo, faccia violenza a se stesso per ottenere zelo nell'opera, per quanto può.

Bisogna che ciascuno faccia ogni cosa dopo il giudizio dei superiori, con intelligenza e coscienza, fino a giungere persino a mangiare e bere come se fosse per gloria di Dio.

Non bisogna passare da un'occupazione all'altra senza l'approvazione di coloro che sono preposti a distribuire i vari compiti, a meno che una necessità

imprescindibile ci chiami improvvisamente in soccorso di chi non può fare da se.

Bisogna che ciascuno rimanga al suo posto e non oltrepassi ciò che gli compete per entrare in ciò che non gli è comandato. [...]

Non bisogna invidiare la fama di cui un altro gode né godere delle manchevolezze di alcuno.

Bisogna accogliere i dolori in spirito di amore di Cristo, e dolersi delle cadute del fratello e gioire dei suoi successi.

Non bisogna essere indifferenti con chi erra o essere condiscendenti verso di lui.

Bisogna che colui che rimprovera lo faccia con ogni benevolenza, nel timore di Dio e con il fine di correggere colui che sbaglia.

Bisogna che colui che è rimproverato o ripreso accetti i rimproveri di buon grado, riconoscendo nella correzione il vantaggio che può trarne. [...]

Bisogna che ciascuno, per quanto può, ascolti chi ha qualche cosa contro di lui.

Non bisogna ricordare il male a colui che ha errato e si è pentito, ma dimenticarlo di tutto cuore.

Bisogna che colui che dice di pentirsi di un errore, non solo si penta dell'errore commesso, ma produca anche dei frutti degni del suo pentimento. [...]

Non bisogna che il sole tramonti sull'ira di un fratello, affinché non passi la notte a separarvi l'uno dall'altro e non lasci, nel giorno del giudizio, un'accusa incancellabile.

Non bisogna rimandare il momento di correggere se stessi, poiché non si è sicuri del domani: molti,

infatti, che avevano tanti progetti non hanno visto l'indomani.

Non bisogna lasciarsi indurre in errore dalla pienezza dello stomaco, da cui derivano visioni notturne.

Non bisogna lasciarsi trascinare a un'operosità esagerata e superare i limiti della necessità, secondo le parole dell'Apostolo: *Quando avremo il nutrimento e il vestito, ci accontenteremo di quelli* (1 Tm 6,8), poiché il sovrappiù che supera il necessario contiene l'accusa di idolatria.

Non bisogna amare il denaro né si deve tesaurizzare nelle cose inutili.

Bisogna che colui che si avvicina a Dio abbracci la povertà in tutto e sia inchiodato al timore di Dio, secondo le parole: *Inchioda al timor di Dio le tue carni; infatti, ebbi paura dei tuoi giudizi* (Sal 119, 120).

Il Signore vi conceda di accogliere con piena coscienza queste parole, e di mostrare, a gloria di Dio, frutti degni dello Spirito, con la benevolenza di Dio e con l'aiuto del Signore¹⁵⁸.

¹⁵⁸ *Epistola 22: Intorno alla perfezione di vita dei monaci*, pp. 105-110.

STATUTO
DELL'ORDINE BASILIANO
DI SAN GIOSAFAT

REGOLE INTRODUTTIVE

Denominazione, fine e compito dell'Ordine

1. – L'Ordine Basiliano di San Giosafat è un Ordine maschile, clericale¹ e di diritto pontificio², appartenente alla tradizione ecclesiale bizantina e presente in varie Chiese *sui iuris*³.

2. – § 1. La denominazione ufficiale dell'Ordine è «Ordine Basiliano di San Giosafat»⁴ (in latino «*Ordo Basilianus Sancti Josaphat*»); benchè siano utilizzati anche altre denominazioni – «Ordine di San Basilio Magno» («*Ordo Sancti Basilii Magni*»), «Padri Basiliiani» («*Patres Basiliani*») e «Basiliani» («*Basiliani*»).

§ 2. La sigla ufficiale dell'Ordine è «O.S.B.M.» (OSBM – *Ordo Sancti Basilii Magni*).

3. – § 1. Il fine dell'Ordine consiste sia nel cercare di compiacere Dio in tutto sia nella santificazione dei Religiosi⁵, attraverso la perfetta sequela dell'esempio di vita e dell'insegnamento del Signore nostro Gesù

¹ Vd. Codice dei canoni delle Chiese Orientali [=CCEO], can. 505, § 3.

² Vd. CCEO, can. 505, § 1.

³ Vd. CCEO, can. 922, § 2, 2.

⁴ Questa denominazione è stata adattata dalla Sinassi generale dell'anno 1931 e approvata dalla Sede Apostolica il 12.05.1932: *Acta Apostolicae Sedis* [=AAS], vol. 24 (1932), pp. 239-240.

⁵ Con il termine Religioso è stato designato il membro dell'Ordine Basiliano di San Giosafat.

Cristo, la pratica dei consigli evangelici dell'obbedienza, castità e povertà, secondo gli «Insegnamenti del nostro padre Basilio Magno»⁶, nello spirito del santo Vescovo e martire Giosafat e del Metropolita Josyf Velamin Rutskyj, e secondo lo Statuto dell'Ordine, dedicandosi totalmente a conseguire la perfezione della carità al servizio del Regno di Dio per l'edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo⁷.

§ 2. Il compito specifico dell'Ordine è dedicarsi alla vita contemplativa ed alla celebrazione delle Lodi Divine, esercitare attività pastorali di vario genere, difendere e rafforzare l'unità tra i cristiani nonché fornire religiosi fedeli e qualificati al servizio della Chiesa di Cristo⁸, secondo l'esempio di San Basilio Magno, di San Giosafat e degli altri martiri basiliani, testimoni della fede e giusti⁹.

Lo Statuto

4. – § 1. Lo Statuto è il codice legislativo dettagliato dell'Ordine, che stabilisce la mèta, le caratteristiche e le regole sia di governo che delle attività vitali

⁶ Vd. *Regulae fusius tractatae* [= Rf] Praefatio e 5, 7; *Regulae brevius tractatae* [= Rb] 157, 197, 212, 213, 276; S. Basilio, *Opere ascetiche di Basilio di Cesarea*, a cura di Umberto Neri, traduzione di Maria Benedetta Artioli, *Classici UTET*, 1980.

⁷ Vd. CCEO, can. 410; PP. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* (25.03.1996), 1.

⁸ Vd. PP. Leone XIII, Lettera apostolica *Singulare praesidium* (12.05.1882).

⁹ Per tutta la regola vedi CCEO, can. 922, § 2, 1.

dell'Ordine, composto secondo le norme del diritto canonico, nello spirito delle Sacre Scritture, degli insegnamenti di San Basilio Magno, delle tradizioni dell'Ordine e delle Chiese *sui iuris*, insieme all'osservanza delle norme morali e del diritto civile.

§ 2. Le regole di questo Statuto si riferiscono all'Ordine Basiliano di San Giosafat, sia a tutti i suoi singoli Religiosi, sia alle sue persone giuridiche e fisiche¹⁰.

5. – § 1. Spetta alla Sinassi generale deliberare lo Statuto, le sue modifiche ed i supplementi con la maggioranza dei due terzi di voti dei presenti. Tutti questi entrano in vigore dopo l'approvazione della Sede Apostolica e la promulgazione da parte del Protoarchimandrita¹¹, a norma del § 2.

§ 2. Modifiche e supplementi dello Statuto, deliberati dalla Sinassi generale, acquistano, con il consenso della Sede Apostolica, soltanto effetto di disposizioni della Sinassi. Essi diventano le nuove regole dello Statuto soltanto attraverso la conferma ad opera della seguente Sinassi generale e l'approvazione della Sede Apostolica. Le regole abrogate, secondo la delibera dalla Sinassi generale, anche se non obbligano, tuttavia cessano definitivamente dopo la ripetuta abrogazione durante la seguente Sinassi generale.

¹⁰ Cfr. CCEO, can. 1.

¹¹ Vd. CCEO, cann. 1488 e 1489, § 2.

6. – Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto o delle modifiche sono abrogate tutte le norme precedenti e le regole contrarie allo stesso. Sono anche revocate tutte le consuetudini contrarie allo Statuto, tranne quelle centenarie od immemorabili¹².

7. – Lo Statuto fa riferimento alle appendici che non sono regole. Esse sono stabilite o modificate dalla maggioranza assoluta dei voti soltanto nella Sinassi generale e sono promulgate dal Protoarchimandrita¹³.

8. – Nell'intervallo tra due Sinassi generali spetta al Superiore generale insieme al suo Consiglio interpretare autenticamente le regole dello Statuto¹⁴.

**«Insegnamenti del nostro santo padre
Basilio Magno»**

9. – § 1. Il Religioso, aspirandosi alla perfezione del proprio stato, deve fedelmente osservare gli insegnamenti ispirati del nostro santo padre Basilio Magno, fondatore della vita cenobitica, quali guida spirituale affidabile¹⁵, basandosi sulla regola alla quale si modellava il Metropolita Josyf Velamin Rutskyj, riformatore della vita monastica, che unì i monasteri basiliani in unico Ordine¹⁶.

¹² Cfr. CCEO, can. 6.

¹³ Vd. Statuto, reg. 400, § 1.

¹⁴ Cfr. CCEO, can. 1498, § 1.

¹⁵ Vd. CCEO, can. 426.

¹⁶ Vd. Protocollo della prima Sinassi generale – 1617. Discorso del Metropolita Josyf Rutskyj ai monaci.

§ 2. Lo spirito dell'insegnamento di San Basilio, espresso tramite i brani scelti dalle sue opere, è presentato negli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno», approvati dalla Sinassi generale dell'Ordine.

Lo stemma dell'Ordine

10. – Lo stemma basiliano si compone della colonna fiammeggiante, orlata dall'iride, che significa la fiamma dell'amore, simbolo del servizio permanente a Dio ed al prossimo. Sulla colonna fiammeggiante è raffigurato il sole con il monogramma di Gesù Cristo, simbolo del Salvatore. Sopra svetta la croce, che rappresenta l'invito a seguirlo. Lo stemma è circondato da una corona formata da due ramoscelli: a sinistra quello della quercia ed a destra del lauro. Il ramoscello di quercia simboleggia la costanza e la forza nello sviluppo spirituale e nel lavoro; quello di lauro rappresenta premio eterno per i vincitori nella lotta spirituale.

PARTE I.
LA FORMAZIONE RELIGIOSA
E LO STUDIO

11. – § 1. La formazione religiosa è l'itinerario sistematico di ascesi e di conoscenza che il Religioso compie nell'Ordine Basiliano. Essa include l'introduzione alla vita religiosa basiliana, il noviziato, il periodo della professione temporanea e l'approfondimento permanente della vita religiosa.

§ 2. La formazione religiosa, in tutte le sue tappe, si svolge secondo le norme dello Statuto dell'Ordine Basiliano, nello spirito degli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno», in conformità con la dottrina del Magistero della Chiesa, a norma dei piani e dei programmi legittimamente statuiti ed approvati.

§ 3. Il Piano generale della formazione religiosa basiliana viene approvato dalla Sinassi generale dell'Ordine.

CAPITOLO I.
L'INTRODUZIONE
ALLA VITA RELIGIOSA BASILIANA

12. – L'introduzione alla vita religiosa basiliana offre al candidato la possibilità di conoscere le peculiarità della vita religiosa nell'Ordine, mentre

all'Ordine permette di valutare la vocazione del candidato, in particolare accertandosi che egli sia moralmente, psichicamente, fisicamente ed intellettualmente idoneo alla vita religiosa basiliana.

13. – § 1. Può essere ammesso all'introduzione alla vita religiosa basiliana ogni uomo cattolico appartenente a qualsiasi rito¹⁷, che desideri servire Dio nel modo caratteristico dell'Ordine Basiliano mosso dalla retta intenzione e sia idoneo a condurre la vita religiosa¹⁸.

§ 2. Il candidato deve aver compiuto sedici anni e non deve essere gravato dagli impedimenti giuridici statuiti per il noviziato.

14. – § 1. Il candidato deve presentare i seguenti documenti:

1. certificato di nascita, di Battesimo e di Crismazione del Santo Myron;

2. *curriculum vitae*;

3. certificato di buona condotta rilasciato dal suo parroco;

4. l'ultimo certificato scolastico o diploma della qualifica ottenuta;

5. certificato medico attestante lo stato della salute fisica e psichica;

6. certificato di stato civile;

¹⁷ Vd. *Singulare praesidium*.

¹⁸ Vd. CCEO, can. 448 ⇐ can. 517 e can. 5.

7. certificato della ricezione dell'ordine sacro, se si tratta di un chierico;

8. parere scritto dal Vescovo eparchiale, se si tratta di un chierico eparchiale, o parere scritto del Rettore del seminario o del Superiore, se si tratta di un candidato che precedentemente ha studiato in un seminario oppure è stato membro in un Istituto religioso¹⁹.

§ 2. Tutti i documenti attinenti ai candidati ed ai novizi vengono archiviati nella Curia provinciale e le loro copie nell'archivio del noviziato.

15. – Il Superiore provinciale, sulla base dei documenti ricevuti e sentito il parere di almeno uno dei suoi Consiglieri, ammette i candidati. Lo stesso può fare il Maestro dei novizi, dopo aver sentito il parere del Superiore della Sede religiosa oppure di uno dei suoi Consiglieri, dopo di che informerà dell'ammissione il Superiore provinciale.

16. – § 1 Chi vuole entrare nell'Ordine, compili una domanda scritta indirizzata al Superiore provinciale per chiedere l'ammissione all'introduzione alla vita religiosa basiliana (vd. App. I/1).

§ 2. Il candidato compili anche una dichiarazione separata, specificando che non esigerà alcun compenso per qualsiasi attività che svolgerà durante

¹⁹ Cfr. CCEO, can. 342, § 3. Superiore provinciale deve conoscere dei motivi della dimissione o dell'uscita di un candidato che anteriormente è stato in un Istituto religioso.

l'introduzione alla vita religiosa basiliana (vd. App. I/2).

17. – § 1. L'introduzione alla vita religiosa basiliana viene effettuata nella Sede²⁰ del noviziato, sotto la guida del Maestro dei novizi²¹, il quale provvede all'organizzazione della vita liturgica e di preghiera dei candidati, al loro percorso didattico-educativo, ai ritmi di lavoro e di riposo, secondo le norme dello Statuto.

§ 2. Per gravi motivi il Superiore provinciale può concedere l'introduzione alla vita religiosa basiliana in un'altra Sede religiosa diversa dalla Sede del noviziato sotto la guida di un sacerdote basiliano, nominato dal Superiore provinciale. Il candidato però è obbligato a trascorrere almeno gli ultimi tre mesi del periodo di introduzione presso la Sede del noviziato. Per gravi motivi il Superiore provinciale, sentito il parere del suo Consiglio, può dispensarlo da quest'obbligo²².

18. – Se il candidato effettua una parte dell'introduzione alla vita religiosa basiliana fuori della Sede del noviziato, allora il sacerdote-guida deve inviare una relazione scritta al Maestro dei novizi.

²⁰ Vd. Statuto, reg. 286.

²¹ Cfr. CCEO, cann. 518 e 449.

²² Cfr. CCEO, can. 518; Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Istruzione *Renovationis causam* sull'aggiornamento della formazione alla vita religiosa (06.01.1969), in AAS 61 (1969), pp. 103-120.

19. – Durante l'introduzione alla vita religiosa basiliana il candidato deve sottoporsi ad una visita medica²³, a cui provvederà il Maestro dei novizi.

20. – § 1. L'introduzione alla vita religiosa basiliana dura un anno pieno e continuo.

§ 2. Per validi motivi il Superiore provinciale, sentito il parere del Maestro dei novizi o del sacerdote-guida, dopo aver consultato il suo Consiglio, può ridurre la durata dell'introduzione alla vita religiosa basiliana fino ad un minimo di nove mesi.

§ 3. Il Superiore provinciale, su proposta del Maestro dei novizi e dopo aver consultato il suo Consiglio, può prorogare la durata dell'introduzione alla vita religiosa basiliana, ma non per un periodo superiore all'anno.

21. – § 1. Il candidato può in qualsiasi momento abbandonare liberamente l'introduzione, presentando al Maestro dei novizi una dichiarazione scritta della propria decisione (vd. App. I/3). Qualora il candidato abbia abbandonato arbitrariamente la Sede del noviziato e senza averne fatto comunicazione, il Maestro dei novizi redatto l'atto dell'abbandono, sulla base di questo lo esclude dall'introduzione alla vita religiosa basiliana (vd. App. I/4).

§ 2. Il Maestro dei novizi per giusta causa può escludere il candidato dall'introduzione alla vita reli-

²³ Cfr. CCEO, can. 453, § 2.

giosa basiliana, informandone per iscritto il Superiore provinciale ed indicando le ragioni della dimissione.

22. – § 1. Al termine dell'introduzione il candidato, che vuole essere ammesso al noviziato, scriva al nome del Superiore provinciale una domanda d'ammissione al noviziato²⁴ (vd. App. I/5).

§ 2. Il Maestro dei novizi insieme ad altri due esaminatori, nominati dal Superiore provinciale, esamina il candidato. Nel caso di esito favorevole, concedono il nulla osta per ammetterlo al noviziato²⁵.

23. – Spetta al Superiore provinciale ammettere il candidato al noviziato, dopo aver consultato il suo Consiglio²⁶ ed avendo sentito l'opinione del Maestro dei novizi e degli esaminatori.

24. – Il candidato si prepara all'ammissione al noviziato con tre giorni di riflessione e preghiera.

CAPITOLO II.

IL NOVIZIATO E IL MAESTRO DEI NOVIZI

25. – Lo scopo del noviziato, per il novizio è conoscere il modo della vita nell'Ordine ed apprendere le basi dell'ascesi basiliana, prima di intraprendere la

²⁴ Vd. CCEO, can. 453, §§ 2-3 ⇔ can. 519.

²⁵ Cfr. CCEO, can. 519.

²⁶ Vd. CCEO, cann. 519 e 453, § 1.

strada della professione religiosa²⁷, per l'Ordine, invece, è di preparare il novizio alla vita religiosa basiliana²⁸.

Articolo I.

IL NOVIZIATO E NOVIZI

La Sede del noviziato

26. – Ogni Provincia deve disporre di una Sede del noviziato²⁹, la cui erezione, trasferimento e soppressione avvengono per mezzo di un decreto del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio su proposta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio³⁰.

27. – Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, sentito il parere dell'Economo provinciale, approva il budget del noviziato, presentato dal Superiore della Sede del noviziato, previa minuziosa elaborazione ed approvazione della Sinassi della Casa, secondo lo Statuto. Spetta al Superiore provinciale sanare il *deficit* del *budget* del noviziato, anche attraverso i contributi di tutte le Sedi della Provincia.

²⁷ Vd. Rf. 10; Rb. 112.

²⁸ Cfr. CCEO, can. 459, § 1.

²⁹ *Renovationis causam*, 16 A, 17.

³⁰ Vd. CCEO, can. 521.

28. – La comunità dei novizi alloggerà in locali propri, separati dagli alloggi degli altri Religiosi³¹. Sotto la guida del Maestro dei novizi essa costituisce una comunità fraterna a sé stante, con condizioni tali da stimolare la sua crescita spirituale³².

29. – § 1. Se il numero dei candidati e dei novizi od un altro giusto motivo lo richiedono, su proposta del Maestro dei novizi o sentito il suo parere, il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nomina un Collaboratore, anch'egli Religioso sacerdote, che abbia le qualità e le capacità richieste per il Maestro dei novizi³³.

§ 2. Il Collaboratore del Maestro dei novizi dipende dal Maestro per tutto quello che riguarda la gestione del noviziato e lo studio³⁴, lo sostituisce in caso di assenza e svolge gli incarichi affidatigli dal Maestro.

§ 3. Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può rimuovere dall'ufficio il Collaboratore del Maestro su proposta del Maestro stesso o sentito il suo parere.

30. – Per i motivi indicati nella reg. 29, § 1, dopo aver ascoltato il parere del Maestro dei novizi, il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nomina un Direttore spirituale, Religioso sacerdote,

³¹ Vd. Rf. 15, 2.

³² Vd. *Renovationis causam*, 15 B.

³³ Cfr. CCEO, can. 524, § 2.

³⁴ CCEO, can. 524 § 2.

che possessa le qualità descritte nella reg. 124, § 2. Il Direttore spirituale, osservando la reg. 124, § 4, presterà l'aiuto al Maestro dei novizi nell'educazione dei candidati e dei novizi e gli sarà subordinato.

31. – § 1. Il Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio, dopo aver ascoltato il Maestro dei novizi, nomina i Confessori permanenti per la Sede del noviziato, affinché i novizi possano accostarsi frequentemente al sacramento della penitenza. I novizi, comunque, possono accostarsi a tale sacramento presso qualsiasi sacerdote provvisto della facoltà di amministrarlo, ferma restando la disciplina religiosa³⁵.

§ 2. Né il Maestro dei novizi né il suo Collaboratore non amministrino ordinariamente il sacramento della penitenza ai novizi loro affidati³⁶.

32. – § 1. Il noviziato, perché sia valido, deve svolgersi in una casa in cui vi è la Sede del noviziato³⁷.

§ 2. In casi speciali ed in via eccezionale, per concessione del Superiore generale col consenso del suo Consiglio, il novizio può svolgere il noviziato in un'altra Sede dell'Ordine sotto la direzione di un Religioso sacerdote consolidato che faccia le veci del Maestro dei novizi³⁸.

³⁵ Cfr. CCEO, cann. 539, § 2, 474, §§ 1-2.

³⁶ CCEO, cann. 734, § 3 e 725. Vd. Rb. 229.

³⁷ CCEO, can. 522, § 1.

³⁸ CCEO, can. 522, § 1.

§ 3. In circostanze eccezionali il Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio può permettere che la comunità dei novizi od una sua parte dimori, per un certo spazio di tempo, in un'altra Casa dell'Ordine³⁹.

L'ammissione al noviziato e gli impedimenti

33. – Al noviziato non possono essere validamente ammessi:

1. i minori di 17 anni compiuti⁴⁰;
2. gli acattolici⁴¹;
3. coloro che sono puniti da pena canonica eccetto le pene consistenti in preghiere, pellegrinaggi, digiuni, elemosine, ritiri spirituali, ecc.⁴²;
4. coloro su cui pende una grave pena per un delitto del quale sono legittimamente accusati⁴³;
5. coloro che entrano o mossi da violenza, da timore grave oppure da dolo, o coloro che il Superiore riceve mosso dalle medesime condizioni⁴⁴;
6. i coniugi mentre dura il matrimonio sia canonico sia civile⁴⁵;

³⁹ Cfr. CCEO, can. 522, § 2.

⁴⁰ Cfr. CCEO, can. 517, § 1.

⁴¹ CCEO, can. 450, 1 ⇔ can. 517, § 1.

⁴² Cfr. CCEO, cann. 450, 2 e 1426, § 1.

⁴³ CCEO, can. 450, 3.

⁴⁴ CCEO, can. 450, 5.

7. i Vescovi eparchiali o titolari, anche se appena designati;

8. coloro che sono legati dal vincolo della professione religiosa o da un altro vincolo sacro in un Istituto di vita consacrata, a meno che non si tratti di un passaggio legittimo⁴⁶.

34. – Al noviziato vengono accettati validamente ma illecitamente, a meno che la Sede Apostolica non rilasci le dovute dispense:

1. i chierici ascritti a un'eparchia, senza consultazione del loro Vescovo eparchiale o nel caso questi sia contrario⁴⁷;

2. coloro che sono gravati da debiti insoluti;

3. coloro che sono coinvolti in situazioni che possono creare problemi all'Ordine od addirittura possono coinvolgerlo in processi giudiziari;

4. i padri di famiglia, la cui opera è necessaria per nutrire ed educare i figli, oppure quei figli che devono provvedere al padre od alla madre, al nonno od alla nonna che si trovano in grave necessità, a meno che l'Ordine non abbia provveduto diversamente alla cosa⁴⁸;

5. i candidati agli ordini sacri ostacolati da impedimenti canonici.

⁴⁵ Cfr. CCEO, can. 450, 6.

⁴⁶ CCEO, can. 450, 7.

⁴⁷ Cfr. CCEO, can. 452, § 1 ⇐ can. 517, § 1.

⁴⁸ Cfr. CCEO, can. 452, § 2 ⇐ can. 517, § 1.

35. – Al noviziato si ammette illecitamente, a meno che il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio su richiesta del Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio non dispensi da tale impedimento:

1. colui che ha vissuto in concubinato notorio;
2. colui che è affetto da malattia grave o da una qualche disabilità;
3. colui che ha compiuto i 50 anni di vita;
4. colui che è stato nell'Ordine sia con voti temporanei sia perpetui; costui deve ripetere l'iter di introduzione, noviziato e della professione temporanea, come se in precedenza non avesse mai vissuto la vita religiosa nell'Ordine Basiliano⁴⁹.

36. – Con rispetto per i candidati, in base alle disposizioni della Chiesa, non si ammettano al noviziato coloro che sostengano le false dottrine verso i voti religiosi⁵⁰, praticino o presentino tendenze o anomalie incompatibili con la piena libertà della dedizione di sé al Signore attraverso i voti di obbedienza, castità e povertà⁵¹.

⁴⁹ CCEO, can. 493, § 2.

⁵⁰ Concilio Vaticano II, Decreto *Perfectae caritatis* sul rinnovamento della vita religiosa (28.10.1965), 12.

⁵¹ Vd. CCEO, can. 453, § 2 ⇐ can. 519. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, Roma

I novizi

37. – § 1. Il noviziato inizia con il rito della vestizione dell'abito religioso secondo il rito proprio durante la Divina Liturgia, oppure privatamente nella cappella in presenza del Superiore o del Maestro dei novizi e della comunità⁵². Durante il rito dell'ammissione il candidato legge la dichiarazione d'ammissione al noviziato⁵³ (App. I/6), gli vengono tagliati i capelli, viene rivestito dell'abito, della cintura⁵⁴, del cappuccio e riceve il rosario e la croce⁵⁵.

§ 2. La dichiarazione d'ammissione al noviziato viene controfirmata dal Superiore o dal Maestro dei novizi e da due testimoni Religiosi di professione perpetua.

38. – Durante il rito della vestizione, secondo la nostra tradizione, il candidato può assumere un nome religioso.

39. – Dal momento d'inizio del noviziato il novizio cessa di appartenere a qualsiasi movimento od associazione di carattere religioso o laico.

(04.11.2005), 2, 3. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Lettera del Prefetto, Eduardo Card. Martinez Somalo, Città del Vaticano (15.01.2003): Appunti circa i risvolti canonici del transessualismo in Ordine alla Vita Consacrata, Cfr. *Perfectae caritatis*, 12c).

⁵² Vd. Rb. 112.

⁵³ Vd. CCEO, can. 453, §§ 2 e 3 ⇐ can. 519.

⁵⁴ Vd. Rf. 23.

⁵⁵ Vd. CCEO, can. 520.

40. – I novizi possono comunicare con gli altri religiosi che non appartengono al noviziato durante le comuni attività liturgiche, ecclesiali, spirituali od in occasione di altre iniziative organizzate dal Maestro dei novizi. Con i laici, invece, i novizi devono osservare una certa distanza; le visite, le conversazioni e la corrispondenza con loro devono effettuarsi sotto la vigilanza e la direzione del Maestro⁵⁶.

41. – Il novizio non può ricevere gli ordini minori né la sacra ordinazione.

42. – Il novizio non può né validamente né lecitamente rinunciare in qualsiasi modo ai suoi beni oppure sottoporli a obbligazioni o gravarli di altri oneri⁵⁷.

43. – Il novizio non deve disporre di denaro, ma in caso di necessità il Maestro dei novizi gli può fornire una piccola somma per l'uso.

44. – Il novizio deve indossare l'abito religioso basiliano.

La formazione dei novizi

45. – § 1. Durante il tempo di noviziato bisogna adoperarsi continuamente affinché, sotto la guida del Maestro, l'animo del novizio sia formato. A ciò contribuiranno sia l'apprendimento dello Statuto, degli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Ma-

⁵⁶ *Renovationis causam*, 28. Cfr. Rf. 15.

⁵⁷ Cfr. CCEO, can. 460 ⇐ can. 525, § 1.

gno», sia le pie meditazioni e la preghiera assidua, per apprendere sia ciò che permette di far crescere i voti e le virtù, sia quegli esercizi adatti ad estirpare i vizi, a padroneggiare le passioni, ad acquistare le virtù, per consacrarsi più perfettamente a Dio nello stato religioso⁵⁸.

§ 2. I novizi non siano destinati alle opere esterne della Sede religiosa e non siano occupati appositamente nello studio della letteratura, delle scienze o delle arti⁵⁹, che sarebbero loro d'ostacolo alla formazione da novizi. I novizi sacerdoti, a loro volta, non devono essere gravati da obblighi pastorali.

§ 3. Il Maestro dei novizi deve controllare in modo generale l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale da parte dei novizi. Le prescrizioni sul controllo sono descritte nel regolamento del noviziato.

46. – La formazione e l'insegnamento dei novizi avviene secondo il Piano generale della formazione basiliana e secondo il programma, preparato dal Maestro dei novizi o dal sacerdote-guida ed approvato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

47. – § 1. E' compito solamente del Maestro provvedere alla formazione dei novizi ed a lui soltanto compete la direzione del noviziato così che a nessuno è lecito intromettersi in questi ambiti con qualsivoglia

⁵⁸ CCEO, can. 459, § 1. Cfr. Rf. 37, 38, 42; Rb. 69, 121, 207.

⁵⁹ CCEO, can. 459, § 2.

pretesto, eccetto il Superiore provinciale, il Superiore generale e coloro che sono legittimamente incaricati di effettuare visite canoniche. Per quanto, invece, riguarda la disciplina religiosa di tutta la Sede, il Maestro è sottoposto al Superiore allo stesso modo dei novizi⁶⁰.

§ 2. Al Maestro dei novizi nello svolgimento del programma di noviziato è concessa una prudente libertà d'iniziativa, che tenga in considerazione l'età e lo stato intellettuale di ognuno dei novizi.

§ 3. Alla formazione dei novizi si sollecitano tutti i Religiosi che partecipino in questo processo secondo le proprie possibilità, con l'esempio della propria vita e con la preghiera.

48. – § 1. Le pratiche di pietà giornaliera del noviziato comprendono: la Divina Liturgia, le lodi divine comuni, la meditazione, almeno mezz'ora di lettura spirituale, l'esame di coscienza e altre pratiche di pietà ammesse nell'Ordine o nella Provincia, purché siano incluse nel Regolamento provinciale.

§ 2. Lezioni, conferenze e tutto ciò che è previsto dal programma di formazione deve essere impartito sistematicamente nei giorni definiti, affinché durante il noviziato sia svolto tutto il programma.

§ 3. Nello spirito dell'insegnamento di San Basilio il programma del noviziato comprende il lavoro fisico e le prestazioni domestiche, affinché i novizi si eser-

⁶⁰ CCEO, can. 524, §§ 3-4.

citino nelle virtù e nel servizio ai fratelli⁶¹, ma anche, per il mantenimento della salute, esercizi fisici e tempo libero.

49. – § 1. La comunità del noviziato avrà il proprio regolamento, che tratterà sia i punti principali della disciplina nella Sede del noviziato sia ciò che riguarda la vita quotidiana comunitaria, le pratiche liturgiche e spirituali nella sede; le esigenze e i metodi dell'educazione e dello studio; la gestione dei propri beni, ecc.

§ 2. Il regolamento è redatto dal Maestro dei novizi in collaborazione con il Superiore della Sede religiosa e il suo Consiglio, osservando la dottrina della Chiesa, le prescrizioni di questo Statuto e gli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno». Il regolamento viene approvato dal Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio.

50. – § 1. Durante il noviziato, i novizi devono dedicare almeno dieci giorni per vivere un ritiro spirituale sotto la direzione del predicatore assegnato dal Maestro dei novizi.

§ 2. I novizi possono prendere parte agli esercizi pastorali per alcuni giorni⁶², fermo restando l'osservanza della disciplina religiosa.

⁶¹ Vd. Rb. 69, 121, 207.

⁶² Vd. CCEO, can. 522, § 2.

La durata del noviziato

51. – § 1. Per la validità, il noviziato deve durare un anno intero e continuo. L'assenza dal noviziato per un periodo inferiore ai tre mesi, sia continua sia interrotta, non influisce sulla validità. Il tempo mancante, se supera i quindici giorni, dev'essere supplito, anche se era stato dedicato a completare la formazione dei novizi con esercitazioni apostoliche⁶³.

§ 2. L'assenza dal noviziato per un periodo uguale o maggiore a tre mesi, sia continua sia cumulativa, rende il noviziato nullo. In questo caso il noviziato deve essere ricominciato dall'inizio⁶⁴.

52. – Se ci sono dei dubbi sull'idoneità del novizio alla sua ammissione alla professione temporanea, o lui stesso chiede per iscritto di prorogare il noviziato (vd. App. I/7), allora il Superiore provinciale, sentito il Maestro dei novizi ed il Superiore della Sede con il suo Consiglio, può prorogare il tempo del noviziato, però non oltre un anno⁶⁵.

53. – § 1. Il novizio può in qualsiasi momento abbandonare liberamente il noviziato, presentando al Maestro dei novizi una dichiarazione scritta della propria decisione⁶⁶ (vd. App. I/8). Qualora il novizio abbia abbandonato arbitrariamente la Sede del novi-

⁶³ CCEO, can. 523, § 1.

⁶⁴ Cfr. CCEO, can. 523, § 1.

⁶⁵ Cfr. CCEO, can. 461, § 2 ⇔ can. 525, § 1.

⁶⁶ Cfr. CCEO, can. 461, § 1 ⇔ can. 525, § 1.

ziato e senza averne fatto comunicazione, il Maestro dei novizi redatto l'atto dell'abbandono (vd. App. I/4), sulla base di questo lo esclude dal noviziato e informerà il Superiore provinciale dell'accaduto.

§ 2. Per giusta causa, su proposta del Maestro dei novizi e sentito il parere del Superiore della Casa, il Superiore provinciale può escludere il novizio dal noviziato⁶⁷.

54. – § 1. Il novizio che vuole emettere la professione nell'Ordine Basiliano, scriverà la richiesta della sua ammissione alla prima professione religiosa (vd. App. I/9).

§ 2. Il Maestro dei novizi ed il Superiore della Sede col suo Consiglio valuteranno il novizio⁶⁸, in modo particolare se egli abbia manifestato perseveranza nella vocazione, faccia progressi nelle virtù, se sia idoneo alla vita religiosa basiliana e possieda una sufficiente conoscenza dello Statuto. I risultati della valutazione saranno inviati al Superiore provinciale.

55. – Prima di emettere la professione temporanea il novizio deve cedere a chi preferisce, per tutto il tempo con cui sarà legato con la professione, l'amministrazione dei beni che possiede al momento della professione e che in seguito gli potrebbero pervenire, e deve disporre liberamente del loro uso e dell'usuf-

⁶⁷ Cfr. CCEO, can. 461, § 1 ⇔ can. 525, § 1.

⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 461, § 2 ⇔ can. 525, § 1.

rutto⁶⁹. Perciò il novizio compilerà l'atto della cessione d'amministrazione dei propri beni, che sarà valido presso il governo civile (vd. App. I/10).

Articolo II.

IL MAESTRO DEI NOVIZI

56. – Il Maestro dei novizi deve essere un Religioso sacerdote esemplare, professore nell'Ordine da non meno di dieci anni, distinto nella prudenza, carità, pietà, bontà, dotto nelle scienze teologiche e nella tradizione basiliana, essere fedele osservatore dei doveri dello stato religioso, conoscere i fondamentali elementi della pedagogia e della psicologia⁷⁰ nonché l'insegnamento dell'ascesi di San Basilio Magno.

57. – § 1. Il Maestro dei novizi viene nominato dal Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio e confermato dal Superiore generale sempre con il consenso del suo Consiglio⁷¹.

§ 2. Il Maestro dei novizi può anche essere il Superiore della Sede del noviziato, ma in questo caso deve essere obbligatoriamente nominato un Economo per lo svolgimento degli affari economici e finanziari. Inoltre, secondo le norme dello Statuto, il Maestro dei novizi, qualora non sia anche il Superiore della Sede,

⁶⁹ Cfr. CCEO, can. 525, § 2.

⁷⁰ Cfr. CCEO, can. 524, § 1.

⁷¹ Cfr. CCEO, can. 524, § 1.

deve essere uno dei Consiglieri, affinché tutto quello che si svolge nella Sede si faccia concordemente con lui, per facilitare che nella comunità domini lo spirito di vero amore e collaborazione.

58. – § 1. Al Maestro dei novizi sono soggetti sia i candidati al noviziato sia i novizi, con l'osservazione delle regg. 17, § 2 e 32, § 2.

§ 2. Il Maestro deve sempre essere presente nella Sede del noviziato e può assentarsi da questa soltanto per un motivo grave.

59. – § 1. Il compito del Maestro dei novizi è trasmettere ai candidati ed ai novizi i principi della perfezione evangelica; aiutarli, con prudenza e mitezza, nella crescita delle virtù, della spiritualità e della fedele osservanza alla disciplina religiosa; correggere le loro manchevolezze; incoraggiarli a perseverare nel loro zelo.

§ 2. I doveri del Maestro dei novizi⁷² sono: insegnare ai novizi a cercare di compiacere Dio in tutto e ad avere una retta intenzione nell'agire; educarli ad essere diligenti esecutori della volontà di Dio e dei doveri della vita religiosa; instillare in loro l'amore per la preghiera, la contemplazione e l'unione con Dio; persuadere i loro cuori all'amore filiale, alla venerazione ed alla devozione alla Madre di Dio; interpretare per loro l'insegnamento dell'ascetica di San Basilio, affinché possano trarre da esso lo spirito ba-

⁷² Vd. Rf. 15, 7, 8.

siliano, l'amore per l'Ordine, per le sue tradizioni e per l'imitazione dei suoi uomini brillanti, in particolare San Giosafat; educarli nell'amore e nell'affetto al proprio patrimonio ecclesiale e in particolare alla propria tradizione liturgica; condurli all'autentica conoscenza di se stessi ed ad abituarsi alla rinuncia del mondo; formare in loro una volontà forte, il carattere, il senso del dovere e del sacrificio; aver cura che comprendano bene, apprezzino e rispettino fedelmente lo Statuto dell'Ordine; educarli alla modestia, al rispetto, a mantenere un comportamento corretto ed amare l'ordine e l'accuratezza.

60. – § 1. Il Maestro dei novizi deve sempre mostrare verso i candidati ed i novizi la sincerità e la bontà evangeliche, unendole alla mitezza ed al rispetto per ognuno di loro, così da sviluppare in loro la fiducia, la mansuetudine e la sincerità. In questo modo il Maestro potrà condurre la loro consacrazione verso la piena abnegazione di sé per il Signore nella fede e, gradualmente, guidarli ad imparare, sia con la parola sia con l'esempio del mistero di Cristo Crocifisso, le esigenze della vera obbedienza religiosa⁷³.

§ 2. Il Maestro dei novizi spesso, almeno due volte al mese, parlerà con ciascun candidato e novizio e verificherà⁷⁴ se ognuno di loro veramente si impegna

⁷³ Rf. 15. *Renovationis causam*, 32, B.

⁷⁴ Rf. 10.

nella conversione interiore, se ha delle difficoltà nella correzione dei propri difetti, se ama la vita comunitaria, se svolge diligentemente le pratiche spirituali, se osserva il regolamento del noviziato, se si dedica alla preghiera e con quale esito. Si interesserà anche di altri aspetti che gli siano d'aiuto a conoscerli meglio, in modo tale da indicare a ciascuno la corretta e giusta direzione.

§ 3. Il Maestro dei novizi avrà la cura che i novizi durante la loro formazione siano informati in modo conveniente, positivo e prudente sulla vita affettiva, in modo che non solo conoscano la bellezza e la sublimità della vita pura, consacrata a Dio, ma conoscano pure gli obblighi e la dignità dello stato di vita matrimoniale cristiano, che rispetteranno in modo adeguato⁷⁵.

61. – Il Maestro dei novizi per corrispondere meglio alle esigenze del suo ministero e per apprendere altri metodi di formazione religiosa deve aggiornarsi costantemente sulla nuova letteratura in merito e partecipare a corsi sulla formazione per la condivisione e l'arricchimento della propria esperienza.

⁷⁵ Concilio Vaticano II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius* (28.10.1965), 10.

CAPITOLO III.

LA PROFESSIONE TEMPORANEA

62. – Il periodo della professione temporanea è una delle tappe del progressivo sviluppo della personalità del Religioso e della sua maturazione spirituale e intellettuale, con cui si forma il Religioso nello spirito del Vangelo e dell'insegnamento di San Basilio⁷⁶ secondo le esigenze delle nostre regole; lo fortifica⁷⁷ nelle virtù dell'umiltà, dell'obbedienza, della castità, della povertà e dell'amore fraterno⁷⁸; lo avvicina a Dio⁷⁹ tramite la preghiera⁸⁰ che conduce alla santità⁸¹ ed, infine, lo prepara ai compiti che gli saranno affidati dall'Ordine.

Articolo I.

I REQUISITI E L'EMISSIONE DELLA PROFESSIONE TEMPORANEA

63. – § 1. All'emissione della prima professione ammette validamente il Superiore provinciale col

⁷⁶ Cfr. Rf. 36.

⁷⁷ Cfr. Rf. 8, Rb. 234.

⁷⁸ San Basilio Magno, *Regulae morales* [=Rm.] 5,1-5.

⁷⁹ Cfr. Rf. 5.

⁸⁰ San Basilio, *Lettera a Gregorio II*.

⁸¹ Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa (21.11.1964), 40, 41, 42. Cfr. Rf. 37, 38. Cfr. CCEO, can. 459, § 1 ⇐ can. 525, § 1.

consenso del suo Consiglio, su proposta del Maestro dei novizi, dopo che abbia sentito il parere del Superiore della Sede con il suo Consiglio⁸².

§ 2. Il novizio che non è stato ammesso alla professione religiosa viene escluso *ipso facto* dal noviziato e perciò deve abbandonare la Sede religiosa.

64. – Per l'ammissione alla prima professione devono essere presentati la richiesta scritta per l'ammissione, l'atto della cessione dell'amministrazione dei propri beni ed il risultato della valutazione, di cui si parla nelle regg. 54-55.

65. – Per la validità della prima professione si richiede inoltre:

1. che il novizio abbia compiuto diciotto anni⁸³;
2. che il noviziato sia stato compiuto validamente⁸⁴;
3. che il novizio sia stato ammesso alla professione conformemente alla reg. 63, § 1;
4. che durante il rito d'emissione della professione temporanea il novizio abbia letto la formula della professione⁸⁵;

⁸² Cfr. Rf. 10.

⁸³ CCEO, can. 527, 4.

⁸⁴ Cfr. CCEO, can. 527, 1. Vd. Statuto, regg. 32, 33 e 51.

⁸⁵ Cfr. CCEO, can. 527, 4. Vd. Statuto, reg. 67, § 2.

5. che la professione sia ricevuta nelle mani dello stesso Superiore provinciale personalmente o da un suo delegato legittimo⁸⁶;

6. che la professione non sia emessa o ricevuta con violenza, timore grave oppure dolo⁸⁷.

66. – Il novizio si prepari alla prima professione con tre giorni interi di ritiro spirituale⁸⁸.

67. – § 1. La prima professione temporanea viene emessa durante la Divina Liturgia, secondo il rispettivo rito⁸⁹, alle cui parti sostanziali appartengono: la lettura della formula della professione; la consegna della fascia o – secondo le consuetudini – della cintura, dello Statuto e della candela accesa; la Santa Comunione del Religioso che ha emesso la professione.

§ 2. La formula della prima professione temporanea è seguente:

«Io, NN, emetto al Signore Dio, Uno nella Santissima Trinità, il voto di OBBEDIENZA, CASTITÀ e POVERTÀ e prometto di rimanere per un anno in questo Ordine di San Basilio Magno. Comprendo ed accetto tutto conformemente allo Statuto di questo Ordine approvato dalla Sede Apostolica».

⁸⁶ CCEO, can. 527, 2.

⁸⁷ Cfr. CCEO, can. 527, 3.

⁸⁸ Cfr. Rf. 15.

⁸⁹ *Poslidovaniye malaho i velykaho angelskaho obraza, Zhovkva, Typohrafiya Obytely Chyna Svataho Vasyliva V. 1936.* Cfr. *Ordo professionis religiosae*, Civitas Vaticana, Typis Polyglottis Vaticanis, 1970, n. 7, n. 15.

§ 3. Dopo l'emissione della professione il documento, contenente la formula pronunciata, la data ed il luogo, viene firmato dal Religioso che ha emesso la professione, dal Religioso davanti al quale la medesima è stata emessa e dai due testimoni Religiosi già professi perpetui. Tale documento viene archiviato nell'archivio della Curia provinciale⁹⁰.

§ 4. Il Maestro dei novizi provvederà che il Religioso si registri a mano propria nel libro dei testi della prima professione temporanea.

Articolo II.

I RELIGIOSI CON LA PROFESSIONE TEMPORANEA

68. – Con l'emissione della prima professione temporanea il Religioso decade da tutti gli incarichi, ecclesiastici o civili, che deteneva precedentemente⁹¹. Durante il periodo della professione temporanea, non può ricoprire formalmente tali incarichi né nell'Ordine, né fuori di esso; non può nemmeno svolgere attività direttive di nessun genere, oppure essere il supervisore per i beni materiali.

69. – § 1. Per tutto il periodo della professione temporanea il Religioso resta ascritto alla propria

⁹⁰ CCEO, can. 525, § 2.

⁹¹ Cfr. CCEO, can. 529, § 6.

eparchia⁹², ma è vincolato dalle regole dell'Ordine ed è sottoposto all'autorità dei Superiori⁹³. Assume anche l'obbligo del celibato⁹⁴ e non può ricevere nessuna ordinazione⁹⁵.

§ 2. Il Religioso di voti temporanei è privo di voce attiva e passiva⁹⁶, ma gode di tutte le grazie spirituali, privilegi, indulgenze e preghiere riconosciuti nel nostro Ordine per i Religiosi di professione perpetua.

70. – § 1. Durante il periodo della professione temporanea i Religiosi seguono il corso didattico oppure si dedicano all'attività stabilita dall'autorità competente, mentre ai Religiosi chierici saranno affidati compiti d'apostolato dell'Ordine; tuttavia questi compiti non devono ostacolare la loro formazione religiosa.

§ 2. Il Religioso di professione temporanea incontrerà il Superiore più volte all'anno, specialmente prima del rinnovo dei voti, per confrontarsi sullo stato della sua vita spirituale, delle difficoltà e della crescita nelle virtù.

71. – La professione temporanea rende illeciti ma non invalidi gli atti contrari ai voti religiosi⁹⁷.

⁹² CCEO, can. 531.

⁹³ Cfr. CCEO, can. 528.

⁹⁴ Cfr. CCEO, can. 497, § 1, 2 ⇔ can. 551.

⁹⁵ Cfr. CCEO, can. 537, § 1.

⁹⁶ CCEO, can. 528.

⁹⁷ CCEO, can. 529, § 1.

72. – § 1. La professione temporanea non sottrae al Religioso la proprietà dei suoi beni né la capacità di acquistarne altri, tuttavia non gli è lecito né amministrarli né rinunciare con atto tra vivi al dominio su questi a titolo grazioso⁹⁸.

§ 2. Il Religioso di voti temporanei può cambiare in qualsiasi momento le condizioni della cessione o la disposizione d'amministrazione dei suoi beni di cui tratta la reg. 55, però non di proprio arbitrio, ma col consenso del Superiore provinciale e secondo la comune disciplina ecclesiale; con l'uscita però dall'Ordine tale cessione e disposizione cessa di avere vigore *ipso facto*⁹⁹.

§ 3. Tutto ciò che il Religioso di professione temporanea acquista con la propria attività oppure a motivo dell'Ordine, lo acquista per l'Ordine e tutto questo deve essere consegnato al Superiore competente, se non è legittimamente provato il contrario¹⁰⁰.

§ 4. Se il Religioso di voti temporanei ha contratto debiti e obbligazioni, ne deve rispondere lui stesso, a meno che egli non abbia trattato un affare della Sede religiosa con licenza del Superiore¹⁰¹.

⁹⁸ CCEO, can. 529, § 2.

⁹⁹ Cfr. CCEO, can. 529, § 4.

¹⁰⁰ CCEO, can. 529, § 3.

¹⁰¹ CCEO, can. 529, § 5.

Articolo III.

LA DURATA E IL RINNOVO DELLA PROFESSIONE

73. – § 1. La professione temporanea dura normalmente cinque anni e viene rinnovata annualmente.

§ 2. La durata della professione temporanea può estendersi fino a sei anni con l'osservanza dell'abituale procedura, prevista per il rinnovo della professione temporanea¹⁰².

§ 3. Per motivi seri, su richiesta del Religioso, sentito il parere del suo Superiore diretto con il suo Consiglio e su raccomandazione del Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio, il Superiore generale col consenso del suo Consiglio può chiedere alla Sede Apostolica di prorogare la durata della professione temporanea oltre il sesto anno.

§ 4. Su richiesta del Religioso e su proposta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può ridurre la durata della professione temporanea fino ad un minimo di tre anni¹⁰³.

74. – Il Religioso che desidera rinnovare i voti, almeno due mesi prima della scadenza della professione, presenterà al suo Superiore diretto la richiesta

¹⁰² Cfr. CCEO, can. 526, § 2.

¹⁰³ Cfr. CCEO, can. 526, § 2.

scritta d'ammissione per il rinnovo (vd. App. I/11); in caso di necessità il Superiore gli ricorderà di questa procedura.

75. – § 1. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio su domanda del Religioso ammette validamente al rinnovo della professione temporanea, tenendo conto del parere del competente Superiore e l'opinione del suo Consiglio, oppure il parere del Sostituito della Residenza o, in caso diverso, del sacerdote responsabile. Il loro parere, oltre la proposta per il rinnovo, dovrebbe includere anche una valutazione sul Religioso.

§ 2. Quando un Religioso risiede continuamente in un'altra Provincia, allora l'ammissione al rinnovo della professione temporanea è concessa dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio della Provincia in cui il Religioso risiede. Inoltre, il Superiore provinciale concedente informerà tempestivamente il Superiore provinciale della Provincia d'appartenenza del Religioso dell'ammissione e del rinnovo della professione temporanea dello stesso ed invierà le copie dei documenti di cui nelle regg. 75, § 1 e 79, § 2. In altro caso il Religioso viene ammesso al rinnovo della professione temporanea dal Superiore provinciale della sua Provincia di appartenenza, col consenso del suo Consiglio, comunque, devono essere rispettati gli accordi stipulati tra i Superiori provinciali.

§ 3. Il Religioso che risiede nella Sede generale dell'Ordine viene ammesso al rinnovo della professione temporanea dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, informando il Superiore provinciale del Religioso interessato ed inviando le copie dei documenti come in § 2.

76. – § 1. Per essere valido, il rinnovo della professione temporanea deve avvenire nello stesso giorno e mese in cui è stata fatta la precedente emissione.

§ 2. Se il rinnovo dei voti non si è fatto nello stesso giorno, la professione diventa interrotta e di conseguenza il Religioso viene escluso dall'Ordine; tuttavia, qualora si sia verificata una situazione fortuita, o sia stato compiuto un errore, o in altri casi analoghi, ma risulti che lo spirito della professione è stato osservato senza interruzione, il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio può sanare la discontinuità della professione.

§ 3. Qualora sussista un valido motivo, il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio può permettere al Religioso di rinnovare la professione prima del termine, tale anticipazione, tuttavia, non può essere superiore ad un mese. Tutti i rinnovi successivi devono essere fatti nella data dell'ultima emissione dei voti.

77. – Per quanto riguarda i Religiosi soggetti al servizio militare obbligatorio, si devono osservare i prescritti stabiliti dal Regolamento provinciale, che tiene conto delle leggi civili del Paese e dell'eventuale Concordato, qualora esista.

78. – Ad ogni rinnovo della professione il Religioso si prepari con un giorno di ritiro spirituale, a cui provvederà il Superiore della Sede religiosa.

79. – § 1. Il rinnovo della professione temporanea avviene secondo il rito rispettivo, che deve contenere: la lettura della formula della professione temporanea, la Santa Comunione del Religioso che ha rinnovato i voti, se il rinnovo si è svolto durante la Divina Liturgia¹⁰⁴.

§ 2. La formula del rinnovo della professione temporanea è la seguente:

«Io, N.N., dell'Ordine di San Basilio Magno, emetto di fronte al Signore Dio, Uno nella Santissima Trinità, il voto di OBBEDIENZA, CASTITÀ e POVERTÀ in questo Ordine e prometto di restare in esso per un anno. Comprendo e accetto tutto conformemente allo Statuto del nostro Ordine approvato dalla Sede Apostolica».

§ 3. Dopo il rinnovo della professione temporanea si osservino la prescrizione della reg. 67, § 3, se non è presente almeno un tale testimone il documento sarà firmato soltanto da colui che ha ricevuto il rinnovo.

80. – § 1. Il Religioso con i voti temporanei che per validi motivi in coscienza non si sente in grado di osservare fedelmente i voti, può lasciare liberamente l'Ordine alla scadenza del termine dei voti¹⁰⁵, presen-

¹⁰⁴ Cfr. *Poslidovaniye malaho i velykaho angelskaho obraza*.

¹⁰⁵ CCEO, can. 546, § 1.

tando la corrispettiva dichiarazione scritta (vd. App. I/12). Durante il periodo della professione temporanea Il Religioso può lasciare l'Ordine, osservando però le prescrizioni della reg. 526 (vd. App. I/13).

§ 2. Il Superiore provinciale, per una giusta causa, seguendo la procedura della valutazione del caso, descritta nella reg. 75, può non ammettere un Religioso di professione temporanea, al rinnovo dei voti¹⁰⁶.

81. – § 1. Una malattia fisica o psichica, anche se contratta dopo la prima professione temporanea, la quale, a giudizio di periti, rende il Religioso inetto a vivere nell'Ordine, costituisce un motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione temporanea o ad emettere la professione perpetua, e quindi per dimetterlo dall'Ordine. A meno che la malattia non sia stata contratta per negligenza dell'Ordine o per un lavoro compiuto nell'Ordine, in questo caso il Religioso non può essere dimesso dall'Ordine¹⁰⁷.

§ 2. Se un Religioso, durante i voti temporanei, è diventato demente, anche se non può emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'Ordine¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Cfr. CCEO, can. 547, § 1.

¹⁰⁷ CCEO, can. 547, § 2.

¹⁰⁸ CCEO, can. 547, § 3.

Articolo IV.**IL PASSAGGIO DEI RELIGIOSI
ALL'ORDINE BASILIANO**

82. – Un religioso può passare validamente da un Istituto religioso al nostro Ordine soltanto col consenso dato per iscritto della Sede Apostolica¹⁰⁹, sulla base del previo consenso dell'autorità competente dell'Istituto che lascia e del Superiore generale del nostro Ordine con il consenso del suo Consiglio.

83. – § 1. Il religioso che ha ricevuto il consenso della Sede Apostolica per il passaggio all'Ordine viene esentato dal corso introduttivo alla vita religiosa basiliana, tuttavia deve svolgere il noviziato per intero nel nostro Ordine. Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio per speciali motivi può ridurre il tempo del noviziato fino a sei mesi¹¹⁰.

§ 2. Durante il noviziato, pur permanendo i voti, sono tuttavia sospesi i diritti ed i doveri particolari che il religioso aveva nel precedente Istituto. Inoltre egli rimane soggetto ai Superiori ed al Maestro dei novizi del nostro Ordine anche in virtù del voto di obbedienza¹¹¹.

84. – § 1. Il religioso di professione temporanea che attua il passaggio all'Ordine Basiliano, compiuto

¹⁰⁹ Cfr. CCEO, can. 544, § 3.

¹¹⁰ CCEO, can. 545, § 1.

¹¹¹ CCEO, can. 545, § 1.

il noviziato nel nostro Ordine secondo le prescrizioni di questo Statuto, emette la professione temporanea¹¹².

§ 2. Per l'ammissione del religioso alla professione perpetua si deve prendere in considerazione la durata della sua professione nell'Istituto precedente, osservando la reg. 73.

§ 3. Il Religioso di professione perpetua, al termine del noviziato, emette la professione perpetua nel nostro Ordine; in forza della quale egli viene aggregato a pieno titolo e diritto all'Ordine Basiliano di San Giosafat e, se è chierico, viene ad esso ascritto anche come chierico¹¹³.

§ 4. Se il religioso proveniente da un altro Istituto non emette, secondo le prescrizioni dello Statuto, la professione nel nostro Ordine deve ritornare al precedente Istituto, a meno che non sia trascorso intanto il tempo della sua professione¹¹⁴.

¹¹² CCEO, can. 545, § 2.

¹¹³ CCEO, can. 545, § 2.

¹¹⁴ Cfr. CCEO, can. 545, § 3.

CAPITOLO IV.

LA PROFESSIONE PERPETUA

85. – Con la professione religiosa perpetua, che include i tre voti perpetui di obbedienza, castità e povertà¹¹⁵ e che si fonda sul sacramento del Battesimo ed è la sua realizzazione ed approfondimento, il Religioso si consacra completamente e per sempre a Dio¹¹⁶.

I requisiti e l'ammissione alla professione perpetua

86. – § 1. Sei mesi prima della scadenza del termine della professione temporanea, tenendo presente quanto previsto nella reg. 73, § 1, il Religioso che vuole assumere definitivamente lo stato religioso presenta al suo Superiore diretto la domanda d'ammissione alla professione perpetua (vd. App. I/14), come pure il questionario compilato, il *curriculum vitae* e la copia del certificato del Battesimo e della Cresima.

§ 2. Il Superiore della Casa, in cui il Religioso ha trascorso l'ultimo anno, secondo la prescrizione della reg. 380, provvederà alla votazione nella Sinassi della Casa, il cui esito, insieme con le altre informazioni e

¹¹⁵ CCEO, can. 462, § 1.

¹¹⁶ Cfr. Rf. 20, 2; Rm. 80, 22.

la sua opinione sarà trasmesso al Superiore provinciale. Altri quattro Religiosi di professione perpetua, eccetto il Confessore permanente ed il Direttore spirituale, oppure due, quando la Provincia ha meno di 20 Religiosi, scriveranno le informazioni con la valutazione ed il giudizio per l'ammissione del richiedente alla professione perpetua.

§ 3. Sulla base della documentazione ricevuta ed il colloquio preliminare con il Religioso, il Superiore provinciale presenterà al Superiore generale la propria opinione, il risultato della votazione del Consiglio, i documenti nominati nei §§ 1 e 2 della presente regola e, osservando la reg. 91, l'atto della rinuncia ai beni del Religioso che vuole emettere la professione perpetua.

87. – § 1. Qualora il Religioso risieda costantemente in un'altra Provincia, il Superiore provinciale competente per la sua ammissione alla professione perpetua sarà il Superiore della Provincia alla quale appartiene il Religioso.

§ 2. Il Superiore provinciale della Provincia in cui risiede Religioso si occuperà dell'adempimento delle formalità prescritte nella reg. 86 §§ 1-2, e, dopo il colloquio preliminare con il Religioso, inoltrerà tutta la documentazione con la sua valutazione al Superiore provinciale della Provincia a cui appartiene il Religioso.

§ 3. Per l'ammissione del Religioso alla professione perpetua si possono anche seguire altri accordi tra i Superiori maggiori.

88. – § 1. L'ammissione alla professione perpetua spetta, per la validità, al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio¹¹⁷.

§ 2. In presenza di una giusta causa, avendo considerato i dubbi sul progresso spirituale o sull'idoneità del Religioso alla vita nell'Ordine, il Superiore generale col consenso del suo Consiglio può, a norma dello Statuto, rimandare l'emissione della professione perpetua o dimettere il Religioso¹¹⁸.

§ 3. La proroga della professione temporanea oltre il sessennio, a causa del rimando della professione perpetua, richiede il permesso della Sede Apostolica.

§ 4. In caso della proroga della professione perpetua si ripete l'intera procedura d'ammissione all'emissione della professione perpetua, secondo le reg. 86 e 90.

89. – Per la validità della professione perpetua si richiedono:

1. non meno di tre anni di professione temporanea nell'Ordine¹¹⁹;
2. la validità della professione temporanea¹²⁰;
3. l'età minima di 23 anni compiuti¹²¹;

¹¹⁷ Cfr. CCEO, can. 464, 2 ⇔ can. 532.

¹¹⁸ Cfr. CCEO, can. 547, § 1.

¹¹⁹ Cfr. CCEO, can. 526, § 2.

¹²⁰ Cfr. CCEO, can. 464, 4 ⇔ can. 532.

¹²¹ Cfr. CCEO, can. 464, 4.

4. l'ammissione alla professione in conformità alla reg. 88, § 1;

5. l'emissione della professione davanti al Superiore generale oppure al suo delegato¹²²;

6. la lettura della formula della professione perpetua durante il rito della professione¹²³;

7. che la professione perpetua non sia né emessa né ricevuta per violenza, timore grave oppure dolo¹²⁴.

90. – § 1. Durante gli ultimi dodici mesi della professione temporanea, il Religioso deve dimorare in una Sede religiosa nella quale vivono almeno tre Religiosi di professione perpetua. Per la dispensa da quest'obbligo il Superiore provinciale deve ottenere l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. Se il Religioso durante l'ultimo anno di professione temporanea risiedeva nella Residenza subordinata al Superiore di una Casa religiosa, la votazione riguardante l'ammissione alla professione perpetua di cui reg. 380, si svolge nella Sinassi della stessa Casa religiosa. In tutti gli altri casi la votazione avviene alla Sinassi dell'ultima Casa religiosa presso la quale risiedeva il Religioso.

91. – § 1. Entro sessanta giorni prima della professione perpetua, il Religioso deve rinunciare a tutti i

¹²² Cfr. CCEO, can. 464, 2.

¹²³ Cfr. CCEO, can. 464, 4.

¹²⁴ Cfr. CCEO, can. 464, 3.

beni che possiede in quel momento, in favore di chi vuole, sotto la condizione che dovrà seguire la professione; la rinuncia fatta prima di questo tempo è nulla per il diritto stesso¹²⁵.

§ 2. L'atto della rinuncia deve essere redatto in conformità alle norme del diritto civile dello Stato di cui il Religioso è cittadino e firmato personalmente dallo stesso Religioso, da due testimoni e dal Superiore (vd. App. I/15).

92. – Se l'emissione della professione perpetua sarà stabilita oltre la data del termine della professione temporanea, allora il Religioso dovrà, per la disposizione del Superiore provinciale, rinnovare la professione temporanea.

93. – Il Religioso si prepari alla professione perpetua con cinque giorni di ritiro spirituale.

L'emissione della professione perpetua

94. – Dopo la dovuta preparazione spirituale e canonica¹²⁶, il Religioso emette la professione perpetua di fronte Dio nostro Signore, nelle mani di colui che ha la facoltà di riceverla, alla presenza della comunità religiosa e dei fedeli, osservando il rispettivo rito liturgico.

95. – La formula della professione perpetua è seguente:

¹²⁵ CCEO, can. 467, § 1 ⇔ can. 533.

¹²⁶ Cfr. Rf. 15.

«Io, N. N., dell'Ordine di San Basilio Magno, solennemente emetto al Signore Dio, Uno nella Santissima Trinità, davanti a Te, Reverendissimo padre, N. N., il Superiore generale (oppure: a Te, Reverendissimo padre, N. N., il delegato del padre Superiore generale), il rappresentante di Dio, i voti perpetui di OBBEDIENZA, CASTITÀ e POVERTÀ in questo Ordine e prometto di restare costantemente in esso fino alla morte. Oltre questo, prometto al Romano Pontefice, il Vicario di Cristo, costante fedeltà e sottomissione e che non cercherò in nessun modo di ottenere qualsiasi incarico sia nell'Ordine sia nella Chiesa¹²⁷. In questo Dio mi aiuti e questo Santo Vangelo. Comprendo e accetto tutto conformemente allo Statuto del nostro Ordine approvato dalla Sede Apostolica».

96. – § 1. Dopo l'emissione della professione perpetua, rispettando i requisiti della reg. 67, § 3, deve essere compilato il documento, copia del quale insieme con il comunicato dell'avvenuta professione, sarà inviata dal Superiore provinciale al Superiore generale. Il Superiore della Casa riporterà nell'apposito registro dei professi il nome del Religioso che ha emesso la professione perpetua, il nome di chi l'ha ricevuta e la data dell'emissione della professione stessa.

¹²⁷ Cfr. Sinassi basiliana II – 1621.

§ 2. Il Superiore provinciale, secondo le prescrizioni del diritto canonico¹²⁸, invierà la notifica alla parrocchia in cui è stato registrato il battesimo del Religioso, affinché vi sia annotata l'emissione della sua professione, con tutti gli effetti canonici che da essa seguono.

§ 3. Il Religioso deve far notificare e rendere esecutivo valido l'atto della rinuncia dei beni presso gli uffici competenti il più presto possibile, affinché la rinuncia ottenga effetto anche per il diritto civile¹²⁹. Egli deve trasmettere una copia dell'atto nell'archivio della Curia provinciale.

97. – I documenti relativi all'emissione della professione perpetua devono essere conservati nell'archivio della Curia generalizia e della Curia provinciale¹³⁰.

Gli effetti della professione perpetua

98. – Per mezzo della professione perpetua il Religioso assume definitivamente lo stato religioso, perde la propria eparchia, viene aggregato a pieno diritto all'Ordine assumendo in esso la voce attiva e passiva¹³¹.

99. – Con l'emissione dei voti perpetui nel nostro Ordine il Religioso di rito latino passa, per privile-

¹²⁸ Cfr. CCEO can. 535, § 2.

¹²⁹ CCEO, can. 467, § 2 ⇔ can. 533.

¹³⁰ Cfr. CCEO, can. 535, § 2.

¹³¹ Cfr. CCEO, can. 531.

gio¹³², al rito orientale della Chiesa *sui iuris* nella quale si trova la Provincia a cui ora appartiene.

100. – § 1. Qualunque bene temporale che sopravvenga al Religioso dopo la sua professione perpetua come proprietà, eccetto l'eredità e le proprietà di cui tratta la reg. 278, § 2, viene, per diritto stesso, acquisito dalla Sede religiosa¹³³ alla quale lo stesso Religioso è iscritto, l'eredità, invece, rimane acquisita dalla Provincia d'appartenenza. La cessione di tali beni dovrebbe avvenire il più presto possibile, secondo le norme del diritto civile.

§ 2. Quanto ai debiti e alle obbligazioni che il Religioso ha contratto dopo la professione perpetua con la licenza del Superiore, ne deve rispondere la Sede; se invece ha contratto debiti senza la licenza del Superiore, ne deve rispondere il Religioso stesso¹³⁴.

101. – La professione perpetua rende invalidi gli atti contrari ai voti, se tali atti possono essere annullati¹³⁵.

¹³² Cfr. *Singulare praesidium*.

¹³³ Cfr. CCEO, can. 468, § 1.

¹³⁴ Cfr. CCEO, can. 468, § 2.

¹³⁵ Cfr. CCEO, can. 466 ⇐ can. 533.

CAPITOLO V.

GLI STUDI NELL'ORDINE BASILIANO

Articolo I.

PRINCIPI GENERALI DEGLI STUDI

102. – § 1. E' diritto e dovere proprio dell'Ordine formare i propri Religiosi¹³⁶, aiutando a sviluppare le doti del loro ingegno attraverso lo studio della sacra dottrina e l'apprendimento delle scienze ed esperienze umane, incoraggiandoli permanentemente a conseguire più pienamente una vita di santità, perché diventino più adatti ad esercitare il servizio nella Chiesa¹³⁷ e ad eseguire le opere assunte dall'Ordine secondo le necessità dei tempi e del luogo¹³⁸.

§ 2. Per ottenere il fine e realizzare gli obblighi dello Statuto, l'Ordine ha il diritto di costituire i propri istituti di studi di ogni genere e grado, e di gestirli.

103. – § 1. Spetta al Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nominare i Religiosi, che possiedono le necessarie doti e istruzione, per i rispettivi studi, tenendo conto delle necessità dell'Ordine e della Chiesa, avendo ascoltato l'opinione dello stesso

¹³⁶ CCEO, can. 328.

¹³⁷ Cfr. Rf. 5.

¹³⁸ CCEO, can. 471, § 1.

Religioso e, se è necessario, il parere del Superiore competente o degli esaminatori, incaricati per questo dallo stesso Superiore provinciale.

§ 2. Spetta al Superiore provinciale, dopo aver sentito il parere espresso dal Rettore o dal Direttore degli studi o da un'altra persona responsabile, di stabilire il luogo degli studi dei Religiosi, il loro alloggio ed il modo di provvedere alle loro spese.

104. – Il Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver ascoltato il parere del Rettore o del Direttore degli studi, assegnerà dei Religiosi saldi nella vocazione, capaci ed insistenti nello studio e nelle virtù¹³⁹ ad approfondire gli studi nei settori specifici, che sono necessari e utili all'Ordine. Ciò abitualmente avviene dopo l'ordinazione presbiterale e la pratica pastorale¹⁴⁰.

Articolo II.

LA SEDE DEGLI STUDI

105. – § 1. Ogni Provincia deve avere la propria Sede degli studi¹⁴¹, istituita dal Superiore generale su richiesta del Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio.

¹³⁹ *Optatam totius*, 18.

¹⁴⁰ Cfr. Costituzioni OSBM, Romae 2002), [=Costituzioni OSBM (2002)], Regole, 53.

¹⁴¹ Cfr. CCEO, can. 471, § 1 ⇐ can. 536, § 1.

§ 2. Se una Provincia non dispone delle risorse umane e finanziarie necessarie per gestire la propria Sede degli studi, allora invierà i suoi studenti presso la Sede degli studi in altre Province o presso la Sede generale a Roma.

106. – § 1. Alla direzione della Sede degli studi e della Casa religiosa, nella quale si trova la Sede degli studi, devono essere assegnati i Religiosi che possiedano i titoli accademici, l'appropriata preparazione spirituale e si distinguano in capacità amministrative e dirigenziali¹⁴².

§ 2. Nella Sede degli studi deve regnare un ordine tale, da promuovere l'ulteriore sviluppo spirituale ed intellettuale dei Religiosi-studenti. Con ogni diligenza devono osservarsi sia la vita comunitaria sia le pratiche spirituali prescritte dallo Statuto dell'Ordine per tutti i Religiosi. Di tutto ciò avranno la cura i Superiori¹⁴³, adoperandosi con i mezzi adeguati.

§ 3. Sotto un'abile guida i nostri studenti acquistino anche la formazione liturgica per la corretta comprensione e partecipazione in tutti i riti sacri¹⁴⁴.

107. – § 1. La Sede degli studi dell'Ordine, nella quale avviene l'insegnamento per i Religiosi¹⁴⁵, viene

¹⁴² Costituzioni OSBM (2002), Regole, 57, § 2.

¹⁴³ Cfr. CCEO, can. 473

¹⁴⁴ Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia (04.12.1963), 17.

¹⁴⁵ Cfr. CCEO, can. 340, § 1.

governata dal Rettore, oppure dal Direttore degli studi.

§ 2. Il Rettore o il Direttore degli studi può essere nominato contemporaneamente Superiore della Casa, ma abitualmente non deve svolgere le mansioni dell'Economo.

§ 3. Il Rettore ed i due Consiglieri, nominati tra il personale dei Religiosi della Sede degli studi, costituiscono l'equipe educativa della Sede degli studi.

§ 4. Al personale della Sede degli studi, secondo le necessità, appartengono: il Vice-Rettore, i Consiglieri, il Prefetto degli studenti, i docenti, il Direttore spirituale permanente, i Confessori, l'Economo ed il Segretario¹⁴⁶, che vengono nominati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver sentito il parere del Rettore o del Direttore degli studi.

§ 5. La rimozione dall'ufficio nella Sede degli studi spetta al Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio su proposta o dopo aver sentito il parere del Rettore o Direttore degli studi¹⁴⁷.

108. – § 1. La Sede degli studi deve avere uno statuto proprio, un regolamento ed un piano di formazione dei chierici¹⁴⁸, che sono preparati dal Rettore della Sede degli studi in collaborazione con il perso-

¹⁴⁶ Cfr. CCEO, can. 338, § 1.

¹⁴⁷ Cfr. CCEO, can. 974.

¹⁴⁸ Cfr. CCEO, can. 330 ⇔ cann. 536, § 2 e 337, §§ 1-2.

nale della Sede ed approvati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio¹⁴⁹.

§ 2. Nello statuto siano determinati anzitutto il fine speciale della Sede degli studi e le competenze delle autorità; si stabiliscano il modo della nomina del Rettore e del personale, i loro diritti e i doveri e la giusta remunerazione degli ufficiali e dei docenti, come pure i metodi con i quali essi, oltre che gli alunni, partecipino alla cura nell'osservanza della disciplina nella Sede degli studi¹⁵⁰.

§ 3. Nel regolamento vengono definiti in modo più concreto i punti più importanti della disciplina della Sede degli studi, che riguardano la formazione dei Religiosi, la vita quotidiana e l'organizzazione dell'intera Sede, che è la base per la realizzazione del piano di formazione dei chierici, adattato alle nostre circostanze concrete¹⁵¹.

109. – § 1. Ogni Sede degli studi, con un titolo ben definito, deve essere ufficialmente registrata nella qualità di istituto d'istruzione a tutti gli effetti civili, e dove ciò è possibile e necessario bisogna sollecitare l'adeguato accreditamento.

§ 2. La Sede deve disporre di locali idonei sia per il personale sia per gli studenti, di camere preferibilmente singole, di aule, di sale per ricreazione, della

¹⁴⁹ Cfr. CCEO, can. 337, § 3.

¹⁵⁰ Cfr. CCEO, can. 337, § 1.

¹⁵¹ Cfr. CCEO, can. 337, § 2.

sala di lettura, della biblioteca adeguatamente attrezzata, così come dei materiali e delle attrezzature per le attività di formazione.

§ 3. Le sale ed i corridoi della Sede degli studi siano decorati con le opere d'arte su temi religiosi e artistici attinenti al nostro Ordine, Chiesa e Stato.

§ 4. La cappella od eventualmente la chiesa deve essere allestita con la maggior cura, secondo i requisiti del rito orientale, in modo tale che i fedeli possano entrarvi attraverso l'ingresso separato.

110. – Il Superiore provinciale effettui visite frequenti alla Sede di studi¹⁵² per essere sempre aggiornato sulla sua attività, come pure controlli la formazione degli studenti, la loro preparazione agli ordini sacri e il loro progresso nello studio¹⁵³.

111. – Compete alla Curia provinciale aver cura che si provveda al mantenimento finanziario soddisfacente della Sede degli studi¹⁵⁴. Gli altri Religiosi, come membri della famiglia basiliana, e soprattutto i Superiori, devono aiutare la Sede degli studi secondo le sue necessità e rispettivamente le proprie possibilità.

¹⁵² Cfr. CCEO, can. 356, § 2.

¹⁵³ Cfr. CCEO, can. 356, § 1.

¹⁵⁴ Costituzioni OSBM (2002), Regole, 55.

Articolo III.**IL PIANO DI FORMAZIONE DEI CHIERICI**

112. – I Religiosi che vogliono iniziare i loro studi filosofico-teologici devono aver completato la scuola superiore; se prima dell'entrata in noviziato non hanno completato la scuola superiore, lo devono fare dopo il noviziato, secondo i requisiti di ogni determinato paese.

113. – § 1. La formazione dei Religiosi che sono destinati ai ministeri sacri, deve essere fatta inoltre secondo il piano di formazione dei chierici, emanato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris* o da un'altra autorità competente¹⁵⁵, nella Sede degli studi dell'Ordine. Se invece non è possibile avere una propria Sede degli studi o effettuare l'insegnamento delle discipline in essa¹⁵⁶, allora i Religiosi dell'Ordine devono essere formati sotto la guida del Direttore di studi in un altro seminario o in un istituto di studi superiori approvato dall'autorità ecclesiastica¹⁵⁷.

§ 2. Il piano di formazione per coloro che saranno ordinati, osservando fedelmente le norme del Codice dei canoni delle Chiese orientali¹⁵⁸ ed i principi generali dell'educazione nella Chiesa, deve tener presente della tradizione della propria Chiesa *sui iuris* e

¹⁵⁵ CCEO, can. 330, § 1.

¹⁵⁶ Cfr. CCEO, can. 340, § 1.

¹⁵⁷ CCEO, can. 536, § 2.

¹⁵⁸ Cfr. CCEO, cann. 342-356.

dell'Ordine, e comprendere fra l'altro le norme speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli studenti, come pure le singole discipline da insegnare nonché il regolamento dei corsi e degli esami¹⁵⁹.

§ 3. Gli studi dei Religiosi che sono destinati al sacerdozio devono comprendere i corsi filosofici e teologici, che possono essere compiuti uno di seguito all'altro oppure congiuntamente. Tali studi devono abbracciare almeno un sessennio completo in modo che il tempo dedicato alle discipline filosofiche raggiunga un intero biennio e quello impegnato per gli studi teologici un intero quadriennio¹⁶⁰.

§ 4. In conformità alle necessità dell'Ordine ed alle esigenze contemporanee, si aggiungono altre discipline, facoltative o ausiliarie, al piano di studi come ad esempio: i corsi delle lingue liturgiche e moderne, d'informatica, degli strumenti di comunicazione sociale¹⁶¹ ed altri. I candidati all'ordinazione, in particolare, vengano istruiti nei corsi specifici sulla metodologia delle missioni e dei ritiri e ricevere la formazione nel tirocinio pastorale¹⁶².

114. – § 1. Durante la formazione gli studenti devono seguire esercitazioni ed esperienze nel ministero pastorale. A tal fine, il Rettore od il Direttore degli

¹⁵⁹ CCEO, can. 330, § 3.

¹⁶⁰ CCEO, can. 348, § 1.

¹⁶¹ Cfr. CCEO, can. 652, § 1.

¹⁶² Cfr. CCEO, cann. 352 e 353.

studi, seguendo le norme dello Statuto, invierà, durante l'anno scolastico e le vacanze, gli studenti degli anni superiori presso campeggi giovanili cristiani, nelle scuole catechetiche o domenicali. Inoltre gli studenti saranno incaricati di organizzare, condurre o partecipare alle attività religiose e manifestazioni di beneficenza, di visitare unità militari, ospedali, carceri, istituti scolastici di vario livello per quanto ciò sia possibile e necessario¹⁶³.

§ 2. Durante la pratica nelle Sedi religiose gli studenti devono essere soggetti ad un sacerdote con esperienza, che consegnerà al Rettore o al Direttore degli studi la valutazione scritta su di loro.

§ 3. Gli studenti siano anche inviati ai corsi di formazione correlati, conferenze o incontri per acquistare delle buone e utili abilità, conoscenze ed esperienze pratiche nel ministero pastorale.

Articolo IV.

DIREZIONE DI STUDI E IL PERSONALE

A) Il Rettore della Sede degli studi

115. – § 1. Il Rettore deve essere un Religioso esemplare nelle virtù, nello spirito religioso e nella fedeltà al Magistero della Chiesa, deve distinguersi nelle capacità d'amministrazione e possedere una

¹⁶³ CCEO, can. 353: Canoni del diritto particolare di UHCC (12.03.2015), can. 50, 1.

preparazione accademica non minore del secondo grado, cioè la licenza.

§ 2. Il Rettore viene nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e confermato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio.

116. – § 1. E' compito del Rettore curare il governo generale della Sede di studi, sollecitare tutti all'osservanza dello Statuto dell'Ordine, dello statuto e del regolamento della Sede degli studi nonché del piano di formazione dei chierici. Spetta a lui, inoltre, coordinare l'attività degli altri moderatori e del personale e favorire l'unità e la collaborazione di tutta la Sede degli studi¹⁶⁴.

§ 2. Il Rettore con i suoi Consiglieri, almeno una volta al semestre esamini il progresso della formazione di ogni studente ed alla fine dell'anno accademico invii al Superiore provinciale la valutazione del progresso negli studi di ogni studente e riferisca poi sullo stato della Sede degli studi¹⁶⁵.

§ 3. Il Rettore non può assentarsi dalla Sede degli studi senza un valido motivo.

117. – § 1. Il Rettore della Sede degli studi può rinunciare al suo ufficio: tale rinuncia avrà effetto solo dopo che verrà intimata per iscritto l'accettazione da parte del Superiore provinciale con il consenso del

¹⁶⁴ CCEO, can. 338, § 2.

¹⁶⁵ Cfr. CCEO, can. 356, § 1.

suo Consiglio¹⁶⁶. Di ciò deve essere informata la Curia generalizia.

§ 2. Il Rettore può essere rimosso dal suo ufficio per causa grave dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio¹⁶⁷, oppure dal Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio sentito il parere del Superiore provinciale competente¹⁶⁸.

B) Il Direttore degli studi

118. – § 1. Per la Sede degli studi nella quale non si effettuano i propri corsi d'insegnamento il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nomina un Direttore degli studi; presso la Sede generale dell'Ordine il Direttore degli studi viene nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio.

§ 2. Il Direttore degli studi, secondo le norme dello statuto, svolge la gestione generale della formazione degli studenti, sollecitando tutti all'osservanza dello Statuto dell'Ordine e del regolamento della Sede degli studi ed a seguire il programma degli studi. È suo compito, inoltre, assistere alla preparazione del piano di studio di ogni studente ed aiutarli nella scelta dei corsi facoltativi. Il Direttore degli studi effettua

¹⁶⁶ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

¹⁶⁷ Cfr. CCEO, can. 514, § 2.

¹⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 974.

anche il controllo sulla formazione degli studenti ed invia al Superiore provinciale la relazione sul progresso della loro formazione.

C) Il Responsabile per gli studi nella Provincia

119. – § 1. Quando la Provincia non ha la propria Sede degli studi, il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nomina il Responsabile per lo studio nella Provincia, che lo aiuta a gestire gli studi dei Religiosi. A lui compete: indagare sulla possibilità di formare gli studenti nelle Sedi degli studi di altre Province, nei seminari od università; provvedere al loro alloggio, come pure procurare le borse di studio e i modi per provvedere alle spese per la loro formazione; interessarsi delle condizioni e del progresso degli studi degli studenti e tenere informato di tutto il Superiore provinciale.

§ 2. Tutti i requisiti di cui nelle regg. 104, 113, 114, § 1, 131, § 2, n. 2 sul Direttore degli studi valgono anche per il Responsabile degli studi nella Provincia.

Il personale della Sede degli studi

120. – § 1. In caso di maggior numero degli studenti o se lo richiede un altro motivo ragionevole, il Rettore può avere per aiuto un Vice-Rettore, che dipende da lui per tutto ciò che riguarda il governo della Sede degli studi e la formazione degli studenti. Il Vice Rettore, inoltre rappresenta il Rettore in caso di assenza e svolge le funzioni incaricate dal Rettore.

§ 2. Il Vice-Rettore svolge il ruolo di sovrintendente sui docenti della Sede, in particolare assicura che svolgano in maniera adeguata le loro mansioni e, cooperando concordemente tra di loro, concorrano alla formazione integrale attraverso le discipline filosofiche e teologiche, rispettando la dottrina, il Magistero e la tradizione della Chiesa.

121. – § 1. Se i corsi per l'insegnamento delle discipline si istituiscono nella Sede degli studi, allora al corrispettivo numero degli studenti vi deve essere un adeguato numero di docenti scelti con cura, ciascuno esperto nella sua scienza, e che abbiano conseguito i gradi accademici adeguati¹⁶⁹ Inoltre, essi devono distinguersi per lo spirito religioso, la fedeltà al Magistero della Chiesa¹⁷⁰ ed all'Ordine e possedere i requisiti previsti dalla normativa legislativa locale.

§ 2. I docenti siano preferibilmente dei Religiosi basiliani, ma possono insegnare anche i religiosi degli altri Istituti, i presbiteri o i laici, in casi eccezionali pure appartenenti ad altre confessioni, che si evidenziano per la capacità pedagogica e per l'esemplare condotta personale.

§ 3. La nomina dei docenti fuori dell'Ordine spetta al Rettore con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione del Superiore provinciale.

¹⁶⁹ CCEO, can. 340, § 1.

¹⁷⁰ Vd. CCEO, can. 351.

§ 4. I docenti devono attenersi al piano della formazione e della disciplina della Sede degli studi, mantenendo la loro preparazione costantemente aggiornata. Essi sono tenuti a consultarsi tra di loro e con la direzione della Sede degli studi, affinché, cooperando concordemente tra loro, concorrano alla formazione integrale dei futuri ministri della Chiesa, solleciti dell'unità della fede e della formazione nella diversità delle discipline¹⁷¹.

122. – L'Economo della Sede degli studi svolge l'ufficio di amministrazione dei beni temporali della Sede, sotto la direzione del Rettore o del Direttore degli studi¹⁷², analogamente all'Economo della Casa religiosa (reg. 483), con l'osservanza delle regole generali dello Statuto sull'amministrazione dei beni temporali (le regg. 493-505).

123. – Il Segretario della Sede degli studi deve curare la documentazione e l'archivio della Sede, osservando le prescrizioni generali e specifiche, stabilite nelle regg. 486 e 489 dello Statuto.

124. – § 1. Nella Sede degli studi deve essere presente almeno un Direttore spirituale permanente, alla cui cura è affidata la direzione spirituale degli studenti, che lui aiuterà nella crescita della vita spirituale, sia proponendo dei temi per le meditazioni sia per mezzo di colloqui personali e confessioni. Oltre che da lui,

¹⁷¹ CCEO, can. 340, § 2.

¹⁷² Cfr. CCEO, cann. 516, § 1 e 447, § 1.

gli studenti possono recarsi liberamente da qualsiasi altro presbitero approvato dal Rettore o dal Direttore degli studi per la loro direzione spirituale¹⁷³.

§ 2. Il Direttore spirituale sia un Religioso sacerdote, provato nell'ascetica, nella psicologia e nella pedagogia, che si distingua per lo spirito di discernimento, carità, pietà e fedeltà all'Ordine, e che, inoltre, non faccia parte del governo né della Casa né della Sede degli studi.

§ 3. Se è necessario il Rettore od il Direttore degli studi, oltre ai Confessori ordinari, può designare od invitare anche altri Confessori, fermo restando il pieno diritto degli studenti di recarsi da qualunque confessore, che abbia la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza, anche fuori della Sede degli studi, salva restando la disciplina della Sede¹⁷⁴.

§ 4. Nell'esprimere un giudizio sulle persone non è lecito chiedere il voto dei Confessori o dei Direttori spirituali ordinari, per motivo del loro ministero svolto¹⁷⁵.

Articolo V.

I RELIGIOSI STUDENTI

125. – I Religiosi studenti adempiano con senso di responsabilità e fervore i loro doveri religiosi e

¹⁷³ CCEO, can. 339, § 1.

¹⁷⁴ CCEO, can. 339, § 2.

¹⁷⁵ CCEO, can. 339, § 3.

scolastici¹⁷⁶, coltivando con cura le doti date da Dio¹⁷⁷, e, in modo speciale, nutrano nello Spirito Santo un'intima familiarità di preghiera con Cristo e cerchino Dio in tutte le cose¹⁷⁸. Progrediscano nella perfezione spirituale e approfondiscano le loro conoscenze, osservando fedelmente lo statuto, il piano della formazione ed il regolamento della Sede degli studi.

126. – § 1. Gli studenti, dedicandosi allo studio con peculiare diligenza e insistenza, per la lode a Dio¹⁷⁹, e coscienti del loro futuro apostolato, siano solleciti ad imparare tutto ciò che appartiene al programma degli studi e, come insegna il nostro santo padre Basilio, non si dedichino ad altre cose finché non adempiano ciò a cui sono obbligati¹⁸⁰.

§ 2. Durante lo studio gli studenti saranno liberi da impegni e lavori che impedirebbero loro di frequentare le lezioni, eseguire i compiti e prepararsi per gli esami.

§ 3. Gli studenti, solleciti verso il bene comune, devono con prudenza e responsabilità, nello spirito di povertà, far uso dei beni materiali e dei mezzi di comunicazione nonché adempiere ai propri doveri ed ai vari lavori nella Casa.

¹⁷⁶ Rf. 95, 254, 290, 253.

¹⁷⁷ Cfr. Rb. 253, 259.

¹⁷⁸ CCEO, can. 346, § 1.

¹⁷⁹ Cfr. Rf. 5; Rb. 276.

¹⁸⁰ Cfr. Rf. 41; Rb 117, 119, 125 e 282.

§ 4. Uno tra gli studenti, eletto durante il raduno degli studenti e approvato dal Rettore o dal Direttore degli studi, sarà Rappresentante degli studenti. Egli rappresenta la comunità studentesca e distribuisce gli incarichi degli studenti nella Sede¹⁸¹.

127. – § 1. Gli studenti devono perseverare nel coltivare tra loro l'amore fraterno, la pace di Cristo e collaborazione; in ogni occasione prendersi cura vicendevolmente, evitando le calunnie e le critiche; non cedere agli impulsi d'invidia e d'irritazione; abituarsi a rispettare i punti di vista degli altri, non difendendo eccessivamente la propria opinione¹⁸².

§ 2. Almeno quattro volte all'anno gli studenti con l'assistenza del Rettore o del Direttore degli studi discuteranno tra di loro dei problemi e delle difficoltà che sorgono nella loro convivenza, per eliminare così tutto ciò che potrebbe distruggere l'amore fraterno e per aumentare il desiderio dell'ulteriore progresso in virtù cristiane e religiose¹⁸³.

Articolo VI.

LA SACRA ORDINAZIONE

128. – Il candidato destinato alla sacra ordinazione sia il Religioso con i voti perpetui¹⁸⁴ che abbia

¹⁸¹ Costituzioni OSBM (2002), Regole, 70, § 4.

¹⁸² Rf. 3; Rb. 162, 243.

¹⁸³ Costituzioni OSBM (2002), Regole, 71.

¹⁸⁴ CCEO, can. 537.

concluso il piano di formazione dei chierici, previsto dalla disciplina ecclesiastica comune.

129. – Il Religioso per essere ammesso al diaconato permanente deve portare a termine una adattata formazione filosofico-teologica, in modo tale che il *curriculum* degli studi duri almeno per un triennio, tenendo conto delle tradizioni della propria Chiesa *sui iuris* sulla diaconia della liturgia, della parola e della carità¹⁸⁵. Se in seguito lo stesso desidera essere ammesso a ricevere l'ordine del presbiterato, egli deve prima completare opportunamente gli studi teologici¹⁸⁶.

130. – § 1. Il candidato al presbiterato per essere lecitamente ammesso all'ordinazione diaconale deve felicemente superare il quarto anno del piano di studi filosofico-teologici¹⁸⁷; il diacono per essere ammesso al presbiterato deve prima completare opportunamente gli studi teologici.

§ 2. Il periodo tra l'ordinazione diaconale e presbiterale deve essere di un minimo di tre mesi, a meno che, in un caso particolare, il Superiore provinciale non decida altrimenti¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Cfr. CCEO, can. 354.

¹⁸⁶ Cfr. CCEO, can. 760, § 1.

¹⁸⁷ Cfr. CCEO, can. 760, § 2.

¹⁸⁸ CCEO, can. 758, § 1: Canoni del diritto particolare di UHCC, can. 98, 6.

131. – § 1. Il candidato all'ordine del diaconato o del presbiterato, per essere ordinato lecitamente deve consegnare al Superiore provinciale una dichiarazione firmata di propria mano con la quale attesta che intende ricevere spontaneamente e liberamente l'ordine sacro e accetti di assumere gli obblighi annessi allo stesso ordine e che si dedicherà perpetuamente al ministero ecclesiastico, chiedendo nel contempo di essere ammesso all'ordine sacro¹⁸⁹ (vd. App. I/16 e rispettivamente I/17). La consegna della dichiarazione prevede anche un colloquio personale del Superiore provinciale con il candidato per determinare tutto il necessario per la ricezione dell'ordinazione a norma delle prescrizioni dello Statuto.

§ 2. Inoltre, il candidato alla sacra ordinazione deve presentare al Superiore provinciale i seguenti documenti¹⁹⁰:

1. il certificato degli studi compiuti¹⁹¹;
2. la lettera testimoniale del Rettore o del Direttore degli studi oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato, sui buoni costumi e sulle capacità dello stesso candidato¹⁹²;
3. la lettera testimoniale, se il Superiore provinciale lo giudica opportuno, del Superiore dell'Istituto

¹⁸⁹ CCEO, can. 761.

¹⁹⁰ CCEO, can. 751.

¹⁹¹ Cfr. CCEO, can. 769, § 1, 3.

¹⁹² Cfr. CCEO, can. 769, § 1, 4.

della vita consacrata o del Superiore della Sede religiosa, dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico¹⁹³;

4. il certificato della sacra ordinazione al diaconato, per il candidato all'ordine del presbiterato¹⁹⁴.

§ 3. Si richiede che il candidato all'ordine sacro non sia trattenuto da uno degli impedimenti¹⁹⁵ previsti nel CCEO¹⁹⁶. Il Superiore provinciale può dispensare i Religiosi candidati dagli impedimenti nei limiti della sua competenza¹⁹⁷, altrimenti solleciterà il Superiore generale di ottenere la dispensa dalla Sede Apostolica¹⁹⁸.

132. – § 1. Non è lecito a nessuno costringere un Religioso in qualsiasi modo e per qualunque causa a ricevere gli ordini sacri, o allontanare uno idoneo a norma del diritto del ricevere gli stessi ordini¹⁹⁹.

§ 2. Il Superiore maggiore non può proibire al diacono, suo suddito, destinato al presbiterato l'ascesa al presbiterato stesso se non per una causa gravissima,

¹⁹³ Cfr. CCEO, can. 769, § 1, 6.

¹⁹⁴ Cfr. CCEO, cann. 769, § 1, 1 e 761.

¹⁹⁵ CCEO, can. 758, § 2.

¹⁹⁶ CCEO, cann. 762, 765 e 768.

¹⁹⁷ CCEO, can. 767, § 1.

¹⁹⁸ CCEO, can. 767, § 2.

¹⁹⁹ CCEO, can. 756.

anche occulta, fermo restando il diritto dell'impedito di ricorrere a norma del diritto²⁰⁰.

133. – § 1. Spetta al Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio ammettere il candidato alla sacra ordinazione diaconale o presbiterale, a titolo dell'Ordine, consegnando le lettere dimissorie²⁰¹.

§ 2. Le lettere dimissorie si concedono solo a colui che abbia l'età prescritta dal diritto, costumi e qualità fisiche e psichiche corrispondenti con l'ordine sacro da ricevere²⁰²; sia debitamente istruito sugli obblighi dei chierici, ed educato ad accoglierli e ad adempierli con grande generosità²⁰³; abbia dato la prova della necessaria maturità e stabilità nella vocazione religiosa; si sia mostrato idoneo all'attività sacerdotale richiesta dallo Statuto.

§ 3. Il Superiore provinciale deve inviare le lettere dimissorie al Vescovo eparchiale del luogo dove l'ordinando ha il domicilio; ad un altro Vescovo, invece, se il Vescovo eparchiale ha concesso la licenza, oppure è di un'altra Chiesa *sui iuris* diversa da quella dell'ordinando, oppure è assente, oppure infine se la sede eparchiale è vacante e la governa uno che non è ordinato Vescovo; di queste cose è necessario che il Vescovo ordinante sia informato nei singoli casi me-

²⁰⁰ Cfr. CCEO, can. 755.

²⁰¹ Cfr. CCEO, can. 537, § 1.

²⁰² Cfr. CCEO, cann. 758, § 1, 2-3; 759.

²⁰³ CCEO, can. 355.

dante un autentico documento della Curia eparchiale²⁰⁴.

134. – Il Religioso si prepari a ricevere l'ordine sacro con il ritiro spirituale per cinque giorni²⁰⁵.

135. – § 1. Il Superiore provinciale una volta celebrata la sacra ordinazione, sulla base del certificato autentico emanato dal Vescovo ordinante, annoti nel libro delle ordinazioni il nome dell'ordinato e del Vescovo ordinante, il luogo ed il giorno dell'ordinazione²⁰⁶, ed invii la notizia della sacra ordinazione alla parrocchia presso la quale è annotato il battesimo dell'ordinato²⁰⁷.

§ 2. Tutti i documenti della sacra ordinazione siano conservati nell'archivio della Curia provinciale²⁰⁸ ed una copia del certificato della sacra ordinazione insieme con la comunicazione venga inviata all'archivio della Curia generalizia.

136. – § 1. Il presbitero con la sacra ordinazione riceve la facoltà di amministrare i Sacramenti, in particolare il sacramento della penitenza²⁰⁹. Per la valida celebrazione di questo sacramento l'ordinato deve inoltre ottenere la facoltà di amministrarlo: questa facoltà viene conferita o dal diritto stesso in

²⁰⁴ CCEO, can. 537.

²⁰⁵ Cfr. CCEO, can. 772.

²⁰⁶ CCEO, can. 774, §§ 1-2.

²⁰⁷ CCEO, can. 775.

²⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 769, § 2.

²⁰⁹ Cfr. CCEO, can. 722, § 1.

virtù dell'ufficio²¹⁰ o da una speciale concessione fatta dall'autorità competente²¹¹. Per ottenere questa facoltà il presbitero novello deve sostenere con successo un esame davanti a tre sacerdoti dell'Ordine, nominati dal Superiore provinciale²¹².

§ 2. Il Superiore provinciale in virtù dell'ufficio può conferire, preferibilmente per iscritto, al presbitero novello la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza ai membri dell'Ordine ed anche a coloro che dimorano giorno e notte nella sua casa²¹³.

§ 3. Il presbitero novello per amministrare validamente il sacramento della penitenza ad altri fedeli a norma del diritto²¹⁴ deve possedere la facoltà, che viene conferita con una speciale concessione dal Gerarca del luogo dell'eparchia nella quale il neo presbitero ha domicilio²¹⁵ e che viene richiesta per lo stesso presbitero dal Superiore provinciale previo l'esame sostenuto.

137. – § 1. I Superiori assistano con premura i neo presbiteri e li nominino a svolgere le opere e gli incarichi per lo svolgimento dei quali posseggono le doti e sono adeguatamente preparati, e nei quali possano esercitarsi e progredire sempre di più nella via di

²¹⁰ CCEO, can. 723, § 1.

²¹¹ CCEO, can. 722, § 3.

²¹² Cfr. CCEO, can. 724, § 2.

²¹³ CCEO, can. 724, § 2.

²¹⁴ Cfr. CCEO, can. 722, § 4.

²¹⁵ CCEO, can. 724, § 1.

perfezione sotto la guida di uno sperimentato sacerdote religioso.

§ 2. I neo presbiteri non smettano di applicarsi alle scienze sacre, anzi si diano da fare per acquistare una conoscenza e una pratica più profonda ed aggiornata delle stesse, per mezzo di corsi di formazione, conferenze²¹⁶, relazioni e discussioni, organizzati dai Superiori nelle nostre Case o che si svolgono in altri Istituti, su temi teologici, morali, liturgici, pastorali, giuridici, che riguardano il loro lavoro.

§ 3. Durante i primi cinque anni i neo presbiteri prepareranno sotto la guida di un predicatore esperto un ciclo di sermoni per le missioni o per i ritiri spirituali.

Articolo VII.

LA FORMAZIONE E GLI STUDI DEI FRATELLI

138. – § 1. I Religiosi che non sono destinati ai ministeri sacri siano incitati a raggiungere e approfondire non solo la loro vita spirituale, ma anche le loro conoscenze ed esperienze professionali già acquisite, conformemente allo stato religioso e necessarie all'Ordine. Per quanto è possibile e necessario acquistino e completino la loro formazione professio-

²¹⁶ Cfr. CCEO, can. 372, §§ 1-2

nale con ulteriori studi, rispettando le norme dello Statuto, di cui la reg. 103, ottenendo anche i relativi certificati e diplomi, affinché le doti del loro ingegno possano arrivare al pieno utilizzo al servizio sia dell'Ordine sia della Chiesa e portino frutti di testimonianza evangelica e di amore nella vita quotidiana²¹⁷.

§ 2. I fratelli svolgono nell'Ordine vari tipi di lavoro, secondo le doti e le competenze acquisite, ad esempio: nell'educazione, nella catechetica, nell'insegnamento, nell'attività letteraria, nella ricerca scientifica, nell'editoria, nell'utilizzo dei mass media, nella meccanica, nella tecnica, nell'agricoltura, nell'attività casalinga e negli altri lavori utili all'Ordine e alla diffusione del Regno di Dio nel mondo.

139. – § 1. La formazione religiosa dei fratelli con la professione temporanea prevede lo studio delle discipline teologiche²¹⁸ anche nel caso in cui siano applicati in altre materie per conseguire dei titoli civili o un mestiere, oppure siano impegnati in altre occupazioni. La formazione teologica si svolge sotto la direzione del sacerdote assegnato, nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, secondo il programma della formazione teologica dei fratelli.

²¹⁷ Costituzioni OSBM (2002), Regole, 77, 78 e 80.

²¹⁸ Rb. 216, 217.

§ 2. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio stabilisce il programma della formazione e le altre attività formative per i fratelli, elaborate dal responsabile per la formazione di questi. Tale programma e le altre attività formative prevedono la partecipazione dei fratelli ai diversi corsi ed iniziative organizzate sia nelle case dell'Ordine sia agli altri istituti religiosi, per approfondire la conoscenza delle questioni teologiche, del diritto canonico, della spiritualità e della liturgia orientale, ecc.

Articolo VIII.

LA FORMAZIONE PERMANENTE DELLA VITA RELIGIOSA

140. – § 1. Ogni Religioso con la professione perpetua dopo gli studi prosegua assiduamente per il resto della vita, utilizzando i mezzi necessari, nella propria formazione spirituale, dottrinale e pratica²¹⁹, a motivo delle essenziali richieste o nuove circostanze della vita e del servizio, per rimanere fedeli agli ideali evangelici della sequela di Cristo e per la conciliazione armoniosa dell'attività apostolica con la perfezione spirituale, affinché in tal modo prosegua il suo

²¹⁹ Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione *Potissimum institutioni* (02.02.1990), 66.

continuo progresso personale, comunitario, ecclesiale nella consacrazione a Dio Padre nello Spirito Santo.

§ 2. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio deve designare un responsabile per la formazione permanente nella Provincia²²⁰ e approvare il programma della formazione permanente preparato dallo stesso responsabile.

141. – § 1. I Religiosi si adoperino per acquistare una conoscenza e una pratica più profonda ed aggiornata delle scienze sacre, attraverso la partecipazione a corsi e programmi di formazione permanente, nonché per mezzo di iniziative personali, approvate dal Superiore competente²²¹.

§ 2. I Religiosi non trascurino di procurarsi un corredo di scienze, anche profane, specialmente di quelle che sono più strettamente congiunte con le scienze sacre, tale quale conviene a persone colte²²².

²²⁰ *Potissimum institutioni*, 71.

²²¹ Cfr. CCEO, can. 372, § 1.

²²² Cfr. CCEO, can. 372, § 3; Rb. 276, 282.

PARTE II.
LA VITA RELIGIOSA
E IL SUO ORDINAMENTO

CAPITOLO I.
LA COMUNITA' RELIGIOSA
E VITA COMUNITARIA

Articolo I.
LA COMUNITÀ BASILIANA

142. – La comunità basiliana crea una famiglia spirituale, unita nel Signore mediante l'insegnamento del nostro santo padre Basilio Magno e fondata sulla dignità dei figli di Dio e della fraternità in Gesù Cristo. I Religiosi «non attribuiscono l'origine della loro comunione alla natura, ma considerano quale guida e custode della loro vita una ragione ben più sicura della natura; è il vincolo dello Spirito Santo che li mantiene uniti»²²³.

143. – § 1. Ogni Religioso della comunità basiliana si senta in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo parte di un solo corpo, composto però da diverse membra, e

²²³ *Costituzioni ascetiche*, cap. 18, 4: Nella tradizione basiliana, *Costituzioni ascetiche*, Introduzione, traduzione e note a cura di Liza Cremaschi, Edizione Qiqajon, Magnano 1997, p. 110.

sia sollecito a raggiungere la mèta comune a tutti, cioè la santità, premurandosi di piacere in tutto a Dio «in pienezza di umiltà e mansuetudine, infinitamente paziente, sopportando l'un l'altro nell'amore, sforzandosi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace»²²⁴.

§ 2. L'unanimità si raggiunge attraverso riunioni ed incontri comuni, perciò i Religiosi sono esortati a discutere collegialmente in pace e amore circa la vita religiosa ed apostolica; si scambino le rispettive esperienze e conoscenze perché si deve gioire dei successi e della crescita dei confratelli come dei propri, nonché preoccuparsi ed affannarsi per i dolori e per i fallimenti comuni, condividere le fatiche ed i lavori, mantenendo lo stretto legame tra i giovani e gli anziani, tra il nostro passato e presente, guardando contemporaneamente al futuro²²⁵.

Articolo II.

LA VITA COMUNITARIA

144. – § 1. Il nostro padre San Basilio insiste affinché i Religiosi conducano la vita comunitaria, che deve essere apprezzata e curata²²⁶, perché tutti insieme come comunità e ciascuno per la sua parte sono responsabili del bene dell'Ordine, portando il proprio

²²⁴ Ef 4, 2-3.

²²⁵ Costituzioni OSBM (2002), Regole, 89-90.

²²⁶ Cfr. Rf. 7, 24, 36.

contributo al patrimonio spirituale comune, secondo le doti e servizio svolto.

§ 2. La vita comunitaria richiede, inoltre, che ogni Religioso prima di tutto preservi fedelmente e con precisione le regole dello Statuto ed osservi le consuetudini legittime, le pratiche e tradizioni dell'Ordine, che devono essere organicamente sviluppate e soltanto legittimamente, e non di proprio arbitrio, omesse o modificate.

§ 3. I Religiosi, inserendosi nella vita basiliana, vivono nella stessa Sede religiosa, pregano e consumano i pasti insieme, utilizzano i beni comuni, perciò sono chiamati a praticare l'abnegazione delle proprie inclinazioni e desideri per sviluppare la condotta conforme alla vita comunitaria²²⁷.

145. – § 1. I Religiosi della nostra famiglia spirituale devono essere l'uno per l'altro una sorgente, dalla quale ognuno possa attingere l'edificazione spirituale e ricevere l'ispirazione per il lavoro e la preghiera comunitaria, pregando l'uno per l'altro.

§ 2. La celebrazione comune della Divina Liturgia e la preghiera corale rappresentano la manifestazione della nostra unione soprannaturale con Dio nella Santissima Trinità, che formano il principale segno spirituale e soprannaturale della nostra comunità.

146. – § 1. I Religiosi anche se vivono in comunità, conservano comunque la loro indole personale,

²²⁷ Cfr. Rb. 29, 114, 115, 152.

che devono adattare alle esigenze della comunità, esercitandosi nel conoscere i buoni tratti dei confratelli, tenendo conto delle differenze di origine, delle abitudini e delle visioni del mondo, dal momento che tutto ciò può e dovrebbe essere anche fonte dell'arricchimento spirituale.

§ 2. Tutti i nostri Religiosi, senza eccezione, hanno il diritto ed il dovere della piena comprensione, sostegno e rispetto, perché tutti sono dotati della medesima dignità umana e della stessa grazia di essere i figli di Dio. Devono quindi trattarsi con sincerità e fiducia reciproche, avendo a cuore il bene dei confratelli, salvaguardandosi sia dalle controversie che generano l'odio sia dalle affezioni che provocano nella comunità le gelosie e sospetti²²⁸.

147. – § 1. E' dovere di ogni Religioso della nostra comunità adoperarsi per le buone vocazioni all'Ordine e per la loro formazione nella pietà. A ciò si è sollecitati dall'esempio proprio dell'autentica vita religiosa, dalla sincera preghiera e dal sostegno reciproco.

§ 2. La manifestazione particolare della vita comunitaria e dell'amore reciproco si ritrova nella premura per i Religiosi indeboliti, malati e anziani, attraverso l'aiuto e l'assistenza nei loro bisogni ed infermità.

148. – Il segno della nostra comunità religiosa si esprimerà nell'ospitalità fraterna per i viandanti, nel

²²⁸ Cfr. *Constitutioni ascetiche*, cap. 29.

rispetto e nella premura per i famigliari, nel ringraziamento e riconoscimento per i benefattori ed i nostri collaboratori nella messe del Signore, condividendo con loro i meriti comuni ed i beni spirituali dinanzi a Dio e agli uomini.

Gli incontri comuni e riunioni

149. – § 1. I Superiori, essendo al servizio del bene comune, secondo il disegno d'amore del Padre, devono più spesso organizzare gli incontri comuni nelle comunità per informare i Religiosi delle decisioni prese nelle Sinassi, delle direttive dei Gerarchi e dei propri Superiori, affinché siano più effettivamente introdotti nella vita quotidiana. Inoltre durante gli incontri sono da discutere le faccende importanti dell'attività vitale e l'ordinamento nelle comunità, affinché per mezzo dell'amicizia spirituale e della piena armonia tra l'autorità e l'obbedienza, invicendevole responsabilità e sostegno, si possa capire meglio la volontà di Dio ed adempierla²²⁹.

§ 2. Pure i Superiori delle Sedi ed i Superiori provinciali organizzino più spesso gli incontri tra di loro per discutere insieme i problemi comuni della vita e dell'attività.

²²⁹ Cfr. PP. Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelica testificatio* sul rinnovamento della vita religiosa secondo l'Insegnamento del Concilio Vaticano II (29.06.1971), 25, 39-40.

La dimora legittima fuori della comunità

150. – § 1. Il Superiore provinciale deve provvedere a che i Religiosi non dimorino da soli fuori della comunità, ma almeno in due, cosicché siano l'uno per l'altro testimoni della propria condotta e della veridicità²³⁰.

§ 2. In presenza di validi motivi il Superiore della Sede religiosa può permettere ai propri Religiosi di dimorare fuori della Sede dell'Ordine²³¹, ma nella stessa Provincia, e non oltre una settimana.

§ 3. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa può permettere ad un Religioso di dimorare fuori della Sede dell'Ordine, ma non oltre il tempo di sei mesi, fatti salvi motivi di salute, di studi o dell'attività d'apostolato. Per un'assenza che supera questo termine, fino ai tre anni, si richiede la licenza del Superiore generale col consenso del suo Consiglio²³².

²³⁰ Cfr. Rf. 44.

²³¹ Cfr. Rf. 39.

²³² Cfr. CCEO, can. 478; Sinassi generale – 1996.

L'assenza illegittima

151. – § 1. Il Religioso che si allontana illegittimamente dalla propria Sede religiosa con l'intenzione di sottrarsi alla potestà del Superiore, sia ricercato sollecitamente dallo stesso Superiore²³³. Ritrovato, il Superiore deve esaminare la causa, ammonirlo o punirlo a norma dello Statuto.

§ 2. Se l'assenza si ripete o perdura oltre i sette giorni, il Superiore provinciale deve punire questo Religioso con le sanzioni disciplinari a norma delle regg. 516-518; in caso di recidiva e di assenza oltre le due settimane il Superiore provinciale può avviare il procedimento di dimissione dall'Ordine.

CAPITOLO II.

LA PRATICA DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA

152. – I Religiosi compiono la propria consacrazione a Dio e la conformazione a Cristo in modo integrale con l'osservanza coscienziosa ed incondizionata dei voti emessi di obbedienza, castità e povertà, che insieme alla la promessa di fedeltà e la sottomissione al Romano Pontefice, costituiscono il fulcro della disciplina basiliana e del servizio per la Chiesa.

²³³. Cfr. CCEO, can. 550.

Articolo I.**L'OBEDIENZA**

153. – I Religiosi con la professione del voto di obbedienza, mossi dallo Spirito Santo, offrono a Dio la completa oblazione della propria volontà come sacrificio di sé stessi, e con esso si uniscono più strettamente alla volontà salvifica di Dio seguendo Gesù Cristo, che per l'amore verso noi, prendendo forma di servo (*cfr.* Fil 2, 7), si è fatto obbediente al Padre fino alla morte (*cfr.* Fil 2, 8). Perciò l'obbedienza religiosa non solo non diminuisce la dignità umana, ma aumenta la libertà dei figli di Dio e la conduce al suo pieno sviluppo²³⁴.

154. – § 1. I Religiosi con il voto d'obbedienza, nello spirito di fiducia e d'amore per la volontà di Dio, rendono ai propri Superiori umile sottomissione, come ad interpreti della volontà di Dio ed ai sostituti di Cristo²³⁵, seguendo le prescrizioni dello Statuto, rinforzando in tal modo la ragione e volontà, nonché i doni di grazia e di natura, che li aiutano a eseguire degli ordini ed a compiere i propri doveri, coscienti di contribuire all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo l'economia di Dio²³⁶.

²³⁴ Cfr. *Perfectae caritatis*, 14.

²³⁵ Cfr. Rb. 38, 114.

²³⁶ *Perfectae caritatis*, 14.

§ 2. I Religiosi sempre siano disponibili ad obbedire non soltanto ai Superiori, ma anche ai loro assistenti ed agli altri funzionari della Sede, nel limite della loro competenza, seguendo l'insegnamento di Cristo: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti»²³⁷.

§ 3. I nostri Religiosi con la vera e perfetta obbedienza eseguono non soltanto ciò che è stato loro ordinato, ma allo stesso modo non faranno nulla al di fuori dell'ordine stabilito. I Religiosi prima di compiere qualche lavoro, secondo le loro doti o necessità, metteranno in evidenza i propri piani e desideri al Superiore, e senza il suo permesso non cominceranno a fare nulla²³⁸.

155. – La virtù dell'obbedienza richiede ai Religiosi anche il rispetto alla Gerarchia ecclesiastica e la sottomissione ad essa, in conformità alle prescrizioni della disciplina comune, della disciplina della propria Chiesa *sui iuris* e dello Statuto (reg. 230, § 2).

156. – I Superiori siano consapevoli che loro non sono dispensati dall'obbedienza, e che devono anch'essi eseguire le disposizioni dei loro Superiori ed osservare fedelmente le regole dello Statuto, nonché ascoltare cortesemente i confratelli, acconsentendo

²³⁷ Mc 9, 35. Cfr. Rf. 45; Rb. 142.

²³⁸ Cfr. Rf. 41; Rb. 117-120, 123, 125, 137, 138.

alle loro giuste richieste, per il bene della comunità religiosa e della Chiesa²³⁹.

157. – Se il Religioso ritiene di avere difficoltà nello svolgere un incarico che gli è stato affidato esponga egli stesso o tramite un altro il problema al suo Superiore, affidando la questione alla sua discrezione²⁴⁰. Se il Superiore non accetta i suoi argomenti, il Religioso potrà appellarsi ai Superiori maggiori, seguendo la via gerarchica. Finché i Superiori non risolveranno la questione, il Religioso deve, tuttavia, obbedire²⁴¹.

158. – Il voto di obbedienza è vincolante e la trasgressione comporta il peccato soprattutto qualora il Superiore lo indichi chiaramente con la frase: «in forza della santa obbedienza». I Superiori possono impartire tali ordini solo in casi eccezionali e con grande prudenza²⁴².

Articolo II.

LA CASTITÀ

159. – § 1. Con il voto di castità i Religiosi «per il regno dei cieli»²⁴³ rinunciano volontariamente al matrimonio ed agli obblighi e diritti derivanti da esso, e

²³⁹ Cfr. *Perfectae caritatis*, 14.

²⁴⁰ Cfr. Rb. 119.

²⁴¹ Cfr. Rf. 28, 47; Rb. 152.

²⁴² Cfr. Rf. 28; Rb. 29.

²⁴³ Mt 19, 12.

con il cuore indiviso si consacrano a Cristo²⁴⁴, volgendo tutto il proprio amore, i sentimenti e la consacrazione al Signore, dedicandosi totalmente alle opere dell'apostolato, cosicché diventano per le altre membra della Chiesa testimoni vivi e gioiosi dei valori che non passano e richiamo alla vita casta²⁴⁵.

§ 2. I Religiosi osserveranno la propria castità come dono prezioso della grazia di Dio, che il Padre dona agli eletti²⁴⁶ come segno e manifestazione del suo amore, e come fonte speciale di fecondità spirituale per la Chiesa e per il mondo²⁴⁷. Perciò loro devono custodire ragionevolmente questo dono, così da presentarsi come uomini che dimostrano equilibrio, dominio di sé, intraprendenza, maturità psicologica ed affettiva²⁴⁸.

160. – Il voto di castità obbliga di evitare tutte le occasioni che sono contrarie al sesto e al nono comandamento di Dio e vincola ad osservare la perfetta continenza sessuale nel celibato²⁴⁹; il voto temporaneo di castità proibisce celebrare il matrimonio²⁵⁰, e il

²⁴⁴ Cfr. I Cor 7, 32-34.

²⁴⁵ Cfr. *Perfectae caritatis*, 12.

²⁴⁶ Cfr. Mt 19, 11; I Cor 7, 7.

²⁴⁷ Cfr. *Perfectae caritatis*, 12; *Lumen gentium*, 42.

²⁴⁸ Cfr. *Vita consecrata*, 88.

²⁴⁹ Cfr. Rf. 15, 4. Cfr. *Vita consecrata*, 1, 16, 18, 22, 26, 75.

²⁵⁰ Cfr. CCEO, can. 529, § 1.

voto perpetuo di castità diventa l'impedimento per la sua validità²⁵¹.

161. – § 1. I Religiosi non devono fidarsi alle proprie forze, in quanto portano il tesoro della castità in «vasi di creta»²⁵² e finché abitano nel corpo sono in esilio lontano dal Signore²⁵³, ma attingeranno il puro amore nella contemplazione della Santissima Trinità²⁵⁴, fidandosi all'aiuto di Dio per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, mantenendo lo stretto legame con Dio attraverso la preghiera, la meditazione sul mistero di Cristo e la Sua Parola, partecipando ai Sacramenti e per mezzo dell'amore filiale verso la Santa Madre di Dio.

§ 2. I Religiosi potranno custodire in modo più sicuro e facile la castità se condurranno la vita spirituale, affinando il cuore, dominando i propri istinti e sentimenti, praticando il vero amore fraterno, la vita comunitaria, la discrezione, il sacrificio e mantenendo un comportamento dignitoso in ogni situazione²⁵⁵.

162. – Il Religioso deve utilizzare in maniera cosciente e responsabile i servizi di informazioni e delle comunicazioni, specialmente Internet, ed i programmi video-televisivi, ecc., evitando il loro uso ec-

²⁵¹ Cfr. CCEO, cann. 805, 466 ⇐ can. 533; Rm. 19, 44.

²⁵² 2 Cor 4, 2.

²⁵³ Cfr. 2 Cor 5, 6.

²⁵⁴ *Vita consecrata*, 88.

²⁵⁵ Cfr. *Perfectae caritatis*, 12; Rf. 17; Rb. 31.

cessivo o sconsiderato, che porta in sé una forza corruttiva per l'anima.

163. – Poiché l'osservanza della castità perfetta tocca le inclinazioni più profonde della natura umana, i candidati alla professione di castità non abbraccino questo stato, né i Superiori ve li ammettano, se non dopo una prova della loro conveniente maturità psicologica, spirituale ed affettiva. Inoltre siano preavvertiti circa i pericoli ai quali va incontro la castità, ed educati in maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio integrandolo nello sviluppo della propria personalità²⁵⁶.

164. – Durante gli incontri con le donne sia religiose sia laiche i Religiosi devono comportarsi con prudenza in modo dignitoso rispettivamente la propria vocazione. Negli incontri e conversazioni necessari con le donne i Religiosi devono inoltre mostrare ponderatezza e rispetto, evitando qualsiasi familiarità²⁵⁷.

Articolo III.

LA POVERTÀ

165. – Con il voto di povertà i Religiosi seguono più fedelmente il Cristo, che «per noi da ricco che era, si è fatto povero, perché noi diventassimo ricchi per

²⁵⁶ Cfr. *Perfectae caritatis*, 12.

²⁵⁷ Cfr. Rb. 108-110, 154, 220; Rf. 33.

mezzo della sua povertà»²⁵⁸, partecipando in tal modo alla sua povertà. Per questo motivo rinunciano liberamente a tutto il patrimonio ed al diritto di possedere beni temporali come propri ed all'amministrazione arbitraria degli stessi²⁵⁹, come si legge nelle regg. 91, § 1 e 100, § 1, liberandosi in questo modo dagli oneri terreni²⁶⁰ e dalle «preoccupazioni di questa vita»²⁶¹ così da diventare «poveri effettivamente e in spirito» per amare Dio con tutto il cuore e accumulare il tesoro nei cieli²⁶².

166. – § 1. I Religiosi mettano tutto in comune, seguendo il modello della prima comunità cristiana²⁶³, in modo che nessuno possa prendere qualche cosa a proprio piacimento. Spetta al Superiore concedere il permesso per utilizzare gli oggetti di uso comune e provvedere ai bisogni dei Religiosi secondo le necessità e le esigenze dell'attività di ognuno²⁶⁴, di cui si tratta nella reg. 277.

§ 2. Per mezzo del voto di povertà il Religioso «nella libertà dello spirito»²⁶⁵ si assume l'impegno, secondo la legge del lavoro, in relazione alle proprie

²⁵⁸ 2 Cor 8, 9.

²⁵⁹ Cfr. CCEO, 468; Rb. 85-87, 89, 93, 100, 143-146.

²⁶⁰ Cfr. *Lumen gentium*, 44; *Evangelica testificatio*, 17.

²⁶¹ Rb. 88.

²⁶² *Perfectae caritatis*, 13; Cfr. Mt 6, 20.

²⁶³ Cfr. At 2, 44.

²⁶⁴ Cfr. Rb. 87, 91.

²⁶⁵ *Evangelica testificatio*, 20.

forze e doti, di procurare alla comunità religiosa i mezzi necessari al suo sostentamento, allo sviluppo, alle attività apostoliche ed alle opere di misericordia, allontanando da sé nello stesso tempo ogni eccessiva preoccupazione in merito, affidandosi alla Provvidenza divina²⁶⁶. Qualora a qualcuno mancasse qualcosa di necessario o non ottenesse il desiderato, anche allora si dovrebbe mantenere lo spirito di mansuetudine o, addirittura, di gioia per l'opportunità di poter assimilarsi di più alla povertà di Cristo²⁶⁷.

167. – § 1. Il Religioso che riceve uno stipendio per un incarico od una ricompensa per il servizio prestato, la pensione o qualsiasi altro aiuto deve consegnarlo senza indugio al Superiore od alla persona competente, oppure inviarlo direttamente sul conto corrente della Sede nella quale questo Religioso ha residenza.

§ 2. I diritti patrimoniali d'autore per tutte le opere prodotte dai Religiosi appartengono all'Ordine.

§ 3. Le eventuali offerte o doni di valore giunti al Superiore o ad un Religioso rimangono acquisiti dall'Ordine, ed è proibito adoperarli liberamente secondo il proprio arbitrio. Riguardo alla destinazione finalizzata delle offerte deve essere osservata la reg. 503. Se il Superiore ritiene che un dono offerto, specialmente dai parenti di uno dei Religiosi, possa

²⁶⁶ Cfr. *Perfectae caritatis*, 13.

²⁶⁷ Rb. 131, 132, 135, 168, 205.

diventare causa al biasimo nella comunità e motivo di presunzione e di peccato, può rifiutare di accettarlo²⁶⁸.

168. – Le donazioni che il Religioso riceve per i poveri o per un'altra opera pia devono essere trasmesse il più presto possibile da lui stesso o tramite il Superiore per determinato obiettivo. Al Superiore è proibito di trattenere queste donazioni o cambiare la loro destinazione.

169. – § 1 I Religiosi non chiederanno alcuna cosa ai propri famigliari od ai conoscenti senza il previo permesso del Superiore. Gli oggetti eventualmente ricevuti, il cui costo superi la somma prevista per le piccole spese, devono essere ritenuti come acquisiti dalla comunità ed i Religiosi ne daranno comunicazione al Superiore, che giudicherà se l'oggetto ricevuto possa essere trattenuto dal Religioso o debba essere consegnato per l'utilizzo comunitario²⁶⁹.

§ 2. I Religiosi non si adopereranno per cercare il proprio profitto, e non faranno nulla in segreto poiché per il servo di Cristo il proprio arricchimento è considerato come un furto, che crea non solo ostacoli alla vita in Cristo, ma porta anche a conseguenze peggiori.

170. – § 1. I Religiosi con la professione perpetua anche se non possono possedere il proprio denaro o gestirlo liberamente, comunque, nello spirito di uso

²⁶⁸ Cfr. Rb. 304.

²⁶⁹ Cfr. Rb. 187.

comune dei beni, ricevono il permesso generale di adoperare delle piccole somme di denaro, il cui valore è stabilito dalla Sinassi provinciale, per poter compiere delle piccole spese necessarie. Il Superiore assicura, possibilmente ogni mese, che i Religiosi possano attingere la somma stabilita, e loro invece sono tenuti di presentare un rapporto preciso delle spese fatte²⁷⁰.

§ 2. I Religiosi per ogni spesa che supera l'equivalente di cinque giornate di salario di un operario comune del paese del loro luogo di residenza devono avere il previo permesso del proprio Superiore.

171. – Lo spirito di povertà, garante affidabile della pietà e libertà religiosa, obbliga i Superiori ad osservare fedelmente la propria competenza negli affari finanziari, determinata dalla Sinassi generale (reg. 493, § 2), curarsi della registrazione tempestiva dei beni temporali in conformità alle norme del diritto civile, come pure utilizzarli in modo equilibrato e ragionevole, osservando il comandamento²⁷¹ e lo Statuto (reg. 492, § 1), mantenendo il rispetto per la giustizia sociale e gli impegni verso i dipendenti (reg. 266).

172. – § 1. I Religiosi devono considerare i beni temporali come un dono di Dio e devono aver cura per le cose che usano come offerte a Dio²⁷², manife-

²⁷⁰ Cfr. Rf. 44.

²⁷¹ Cfr. Rb. 91.

²⁷² Rb. 143, 144.

stando nello stesso tempo spirito di gratitudine e di moderazione. Se capita che qualcuno manchi in questo, allora ne informerà il Superiore competente e cercherà rimediare a ciò²⁷³.

§ 2. È proibito ai Religiosi prestare fideiussione su qualsiasi bene, se non in caso di grave bisogno e solo con il permesso del proprio Superiore provinciale²⁷⁴. Inoltre è loro proibito esercitare l'attività commerciale od affaristica, sia per il proprio interesse sia per quello di altri, di cui la reg. 497, § 2.

173. – Il vero spirito di povertà sollecita che le Sedi religiose più fornite di mezzi aiutino ben volentieri, in accordo con il Superiore provinciale, le Sedi più povere. Le stesse relazioni fraterne siano instaurate tra le singole Province, in quanto membri della stessa famiglia, volentieri, affinché sostengano, nei limiti delle loro necessità e possibilità, gli uni gli altri, particolarmente se uno di loro sente necessità dell'aiuto materiale, e in modo speciale per la formazione delle giovani vocazioni²⁷⁵.

174. – I Religiosi, specialmente i Superiori e gli Economi, pervasi dallo spirito di povertà di Cristo, come amministratori dei beni temporali, sono tenuti ad evitare ogni lusso nell'addobbo delle Sedi, lucro eccessivo ed accumulo dei beni superflui o preziosi,

²⁷³ Rb. 93, 100, 144, 153.

²⁷⁴ Cfr. CCEO, can. 385, § 3 ⇐ can. 427.

²⁷⁵ Cfr. *Perfectae caritatis*, 13.

ecc. Si sforzino, piuttosto, con la modestia e semplicità della vita e del servizio, di testimoniare al mondo la bellezza di badare ai beni eterni, condividendo volentieri con gli altri, specialmente con i più bisognosi, i beni temporali²⁷⁶.

Articolo IV.

LA FEDELTÀ E SOTTOMISSIONE AL VICARIO DI CRISTO

175. – § 1. I Religiosi s'impegneranno nella fedeltà al Vicario di Cristo, e, seguendo l'esempio di San Giosafat, dei martiri basiliani e confessori della fede, che hanno resistito ad ogni forma di disgregazione ecclesiale e hanno mostrato la forza eroica per l'unità della Chiesa di Cristo, contribuiranno con la propria attività all'unità dei cristiani.

§ 2. Anche se con la sola forza del voto di obbedienza i nostri Religiosi diventano soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore²⁷⁷, tuttavia essi con l'emissione della professione perpetua, seguendo lo spirito dei suoi predecessori²⁷⁸, esprimono più esplicitamente la promessa di permanente fedeltà

²⁷⁶ Cfr. CCEO, can. 385, § 1; *Perfectae caritatis*, 13; Rf. 20.

²⁷⁷ CCEO, can. 412, § 1.

²⁷⁸ Vd. Sinassi basiliana III – 1623.

e sottomissione al Romano Pontefice, il Vicario di Cristo, il Successore di Pietro, il Capo e Pastore della Chiesa universale²⁷⁹.

§ 3. Con la promessa al Romano Pontefice i Religiosi si impegnino a riconoscere, rispettare e proteggere sempre, dappertutto ed in ogni circostanza la Sua autorità, che in tal modo si aumenti il merito del voto di obbedienza e si consolidi più saldamente i legami dell'unità.

CAPITOLO III.

IL CULTO DIVINO E LE PRATICHE SPIRITUALI

176. – I Religiosi, sull'esempio di San Giosafat, sono tenuti ad osservare fedelmente il rito della propria Chiesa *sui iuris*, e ad acquistarne una sempre maggiore conoscenza ed un'osservanza più perfetta, perché il rito è la manifestazione della propria identità e l'eredità spirituale della Chiesa di Cristo, che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica²⁸⁰.

177. – § 1. Nelle celebrazioni liturgiche, a cui i Religiosi prendano attiva partecipazione, siano utilizzati soltanto i libri liturgici approvati dall'autorità

²⁷⁹ Cfr. CCEO, can. 43.

²⁸⁰ Cfr. CCEO, cann. 39 e 40, § 2.

ecclesiastica²⁸¹. È proibito a chiunque di introdurre di proprio arbitrio delle modifiche o pratiche rituali.

§ 2. Nelle nostre Sedi e nelle parrocchie, affidate alla cura pastorale dei Religiosi del nostro Ordine, durante le celebrazioni liturgiche i chierici commemorino la Gerarchia ecclesiastica in conformità alle prescrizioni dei libri liturgici, nonché il Superiore generale, il Superiore provinciale ed il Superiore della Casa religiosa.

178. – § 1. Il Superiore provinciale vigili perché nelle Sedi della Provincia non s'introducano abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto a riguardo del ministero della parola di Dio, della celebrazione dei Sacramenti e dei sacramentali, del culto di Dio e dei Santi, e che i Religiosi nelle celebrazioni rispettino le pratiche previste dal Regolamento provinciale²⁸².

§ 2. I Superiori abbiano cura che si mantenga un'adeguata uniformità nelle celebrazioni liturgiche e non consentano la riduzione arbitraria di queste, né lo facciano loro stessi, se non in casi esclusivi.

179. – I Superiori delle Sedi abbiano cura che tutti i Religiosi, a norma dello Statuto, se non sono legittimamente impediti, si dedichino alla meditazione delle realtà divine e si applichino assiduamente agli altri esercizi di pietà. Inoltre si curi che possano accedere liberamente e frequentemente ai Direttori

²⁸¹ Cfr. CCEO, can. 656, § 1.

²⁸² Cfr. CCEO, can. 201, § 2.

spirituali e ai Confessori, e ogni anno si dedichino per alcuni giorni al ritiro spirituale²⁸³, per la propria crescita spirituale, in conformità delle beatitudini evangeliche²⁸⁴.

Articolo I.

LE LODI DIVINE

180. – Per volontà del santo padre Basilio e secondo l'ininterrotta tradizione del nostro Ordine, i Religiosi siano solleciti a celebrare le Lodi divine, perché con ciò «adempiono da una parte l'obbligo proprio della Chiesa, e dall'altra partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, lodando il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre Chiesa»²⁸⁵, «glorificando il Signore incessantemente e intercedono per la salvezza del mondo»²⁸⁶.

181. – § 1. In ogni Sede religiosa si celebrino ogni giorno le Lodi divine²⁸⁷. L'ora e la parte delle Lodi divine che i Religiosi devono celebrare in comunità sarà stabilita dalla Sinassi della Casa religiosa, e nella Residenza, invece, dal Superiore o dal Vicario nella riunione di tutta la comunità, a norma dello Statuto.

²⁸³ Cfr. CCEO, can. 473, § 2.

²⁸⁴ Cfr. *Evangelica testificatio*, 36.

²⁸⁵ *Sacrosanctum Concilium*, 85; Cfr. San Basilio, *Omelia sul Salmo 1*.

²⁸⁶ *Sacrosanctum Concilium*, 83.

²⁸⁷ Cfr. CCEO, can. 538, §§ 1-2; Cfr. Rf. 37; Rb. 157, 167, 173, 279; Cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 88, 94.

§ 2. I Superiori, specialmente nelle Sedi degli studi e della formazione, abbiano cura che tutti i Religiosi adempiano il loro obbligo della comune partecipazione alle Lodi divine²⁸⁸.

182. – § 1. Il Superiore della Sede può per motivi validi ed in singoli casi dispensare il Religioso dal dovere delle Lodi divine²⁸⁹, da una sua parte o tutto intero, e, seguendo l'insegnamento di San Basilio, raccomanderà di «cantare al Signore salmi e canti ispirati»²⁹⁰ interiormente nel cuore, ma ammonirà anche il Religioso che trascura il proprio dovere di partecipare nelle celebrazioni comuni²⁹¹.

§ 2. Il Religioso, che non ha potuto partecipare nella celebrazione delle Lodi divine, è obbligato a pregare privatamente una sua parte (almeno mezz'ora) o recitare l'Akathistos alla Vergine Maria oppure le altre preghiere.

183. – Le Lodi divine devono essere celebrate in modo chiaro e pio, affinché «l'anima sia sensibile ad ogni parola»²⁹². Che il canto ecclesiastico sia ossequioso, comprensibile, armonioso ed eseguito rispettando le voci ed i motivi corali.

²⁸⁸ Cfr. CCEO, cann. 538, § 2 e 473, § 2; Cfr. Rf. 37, 15.

²⁸⁹ Cfr. Rf. 37; Cfr. CCEO, can. 538.

²⁹⁰ Ef 5, 19.

²⁹¹ Cfr. Rb. 147.

²⁹² Rb. 279.

Articolo II.

LA DIVINA LITURGIA E LA DIVINA EUCARISTIA

184. – § 1. Centro della vita e della crescita di ciascun Religioso e di tutta la comunità è la celebrazione della Divina Liturgia, nella quale, attraverso il ministero del sacerdote che agisce nella persona di Cristo sull'oblazione della Chiesa, in forza dello Spirito Santo, si commemora e viene reso presente il sacrificio di Gesù Cristo, quale opera della salvezza, con cui si rende gloria perfetta a Dio e gli uomini vengono santificati²⁹³.

§ 2. Poiché «la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia», tutte le altre celebrazioni liturgiche e i pii esercizi «siano regolati tenendo conto dei tempi liturgici e in modo da armonizzarsi con la liturgia, che derivino in qualche modo da essa e ad essa introducano il popolo»²⁹⁴.

185. – § 1. La Divina Liturgia venga celebrata dai nostri Religiosi sacerdoti, come d'usanza, ogni giorno, eccetto i giorni aliturgici stabiliti dalla Chiesa *sui iuris* propria²⁹⁵ ed elencati nel Regolamento provinciale.

²⁹³ Cfr. CCEO, can. 698; Cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 2, 6-7, 10, 47; Cfr. PP. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Orientalis lumen* (02.05.1995), 10.

²⁹⁴ *Sacrosanctum Concilium*, 10, 13.

²⁹⁵ Cfr. CCEO, cann. 704 e 473, § 1.

Chi sarà impedito ne deve avvertire il proprio Superiore²⁹⁶.

§ 2. Tutti i presbiteri della Sede, se è possibile, celebrino la Divina Liturgia insieme, di modo che si manifesti l'unità del sacerdozio e del sacrificio²⁹⁷, con l'attiva partecipazione di tutta la comunità religiosa²⁹⁸.

§ 3. I presbiteri non celebrino la Divina Liturgia più di una volta al giorno²⁹⁹, a meno che non sussista un motivo particolare ed una necessità pastorale.

186. – Nelle nostre chiese un sacerdote estraneo non sia ammesso a celebrare la Divina Liturgia se non esibisce le lettere commendatizie del suo Gerarca, oppure se non consta in altro modo della sua rettitudine³⁰⁰.

187. – Per quanto riguarda le offerte per la celebrazione della Divina Liturgia ci si attenga alle seguenti prescrizioni:

1. l'importo dell'offerta per celebrare la Divina Liturgia deve corrispondere alla tassa determinata dall'autorità ecclesiastica;

²⁹⁶ Cfr. CCEO, cann. 538, § 2 e 473, § 2, 1.

²⁹⁷ CCEO, can. 700, §§ 1-2.

²⁹⁸ Cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 14, 18.

²⁹⁹ Cfr. Congregazione per le Chiese Orientali, Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1996, 65.

³⁰⁰ Cfr. CCEO, can. 703, § 1.

2. le intenzioni da celebrare e le offerte ricevute siano diligentemente annotate nell'apposito registro, e le offerte ricevute non possono essere spese prima della relativa celebrazione;

3. le intenzioni per la celebrazione della Divina Liturgia che non possono essere evase nel tempo richiesto siano consegnate tempestivamente al Superiore Provinciale, il quale a sua volta le trasmetterà alle comunità della provincia che ne hanno bisogno o le invierà alla Curia generalizia.

188. – I Religiosi si accostano spesso alla comunione «con retta disposizione d'animo»³⁰¹ e rendendo grazia per tutti i doni ricevuti³⁰², ricordando che la Divina Eucaristia è «sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura»³⁰³, perché «se uno è in Cristo, è una nuova creatura»³⁰⁴.

189. – § 1. La Divina Eucaristia sia custodita nel tabernacolo e venga adorata con somma riverenza³⁰⁵; il tabernacolo sia chiuso e davanti sia sempre accesa la lampada.

³⁰¹ *Sacrosanctum Concilium*, 11.

³⁰² Cfr. Rb. 157.

³⁰³ *Sacrosanctum Concilium*, 47.

³⁰⁴ 2 Cor 5, 17.

³⁰⁵ Cfr. CCEO, can. 714, § 1.

§ 2. La custodia della Divina Eucaristia è sottoposta alla vigilanza del Superiore della Sede religiosa³⁰⁶, che si prenderà cura della sua sostituzione almeno una volta al mese, in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione³⁰⁷.

190. – Per approfondire e rafforzare sempre di più la devozione verso il Cristo presente nel Santissimo sacramento, i nostri Religiosi, seguendo l'esempio di San Giosafat, visitino frequentemente il Santissimo³⁰⁸. In particolare, i Religiosi ogni giorno visiteranno il Santissimo sacramento dell'Eucaristia, per quanto è possibile, insieme: di mattino, dopo la sveglia; dopo il pranzo, recitando le preghiere e cantando il rispettivo troparion o kondakion³⁰⁹; dopo la cena e la sera prima del riposo notturno, secondo la consuetudine stabilita.

Articolo III.

ESERCIZI DI PIETÀ GENERALI E COMUNI

191. – Poiché il Signore ha promesso di accogliere la preghiera di due o tre che uniti nel Suo nome, ed esaudire le suppliche insistenti di coloro che con fede si rivolgono a Lui nella preghiera³¹⁰, i nostri Religiosi

³⁰⁶ Cfr. CCEO, can. 714, § 2.

³⁰⁷ Cfr. CCEO, cann. 706-707.

³⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 369, § 1.

³⁰⁹ Sinassi generale – 1969 (sessione 38).

³¹⁰ Cfr. Mt 7, 7-11; Mc 11, 22-26; Lc 18, 7-8.

rivolgeranno preghiere e suppliche comuni al Signore per i vari bisogni della nostra comunità religiosa ed ecclesiale.

192. – § 1. Tutti i sacerdoti, con la partecipazione dei fratelli, celebreranno la Divina Liturgia secondo le seguenti intenzioni:

1. nel giorno della festa di San Basilio il Grande per lo sviluppo dell'Ordine;

2. nel giorno della festa di San Giosafat per l'unità dei cristiani;

3. nei giorni della commemorazione dei defunti: penultimo sabato prima dell'inizio della Quaresima e sabato prima della domenica della Pentecoste, con la Panachyda (il Trisaghion per i defunti) per tutti i Religiosi defunti dell'Ordine.

§ 2. Chi, per motivi gravi, si trovi impedito a celebrare la Divina Liturgia in quel giorno secondo questa intenzione, è obbligato di celebrarla in un altro giorno.

193. – § 1. Prima delle feste di San Basilio il Grande e di San Giosafat deve essere svolto il triduo delle preghiere con le conferenze spirituali in ogni nostra Sede religiosa.

§ 2. Ogni mercoledì, o in un altro giorno della settimana, ogni Superiore celebrerà la Divina Liturgia per la comunità di cui è responsabile: il Protoarchimandrita per l'Ordine e le sue esigenze, il Superiore provinciale per la propria Provincia e i Superiori locali per le sue Sedi religiose.

§ 3. Nel nostro Ordine ogni Religioso sacerdote ha diritto di celebrare tre Divine Liturgie per le proprie intenzioni nel tempo propizio ogni anno. Questo diritto è attuato dal fratello Religioso tramite il proprio Superiore.

194. – I nostri Religiosi, secondo il Magistero della Chiesa e le tradizioni del culto divino del nostro rito e l'illustre esempio dei predecessori, tengano in considerazione ed onorino con pietà filiale Santa Madre di Dio ed implorino da lei nella propria vita di preghiera la grazia di conformarsi al suo Figlio³¹¹. I Religiosi compiano il rinnovo annuale della figliolanza nel giorno della festa del Patrocinio, secondo la consuetudine dell'Ordine, e diffondano con zelo la sua glorificazione tra il Popolo di Dio, perché «per la grazia di Dio, Lei è la nostra madre», che «cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, coll'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime»³¹².

195. – § 1. Ogni Provincia può avere anche i propri esercizi di pietà, approvati dalla Sinassi provinciale e riportati nel Regolamento, secondo le norme dello Statuto.

§ 2. In vari casi imprevisti e nelle necessità della comunità religiosa, della Chiesa, dello Stato o della società, i nostri Superiori o le Sinassi, secondo la loro

³¹¹ CCEO; can. 369, § 1.

³¹² *Lumen gentium*, 61.

competenza, possono e devono esortare i Religiosi alle preghiere comunitarie.

Articolo IV.

L'ESAME DI COSCIENZA E IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

196. – § 1. I Religiosi, impegnandosi nella crescita della propria vita spirituale, si cureranno di mantenere pura la coscienza, il «nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità»³¹³, per essere liberi da ogni vizio peccaminoso anche il più piccolo, come ci ammonisce e istruisce nostro santo padre Basilio il Grande³¹⁴. Per questo motivo i Religiosi faranno l'esame di coscienza due volte al giorno³¹⁵: parziale, prima del pranzo, almeno 5 minuti, e generale, di sera, almeno 10 minuti³¹⁶.

§ 2. Nelle Sedi di formazione dell'Ordine l'esame serale di coscienza, per quanto è possibile, deve essere fatto in comune, introducendolo nel quadro liturgico del nostro culto divino.

³¹³ Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo (07.12.1965), 16.

³¹⁴ Rb. 10-14, 16, 192, 194, 271, 287, 296, 297, 300.

³¹⁵ Cfr. CCEO, can. 369, § 1.

³¹⁶ Rb. 280, 296-297.

197. – I Religiosi, per preservare la limpidezza della coscienza, si accostino al sacramento della penitenza almeno due volte al mese³¹⁷, ed i sacerdoti più frequentemente, per potersi accostare all'altare di Dio e celebrare i Sacramenti con maggiore purezza del cuore.

198. – § 1. Per il beneficio spirituale dei Religiosi, il Superiore provinciale, a norma dello Statuto, designerà per le singole Case, e specialmente per la Sede degli studi, dei Confessori permanenti³¹⁸. Tuttavia, ogni Religioso ha il pieno diritto di recarsi da qualunque confessore, provvisto della facoltà di amministrare il sacramento della penitenza, salva restando la disciplina religiosa³¹⁹.

§ 2. Il Superiore abbia cura di designare più volte all'anno anche un Confessore straordinario, in particolar modo per il ritiro spirituale annuale ed il rinnovamento spirituale, ecc.

Articolo V.

LA MEDITAZIONE E LA LETTURA SPIRITUALE

199. – § 1. I Religiosi attendano ogni giorno, per almeno mezz'ora, preferibilmente di mattino, stando in cappella o nella propria cella, alla meditazione, così

³¹⁷ Cfr. CCEO, can. 538, § 3 e anche cann. 369, § 1 e 719.

³¹⁸ CCEO, can. 475, 539; Rb. 15, 229, 288.

³¹⁹ Cfr. CCEO, can. 474, § 2.

che, attraverso la riflessione vigile e costante della parola di Dio cerchino di conformare sempre più la propria vita alla vita di Cristo e si esercitino a vivere secondo i principi del Vangelo³²⁰.

§ 2. Il tema per la meditazione deve essere preparato in anticipo; per i novizi e gli studenti viene spiegato dal Maestro dei novizi, dal Direttore spirituale o da qualcun altro nominato per fare ciò.

200. – I Religiosi si adoperino ogni giorno, almeno un quarto d'ora, nella lettura di libri spirituali, e prima di tutto la sacra Scrittura³²¹, affinché dalla lettura e dalla meditazione dei libri sacri imparino «la sovremenente scienza di Gesù Cristo»³²² e diventino i suoi veraci testimoni³²³; inoltre, si impegnino a rileggere spesso gli insegnamenti del nostro santo padre Basilio.

Articolo VI.

IL RINNOVAMENTO SPIRITUALE

201. – § 1. Una volta al mese in ogni nostra Sede deve essere compiuto il rinnovamento spirituale³²⁴, a

³²⁰ Cfr. CCEO, can. 473, § 2, 1 ⇐ can. 538, § 2; Cfr. anche CCEO, cann. 346, § 2, 1 e 369, § 1.

³²¹ Rf. 15; Rb. 95, 238.

³²² Cfr. Fil 3, 8; *Perfectae caritatis*, 6.

³²³ Cfr. CCEO; can. 369, § 1.

³²⁴ Cfr. CCEO, can. 473, § 2, 1. ⇐ can. 538, § 2; Cfr. anche CCEO, can. 369, § 2.

cui parteciperanno tutti i Religiosi della Sede eccetto legittimamente impediti, e, per quanto possibile, quelli delle altre strutture attinenti, durante il quale il Superiore o un Religioso da lui nominato terrà l'insegnamento spirituale su un tema d'attualità, seguito dalla meditazione. Usufruendo dell'occasione, se risulterà utile, i Religiosi avranno la possibilità dello scambio d'opinioni.

§ 2. Il Superiore della Sede con il consenso del suo Consiglio preparerà il calendario dei rinnovamenti spirituali.

202. – Il rinnovamento spirituale prima della festa di San Basilio il Grande sarà dedicato alla tematica della fedeltà nell'osservanza dei voti e delle regole dello Statuto. In questo tempo ogni Religioso deve dedicare mezz'ora alla lettura delle regole dello Statuto dell'Ordine sul culto divino e gli esercizi spirituali, sull'ordine nella Sede ed il comportamento (regg. 176-228); inoltre deve dedicare mezz'ora all'esame di coscienza per verificare l'osservanza dei voti e la propria crescita spirituale (regg. 152-175); partecipare alle Lodi divine e mantenere il silenzio. Nel giorno della festa di San Basilio il Grande i Religiosi leggeranno tutti insieme in cappella o nella chiesa la formula della professione, come stabilita dal Regolamento provinciale.

203. – Nel terzo quinquennio dopo l'emissione della professione perpetua il Religioso può richiedere almeno sei mesi di rinnovamento della vita religiosa in un'apposita Sede dell'Ordine, oppure il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio lo può

raccomandare ad un Religioso, fornendogli contemporaneamente i mezzi necessari. Durante tale rinnovamento il Religioso avrà l'opportunità di approfondire la propria vita religiosa con la preghiera o con lo studio, per poter successivamente meglio adempiere la propria consacrazione secondo gli ideali religiosi di San Basilio³²⁵.

Articolo VII.

IL RITIRO SPIRITUALE

204. – § 1. Ciascun Religioso ogni anno si dedicherà per cinque giorni al ritiro spirituale³²⁶, organizzato dall'Ordine, anche qualora vi avesse già partecipato o vi parteciperà in occasione dell'emissione della professione perpetua o della sacra ordinazione. Il Superiore della Sede può permettere al Religioso di partecipare al ritiro spirituale annuale organizzato dagli altri Istituti, ed il Superiore provinciale può concedere di partecipare al ritiro organizzato al di fuori della Provincia.

§ 2. Il Superiore provinciale non deve dispensare nessuno da quest'obbligo, se non per la grave malattia o per le altre cause impreviste. Il Religioso dispensato è obbligato ad effettuare il ritiro in un momento successivo.

³²⁵ Sinassi generale – 1969 (sessione 31).

³²⁶ Cfr. CCEO, can. 473, § 2, 3 ⇐ can. 538, § 2.

§ 3. Se un Religioso avverte la necessità di un ritiro spirituale supplementare, oppure il suo Superiore constata tale necessità, allora il Superiore, sentita l'opinione del Religioso, gli può permettergli, od obbligarlo, a fare un altro corso di ritiro, stabilendone nel contempo la sede e la data.

205. – Ogni Provincia disponga almeno di una casa predisposta per i ritiri spirituali, sotto la cura del Superiore della Sede o del responsabile, nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

206. – § 1. Il calendario annuale dei ritiri spirituali della Provincia, preparato dal responsabile con l'indicazione della data, del luogo e del nome della guida del ritiro, viene approvato dal Superiore provinciale con la previa consultazione del suo Consiglio.

§ 2. Il programma del ritiro spirituale e della giornata è stabilito dal Predicatore e concordato con il Superiore della Sede nella quale avviene il ritiro.

207. – Secondo la consuetudine praticata nel nostro Ordine, oltre al programma giornaliero ordinario³²⁷, il ritiro spirituale include una meditazione prima del pranzo e una di sera, mezz'ora di lettura spirituale, le Lodi divine al mattino e la sera, la visita al Santissimo secondo la possibilità dopo ogni meditazione. Secondo l'antica tradizione durante il ritiro si deve mantenere il silenzio.

³²⁷ Vd. regole dello Statuto 181, § 1; 190, 196, § 1; 199, § 1.

Articolo VIII.

LA DIREZIONE SPIRITUALE

208. – § 1. L'insegnamento di San Basilio³²⁸ e tutta la tradizione religiosa mostrano l'esigenza ed il beneficio della direzione spirituale nella vita religiosa, perciò i Superiori, istruendo i Religiosi sulla volontà di Dio e ammaestrando delle loro competenze³²⁹, devono pure curare che possano accedere liberamente e frequentemente ai Direttori spirituali³³⁰.

§ 2. Il Religioso ha la piena libertà nella scelta del Direttore spirituale, fermo restando la reg. 124, § 1 per gli studenti. Si raccomanda, tuttavia, di cercare un Direttore spirituale tra i sacerdoti del nostro Ordine, che abbia un'adeguata esperienza nella vita religiosa e dei indizi di cui nella reg. 124, § 2.

§ 3. Per garantire la necessaria fiducia per il Direttore spirituale, questi non deve essere nominato a svolgere incarichi legati alla disciplina nella Sede religiosa, o richiederli delle informazioni sulle persone da lui guidate.

³²⁸ Cfr. Rb. 227 e 229.

³²⁹ Cfr. Rb. 235; Rf. 26.

³³⁰ Cfr. CCEO, can. 473, § 2, 2. ⇔ 538, § 2.

Articolo IX.

IL DIGIUNO E L'ASTINENZA

209. – § 1. Secondo l'insegnamento del nostro padre san Basilio la padronanza del corpo per conseguire la pietà si ottiene attraverso l'astinenza³³¹, perciò nel nostro Ordine si devono osservare le seguenti pratiche comuni del digiuno, salva restando la reg. 211:

1. l'astinenza dai prodotti e pietanze a base di carne e di latticini: nel primo giorno della Quaresima ed il Venerdì Santo;

2. l'astinenza dai prodotti e pietanze a base di carne:

a) tutti i venerdì dell'anno ad eccezione quelli dispensati, la festa del patrono e tutte le più grandi feste;

b) tutti i mercoledì delle Quaresime, di Pasqua e di Natale;

c) dal lunedì al sabato della prima settimana della Quaresima di Pasqua e la Settimana Santa;

d) nella vigilia del Natale del Signore e della Teofania; nella commemorazione della Decapitazione di S. Giovanni Battista e nella festa dell'Esaltazione della Santa Croce.

³³¹ Cfr. Rf. 16, 1-2; 18, 19; Mt 17, 21.

§ 2. I Religiosi, come pure tutti i fedeli, possono godere sia delle esenzioni generali dal digiuno³³² sia delle esenzioni nei giorni del digiuno quando ricorrono le feste del Signore e della Madre di Dio o in altre ricorrenze, fatto salvo il diritto particolare della propria Chiesa, tenendo conto delle esigenze del buon esempio. Per motivi validi i Superiori possono esentare dei singoli Religiosi dal digiuno, ed, in casi particolari, anche tutta la Sede.

210. – § 1. Nello spirito di penitenza il Religioso dovrebbe praticare, oltre a quelle tradizionali, anche altre forme di astinenza, tipiche del nostro tempo e condizioni³³³, come, ad esempio, astenersi dall'uso dei mezzi di comunicazione.

§ 2. Per praticare il digiuno o l'astinenza privata il Religioso deve prima ottenere la benedizione dal proprio Superiore oppure dal Direttore spirituale³³⁴, osservando l'ordine stabilito di cui alla reg. 154, § 3.

211. – La Sinassi provinciale può definire con più precisione le norme riguardanti il digiuno nonché le altre eventuali pratiche d'astinenza, conformemente alla disciplina comune della propria Chiesa *sui*

³³² Sono dispensati da qualsiasi obbligo di digiuno, in particolare, coloro che hanno compiuto 60 anni d'età e gravemente malati.

³³³ Rb. 128,129; Sinassi generale – 1969 (sessione 28).

³³⁴ Cfr. Rb. 138.

*iuris*³³⁵. Tali norme saranno in seguito riportate nel Regolamento provinciale.

CAPITOLO IV.

L'ORDINE NELLA SEDE RELIGIOSA E LA CONDOTTA DEI RELIGIOSI

Articolo I.

IL PROGRAMMA GIORNALIERO

212. – § 1. In ogni nostra Sede il programma giornaliero deve essere stabilito in modo tale che i Religiosi possano adempiere a tutti i loro impegni, cioè partecipare alle attività comuni, avere il tempo necessario per le pratiche spirituali e per svolgere altri impegni.

§ 2. Il programma giornaliero è stabilito dalla Sinassi della Casa oppure nella riunione comune della Residenza, di cui le reg. 181, § 1 e 382, § 1, e diventa vincolante dopo l'approvazione del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio. La distribuzione degli impegni spetta al Superiore con il suo Consiglio.

³³⁵ Cfr. CCEO, cann. 880, 882 e 883, § 1.

§ 3. Per le attività comuni nella Sede, le preghiere e i pasti, cominciando dalla sveglia e terminando con le preghiere di sera, i Religiosi di solito sono chiamati con il campanello³³⁶, al suono del quale tutti sono obbligati presentarsi.

213. – Ogni giorno, auspicabilmente dopo il pranzo e la cena, o talvolta in un altro momento, vi sia un intervallo per la ricreazione comune e per il riposo, rispettando l'ordine stabilito e delle consuetudini praticate nel nostro Ordine³³⁷.

214. – § 1. La ricerca dell'unione con Dio, che parla al cuore nel silenzio³³⁸, come pure i principi ed i requisiti della vita comunitaria, richiedono ai Religiosi di osservare il silenzio³³⁹. Il silenzio canonico notturno sia osservato dalle preghiere di sera fino alle preghiere di mattino³⁴⁰.

§ 2. Le conversazioni dei Religiosi si distinguono per la loro discrezione, che genera il rispetto, e giovino per l'edificazione del prossimo³⁴¹.

³³⁶ Cfr. Rb. 43, 44.

³³⁷ Cfr. Rb. 238; Rf. 17.

³³⁸ Cfr. Os 2, 16.

³³⁹ Cfr. *Perfectae caritatis*, 46; Rb. 173, 208.

³⁴⁰ Cfr. *Constitutiones* (1954), reg. 198.

³⁴¹ Cfr. Rb. 23, 151, 173, 311.

Articolo II.**L'ABITO RELIGIOSO**

215. – L'abito del Religioso basiliano, come «simbolo della consacrazione»³⁴², «il segno della testimonianza e guardiano della virtù»³⁴³ si compone della tonaca nera con il colletto bianco, della cintura o la fascia³⁴⁴, del mantello, del cappuccio, e della croce pettorale e lo scapolare; si distingue per la sua semplicità e per il suo decoro³⁴⁵.

216. – § 1. I Religiosi, nelle loro faccende domestiche quotidiane, in cui si presentano come la comunità, devono indossare la tonaca, e durante le celebrazioni solenni, secondo l'usanza, anche il mantello ed il cappuccio.

§ 2. I Religiosi, stando fuori dalla Sede dell'Ordine, indossino la tonaca o il clergyman, mentre nell'attività privata o durante i lavori possono indossare gli indumenti adeguati ai costumi del paese dove risiedono, osservando comunque sempre i principi della modestia e del rispetto verso se stessi ed il prossimo.

§ 3. La Sinassi provinciale può stabilire disposizioni più dettagliate sulle circostanze e sulla modalità

³⁴² *Perfectae caritatis*, 17; Cfr. Rf. 22, 23; Rb. 90 e 210.

³⁴³ Cfr. Rf. 22, 3.

³⁴⁴ Cfr. Rf. 23.

³⁴⁵ Cfr. *Perfectae caritatis*, 17; Rf. 22, 1; Rb. 70; CCEO, can. 540.

d'uso dell'abito basiliano, che saranno poi trascritte nel Regolamento provinciale.

Articolo III.

I PASTI

217. – Tutta la comunità fraterna dei Religiosi, nello spirito della famiglia, consuma i pasti presso la mensa comune. Il pasto inizia e si conclude con la preghiera, ed il suo fine è di «soddisfare gli essenziali bisogni vitali, evitando gli eccessi»³⁴⁶. Se qualcuno non potrà essere presente nella mensa comune, dovrà preventivamente informarne il Superiore.

218. – § 1. Prima, oppure durante la mensa, secondo la tradizione basiliana, dopo la rispettiva preghiera, si svolge la lettura³⁴⁷. Il Superiore della Sede religiosa stabilisce cosa e quando leggere, tuttavia nella giornata devono essere letti i brani della Sacra Scrittura, l'elenco dei santi del giorno e dei Religiosi defunti, i brani degli « Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» o dello Statuto dell'Ordine, nonché i comunicati generali. Tutto lo Statuto deve essere letto in un anno, e la sua seconda parte e le disposizioni delle Sinassi più volte³⁴⁸. Durante la lettura

³⁴⁶ Rf. 19, 1. Cfr. Rf. 18; Rb. 71, 72, 196.

³⁴⁷ Cfr. Rb. 180, 196; Rf. 18.

³⁴⁸ Cfr. Constitutiones (1954), reg. 190.

della Sacra Scrittura non si devono servire i pasti o consumarli, ma prestare l'ascolto alla Parola di Dio³⁴⁹.

§ 2. Alla mensa comune, secondo la consuetudine, il Superiore può dispensare la comunità dal silenzio. In conformità con l'ordine, stabilito in ogni Sede, la dispensa dal silenzio può essere concessa anche per la colazione.

219. – Riguardo ai cibi ed alle bevande i Religiosi si atterranno alle usanze locali, osservando l'astinenza, la discrezione religiosa e la modestia. I Superiori curino che il cibo sia sano e sufficiente, tenendo conto anche delle necessità dei singoli Religiosi o le prescrizioni mediche a loro date³⁵⁰.

Articolo IV.

LA CLAUSURA

220. – § 1. In ogni nostra Sede deve essere osservata la clausura³⁵¹, che garantisce la salvaguardia della libertà dei Religiosi e favorisce «l'equilibrio spirituale e la concentrazione»³⁵².

§ 2. Della clausura fa parte quella zona della Sede in cui abitano i Religiosi; per quanto riguarda le altre

³⁴⁹ Sinassi generale – 1982.

³⁵⁰ Cfr. Rf. 19.

³⁵¹ Cfr. CCEO, cann. 541 e 477, § 1.

³⁵² Rf. 6. Cfr. Rb. 141.

zone della Sede devono essere prese in considerazione le necessità e le circostanze del luogo.

§ 3. I confini della clausura che devono essere indicati in modo chiaro vengono stabiliti dal Superiore della Casa religiosa con il consenso del suo Consiglio o dal Superiore della Residenza nella riunione generale, e sono approvati dal Superiore provinciale. Senza il permesso del Superiore della Sede è proibito che gli estranei siano fatti entrare nella clausura³⁵³.

221. – Il Religioso deve disporre, per quanto possibile, di una stanza singola, allestita nello spirito di povertà ed adatta all'attività che svolge.

222. – § 1. Alla regola della clausura sono sottoposti sia la corrispondenza privata sia l'utilizzo dei mezzi d'informazione e di comunicazione, di cui la reg. 162.

§ 2. Le lettere dei Religiosi inviate ai loro Superiori, al Gerarca del luogo, al capo della Chiesa *sui iuris*, al Legato del Romano Pontefice ed alla Sede Apostolica, come anche le lettere che loro ricevono dagli stessi, non sono soggette ad alcuna ispezione³⁵⁴.

223. – § 1. I Religiosi per uscire dalla Sede devono avere previo permesso del Superiore della Sede³⁵⁵, ad eccezione che ciò avvenga per svolgere le faccende del loro ufficio, del lavoro o di altri incarichi. Ciò pre-

³⁵³ Cfr. CCEO, can. 477, §§ 1-3.

³⁵⁴ Cfr. CCEO, can. 429.

³⁵⁵ Cfr. Rb. 120.

messo, secondo l'insegnamento di San Basilio Magno³⁵⁶, i Religiosi non devono uscire dalla Sede né troppo spesso né senza un valido motivo, in particolare per fare delle visite a laici per amicizia. Se il Religioso deve trattenersi fuori dalla Sede più del previsto ne deve informare il Superiore.

§ 2. Il Religioso che esce dalla Sede segnalerà la propria assenza o ne informerà in un altro modo secondo la consuetudine stabilita.

Articolo V.

IL RIPOSO

224. – § 1. Secondo l'insegnamento del nostro santo padre Basilio³⁵⁷, confermato dall'esempio degli altri Santi, il riposo è un utile mezzo per superare le difficoltà più volentieri ed intensificare la vita comunitaria. Per questo motivo ai nostri Religiosi viene concesso il permesso di dedicare un po' di tempo sia dopo pranzo sia dopo cena, od in altre occasioni, alla ricreazione, che deve svolgersi in atmosfera di reciproca benevolenza e rispetto, osservando le consuetudini praticate nel nostro Ordine.

§ 2. Il Superiore può ogni tanto consentire ai Religiosi, per riposare, specialmente nell'estate, di pas-

³⁵⁶ Cfr. Rf. 38, 44; Rb. 311.

³⁵⁷ Rf. 17.

sare in comune tutta la giornata o anche un paio di giorni nella casa di riposo dell'Ordine, qualora ve ne sia una, od in un altro luogo appropriato. Può, inoltre, concedere un tempo d'intrattenimento congruo, rispettando le norme della modestia religiosa e dell'autostima.

225. – § 1. I Religiosi trascorrono le vacanze annuali, che includono la visita dei parenti, in conformità alle delibere della Sinassi provinciale, che prendono in considerazione le tradizioni basiliane e le consuetudini locali. Le prescrizioni in merito saranno inserite nel Regolamento provinciale.

§ 2. Durante le vacanze il Religioso, nello spirito dei voti religiosi, avrà cura di mantenere fedelmente la vita spirituale³⁵⁸ e non trascurerà la Divina Liturgia, le Lodi divine, la meditazione e l'esame di coscienza. Inoltre è necessario che il Religioso sia sempre rintracciabile da parte del Superiore.

§ 3. I Religiosi che viaggiano e si trovano nelle località dove vi sono le nostre Sedi non devono pernottare fuori di esse, a meno che non ci sia un'evidente e giustificata necessità di fare diversamente.

³⁵⁸ Cfr. Rf. 39.

Articolo VI.**L'OSPITALITÀ**

226. – § 1. Nelle Sedi religiose, o presso di esse, per quanto è possibile, devono essere adibite le camere adeguate per gli ospiti e per i viandanti, affinché siano accolti con cordialità e semplicità, senza troppa esuberanza e lusso, come insegna il nostro santo padre Basilio³⁵⁹. Per questo il Superiore nominerà come responsabile per l'ospitalità un Religioso abile ed adeguato a ciò.

§ 2. Perché gli ospiti soggiornino per più di una settimana nelle nostre Sedi, si deve ottenere il previo permesso del Superiore provinciale.

227. – I confratelli ospiti siano ricevuti in modo fraterno, secondo le possibilità³⁶⁰. Nella Sede tali Religiosi sono sottoposti al Superiore locale e sono tenuti, per quanto possibile, a rispettare il regolamento comune.

228. – I nostri Religiosi tratteranno i poveri, i malati ed i bisognosi con la gentilezza e premura e, a seconda della possibilità ed in accordo con il Superiore, li aiuteranno nei loro bisogni, adempiendo così il comandamento del Signore³⁶¹.

³⁵⁹ Cfr. Rf. 20; Rb. 97.

³⁶⁰ Cfr. Rf. 20, 1.

³⁶¹ Cfr. Rf. 3, 20, 42; Rb. 87, 91, 97, 100, 155; Rm. 70, 21.

CAPITOLO V.**L'ATTIVITA' DEI RELIGIOSI
E L'APOSTOLATO****Articolo I.****IL COMANDAMENTO DEL LAVORO E
L'APOSTOLATO**

229. – Il comandamento del lavoro, nell'Ordine Basiliano, si fonda sull'eterno piano di Dio riguardo l'uomo, che è chiamato a sottomettere la terra e le sue creature usando le proprie doti e capacità. Cristo Salvatore ha santificato questo comandamento con il suo insegnamento ed esempio, perciò i nostri Religiosi, seguendo l'insegnamento di San Basilio, seguiranno questo comandamento in pienezza con buona volontà come espressione della propria consacrazione a Dio e compimento del comandamento dell'amore.

230. – § 1. I Religiosi, essendo i buoni e fedeli collaboratori dei Vescovi, successori degli Apostoli³⁶², partecipano con la propria attività alla missione della Chiesa di Cristo e diffondono tra il Popolo di Dio il regno di Dio, sia con l'esempio dell'unione personale

³⁶² Cfr. *Christus Dominus*, 35.

a Cristo testimoniando Sua presenza nel mondo sia con il compimento dell'apostolato affidato³⁶³.

§ 2. I Religiosi sono soggetti alla potestà del Gerarca del luogo per quanto riguarda la celebrazione pubblica del culto divino, la predicazione della parola di Dio fatta al popolo, l'educazione religiosa e morale dei fedeli cristiani, specialmente dei ragazzi, l'istruzione catechistica e liturgica, il decoro dello stato clericale, nonché le varie opere per quel che concerne l'apostolato³⁶⁴.

§ 3. I Religiosi possono compiere le opere di apostolato loro affidate dal Vescovo eparchiale o gli incarichi propri dell'eparchia solo con il consenso del Superiore provinciale, o, se fuori della Provincia, col consenso del Superiore Generale, fermo restando il diritto comune e rispettando la disciplina religiosa, l'indole ed il fine specifico dell'Ordine³⁶⁵.

231. – § 1. All'apostolato dell'Ordine appartengono: la santificazione dei fedeli attraverso la celebrazione della Divina Liturgia e l'amministrazione dei Sacramenti; la predicazione della parola di Dio e l'educazione catechistica; l'organizzazione delle missioni popolari, dei ritiri spirituali e dei pellegrinaggi; la conduzione delle parrocchie, delle pie società e delle associazioni dei fedeli cristiani; l'attività didat-

³⁶³ Cfr. *Lumen gentium*, 44; *Christus Dominus*, 33; *Vita consecrata*, 72.

³⁶⁴ CCEO, can. 415, § 1.

³⁶⁵ Cfr. CCEO, can. 415, § 3.

tico-educativa e letterario-editoriale³⁶⁶; l'adempimento dei vari ministeri ecclesiastici, ecc.

§ 2. Sull'esempio di San Giosafat, i Religiosi, svolgendo l'attività apostolica, devono prestare particolare attenzione all'ecumenismo, la cui anima è la preghiera e la conversione. Per questo i Religiosi dedicano più tempo alla preghiera secondo l'intenzione che «tutti siano una cosa sola» (Gv 17, 21) e mostrino sincerità e collaborazione nelle iniziative comuni di servizio e di testimonianza della vita evangelica³⁶⁷.

232. – § 1. Nell'attività apostolica i Religiosi rispettino le pie pratiche del Popolo di Dio, celebrate in conformità alla disciplina ecclesiastica.

§ 2. E' tassativamente proibito ai Religiosi praticare il grande esorcismo, sia all'interno delle nostre Sedi sia all'esterno. L'eccezione fanno solo gli Esorcisti debitamente istruiti e muniti del rispettivo permesso scritto, rilasciato dal Vescovo eparchiale.

233. – § 1. I Religiosi, come ministri della riconciliazione di tutti nella carità di Cristo, si preoccupino di favorire la pace tra gli uomini, l'unità e la concordia fondata sulla giustizia. Per questo non assumano un ruolo attivo nei partiti politici e nella direzione delle associazioni sindacali, a meno che, a giudizio del Superiore provinciale, ciò sia richiesto dalla difesa dei

³⁶⁶ Vd. Rf. 15; Rb. 292.

³⁶⁷ Vd. *Vita consecrata*, 100-102.

diritti della Chiesa, dell'Ordine oppure la promozione del bene comune³⁶⁸.

§ 2. Ai Religiosi è proibito anche di condurre un'attività a favore di una forza politica, nonché partecipare nelle campagne elettorali dei politici e dei partiti³⁶⁹ o candidarsi in organi del potere secolare.

234. – Nel compimento del lavoro affidato, i Religiosi non cerchino per sé la gloria dalle persone, né raccolgano tesori transitori, ma ricordino sempre le parole di Cristo Signore, che loro lavorano per la ricompensa eterna nei cieli³⁷⁰.

Articolo II.

L'ISTRUZIONE DEL POPOLO

235. – Uno dei compiti principali dell'apostolato dell'Ordine basiliano è il ministero della parola di Dio, cioè della predicazione, della catechesi e di ogni istruzione cristiana, tra i quali l'omelia liturgica occupa il posto più rilevante. Esse alimentano dalla Sacra Scrittura e si fondano sulla sacra tradizione³⁷¹, perciò i nostri Religiosi serviranno volentieri con le loro predicazioni e le catechesi il Popolo di Dio, in

³⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 384.

³⁶⁹ Cfr. CCEO, can. 384, § 2: Canonici del diritto particolare di UHCC, can. 59, § 2.

³⁷⁰ Vd. Mt 6, 1-2, 19-20; 5, 12.

³⁷¹ Cfr. CCEO, can. 607.

modo speciale nelle nostre chiese, durante la Divina Liturgia nelle domeniche e nelle feste, durante le sacre funzioni e nei pellegrinaggi, ed ovunque siano legittimamente chiamati ad eseguire questo servizio³⁷².

236. – § 1. I predicatori della parola di Dio, lasciando da parte le parole della sapienza umana e gli argomenti astrusi, in primo luogo predichino integralmente il mistero di Cristo, che è Via, Verità e Vita al Popolo di Dio³⁷³, cioè spieghino tutto ciò a cui i fedeli devono credere e che cosa devono fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

§ 2. I Religiosi insegnino ai fedeli anche la dottrina della Chiesa sulla dignità e la libertà della persona umana, sull'unità e sui compiti della famiglia, sul rispetto delle esigenze della giustizia e del lavoro in tutte le sfere della vita umana, e anche sugli obblighi e sulle sfide di ordine sociale, che contribuiscono a costruire la pace nella terra e a promuovere il progresso sociale dei popoli secondo il disegno di Dio³⁷⁴.

§ 3. Per il buon esito dell'apostolato occorre che i nostri predicatori conoscano bene la lingua, la cultura e le tradizioni del popolo in mezzo del quale svolgono la loro missione, sappiano adattare la forma ed il contenuto delle omelie e dell'insegnamento all'età ed alle necessità dei suoi ascoltatori, ma anche usare i

³⁷² Cfr. CCEO, cann. 479 e 542.

³⁷³ CCEO, can. 616, § 1.

³⁷⁴ Cfr. CCEO, can. 616, § 2.

mezzi più efficienti per la diffusione dei sermoni e dell'insegnamento della Chiesa.

237. – I Religiosi, che si dedicano alla catechesi, ricordino che rappresentano la Chiesa e che sono stati mandati a comunicare la parola rivelata di Dio e non la propria. Propongano, perciò, la dottrina della Chiesa integralmente, nel modo però adatto ai catechizzandi e rispondendo alle esigenze della loro cultura³⁷⁵, affinché per mezzo dell'insegnamento si porti a maturità la loro fede e venga formato il discepolo di Cristo attraverso una conoscenza più profonda e più ordinata della dottrina di Cristo ed un'adesione sempre più stretta alla sua Persona³⁷⁶.

238. – § 1. I nostri Religiosi, insegnando ai fedeli le verità di Dio, preparino loro non soltanto per poter acquisire l'eterna beatitudine, ma li educino anche ad essere apostoli zelanti e collaboratori dello Spirito Santo nella salvezza dei prossimi. Per questo i Religiosi diffonderanno con sollecitudine le pie società e le associazioni³⁷⁷, caratteristici dell'Ordine, secondo la necessità ed esigenze di tempo, luogo e persone, nominando per queste opere delle guide idonee.

§ 2. Ogni associazione deve possedere il proprio statuto nel quale sono determinati il nome dell'associazione, il fine, la sede, il governo, l'appartenenza ad

³⁷⁵ CCEO, can. 626.

³⁷⁶ CCEO, can. 617.

³⁷⁷ Vd. CCEO, can. 575, § 2.

essa ed i modi di agire. Lo statuto è approvato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio se si tratta di un'associazione diffusa nelle varie Province dell'Ordine, in particolare l'Ordine secolare di San Basilio Magno. Se l'associazione si trova soltanto in una Provincia il suo statuto è approvato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio³⁷⁸. Tali associazioni, inoltre, possono agire senza personalità giuridica³⁷⁹.

Articolo III.

LE MISSIONI POPOLARI E I RITIRI SPIRITUALI

239. – § 1. Le missioni popolari ed i ritiri spirituali, che già fin dall'inizio sono diventati l'apostolato inerente all'Ordine, hanno come fine la formazione e la crescita spirituale del Popolo di Dio, attraverso la predicazione sistematica, la catechesi e lo svolgimento delle pie pratiche, secondo la nostra tradizione adattata alle esigenze odierne.

§ 2. Il Superiore provinciale nomina per le missioni e per i ritiri spirituali dei Religiosi esemplari sia spiritualmente sia moralmente, buoni esperti nella teologia, zelanti apostoli ed abili predicatori, che svolgeranno questo servizio in conformità alle regole dello Statuto.

³⁷⁸ Cfr. CCEO, can. 576, §§ 1-2.

³⁷⁹ Cfr. CCEO, can. 573, § 2.

240. – § 1. Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, nomina un Direttore delle missioni per coordinare tutta l'attività missionaria e di ritiro dei Religiosi della Provincia.

§ 2. Il Direttore delle missioni, secondo la disciplina ecclesiastica³⁸⁰, programma ed organizza le missioni popolari per i fedeli ed anche i ritiri spirituali. Per questo invita i Religiosi, che sono nominati per svolgere questa attività, stabilisce con loro la tematica delle missioni, e, se occorre, gli fornisce i mezzi necessari.

§ 3. Il Direttore ogni semestre renderà conto al Superiore provinciale della propria attività e del lavoro svolto. Inoltre, periodicamente, coordina i piani e presenta le problematiche e le proposte per intensificare l'attività missionaria e di ritiro. Qualora sia necessario organizza incontri o corsi per i missionari ed i moderatori dei ritiri spirituali, per lo scambio di esperienze e conoscenze, per discutere degli obiettivi, della metodologia e degli strumenti da applicare.

241. – § 1. I nostri Religiosi, anche quelli in età avanzata, si prepareranno in anticipo alle missioni od ai ritiri spirituali tramite corsi appropriati o studiando in privato, per apprendere nuove pratiche e metodi e per perfezionare gli insegnamenti in merito alle missioni ed ai ritiri.

³⁸⁰ Cfr. CCEO, can. 615.

§ 2. I nostri predicatori nelle omelie e negli insegnamenti osserveranno le norme, di cui alle regg. 236, §§ 1-2 e 237. È opportuno che durante le missioni ed i ritiri spirituali per i fedeli spieghino alla gente la natura, la peculiarità e la necessità della vocazione religiosa e sacerdotale, ed incoraggino a ciò i giovani, specialmente con l'esempio della propria vita.

§ 3. Se la missione è svolta da più di un Religioso, allora il Direttore nominerà uno di loro come moderatore della missione, a cui tutti ubbidiranno.

§ 4. Durante le missioni senza il previo assenso del Gerarca o del parroco locale i nostri Religiosi non faranno nessuna colletta materiale.

242. – Se la Provincia possiede una casa per i ritiri spirituali, di cui alla reg. 205, questa dovrebbe essere utilizzata attivamente per svolgervi anche i ritiri spirituali per il clero e i fedeli.

Articolo IV.

LA CURA DELLA PARROCCHIA, I PARROCI ED I VICARI PARROCCHIALI

243. – § 1. L'adempimento delle funzioni parrocchiali presso una chiesa della Sede religiosa oppure una chiesa eparchiale, secondo la convenzione stipulata per iscritto con il Vescovo eparchiale, è un'attività inerente ai Religiosi dell'Ordine Basiliano.

§ 2. Il Vescovo eparchiale, non però l'Amministratore eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale e con il consenso o su richiesta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, può erigere una parrocchia presso una chiesa della Sede basiliana³⁸¹. Tale erezione deve essere fatta mediante una convenzione stipulata per iscritto tra il Vescovo eparchiale ed il Superiore provinciale, con cui si stabilisce accuratamente ciò che riguarda il ministero parrocchiale da svolgere, le persone da assegnare alla parrocchia, le questioni economiche e quali siano i diritti ed i doveri dei Religiosi in quella chiesa e quelli del parroco³⁸². Le condizioni per le eventuali modifiche o per la soppressione della parrocchia devono essere stabilite nella convenzione stipulata.

§ 3. La parrocchia legittimamente eretta è per diritto stesso una persona giuridica, rappresentata dal parroco in tutti gli affari giuridici della parrocchia³⁸³.

244. – § 1. Il diritto di nominare i parroci ed i vicari parrocchiali spetta solamente al Vescovo eparchiale, che li nomina liberamente dal numero dei sacerdoti dell'Ordine idonei a ciò e proposti dal Superiore provinciale, fermo restando le convenzioni stipulate³⁸⁴.

³⁸¹ Cfr. CCEO, cann. 282, § 1 e 280, §§ 1-2.

³⁸² CCEO, can. 282, § 2.

³⁸³ CCEO, cann. 280, § 3 e 290, § 1.

³⁸⁴ Cfr. CCEO, can. 284, §§ 1-2.

§ 2. Il Religioso sacerdote, nominato parroco, sia di buoni costumi, di sana dottrina, di zelo delle anime, di prudenza e delle altre virtù e doti richieste dal diritto per adempiere lodevolmente al ministero parrocchiale³⁸⁵.

§ 3. Il Religioso sacerdote, che è parroco o vicario parrocchiale, rimane legato ai voti ed è anche tenuto a tutti gli altri obblighi della professione ed allo Statuto, nella misura in cui la loro osservanza è compatibile con gli obblighi del suo ufficio. Per quanto concerne la disciplina religiosa, egli è sottoposto al Superiore; nelle cose invece che riguardano l'ufficio di parroco o di vicario parrocchiale, ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri parroci, o rispettivamente vicari parrocchiali, ed è sottoposto al Vescovo eparchiale in eguale misura³⁸⁶.

245. – § 1. Se risulta necessario od opportuno per attendere nel modo dovuto alla cura pastorale di una parrocchia, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, che devono essere sacerdoti. Il vicario parrocchiale può essere costituito sia per l'intera parrocchia, sia per una determinata parte della parrocchia; se è necessario egli può anche sostituire il parroco³⁸⁷. Il parroco, d'accordo con i vicari parrocchiali, stabilisce per ognuno di loro l'ambito pastorale di ministero o l'incarico.

³⁸⁵ CCEO, can. 285, § 1.

³⁸⁶ CCEO, can. 543.

³⁸⁷ Cfr. CCEO, cann. 301, §§ 1-2 e 302, § 1.

§ 2. Il vicario parrocchiale, quale cooperatore del parroco, impieghi ogni giorno la sua generosa ed attiva opera nella funzione pastorale; tra il parroco e il vicario parrocchiale vi sia un rapporto fraterno ed una carità vicendevole e si coltivi sempre il rispetto. Essi si aiutino a vicenda con consigli, con l'appoggio e l'esempio a provvedere alla cura pastorale con volontà concorde e con impegno comune³⁸⁸.

§ 3. Spettano al parroco le funzioni sacre più importanti quali la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, la benedizione dei matrimoni. Per questo motivo non è lecito che siano celebrati dai vicari parrocchiali se non con la licenza almeno presunta del parroco stesso³⁸⁹.

246. – Quando una parrocchia retta da un parroco Religioso si rende vacante oppure quando egli, per qualsiasi motivo, non può più adempiere ai doveri pastorali, la cura pastorale della parrocchia viene temporaneamente assunta dal vicario parrocchiale fino alla nomina del nuovo parroco. Se poi i vicari sono più di uno, la cura è assunta da quello assegnato dal Superiore della Sede. In caso di assenza dei vicari parrocchiali la cura della parrocchia, con tutti gli obblighi del parroco, spetta al Superiore stesso. Qualora la parrocchia sia presso una chiesa eparchiale, in assenza dei sopraindicati, l'assume il parroco più vicino.

³⁸⁸ CCEO, can. 302, § 3.

³⁸⁹ CCEO, cann. 290, § 2 e 302, § 2.

Il Superiore della Sede deve informare subito di ciò il Vescovo eparchiale ed il Superiore provinciale³⁹⁰.

247. – Il parroco o il vicario parrocchiale possono essere rimossi sia per disposizione del Vescovo eparchiale, informando del fatto il Superiore provinciale, sia per disposizione del Superiore provinciale, informando del fatto il Vescovo eparchiale, ciascuno senza dover chiedere il consenso dell'altro. Nessuno di essi è tenuto a dare spiegazioni sul motivo della sua decisione o a dimostrare la bontà di essa³⁹¹.

248. – § 1. Il parroco, come diretto pastore delle anime, deve:

1. ammaestrare i fedeli mediante la predicazione e l'istruzione catechetica³⁹², alla quale è doveroso che si impegnino anche i fedeli laici³⁹³;

2. santificare i fedeli tramite la celebrazione della Divina Liturgia, con particolare sollecitudine affinché la celebrazione di questa sia il centro e il culmine dell'intera vita della comunità cristiana, e di altri riti sacri nonché partecipazione ai Sacramenti. Inoltre, si adoperi affinché i fedeli si nutrano dell'alimento spirituale mediante una devota e frequente, anche quotidiana, accoglienza dell'Eucaristia, come anche mediante la volonterosa amministrazione dei Sacra-

³⁹⁰ Cfr. CCEO, can. 300.

³⁹¹ Cfr. CCEO, cann. 1390, 1391, § 2 e 303.

³⁹² Cfr. CCEO, can. 614, § 1. Cfr. Statuto, regg. 235-238.

³⁹³ Cfr. CCEO, can. 289, § 1.

menti, specialmente della Penitenza, che favorisce in sommo grado la crescita della vita cristiana, servendosi della collaborazione di buoni confessori³⁹⁴.

3. governare i fedeli, impegnandosi anzitutto a conoscere i propri parrocchiani: visitando le case, le scuole, avendo cura delle coppie sposate nella parrocchia, avendo sollecitudine per i poveri e gli infermi, impegnandosi con i giovani e altre categorie dei fedeli, organizzando ed assicurando la cura pastorale delle associazioni e dei raggruppamenti di fedeli, adoperando affinché essi prestino il loro aiuto alle opere di apostolato³⁹⁵.

§ 2. Il parroco ha l'obbligo di celebrare la Divina Liturgia secondo l'intenzione per i fedeli della sua parrocchia ogni domenica, nella festa patronale della parrocchia, come anche nei giorni di festa, secondo le prescrizioni del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*³⁹⁶. Nel caso in cui alla sua cura siano stati affidati i fedeli di più parrocchie, egli può celebrare soltanto una Divina Liturgia per tutti i fedeli delle parrocchie a lui affidate.

249. – § 1. Nel programma giornaliero della Sede religiosa, presso cui viene ospitata la parrocchia, devono essere anche indicati gli obblighi parrocchiali.

³⁹⁴ Cfr. CCEO, can. 289, § 2.

³⁹⁵ Cfr. CCEO, cann. 289, § 3 e 783.

³⁹⁶ Cfr. CCEO, can. 294.

§ 2. Ogni Religioso che vive in una comunità della Sede, sotto la direzione del parroco e d'accordo con il Superiore, prenda su di sé una parte del servizio pastorale, secondo le necessità e le possibilità personali, fermo restando l'osservanza della disciplina religiosa³⁹⁷.

§ 3. I Religiosi che abitano nella Sede religiosa, soprattutto i vicari parrocchiali, assicurino uno svolgimento ordinato della vita parrocchiale; perciò senza l'autorizzazione dal parroco, nel caso del Superiore – senza d'accordo con il parroco, a nessuno è permesso di introdurre alcuna modifica nella parrocchia o dare disposizioni in merito.

§ 4. Il parroco, i vicari parrocchiali e gli altri Religiosi della Sede che ospita la parrocchia, tengano frequenti riunioni comuni, affinché tutti siano al corrente delle attività parrocchiali. I Religiosi impegnati nell'attività pastorale aggiornino la propria conoscenza ed i metodi della pastorale mediante la lettura della corrispondente letteratura e come pure partecipando ai corsi e programmi specifici, organizzati sia dall'Ordine, di cui nella reg. 141, sia dal Vescovo eparchiale.

§ 5. I Religiosi responsabili dell'attività pastorale si incontrino tra di loro ed anche con il clero secolare per lo scambio di opinioni e di esperienze, per elaborare le direttive per il ministero pastorale a fronte

³⁹⁷ Cfr. CCEO, can. 542.

delle necessità comuni, delle difficoltà e delle carenze connesse al lavoro pastorale.

250. – § 1. Ogni parrocchia, affidata alle cure di un Religioso, deve tenere una contabilità separata da quella della Sede religiosa, una cassa parrocchiale ed un conto corrente.

§ 2. Nella cassa parrocchiale devono essere versate: tutte le offerte che i fedeli offrono per le funzioni pastorali³⁹⁸, ad eccezione di quelle che i fedeli offrono per la celebrazione oppure commemorazione nella Divina Liturgia³⁹⁹, le offerte volontarie, le donazioni, le raccolte stabilite ed il profitto derivante dai beni materiali della parrocchia. Le entrate vengono utilizzate per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità; per la remunerazione del parroco, dei vicari parrocchiali e degli altri chierici per le loro funzioni pastorali svolte nella parrocchia⁴⁰⁰; per i pagamenti del personale; per le tasse; per il mantenimento e restauro della chiesa e degli edifici, ecc.

251. – Nella parrocchia vi siano, a norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*, gli opportuni consigli per trattare le questioni pastorali ed economiche⁴⁰¹.

³⁹⁸ Cfr. CCEO, can. 291.

³⁹⁹ Cfr. CCEO, cann. 715-717.

⁴⁰⁰ Cfr. CCEO, can. 390.

⁴⁰¹ CCEO, can. 295.

252. – Nella chiesa dell’Ordine, dove è stata costituita la parrocchia, i lavori di ampliamento, ristrutturazione, abbellimento, arredamento ed altri interventi onerosi sono di competenza del Superiore, sentito il parere del parroco e della comunità della Sede, sulla base di perizie dei specialisti, e dopo aver concordato la questione con il Superiore provinciale ed ottenuto l’approvazione dello stesso con il consenso del suo Consiglio⁴⁰².

253. – § 1. È dovere del parroco aver cura che presso la parrocchia siano conservati i libri parrocchiali, cioè il libro dei battesimi e delle crismazioni col Santo Myron, dei matrimoni, dei defunti, delle entrate e delle spese della parrocchia, delle donazioni e fondazioni, delle intenzioni per la Divina Liturgia e gli altri libri secondo le norme del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*. Gli attestati rilasciati che possono avere importanza giuridica siano sottoscritti dal parroco oppure da un suo delegato e muniti del timbro parrocchiale⁴⁰³.

§ 2. In ogni parrocchia vi sia l’archivio, in cui sono custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi ed agli altri documenti, inoltre i libri dei battesimi e delle crismazioni, dei matrimoni, delle

⁴⁰² Cfr. Statuto, regg. 382, § 1; 434, § 1; 448, 5; 468, § 1; 483, 3.

⁴⁰³ Cfr. CCEO, can. 296, §§ 1-3.

donazioni e fondazioni devono essere custoditi nell'archivio della parrocchia per sempre⁴⁰⁴.

254. – Gli amministratori di quelle chiese che appartengono all'Ordine e non sono parrocchiali devono presentare il resoconto economico soltanto ai Superiori dell'Ordine⁴⁰⁵.

Articolo V.

L'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ, LE SCUOLE E LE ALTRE ISTITUZIONI

255. – § 1. Secondo le circostanze ed esigenze locali come pure secondo le possibilità delle Province, l'Ordine ha il diritto di fondare le scuole di ogni tipo e livello e di dirigerle⁴⁰⁶, come anche i licei e gli internati per la formazione dei giovani⁴⁰⁷ ed altre istituzioni.

§ 2. Ogni scuola ed istituzione deve avere uno statuto proprio che definisce il suo fine specifico, l'amministrazione ed il modo della sua realizzazione, diritti e doveri del personale, l'attività e la gestione dei beni⁴⁰⁸. Lo statuto, elaborato dalla direzione dell'istituzione insieme al Superiore della Sede religiosa,

⁴⁰⁴ Cfr. CCEO, can. 296, §§ 4-5.

⁴⁰⁵ Constitutiones (1954), reg. 521.

⁴⁰⁶ CCEO, can. 631, § 2.

⁴⁰⁷ Cfr. Rf. 15, 53; Rb. 292.

⁴⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 922, § 2.

viene approvato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e successivamente registrato presso il rispettivo ente statale.

§ 3. Il programma educativo delle scuole dirette dall'Ordine deve includere, tranne discipline obbligatorie previste dalla normativa locale, anche i corsi dell'educazione cristiana e le materie che si riferiscono alla propria Chiesa *sui iuris*, alla sua liturgia ed alla sua storia.

§ 4. Le singole scuole ed istituzioni avranno pure un regolamento proprio che definirà, in modo più preciso, le questioni interne della vita, dello studio e della disciplina. Il regolamento deve essere redatto tenendo conto delle norme del diritto, dei costumi e delle circostanze locali, e va coordinato ed approvato secondo le prescrizioni del proprio statuto.

256. – § 1. Scuole e istituzioni, alla cui guida è preposto l'Ordine, avranno cura non soltanto dello sviluppo intellettuale della gioventù, ma anche della sua crescita spirituale, morale e culturale, affinché la conoscenza acquistata del mondo, della vita e dell'uomo sia illuminata dalla fede in vista del suo fine ultimo; i discepoli vivano nella pietà e nella virtù, nell'amore alla Chiesa Cattolica e, grazie alla frequente Comunione, si salvaguardino dalla corruzione morale; affinché accolgano il patrimonio religioso e culturale tramandatogli dalle generazioni precedenti; affinché sviluppino una giusta valutazione dei valori

morali e si abituino di dare testimonianza della fede e dell'amore ed il proprio contributo alla creazione di un mondo migliore⁴⁰⁹.

§ 2. Il Superiore provinciale curerà assiduamente, affinché i Religiosi, assegnati all'attività didattico-educativa, siano ben preparati dal punto di vista pedagogico e spirituale, essendo dotati delle qualificazioni idonee a ciò, e siano irreprensibili nelle virtù e nella rettitudine di costumi.

§ 3. I Religiosi impegnati nell'attività didattico-educativa dell'Ordine avranno cura che le scuole e le altre istituzioni siano la culla delle vocazioni allo stato clericale e religioso, dando anzitutto il proprio esempio di vita e di servizio religioso ed evangelico.

257. – § 1. Il Rettore, il Direttore, l'Amministratore, i Direttori spirituali e l'altro personale delle scuole e delle istituzioni dirette dall'Ordine sono nominati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver sentito parere del Superiore del luogo, rispettando le norme del diritto comune.

§ 2. I dirigenti delle nostre scuole ed istituzioni sono indipendenti dal Superiore del luogo per quel che concerne materie di loro propria competenza, ma in tutto ciò che riguarda la disciplina della Sede religiosa sono sottoposti alla sua autorità, in conformità alle norme dello Statuto.

⁴⁰⁹ Cfr. CCEO, can. 634, § 1.

§ 3. L'amministrazione finanziaria della scuola o di un'altra istituzione deve essere tenuta separatamente dall'amministrazione della Sede religiosa a cui appartiene. Essa viene gestita però in accordo con il Superiore della Sede religiosa e sotto il suo controllo⁴¹⁰.

258. – § 1. Per una più efficace educazione dei fedeli, in particolare della gioventù, all'Ordine appartiene anche il diritto di fondare e di amministrare associazioni, gruppi minorili e giovanili, campi per le vacanze e istituzioni culturali di ispirazione religiosa che possono avere propri statuti.

§ 2. Come guide spirituali delle associazioni, dei gruppi e organizzazioni del genere i Superiori nomineranno o raccomanderanno ai Gerarchi Religiosi che siano animati dallo spirito evangelico e irreprensibili nelle virtù e nella rettitudine di costumi.

Articolo VI.

I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

259. – § 1. Basandosi sull'esperienza comune e sull'insegnamento della Chiesa, il nostro Ordine utilizza tutti i mezzi di comunicazione di massa accessibili per annunciare il Vangelo, in particolare i libri, la stampa, la radio, la televisione ed Internet, facendo sì

⁴¹⁰ Cfr. Costituzioni OSBM (2002), Regole, 246, § 2.

che essi corrispondano allo spirito di Cristo⁴¹¹; fonda e dirige case editrici, tipografie, edizioni, agenzie d'informazione, studi per riprese o registrazioni, archivi, musei, biblioteche ed altre istituzioni con statuti propri, che vengono approvati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. I Superiori favoriscano la formazione e gli studi dei Religiosi, perché possano utilizzare con vantaggio i mezzi di comunicazione contemporanei. Inoltre promuovano secondo le necessità, le opportunità e le circostanze del tempo le iniziative dei Religiosi nell'apostolato dell'Ordine.

260. – § 1. Nell'utilizzo dei mezzi di informazione e di comunicazione di massa contemporanei i nostri Religiosi devono essere guidati soprattutto dai principi dell'umiltà e della modestia religiosa e della responsabilità morale, secondo l'insegnamento della Chiesa e delle norme dello Statuto, specialmente evitando pubblicazioni che potrebbero causare danno alle persone oppure alle attività dell'Ordine e della Chiesa.

§ 2. Il Religioso deve essere prudente e responsabile quando concede interviste alla stampa, alla radio o appare in televisione, affinché tutto ciò che dirà sia costruttivo per l'Ordine e per la Chiesa.

§ 3. In materia di utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, per quello che riguarda la dottrina

⁴¹¹ Cfr. CCEO, can. 651, §§ 1-2.

cattolica e la salvaguardia della morale la Sinassi provinciale può stabilire norme più dettagliate, che saranno incluse nel Regolamento della Provincia⁴¹².

261. – § 1. Per l'apostolato della parola ogni Provincia avrà, secondo l'occorrenza, una casa editrice, guidata da un Collegio editoriale, costituito da: Preposito del Collegio, Redattori generali delle nostre riviste e delle singole edizioni librerie, Direttore della tipografia ed altre persone impegnate in questo apostolato, nominati dal Superiore provinciale. Il Collegio editoriale possiede il regolamento proprio che approva il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio oppure la Sinassi provinciale.

§ 2. Per il coordinamento dell'apostolato della parola dell'intero Ordine i Collegi editoriali di diverse Province collaboreranno tra loro.

§ 3. L'amministrazione finanziaria delle case editrici, delle tipografie e di altre istituzioni sarà mantenuta separata dall'amministrazione delle Sedi religiose, presso le quali esse operano, sotto il controllo però della Curia provinciale o del Superiore del luogo.

262. – Ogni Religioso, secondo le sue possibilità, deve contribuire alla missione della parola, sia pronunciata sia stampata, con la stesura, redazione, edizione o con la sua diffusione, unendosi in tal modo all'approfondimento della fede e della morale tra la gente.

⁴¹² Cfr. CCEO, can. 653.

263. – § 1. I Religiosi dotati di talento letterario devono utilizzarlo con gratitudine per il bene delle anime e la gloria di Dio, e, collaborando con le diverse edizioni, non devono dimenticare il loro obbligo circa le edizioni del nostro Ordine.

§ 2. Gli scrittori e gli autori delle opere di vario genere della Provincia, anche quelle destinate alla televisione e ad Internet, siano riuniti in un Collegio degli Autori basiliani ed abbiano il loro regolamento, approvato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, che disciplinerà la loro attività.

264. – § 1. Nella pubblicazione di libri, giornali, siti web ed altri testi riprodotti mediante invenzioni tecniche e destinati alla divulgazione pubblica si osservino le norme del diritto canonico e del diritto civile⁴¹³.

§ 2. Qualsiasi scritto di un Religioso, che spiega la fede oppure i costumi, sia munito almeno della licenza ecclesiastica⁴¹⁴. Per pubblicare dei libri che trattano questioni di fede cattolica e di costumi, è necessaria l'approvazione o la licenza ecclesiastica, che può essere concessa sia dal Gerarca del luogo proprio dell'autore, sia dal Gerarca del luogo dove vengono pubblicati, e dal Superiore provinciale, sulla base del giudizio dei censori da loro scelti⁴¹⁵.

⁴¹³ Cfr. CCEO, can. 654.

⁴¹⁴ Cfr. CCEO, can. 659.

⁴¹⁵ Cfr. CCEO, cann. 662, 661 e 664, § 1.

§ 3. Il Superiore provinciale sceglie dal nostro Ordine i Religiosi idonei al compito di censori e li propone all'autorità competente, perché siano inclusi nell'elenco dei censori della Chiesa *sui iuris* o nella commissione speciale dei censori⁴¹⁶. Per i censori siano eletti coloro che si distinguono per scienza, retta dottrina e prudenza e, nell'espletare il loro ufficio, messa da parte ogni parzialità verso le persone, esprimano il loro giudizio secondo la dottrina cattolica, come è proposta dal Magistero autentico della Chiesa⁴¹⁷.

§ 4. I redattori generali delle case editrici basiliane, di singole riviste e di edizioni librarie sono, in virtù del loro ufficio, censori nella loro Provincia.

Articolo VII.

I COLLABORATORI ED I BENEFATTORI

265. – Nella vita e nell'apostolato dell'Ordine partecipano anche i laici, ai quali l'Ordine si rivolge in qualità di professionisti, di esperti o di consulenti e li coinvolge nell'esecuzione di diversi lavori ed attività, ad eccezione di quelli che richiedono l'ordine sacro, mostrando a loro la gratitudine e collaborazione,

⁴¹⁶ Cfr. CCEO, can. 664, § 1.

⁴¹⁷ CCEO, can. 664, § 2.

affinché eseguano i loro compiti consapevolmente, assiduamente e diligentemente⁴¹⁸.

266. – § 1. I Superiori, osservando la reg. 466, devono adempiere con diligenza i loro obblighi nei confronti dei collaboratori, secondo i contratti di lavoro stipulati, rispettando i loro diritti e osservando la normativa civile per ciò che riguarda l'assunzione, il licenziamento, la conveniente previdenza, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria⁴¹⁹, ecc.

§ 2. I Superiori devono puntualmente pagare la giusta remunerazione, perché i collaboratori possano provvedere adeguatamente alle proprie necessità ed a quelle della famiglia⁴²⁰.

§ 3. Si deve rispettare la vita privata dei collaboratori ed avere cura di loro, evitando di imporre loro orari di lavoro tali da costringerli a trascurare gli impegni familiari.

267. – La Sinassi generale o rispettivamente provinciale con due terzi dei voti può associare ai meriti dell'Ordine o della Provincia i laici e i chierici particolarmente meritevoli per l'Ordine o per la Provincia e distinti per la loro vita cristiana, affinché anche loro abbiano parte nei privilegi spirituali dell'Ordine⁴²¹.

⁴¹⁸ Cfr. CCEO, cann. 408 e 409, § 1.

⁴¹⁹ Cfr. CCEO, cann. 1030, 1 e 409, § 2.

⁴²⁰ Cfr. CCEO, cann. 1030, 2 e 409, § 2.

⁴²¹ Sinassi generale – 1992.

PARTE III.
**LA STRUTTURA DELL'ORDINE
E LA POTESTÀ RELIGIOSA**

CAPITOLO I.
**I RELIGIOSI
E LA STRUTTURA DELL'ORDINE**

268. – Essendo uniti dagli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» e da questo Statuto i nostri Religiosi vivono insieme, in una fraterna famiglia spirituale, nelle diverse Sedi religiose. Le singole Sedi si uniscono nelle Province, le Province, sotto la guida di un Superiore, nella famiglia basiliana – l'Ordine Basiliano – una comunità gerarchicamente inter-dipendente di vita e di ministeri.

Articolo I.
I RELIGIOSI

269. – Tutti e singoli i Religiosi, i Superiori e i loro dipendenti, essendo uniti dal reciproco amore in Cristo e avendo lo stesso scopo – la propria santificazione attraverso la sequela di Cristo mediante l'osservazione dei consigli evangelici e il servizio nella Sua Chiesa – devono vivere, lavorare e comportarsi

secondo le leggi ecclesiastiche e le norme dello Statuto⁴²², nello spirito degli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno».

Diritti e doveri, servizi e uguaglianza

270. – § 1. I Religiosi godono di diritti e sono soggetti a doveri prescritti dal diritto comune per i chierici, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura delle cose⁴²³. Inoltre, nei limiti dello Statuto, la potestà giudiziaria ecclesiastica e i ministeri dei Superiori nell'Ordine sono esercitati dai sacerdoti.

§ 2. L'ignoranza delle leggi e delle regole o la loro errata interpretazione non giustificano le trasgressioni e non esentano dalle loro conseguenze⁴²⁴. Per questo motivo il Religioso risponde personalmente per la sua trasgressione della legge e per qualunque danno morale o materiale che ne possa derivare⁴²⁵. Qualora, invece, il Religioso agisse lecitamente a norma di Statuto, l'Ordine gli assicura la difesa legale.

271. – § 1. I Religiosi che hanno ricevuto l'ordine sacro per essere ministri della Chiesa e per poter partecipare alla missione ed alla potestà di Cristo Pastore sono chiamati «chierici»⁴²⁶ e si distinguono, in ra-

⁴²² Cfr. CCEO, can. 426.

⁴²³ Cfr. CCEO, can. 427 => 375, 378 – riguardo ai fratelli.

⁴²⁴ Cfr. CCEO, can. 1497.

⁴²⁵ Cfr. CCEO, cann. 468, § 2 e 529, § 5.

⁴²⁶ Cfr. CCEO, cann. 323 e 325.

gione della sacra ordinazione, in Vescovi, presbiteri⁴²⁷ e diaconi, mentre tutti gli altri sono chiamati «fratelli». La stessa professione religiosa li rende tutti uguali⁴²⁸, perché, come dice l'Apostolo, «vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune»⁴²⁹.

§ 2. Tutti i Religiosi che vivono nella comunità basiliana emettono i medesimi voti e sono vincolati dalla stessa professione religiosa. Tutti sono sottoposti alla stessa disciplina e sono subordinati agli stessi Superiori, hanno il diritto ed il dovere di portare l'abito dell'Ordine, vivere secondo il suo Statuto, realizzare i propri carismi, compiendo gli incarichi e i lavori, godere delle grazie spirituali, dei privilegi e delle orazioni del nostro Ordine.

§ 3. Con la dovuta autorizzazione i Religiosi, chierici o fratelli, possono esercitare degli impegni nell'ambito scolastico, pastorale, accademico o professionale, sia all'interno sia all'esterno delle comunità religiose.

⁴²⁷ Si usano anche i nomi «sacerdote» e «ieromonaco».

⁴²⁸ Sinassi generale – 1996.

⁴²⁹ 1 Cor 12, 4-7.

272. – Non è lecito ai Religiosi dell'Ordine ricevere titoli o uffici onorifici⁴³⁰, esclusa la conservazione del titolo di «emerito»⁴³¹ che viene conferito ai Superiori maggiori che hanno completato almeno due terzi del tempo del loro ufficio.

273. – Secondo il precetto di amore di Cristo, del sincero amore fraterno e dell'umiltà religiosa, i nostri Religiosi non cerchino di avere la precedenza tra di loro, però è giusto che ciascuno stimi i propri fratelli per i loro valori e per quello che fanno per il bene comune, perciò i Religiosi osserveranno i principi per la precedenza che derivano dallo stato clericale, dallo svolgimento degli incarichi religiosi e dalle esigenze di vocazione o di età (vd. App. III/1).

Appartenenza ad una Provincia e diritto di voto

274. – § 1. Il Religioso appartiene alla Provincia, nella quale è stato legittimamente ammesso secondo le regg. 15 e 16, § 1.

§ 2. Il passaggio ad un'altra Provincia avviene su richiesta del Religioso, ed è soggetta all'accettazione da parte dei due Superiori provinciali interessati, ciascuno con il consenso del suo Consiglio⁴³², ed all'approvazione del Superiore generale con il consenso del

⁴³⁰ Cfr. CCEO, can. 430.

⁴³¹ Cfr. Lettera della Congregazione per le Chiese Orientali da 02.05.1963.

⁴³² Sinassi generale – 1992.

suo Consiglio. Il Superiore generale deve valutare se le ragioni addotte per il passaggio sono valide, serie e dimostrabili. Il disaccordo di un Religioso con le disposizioni di un Superiore non è motivo valido di passaggio.

§ 3. Se un Religioso viene a trovarsi all'infuori della propria Provincia per cause di forza maggiore, il Superiore generale lo ascrive provvisoriamente ad un'altra Provincia, dopo aver sentito l'interessato e il Superiore provinciale competente.

275. – § 1. I Religiosi di professione perpetua partecipano alla vita ed al governo della Sede religiosa e dell'Ordine tramite l'adempimento di incarichi e di uffici loro affidati ed attraverso il diritto di voto – quello attivo, cioè la facoltà di eleggere o di affermare le decisioni previste dallo Statuto, e quello passivo, cioè la facoltà di essere eletti alle Sinassi – nonché tramite la rappresentanza e possibilità di inviare proposte alle Sinassi e di appellare ai Superiori maggiori nei casi previsti dallo Statuto.

§ 2. Il Religioso di professione perpetua che si è trasferito in un'altra Provincia per un periodo indeterminato ma è rimasto ascritto alla Provincia precedente, dopo tre anni acquista il diritto di voto attivo e passivo nella Provincia di residenza, perdendolo contemporaneamente nella propria Provincia. Ritornato alla propria Provincia il Religioso automaticamente ottiene diritto di voto in essa.

§ 3. Il Religioso perde il diritto di voto attivo e passivo o soltanto di uno di essi a seguito alla priva-

zione di cui la reg. 518, § 2 oppure durante il periodo di escaustrazione oppure a causa del passaggio, separazione, espulsione o dimissione quando è in attesa di decisione, dal momento di accettazione di sua richiesta o di emanazione del rispettivo decreto, come è richiamato nelle regg. 523; 521, § 2; 527, § 2; 530, § 5; 533, § 4.

Assegnamento dei Religiosi ad una sede e loro sostentamento

276. – § 1 Il Superiore provinciale, sentito il parere del Religioso e consultato il suo Consiglio, tramite decreto assegna il Religioso ad una Sede religiosa. Secondo le norme dello statuto, egli anche assegna i Religiosi ad un ufficio o servizio.

§ 2. Il Religioso che viene trasferito in un'altra Sede può, con l'autorizzazione del Superiore, prendere con sé quanto gli è stato dato per uso proprio. Per poter prestare, per un periodo definito, qualcosa che appartiene alla Sede, il Religioso deve ottenere l'autorizzazione scritta del Superiore della Sede. Spetta al Superiore provvedere il trasferimento del Religioso alla nuova Sede.

277. – § 1. Il Religioso, affidando tutto a Dio, si affida all'Ordine per tutte le sue necessità materiali, non soltanto approfittando dei beni acquisiti dai suoi predecessori, ma anche, secondo la volontà del Si-

gnore, e avendo cura dei bisogni dei suoi confratelli⁴³³.

§ 2. Sono a carico dell'Ordine, tramite i Superiori ed i responsabili, il vitto, l'alloggio, il vestiario, le coperture assicurative e previdenziali, le spese per le ferie ed il trasporto, la diaria per le piccole spese personali, le cure mediche, l'assistenza geriatrica, l'assistenza in caso di malattia o di invalidità del Religioso.

§ 3. I Religiosi ricevono la formazione religiosa e l'educazione accademica o professionale a cura e spese dell'Ordine, a norma dello Statuto.

§ 4. L'Ordine, affidando al Religioso compiti ed incarichi, procura per quanto è possibile, i mezzi per essi necessari⁴³⁴, e mette a disposizione del Religioso il denaro necessario, del utilizzo del quale egli ogni mese darà un resoconto al Superiore interessato.

Il Religioso Vescovo

278. – § 1. Il Religioso che è stato nominato Vescovo resta vincolato ai voti ed agli altri doveri della sua professione religiosa, oltre a quelli che, secondo il suo giudizio prudente, non si possono conciliare con il suo stato. Egli gode di tutti i privilegi del nostro Ordine, ma è privo della voce attiva e passiva nell'Ordine ed è esente dalla sottomissione alla potestà dei

⁴³³ Cfr. Rm. 48, 5-6.

⁴³⁴ Cfr. CCEO, can. 937, § 1.

Superiori, mentre, in virtù del voto della obbedienza è sottomesso soltanto al Romano Pontefice⁴³⁵.

§ 2. Il Religioso Vescovo, eseguendo il suo ufficio, acquista le proprietà per la circoscrizione ecclesiastica a lui affidata oppure, in caso contrario⁴³⁶, le acquista per la sua Provincia religiosa. I beni che riceve non per se stesso devono essere utilizzati secondo il volere dei benefattori⁴³⁷.

279. – Al termine del suo incarico, il Religioso Vescovo ha la facoltà di ritornare alla vita religiosa nell'Ordine⁴³⁸ e, d'accordo con il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, può scegliere una Sede religiosa per la sua permanenza. Il Superiore del luogo, secondo i principi della modestia religiosa e le norme degli Statuti, rispettando la dignità ed meriti del Vescovo emerito, si prenda cura del suo mantenimento. Tale Religioso Vescovo ottiene il diritto della voce attiva nella sua Provincia⁴³⁹.

Gli anziani, malati ed i moribondi

280. – § 1. L'amore fraterno, la vita comunitaria ed anche la giustizia stessa esigono una premurosa

⁴³⁵ CCEO, can. 431, § 2, 1.

⁴³⁶ Come Vescovo titolare, cioè Vescovo curiale, Vescovo coadiutore, Vescovo ausiliare, ecc.

⁴³⁷ CCEO, can. 431 § 3, 1 e 3.

⁴³⁸ Cfr. CCEO, cann. 431, § 2, 2; 210, § 1; 211, 218, 313.

⁴³⁹ Cfr. CCEO, can. 431, § 2, 2.

cura dei confratelli malati ed anziani⁴⁴⁰, perciò il Superiore provinciale provvederà che essi abitino in una Sede religiosa più idonea dove avranno degli impegni più adatti alle loro forze ed esigenze.

§ 2. I Superiori, come consiglia San Basilio il Grande⁴⁴¹, con una particolare bontà e carità paterna si prendano cura dei nostri Religiosi anziani e malati, badino ai loro bisogni spirituali e materiali, secondo le circostanze, provvedendo in tempo giusto e senza esitare a tutto ciò che, secondo i medici, possa giovare alla loro salute. Dov'è possibile e necessario il Superiore, con previo consenso del Superiore Provinciale, affidi la loro cura ad una persona preparata ed responsabile.

281. – § 1. In caso di malattia del Religioso bisogna subito informarne il Superiore. Qualora la malattia sia grave oppure si tratti di un caso urgente, allora il Superiore stesso o, nel caso di sua assenza, qualcuno dei Religiosi devono chiamare un medico o portare l'ammalato all'ospedale⁴⁴². I confratelli visiteranno spesso il malato e pregheranno per lui, il Superiore, se sarà opportuno, assegnerà una persona che si prenda cura dell'ammalato.

§ 2. Il Superiore informi la Curia provinciale e la famiglia del Religioso gravemente malato del suo

⁴⁴⁰ Cfr. Rb. 135, 163, 200, 286; Rf. 55.

⁴⁴¹ Cfr. Rb. 163, 200; Rf. 19.

⁴⁴² Cfr. Rb. 286, Rf. 55.

stato di salute, assicurando i famigliari che l'Ordine provvederà alla cura ed all'assistenza del malato. Il Superiore provinciale informi della malattia i confratelli, Vescovo eparchiale e gli altri fedeli invitandoli a pregare per il malato.

§ 3. I Religiosi malati cerchino con pazienza e fiducia alla provvidenza divina di dare ai confratelli buon esempio⁴⁴³ e la testimonianza della «croce». Il Superiore invece provveda per loro una costante cura spirituale. Il Superiore stesso, o per mezzo di un altro sacerdote, amministrerà l'unzione degli infermi e concederà la assoluzione plenaria al Religioso gravemente ammalato o moribondo.

I defunti

282. – § 1. Il Superiore informerà, senza esitare, della morte del Religioso il Superiore Provinciale ed i Superiori delle Sedi più vicine perché essi possano prendere parte alle celebrazioni funebri. Egli avvisi anche il Vescovo del luogo ed i famigliari del Religioso defunto, esprimendo loro le dovute condoglianze.

§ 2. Il Superiore provinciale per mezzo del Segretario, informerà subito della morte del Religioso tutti i Superiori delle Sedi religiose della propria Provincia, il Superiore Generale, i Superiori Provinciali delle altre Provincie e tutti i Vescovi basiliani, affinché,

⁴⁴³ Cfr. Rb. 200.

senza nessuna esitazione, siano celebrate le preghiere prescritte.

§ 3. Ogni Religioso offrirà tre volte la Divina Liturgia per il Religioso defunto della propria Provincia ed una volta per il Religioso di un'altra Provincia dell'Ordine.

283. – La celebrazione funebre del Religioso sarà solenne, secondo il rito appropriato per i Religiosi. Spetta al Superiore provinciale decidere il luogo ed il giorno della sepoltura.

284. – La biografia del Religioso defunto sarà annotata nel libro dei Religiosi defunti, specificando il giorno e luogo della morte e le qualità per cui si distingueva il defunto come pure le sue opere buone ed anche i principali momenti della sua vita e del suo lavoro. Una copia della biografia sia spedita anche all'archivio provinciale e generale.

285. – Il Superiore della Sede, personalmente o tramite un responsabile, si occupi delle tombe dei nostri Religiosi defunti sia nei cimiteri propri che comuni. Il Superiore Provinciale durante le visite controlli lo stato delle sepolture.

Articolo II.

LE SEDI RELIGIOSE

286. – In questo Statuto con il nome della Sede religiosa (Sede) si intende una Casa religiosa⁴⁴⁴ od una Residenza nelle quali possono esservi Curia provinciale, Casa degli studi, noviziato. In questi casi esse vengono chiamate anche Sede provinciale, Sede degli studi o Sede del noviziato. Alla Casa religiosa possono appartenere le Residenze o centri pastorali.

Case religiose

287. – § 1. La Casa religiosa è il cuore della vita basiliana ed è la sede della comunità, composta da almeno sei Religiosi, con la professione perpetua di cui almeno quattro sono sacerdoti. La Casa religiosa viene governata e rappresentata dal Superiore della Casa religiosa, detto anche Egumeno.

§ 2. La Casa religiosa nella quale per otto anni ininterrottamente vivono meno di quattro Religiosi mantiene lo stato giuridico di Casa religiosa, ma ha i diritti della Residenza e viene guidata da un Superiore.

§ 3. Nei casi particolari, se si tratta di una Casa religiosa storica, cioè che esiste da più di 50 anni, essa mantiene i diritti di una Casa religiosa anche quando

⁴⁴⁴ CCEO usa il nome «casa religiosa» o «casa».

il numero dei Religiosi è minore di quanto si richiede dallo Statuto.

Residenze e sedi pastorali

288. – § 1. La Residenza è una Sede religiosa nella quale abitano almeno due Religiosi di professione perpetua.

§ 2. La Residenza può avere il proprio Superiore, ma quando è situata vicino alla Casa religiosa viene annessa ad essa e viene gestita dal Sostituto del Superiore della Casa religiosa. Lo status di subordinazione della Residenza viene definito dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 3. Se la Residenza raggiunge un numero appropriato di Religiosi, il Superiore provinciale secondo lo Statuto si curerà della sua elevazione allo status di una Casa religiosa.

289. – § 1. Su richiesta, o con il consenso, del Vescovo del luogo per svolgere gli incarichi pastorali di carattere temporaneo la Provincia può aprire e condurre sedi pastorali, anche al di fuori delle Sedi religiose della Provincia. La loro gestione e la subordinazione devono essere definite negli atti di nomina dei rispettivi Religiosi.

§ 2. Se la sede pastorale raggiungerà i requisiti previsti dallo Statuto vi si può erigere una Residenza.

Erezione delle Sedi e il loro status

290. – § 1. La Casa religiosa viene eretta dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio su

richiesta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. La Residenza viene eretta da una Sinassi provinciale o dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio ed approvato dal Superiore generale consultato con suo Consiglio.

§ 3. Per la validità dell'erezione della Sede religiosa è necessario anche il consenso scritto del Vescovo eparchiale⁴⁴⁵, in cui sia specificato il diritto di avere una chiesa o una cappella pubblica e di svolgervi i sacri ministeri, come pure di esercitare le pie opere, propri dell'Ordine, secondo le norme dello Statuto, rispettando le clausole legittimamente apposte⁴⁴⁶.

291. – § 1. La nuova Sede dell'Ordine deve essere eretta in un luogo in cui Religiosi siano in grado di svolgere il servizio secondo la propria vocazione e di avere un adeguato alloggio e mantenimento. La richiesta del Superiore provinciale, di cui nella reg. 290, deve contenere un'argomentazione che spieghi le necessità pastorali e spirituali per l'erezione della Sede, informazioni circa la fonte di mantenimento ed il piano dello sviluppo.

§ 2. Se la Sede deve essere eretta in un territorio che non è appartenente a nessuna Provincia, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio stabilisca a quale Superiore provinciale essa deve essere

⁴⁴⁵ CCEO, can. 509, § 1.

⁴⁴⁶ Cfr. CCEO, can. 437, § 1 ⇐ can. 509, § 2.

subordinata. In alcuni casi il Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio può subordinare la Sede religiosa direttamente alla propria potestà. In questo caso egli ha i diritti e doveri del Superiore provinciale.

292. – Per trasformare una Sede religiosa ad altri usi, si richiedono le stesse formalità della sua erezione, a meno che non si tratti di una trasformazione che si riferisca solamente al governo interno ed alla disciplina religiosa⁴⁴⁷.

293. – Compete al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio la decisione in merito al cambiamento dell'appartenenza della Sede religiosa, che si trova al di fuori della Provincia, su richiesta rispettivi dei Consigli provinciali competenti o dopo aver sentito i loro pareri.

294. – § 1. Le Sedi religiose possono creare le proprie strutture per le attività di apostolato, l'istruzione o di beneficenza, intraprendere attività economiche ed erigere organizzazioni ed istituzioni che agiscono come persone giuridiche con propri statuti, approvati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. Per edificare ed aprire una scuola, un ospizio o qualche altra struttura, od un'attività propria del nostro Ordine, separata dalla Sede religiosa, è richiesto il consenso scritto del Vescovo eparchiale, che

⁴⁴⁷ CCEO can. 437, § 3.

include il permesso di avere la chiesa o cappella presso la medesima struttura⁴⁴⁸.

295. – Tutti gli atti relativi all'erezione o trasformazione della Sede, devono essere redatti per iscritto; gli originali siano conservati nell'archivio della rispettiva Residenza o Casa religiosa, e le loro copie negli archivi delle Curie provinciale e quella generalizia.

296. – Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio accordandosi con i rispettivi Superiori, può concedere il trasferimento delle cose, se questo sia necessario, da una Sede della Provincia ad un'altra.

Cronaca e registri della Sede religiosa

297. – § 1. Ogni Sede religiosa compila ed aggiorna i libri o registri richiesti dal diritto comune o dalle tradizioni dell'Ordine:

1. le cronache e la sua storia fin dall'inizio della Sede;
2. il registro degli ospiti d'onore;
3. il registro delle osservazioni e delle disposizioni delle visite canoniche;
4. il registro delle riunioni della Sede, delle delibere delle Sinassi e delle disposizioni;
5. il registro dei Religiosi defunti;

⁴⁴⁸ CCEO can. 437, §§ 1-2.

6. il registro delle sacre ordinazioni;
7. il registro della professione perpetua;
8. Il registro delle intenzioni della divina liturgia;
9. il registro delle entrate e delle spese della Sede;
10. il registro dei bilanci nell'Ordine;
11. il registro dei beni mobili ed immobili della Sede;
12. il registro dei resoconti fiscali e bancari;
13. il registro delle donazioni;
14. il registro delle pie fondazioni;
15. gli altri registri previsti dal Regolamento della Provincia.

§ 2. Nella Sede del noviziato deve essere compilato ed aggiornato il libro dei dati biografici dei novizi, indicandovi i nomi completi e degli indirizzi dei genitori o dei famigliari prossimi, la data ammissione, vestizione e dei primi voti di ogni novizio; e il libro manoscritto delle formule dei primi voti dei Religiosi con la corrispondente data e firma.

§ 3. Il responsabile per la compilazione e aggiornamento dei libri e registri della Sede religiosa è il Superiore della Sede, che li deve presentare durante le visite canoniche.

Soppressione della Sede

298. – § 1. La sede dell'Ordine viene soppressa validamente dalla stessa autorità, che l'ha eretta, per motivi gravi e con il consenso delle autorità superiori⁴⁴⁹, quindi:

1. la Casa religiosa viene soppressa dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio su richiesta del Superiore provinciale con il consenso unanime del suo Consiglio o in alcuni casi dal Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio, dopo aver sentito il rispettivo Consiglio provinciale, con l'approvazione della Sede Apostolica;

2. la Residenza viene soppressa dalla Sinassi provinciale o dal Superiore provinciale col consenso unanime del suo Consiglio, con l'approvazione del Consiglio generale; in alcuni casi del Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio, dopo aver sentito il rispettivo Consiglio provinciale;

3. per la valida soppressione della Sede religiosa il Superiore provinciale deve consultare il Vescovo eparchiale⁴⁵⁰.

§ 2. Per la chiusura della chiesa annessa alla Sede, valgono le norme del diritto comune in merito.

§ 3. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e l'autorizzazione del Superiore gene-

⁴⁴⁹ Cfr. CCEO, cann. 927, § 2 e 928, 3.

⁴⁵⁰ CCEO, can. 510.

rale col consenso del suo Consiglio decide sulla designazione dei beni della Sede soppressa, fatti salvi la giustizia ed il rispetto della volontà dei donatori.

§ 4. I documenti originali sulla soppressione della Sede ed il suo archivio saranno depositati nell'archivio della Curia provinciale ed una copia dei documenti della sua soppressione – nell'archivio della Curia generalizia.

Articolo III.

LE PROVINCE

La Provincia

299. – § 1. Provincia è una parte dell'Ordine, costituita dalle Sedi con i Religiosi ad esse appartenenti, che viene governata direttamente dal Superiore provinciale⁴⁵¹.

§ 2. Il Superiore provinciale insieme ai Consiglieri provinciali forma il Consiglio provinciale, il Consiglio provinciale con l'Economo Provinciale ed il Segretario provinciale costituisce la Curia provinciale.

§ 3. A nome della Provincia può parlare solamente la Sinassi provinciale o la Curia provinciale tramite il Superiore provinciale.

⁴⁵¹ CCEO, can. 508, § 1.

300. – § 1. Le Province dell'Ordine sono erette tenendo conto delle delimitazioni statali o amministrative e dell'identità storico-culturale o liturgica delle Chiese *sui iuris*, che favorisca uno sviluppo organico della comunità, efficace per la gestione dei Religiosi e delle Sedi, per il coordinamento dei loro sforzi e la cooperazione per raggiungimento più completo del fine proprio dell'Ordine e più efficace adempimento dei suoi compiti specifici.

§ 2. Spetta alla Sinassi generale oppure al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver sentito i Consigli provinciali interessati, erigere le Province, congiungere delle Province esistenti, circoscrivere diversamente⁴⁵².

301. – § 1. Per l'erezione di una Provincia occorre che entro i confini di un territorio definito, di un singolo Stato o delle sue regioni ci siano almeno tre comunità dell'Ordine, delle quali almeno due siano Case religiose, e che le tre comunità contino complessivamente non meno di quindici Religiosi di professione perpetua, di cui almeno dieci sacerdoti.

§ 2. Se il numero delle Sedi nella Provincia diminuisce e questa conterà meno di cinque Religiosi con professione perpetua, i suoi diritti saranno definiti con un decreto dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio⁴⁵³.

⁴⁵² Cfr. CCEO, can. 508, § 2.

⁴⁵³ Sinassi generale – 1992.

La Sede provinciale

302. – § 1. La Casa religiosa o Residenza, dove ha luogo la Curia provinciale, in questo Statuto è denominata Sede provinciale, ed è direttamente sottoposta al Superiore provinciale. La Sede della Curia, su richiesta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, viene approvata e proclamata dal Superiore generale con il consenso del rispettivo Consiglio.

§ 2. Il Superiore provinciale gestisce la Sede personalmente, oppure tramite il suo Sostituto per la Sede provinciale da lui nominato, previa consultazione del suo Consiglio, affidandogli la gestione organizzativa della Sede.

§ 3. Tutte le Sedi religiose della Provincia, secondo le disposizioni della Sinassi provinciale, contribuiscono alla manutenzione della Sede provinciale ed all'attività della Curia con le loro quote.

Il Regolamento della Provincia e le disposizioni del Superiore provinciale

303. – § 1. Ogni Provincia dell'Ordine oltre che dallo Statuto è retta da un proprio Regolamento, contenente le norme comuni per tutte le Sedi religiose della Provincia. Il Regolamento è emanato dalla Sinassi provinciale e confermato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. Spetta al Superiore provinciale con il suo Consiglio e la conferma del Superiore generale di interpretare autenticamente le norme del Regolamento della Provincia⁴⁵⁴.

304. – § 1. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio nei limiti della sua competenza, ha il diritto di emanare delle disposizioni concernenti tutti i Religiosi e la Sede della Provincia. Tali disposizioni perdono la loro validità se non saranno confermate dalla Sinassi provinciale seguente.

§ 2. Le disposizioni del Superiore provinciale di cui nel § 1, confermate dalla Sinassi provinciale, a seconda delle sue delibere saranno incluse come regole nel Regolamento della Provincia.

La Delegatura

305. – § 1. Se in un determinato territorio, al di fuori delle Province dell'Ordine, ci sono almeno due comunità religiose, che insieme compongono cinque Religiosi con i voti perpetui, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può creare una Delegatura, cui governo può affidare ad un suo Delegato e a due Consiglieri⁴⁵⁵.

§ 2. Il Delegato del Superiore generale godrà dei diritti e sarà soggetto ai doveri che il Superiore gene-

⁴⁵⁴ Cfr. CCEO, can. 1498, § 1.

⁴⁵⁵ Sinassi generale – 1982.

rale, con il consenso del suo Consiglio, determinerà nel decreto di nomina.

§ 3. I Religiosi della Delegatura mantengono l'appartenenza alla loro Provincia e godono in essa la voce attiva e passiva.

§ 4. Le Province, i cui Religiosi formano la Delegatura, provvederanno secondo le proprie possibilità ad un numero necessario dei Religiosi in essa e la sosterranno materialmente per darle la possibilità di svilupparsi.

Soppressione della Provincia

306. – § 1. Compete alla Sinassi generale o, quando vi è un urgente bisogno, al Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio decidere in merito alla soppressione della Provincia⁴⁵⁶. Per la validità della soppressione è necessario anche il consenso della Sede Apostolica⁴⁵⁷. Della soppressione devono essere informati i Vescovi eparchiali interessati.

§ 2. Spetta alla Sinassi generale oppure, in caso di urgenza, al Superiore generale col consenso del suo Consiglio, stabilire la destinazione dei beni della Provincia soppressa, oppure di una Provincia che è rimasta senza Religiosi, fatte salve la giustizia e la volontà degli offerenti⁴⁵⁸.

⁴⁵⁶ Cfr. CCEO, can. 508.

⁴⁵⁷ Cfr. CCEO, can. 928, 3.

⁴⁵⁸ Cfr. CCEO, cann. 508, § 3 e 926, § 1.

Articolo IV.

L'ORDINE BASILIANO

307. – § 1. L'Ordine Basiliano di San Giosafat è una persona giuridica ecclesiastica⁴⁵⁹ con tutti gli effetti canonici che ne derivano.

§ 2. L'Ordine è costituito dalla Sede generale a Roma e da varie Province, e le Province dalle Sedi religiose; esse, *ipso iure*, sono persone giuridiche⁴⁶⁰, munite dei requisiti necessari per svolgere la loro attività e con tutte le conseguenze canoniche e civili che ne derivano.

§ 3. La capacità giuridica di una persona giuridica dell'Ordine, ai sensi del diritto civile, è determinata dal momento della registrazione del proprio statuto, approvato dall'autorità competente dell'Ordine superiore della stessa persona giuridica e con l'assenso dalla competente autorità ecclesiastica presso l'ufficio competente dello Stato. Lo statuto delinea lo scopo specifico e la natura della persona giuridica, la gestione e l'implementazione del governo, la situazione dei beni materiali e la sua disposizione⁴⁶¹. Lo statuto proprio non deve contraddire lo Statuto dell'Ordine.

⁴⁵⁹ Cfr. CCEO, can. 423.

⁴⁶⁰ CCEO, can. 423.

⁴⁶¹ Cfr. CCEO, can. 922.

L'Autorità suprema dell'Ordine

308. – § 1. L'Ordine basiliano, – essendo un Ordine di diritto pontificio⁴⁶² – non è soggetto al governo della gerarchia locale⁴⁶³ ma è soggetto al Romano Pontefice, che detiene la più alta, piena, immediata, ordinaria e universale potestà in tutta la Chiesa, quale suo Superiore Supremo⁴⁶⁴.

§ 2. Per quanto riguarda il governo interno e la disciplina religiosa, l'Ordine è direttamente ed esclusivamente sottomesso alla Sede Apostolica ossia, oltre al Romano Pontefice, anche alle altre istituzioni che in suo nome e con la sua autorità eseguono l'ufficio a loro affidato per il bene di tutta la Chiesa⁴⁶⁵.

L'Autorità dell'Ordine

309. – § 1. A capo di tutto l'Ordine Basiliano, della sua vita e dell'attività è preposto il Superiore generale con il suo Consiglio.

§ 2. Il Superiore generale ed i Consiglieri generali costituiscono il Consiglio generale, ed il Consiglio ge-

⁴⁶² Cfr. PP. Benedetto XIV, Decreto dell'approvazione della Sinassi generale basiliana in Dubno, *Inter plures* (11.05.1744); PP. Pio VII, *In universalis Ecclesiae* (24.02.1807); PP. Leone XIII, *Singulare praesidium* (12.05.1882); PP. Pio XII, Lettera apostolica *Divinus Basilii* (14.06.1954); Constitutiones (1954); Concilio Vaticano II, *Christus Dominus*, 35; CCEO, can. 412, § 2.

⁴⁶³ Fermo restando la reg. 230, § 2 dello Statuto: CCEO, can. 415, § 1.

⁴⁶⁴ Cfr. CCEO, cann. 43 e 412, § 1.

⁴⁶⁵ Cfr. CCEO, cann. 413, 46, § 1 e 48.

nerale insieme con l'Economo generale ed il Segretario generale costituiscono la Curia generalizia dell'Ordine.

§ 3. Spetta solo al Capitolo Generale o alla Curia generalizia attraverso il Protoarchimandrita, e non ai singoli Religiosi, parlare a nome dell'Ordine.

La Sede generale

310. – § 1. La Casa religiosa di Roma, chiamata in questo Statuto Sede generale, è la Sede della Curia generalizia nonché la Sede legale ecclesiastica e civile dell'Ordine. La Curia generalizia dell'Ordine Basiliano di San Giosafat è riconosciuta dallo Stato Italiano come Ente Ecclesiastico ed è registrata come Persona Giuridica⁴⁶⁶.

§ 2. La Sede generale non appartiene a nessuna Provincia ed è governata direttamente dal Superiore generale coadiuvato dal suo Sostituto⁴⁶⁷. Il Superiore generale nomina il Sostituto per la Sede generalizia dopo aver consultato il suo Consiglio e gli affida la gestione organizzativa della Sede secondo il regolamento approvato dallo stesso Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

⁴⁶⁶ Regio decreto no. 1722 del 21 agosto 1937. Registrata nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo al no. 523/87.

⁴⁶⁷ Cfr. Sinassi generale – 1992.

§ 3. Al sostentamento della Sede generale e l'attività della Curia contribuiscono tutte le Province secondo quanto stabilito dalla Sinassi generale.

Le disposizioni del Superiore generale

311. – § 1. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, ha diritto ad emanare delle disposizioni per tutto l'Ordine; tuttavia, esse perdono la loro validità se non saranno confermate dalla Sinassi generale successiva.

§ 2. Le disposizioni del Superiore generale di cui nel § 1, confermate dalla Sinassi generale, a seconda delle sue delibere, parzialmente o totalmente, saranno incluse come regole nei Regolamenti delle Province.

La visita canonica

312. – § 1. Lo scopo della visita canonica⁴⁶⁸ è verificare l'ordinamento e la disciplina religiosa e ristabilirli qualora sia necessario.

§ 2. Tutte le Sedi ed i Religiosi sono soggetti alla visita del proprio Superiore provinciale e del Superiore generale. Qualora sussista un impedimento legittimo, la visita può essere svolta da un delegato⁴⁶⁹.

§ 3. La visita canonica prevede un colloquio con il Superiore e con ogni Religioso della comunità, la verifica di tutta la sede e delle sue strutture e di tutti i

⁴⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 420, §§ 1-2.

⁴⁶⁹ CCEO, can. 420, § 1.

libri ed una riunione della comunità ove vengono annunciati i risultati della visita e le direttive (vd. App. III/2).

313. – § 1. Il Superiore provinciale ogni anno deve fare visita a tutte le Sedi religiose di sua competenza, ad eccezione dell'anno in cui la visita viene svolta dal Superiore generale.

§ 2. Il Superiore generale deve visitare ogni Provincia almeno una volta durante il mandato del Superiore provinciale o quando ritiene, dopo aver consultato il suo Consiglio, che lo richiedono importanti ragioni ed il bene delle Sedi.

§ 3. I costi di viaggio del Visitatore sono coperti dalla cassa della Curia, invece durante la visita presso la Sede le spese sono coperte dalla stessa Sede.

CAPITOLO II.

LE SINASSI DELL'ORDINE ED IL LORO SVOLGIMENTO

314. – § 1. Le Sinassi nell'Ordine sono le assemblee dei Religiosi sotto la guida di un Preside in conformità alle norme del diritto comune e dello Statuto. Il loro obiettivo è discutere e decidere le questioni della comunità religiosa, nei limiti delle proprie

competenze⁴⁷⁰, per il bene comune e lo sviluppo dell'Ordine.

§ 2. Le Sinassi, come pure i Superiori, hanno sui Religiosi potestà di governo per il foro esterno ed interno⁴⁷¹, a norma dello Statuto e del diritto comune.

§ 3. Nell'Ordine esistono: la Sinassi generale, la Sinassi provinciale e la Sinassi della Casa religiosa.

315. – Le Sinassi generali e provinciali sono ordinarie, quando sono convocate ogni quattro anni, e straordinarie, quando sono convocate in circostanze speciali o per motivi gravi. Le Sinassi sia ordinarie sia straordinarie si svolgono secondo le stesse regole dello Statuto.

316. – § 1. Ogni Sinassi sia preparata con cura, perché essa dovrebbe contribuire, fra l'altro, all'intensificazione della vita spirituale e dell'apostolato dell'Ordine o di parte di esso. Per questo motivo, il Superiore con il suo Consiglio deve svolgere le riunioni preliminari per stabilire il luogo ed il tempo della sua attuazione, come pure definire dei temi che la Sinassi prenderà in esame, e, se sarà necessario, formerà le commissioni preparatorie per approfondire i temi e preparare i documenti con l'eventuale assistenza degli esperti.

§ 2. Le proposte scritte per le Sinassi possono esser inviate non solo dalle Province, ma anche dalle Sedi e

⁴⁷⁰ Cfr. Rb. 104.

⁴⁷¹ CCEO, can. 511, § 2.

da ogni singolo Religioso⁴⁷², sia direttamente che tramite i partecipanti alla Sinassi a pieno titolo.

317. – Chi convoca la Sinassi ne stabilisce la sede ed il periodo di svolgimento. Lo stesso, con l'assistenza del suo Consiglio, predispone l'ordine del giorno ed i temi per la considerazione, di cui informa preventivamente i membri della Sinassi secondo le norme dello Statuto.

318. – § 1. Il Preside con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione della Sede Apostolica può trasferire o rinviare la Sinassi prima del suo inizio.

§ 2. Per il trasferimento, la sospensione o lo scioglimento della Sinassi, durante il suo svolgimento, è necessario il consenso dei due terzi dei voti dei partecipanti della Sinassi.

319. – La Sinassi canonicamente convocata può essere validamente iniziata e condotta qualora nel luogo e tempo stabiliti siano presenti i due terzi dei suoi partecipanti.

320. – I lavori delle Sinassi generali e provinciali sono preceduti da una giornata di preghiera e riflessione, ed ogni seduta inizia e si conclude con la preghiera.

⁴⁷² Cfr. CCEO, can. 512, § 2.

Articolo I.

LA SINASSI GENERALE

Il compito della Sinassi

321. – § 1. La Sinassi generale è la suprema autorità legislativa, di governo, di controllo e di indirizzo dell'attività dell'Ordine⁴⁷³. Alla Sinassi generale spetta:

1. esaminare ed indirizzare la vita e l'attività dell'Ordine, specialmente per quel che concerne l'aspetto spirituale, ed adeguarli alle esigenze contingenti, nello spirito del Vangelo e dello Statuto;

2. aggiornare lo Statuto, portando ad esso le modifiche necessarie, ferma restando la reg. 5, § 1;

3. eleggere, conformemente alle norme dello Statuto, il Superiore generale⁴⁷⁴ ed i membri del suo Consiglio e, tra questi, il Vicario generale;

4. valutare la gestione economica ed organizzativa e la situazione dell'Ordine nell'ultimo periodo, in base ai resoconti presentati alla Sinassi;

5. informarsi della situazione di ciascuna Provincia;

6. determinare le priorità e le linee guida per le future attività dell'Ordine;

⁴⁷³ Cfr. CCEO, can. 512.

⁴⁷⁴ Cfr. CCEO, can. 515, § 1.

7. definire i piani economici dell'Ordine e determinare i limiti delle spese delle varie autorità dell'Ordine.

§ 2. La Sinassi generale approva e aggiorna con la maggioranza assoluta dei voti gli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» e le appendici dello Statuto, inoltre conferma le disposizioni del Superiore generale per tutto l'Ordine, di cui le regg. 9, § 2, 7 e 311. La Sinassi generale, inoltre, se opportuno o richiesto, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti può fornire l'interpretazione giuridica delle norme dello Statuto⁴⁷⁵.

La convocazione della Sinassi

322. – § 1. La Sinassi generale ordinaria viene convocata dal Superiore generale sei mesi prima della data stabilita per il suo inizio. Se il Superiore generale è impedito od il suo ufficio si è reso vacante, per qualsiasi ragione, essa viene convocata dal Vicario generale.

§ 2. La Sinassi generale straordinaria viene convocata dal Superiore generale con il consenso dei Consiglieri generali, dopo aver sentito il parere dei Superiori provinciali, o, se il Superiore generale è impedito od il suo ufficio si è reso vacante, dal Vicario generale con la medesima procedura.

⁴⁷⁵ Cfr. CCEO, can. 511, § 1.

323. – Chi convoca la Sinassi generale deve informare di ciò la Sede Apostolica, la Gerarchia ecclesiastica ed i Superiori degli Ordini e delle Congregazioni delle Chiese *sui iuris* nelle quali opera l'Ordine Basiliano.

324. – Le spese relative alla Sinassi generale vengono ripartite tra le Province secondo quanto stabilito dal Superiore generale, previa consultazione con i Superiori provinciali.

I partecipanti della Sinassi

325. – § 1. Partecipano alla Sinassi generale:

1. il Superiore generale ed i Consiglieri generali in carica, anche se non vengono rieletti;
2. l'Economo generale ed il Segretario generale;
3. il Superiore generale ed i Consiglieri generali eletti da questa Sinassi. Se viene eletto un Religioso che non partecipa alla Sinassi, egli deve raggiungere la Sinassi al più presto e parteciparvi a pieno titolo;
4. i Superiori provinciali ed i Delegati del Superiore generale in carica. Se qualcuno di essi è legittimamente impedito, viene sostituito dal suo Vicario;
5. il Superiore generale emerito dall'ultimo mandato di Superiore generale;
6. i Superiori provinciali che hanno concluso il loro mandato all'ultima Sinassi provinciale;

7. i delegati⁴⁷⁶ eletti dalle Sinassi provinciali secondo la reg. 372.

§ 2. Se, per qualunque motivo, una Provincia non può inviare il numero prescritto di delegati, alla Sinassi generale comunque deve partecipare almeno il Superiore provinciale.

326. – Ogni partecipante alla Sinassi rappresenta non solo la sua Provincia, ma l'intero Ordine, essendo questo un vero segno della sua unità nella carità⁴⁷⁷, perciò eserciti in modo responsabile e con la dedizione il suo servizio alla Sinassi, cercando la volontà di Dio per il bene di tutta la comunità dell'Ordine e della Chiesa.

L'inizio della Sinassi

327. – § 1. Nel giorno stabilito per l'apertura della Sinassi sia celebrata la Divina Liturgia per impetrare allo Spirito Santo di essere guida. All'ora determinata tutti i legittimi partecipanti della Sinassi si riuniranno nel luogo stabilito, dove canteranno l'inno «Re Celeste».

§ 2. Il Preside della Sinassi incaricherà il Segretario della Curia di leggere l'elenco dei partecipanti e le regole riguardanti la Sinassi, in seguito pronuncerà un breve discorso di benvenuto, dopo di che attraverso una votazione palese si approva la validità della Sinassi e vengono sanate le carenze eventuali.

⁴⁷⁶ Cfr. CCEO, can. 512, § 1.

⁴⁷⁷ CCEO, can. 512, § 1.

La validità del voto

328. – Ogni partecipante della Sinassi ha l'obbligo di votare in ogni elezione e per ogni delibera, dando un solo voto⁴⁷⁸; durante le elezioni non deve votare per se stesso.

329. – § 1. Per la validità del voto⁴⁷⁹, esso deve essere:

1. libero, perciò è nullo il voto se l'elettore è stato costretto da grave timore oppure per il dolo, direttamente o indirettamente, a eleggere una certa persona o più persone separatamente;

2. certo, incondizionato, inequivocabile.

§ 2. Le condizioni apposte al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte⁴⁸⁰.

§ 3. Qualora durante l'elezione la libertà sia stata in qualsiasi modo violata, allora l'elezione è nulla per il diritto stesso⁴⁸¹.

Gli organi della Sinassi

330. – Preside della Sinassi è colui che detiene il diritto di convocarla, a meno che l'autorità superiore non affidi la presidenza a qualcun altro.

331. – § 1. Prima dell'elezione del Presidio, il Preside della Sinassi chiami tra i partecipanti i due Reli-

⁴⁷⁸ Cfr. CCEO, can. 950.

⁴⁷⁹ Cfr. CCEO, can. 954, § 1.

⁴⁸⁰ CCEO, can. 954, § 2.

⁴⁸¹ CCEO, can. 952.

giosi più anziani in base alla professione religiosa per essere Assistenti temporanei ed i due partecipanti della Sinassi più giovani in base alla professione per svolgere il ruolo di scrutatori temporanei⁴⁸². Fino all'elezione del Segretario della Sinassi, questo compito viene svolto dal Segretario della Curia⁴⁸³.

§ 2. La Sinassi elegge il Primo ed il Secondo Assistente, il Segretario ed il sostituto del Segretario tra i suoi partecipanti con la votazione segreta e a maggioranza relativa⁴⁸⁴, rispettando la reg. 339, § 2; lo stesso Religioso non può svolgere due incarichi.

§ 3. Il Preside della Sinassi, il Primo ed il Secondo Assistente nonché il Segretario costituiscono insieme il Presidio della Sinassi.

§ 4. I due partecipanti più anziani sulla base della professione religiosa, che non siano membri del Presidio, svolgono il ruolo di Giudici, rispettando la reg. 339, § 2, invece i due più giovani svolgono il ruolo di scrutatori.

332. – § 1. Il Segretario della Sinassi deve controllare che tutto l'iter della Sinassi sia dettagliatamente protocollato e tempestivamente presentato nelle sue parti ai partecipanti per la lettura, affinché al termine della Sinassi tutti i partecipanti possano fare eventuali redazioni dei propri interventi e firmare

⁴⁸² CCEO, can. 955, § 1.

⁴⁸³ Sinassi generali – 1992 e 1996.

⁴⁸⁴ Sinassi generale – 1996.

l'intero protocollo, che verrà custodito nell'archivio della Curia⁴⁸⁵.

§ 2. Per facilitare il lavoro del Segretario si raccomanda che quanti intervengono preparino dettagliatamente per iscritto e presentino il proprio intervento o proposta per intero oppure in sintesi.

333. – Il Preside della Sinassi, con consenso del suo Consiglio, in aiuto ai partecipanti oppure per i lavori nel segretariato della Sinassi può invitare in anticipo altri Religiosi o persone non appartenenti all'Ordine. Spetta alla Sinassi stessa stabilire il ruolo di ognuno di loro e le sessioni alle quali possono prendere parte.

334. – L'ordine del giorno è discusso all'inizio dei lavori; se è necessario esso viene variato ed approvato con la votazione palese e a maggioranza assoluta dei voti.

I resoconti

335. – § 1. Il Superiore generale, l'Economo generale, il Segretario generale ed i Superiori provinciali presentano i loro resoconti e forniscono i dovuti chiarimenti o spiegazioni ai partecipanti della Sinassi.

§ 2. Il Superiore generale presenta il resoconto sulla situazione dell'Ordine e sull'attività del Consiglio generale, nonché sull'adempimento delle delibere della Sinassi generale precedente, e presenta le dispo-

⁴⁸⁵ Cfr. CCEO, can. 955, § 5.

sizioni per la conferma secondo la reg. 311. Anche gli altri che presentano le proprie relazioni devono prendere in considerazione l'adempimento delle delibere per quanto li riguarda.

§ 3. Sulla base dei resoconti della Sede generale e delle Province l'Economo generale presenta il dettagliato bilancio consuntivo, chiarendo le cifre e fornendo spiegazioni sul suo operato.

§ 4. I Superiori provinciali presentano i resoconti secondo lo schema, precedentemente stabilito dal Superiore generale, oppure in essi espongono la dinamica dello stato della Provincia degli ultimi quattro anni, le sue difficoltà e sforzi, utilizzati per loro risoluzione, le sue prospettive e proposte.

§ 5. L'approvazione di ogni singolo resoconto avviene con la votazione segreta.

Le elezioni in generale

336. – § 1. Le elezioni nella Sinassi avvengono con la votazione segreta.

§ 2. I voti sono scritti su una scheda, sulla quale i partecipanti della Sinassi annotano il nome ed il cognome di colui che vogliono che sia eletto; dopo di che gli scrutatori raccolgono i voti nell'urna. All'inizio della prima votazione ogni elettore, mettendo la scheda nell'urna, presterà il seguente giuramento: «Chiamo a testimone Dio Uno e Trino che eleggo chi davanti a Dio stimo essere veramente degno e idoneo».

§ 3. Quando un partecipante alla Sinassi è presente nella casa in cui si svolgono le elezioni ma, per problemi di salute, non può partecipare in esse, gli scrutatori si recano da lui per ricevere il suo voto⁴⁸⁶.

§ 4. Gli scrutatori, raccolti e mescolati i voti, li contano sotto la supervisione del Presidio. Se la quantità dei voti non corrisponde al numero dei partecipanti, la votazione è nulla e deve essere ripetuta⁴⁸⁷. I membri del Presidio verificano ogni scheda ed il Preside oppure l'Assistente comunicano il risultato della votazione⁴⁸⁸.

§ 5. Appena terminato ogni scrutinio, o dopo la sessione, se nella stessa sessione ci sono più scrutini, le schede vengono distrutte⁴⁸⁹.

337. – § 1. Nelle elezioni durante la Sinassi, se non è disposto diversamente, decide la maggioranza assoluta⁴⁹⁰ dei voti al primo ed al secondo scrutinio; al terzo scrutinio basta la maggioranza relativa⁴⁹¹.

⁴⁸⁶ Cfr. CCEO, can. 949, § 2.

⁴⁸⁷ CCEO, can. 955, § 3.

⁴⁸⁸ Cfr. CCEO, can. 955, § 2.

⁴⁸⁹ CCEO, 955, § 4.

⁴⁹⁰ La maggioranza assoluta nel caso di numero pari degli elettori sarà la metà più un voto; nel caso di numero dispari basta più di metà dei voti (per esempio, se gli elettori sono nove, il candidato che ha ottenuto cinque voti ottiene la maggioranza assoluta).

⁴⁹¹ CCEO, can. 956, § 1. La maggioranza relativa può essere meno di metà. È eletto colui che ha ottenuto il numero massimo dei voti tra i candidati.

§ 2. Se due oppure più Religiosi hanno ottenuto un uguale numero di voti, si ritenga eletto il candidato più anziano sulla base della prima professione nell'Ordine, se invece loro sono pari anche su questa base, è eletto il più anziano d'età⁴⁹².

§ 3. È compito del Preside proclamare l'eletto⁴⁹³. Se è stato eletto il Preside stesso, la proclamazione è fatta dal Primo Assistente.

338. – § 1. L'elezione deve essere intimata subito all'eletto, per iscritto o in un altro modo legittimo⁴⁹⁴.

§ 2. L'eletto deve dichiarare al Preside, entro 24 ore utili dal ricevimento dell'intimazione, se accetta o se rifiuta l'elezione⁴⁹⁵.

§ 3. L'eletto che non ha accettato l'elezione perde ogni diritto sorto dall'elezione e l'elezione non può essere convalidata da una successiva accettazione, tuttavia egli può essere eletto nuovamente per lo stesso incarico oppure per un altro incarico⁴⁹⁶.

339. – § 1. Per la lecita elezione all'ufficio dei Superiori Maggiori⁴⁹⁷ dei Religiosi che hanno compiuto

⁴⁹² Cfr. CCEO, can. 956, § 1.

⁴⁹³ CCEO, can. 956, § 2.

⁴⁹⁴ CCEO, can. 957, § 1.

⁴⁹⁵ Cfr. CCEO, can. 957, § 2.

⁴⁹⁶ Cfr. CCEO, can. 957, § 3.

⁴⁹⁷ Cfr. Statuto, reg. 389, § 1.

75 anni d'età⁴⁹⁸ occorre la dispensa della Sede Apostolica.

§ 2. I Religiosi che hanno raggiunto 80 anni d'età, perdono il diritto di voce passiva durante le elezioni al Consiglio generale. Durante la Sinassi generale non devono essere eletti Assistenti o designati Giudici.

340. – I partecipanti alla Sinassi devono cercare di eleggere coloro che nel Signore ritengono veramente degni ed idonei a svolgere l'incarico affidato, astenendosi da qualsiasi abuso e specialmente dalla ricerca dei voti sia per se stessi sia per altri⁴⁹⁹.

341. – Prima della Sinassi, o durante il suo svolgimento, non è consentito a nessuno persuadere gli altri oppure agire perché eleggano lui stesso oppure qualcun altro. Se qualcuno viene a conoscenza di tale abuso è obbligato di denunciare il fatto ai Giudici e questi, insieme ai membri del Presidio, devono indagare sull'accaduto. Se l'abuso viene confermato, essi stabiliscono una pena da infliggere a maggioranza di voti, che può anche arrivare alla privazione del diritto di voce attiva e passiva ed all'espulsione dalla Sinassi.

La postulazione

342. – § 1. Se all'elezione di un Religioso, ritenuto adatto e preferito dai membri della Sinassi, si frappone un impedimento canonico, dal quale si può di-

⁴⁹⁸ Cfr. CCEO, can. 444, § 3.

⁴⁹⁹ CCEO, can. 445.

spensare, gli elettori possono postularlo dalla Sede Apostolica tramite votazione⁵⁰⁰.

§ 2. La postulazione è valida solo quando il candidato è eletto con due terzi dei voti entro il terzo scrutinio, altrimenti si proceda all'elezione come se niente fosse stato fatto⁵⁰¹.

343. – § 1. La Sinassi deve inviare il più presto possibile la postulazione alla Sede Apostolica. Non si può revocare la postulazione che è stata inviata⁵⁰².

§ 2. Il postulato non acquista alcun diritto con la postulazione⁵⁰³.

344. – § 1. Se la postulazione non è ammessa dalla Sede Apostolica, la Sinassi procede ad un'altra votazione⁵⁰⁴.

§ 2. La postulazione ammessa deve essere intimata subito al postulato⁵⁰⁵, rispettando le prescrizioni della reg. 338, §§ 2-3.

§ 3. Colui che accetta la postulazione ammessa ottiene subito l'incarico a pieno titolo⁵⁰⁶.

⁵⁰⁰ CCEO, can. 961.

⁵⁰¹ Cfr. CCEO, can. 962.

⁵⁰² CCEO, can. 963, §§ 1 e 4.

⁵⁰³ CCEO, can. 963, § 3.

⁵⁰⁴ Cfr. CCEO, can. 964, § 1.

⁵⁰⁵ Cfr. CCEO, can. 964, § 2.

⁵⁰⁶ CCEO, can. 964, § 3.

L'elezione del Superiore generale e dei suoi Consiglieri

345. – § 1. Dopo la presentazione dei resoconti la Sinassi stabilisce il giorno delle elezioni, in tal modo, però, che intercorrano almeno tre giorni tra la data della scelta del termine e le elezioni stesse. Prima delle elezioni del Superiore generale mezza giornata deve essere dedicata alla riflessione, che libera da tutti gli altri impegni.

§ 2. Ogni partecipante alla Sinassi generale riceve, almeno tre giorni prima della data dell'inizio delle votazioni, l'elenco dei Religiosi che possiedono i requisiti di età e di tempo dall'emissione della prima professione per essere eletti dalla Sinassi generale⁵⁰⁷; l'elenco separato dei Religiosi di professione perpetua che hanno un solo impedimento per l'elezione e possono essere postulati; l'elenco dei Religiosi che possono essere eletti solo con la maggioranza di due terzi al primo scrutinio.

346. – Le elezioni iniziano con quella del Superiore generale, se si tratta della Sinassi generale deputata allo scopo di svolgere questa elezione. In caso contrario si passa direttamente alle elezioni dei Consiglieri generali, del Vicario generale e dei due sostituti dei Consiglieri generali.

347. – Durante le elezioni vanno seguite le regg. 337, §§ 1-2, sono invece richiesti due terzi dei voti al

⁵⁰⁷ Sinassi generale – 1982. Vd. regg. 401, § 1, 412 e 339, § 2.

primo scrutinio per l'elezione del Superiore generale, per un secondo mandato consecutivo, e del Consigliere generale, per un terzo mandato consecutivo.

348. – § 1. Il Religioso che è stato eletto all'ufficio di Superiore generale ed ha accettato l'elezione è proclamato Superiore generale a norma della reg. 337, § 3.

§ 2. Il Superiore generale eletto presta immediatamente la professione di fede ed il giuramento di fedeltà prescritti e, allo stesso tempo, ottiene i pieni diritti annessi al suo ufficio, inclusa la presidenza della Sinassi generale in corso⁵⁰⁸ (vd. App. III/3).

349. – § 1. Dopo l'elezione dei quattro Consiglieri generali, la Sinassi elegge tra di loro il Vicario generale, che svolgerà, allo stesso tempo, l'incarico di Primo Consigliere generale.

§ 2. Ciascuno dei quattro Consiglieri presta davanti alla Sinassi la professione di fede ed il giuramento di fedeltà prescritti. Se l'eletto non è partecipante alla Sinassi lo deve prestare appena arrivato alla Sinassi (vd. App. III/3).

La trattazione degli argomenti

350. – § 1. Quando sono trattati gli argomenti, il Preside della Sinassi chiederà ai partecipanti di far pervenire al Presidio le loro proposte in forma scritta, e la Sinassi stessa determinerà il termine definitivo

⁵⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 958.

della loro presentazione. Tra materiale presentato, fatta salva la reg. 350, § 3, il Preside della Sinassi con i membri del Presidio sceglierà, con la maggioranza dei voti, ciò che deve essere proposto per la discussione alla Sinassi oppure consegnato per un'ulteriore elaborazione alle commissioni create appositamente per questo. Tutto ciò verrà verbalizzato dal Segretario.

§ 2. I partecipanti alla Sinassi devono ricevere in anticipo i testi o le proposte da discutere durante le sessioni plenarie almeno di dodici ore prima del loro inizio; di ciò si occuperanno i capi delle commissioni.

§ 3. Una proposta presentata separatamente da tre partecipanti alla Sinassi deve comunque essere discussa.

§ 4. L'argomento che è già stato discusso e votato non può, nella stessa forma, essere nuovamente discusso.

351. – § 1. Il Preside della Sinassi curerà che i partecipanti, nell'esprimere le proprie opinioni, si comportino con sincerità, libertà, secondo le esigenze della gentilezza e cortesia, che facciano discorsi in modo breve e chiaro, che non interrompano coloro che tengono un discorso e non ripetano cose che erano già pronunciate.

§ 2. Durante la discussione gli interventi non dureranno più di tre o cinque minuti; il Preside della Sinassi può permettere, per eccezione, un intervento più lungo ed ha anche il diritto di interrompere l'intervento.

§ 3. Durante la discussione degli argomenti tutto si decide come nel caso delle delibere mediante le votazioni.

Le delibere della Sinassi

352. – § 1. La Sinassi delibera rispetto agli argomenti fissati nell'ordine del giorno e anche altri argomenti, proposti dai Religiosi ed ammessi alla discussione.

§ 2. Le delibere della Sinassi si approvano con la votazione segreta o palese, secondo quanto stabilito dalla Sinassi, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dall'autorità competente, dal diritto comune o dallo Statuto; in particolare modifiche e spiegazioni delle norme dello Statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti (regg. 5, § 1 e 321, § 2).

353. – § 1. Le delibere di una Sinassi generale sono promulgate dal Superiore generale ed entrano in vigore alla data della loro promulgazione oppure alla data stabilita dalla Sinassi per le singole delibere.

§ 2. Le delibere possono essere modificate, sostituite o abrogate solo da una successiva Sinassi generale, a meno che la Sinassi stessa per alcune delibere non stabilisca diversamente.

La segretezza dei lavori della Sinassi

354. – § 1. I partecipanti alla Sinassi sono obbligati a mantenere sotto segreto ciò che è stato discusso durante la Sinassi, qualora divulgazione potrebbe

arrecare qualsiasi danno al bene comune o delle persone, nonché quando con la maggioranza assoluta dei voti della Sinassi lo si reputerà necessario o utile.

§ 2. Nei locali della Sinassi, dove si svolgono le riunioni, è assolutamente vietato effettuare senza autorizzazione registrazioni audio o videoriprese mediante qualsiasi mezzo di comunicazione e divulgarle privatamente. Se tale fatto sarà dimostrato, i membri del Presidio insieme ai Giudici decidano, quale sanzione sia da infliggere al trasgressore.

Articolo II.

LA SINASSI PROVINCIALE

Il compito della Sinassi

355. – § 1. È competenza della Sinassi provinciale:

1. esaminare e dirigere l'attività della Provincia, sotto l'aspetto spirituale e logistico, nello spirito del Vangelo e dello Statuto;

2. emanare il Regolamento provinciale e le sue modifiche;

3. eleggere il Superiore provinciale⁵⁰⁹, i suoi Consiglieri ed i loro sostituti, il Vicario provinciale, i delegati alla Sinassi generale ed i loro sostituti;

⁵⁰⁹ Cfr. CCEO, can. 515, § 2.

4. valutare la gestione economica ed organizzativa e lo stato della Provincia nell'ultimo periodo, principalmente sulla base ai resoconti presentati alla Sinassi;

5. fornire le priorità e linee guida per le future attività della Provincia;

6. definire i piani pluriannuali economici della Provincia;

7. definire gli argomenti da sottoporre alla Sinassi generale.

§ 2. I Religiosi che partecipano alla Sinassi provinciale devono cercare con tutto il cuore il bene della Provincia e fare tutto il possibile per perseguirlo.

La convocazione della Sinassi

356. – § 1. La Sinassi provinciale ordinaria è convocata dal Superiore provinciale con un preavviso di almeno tre mesi. Se il Superiore provinciale è impedito, la Sinassi è convocata dal Vicario provinciale, con previa comunicazione del Superiore generale.

§ 2. La Sinassi provinciale ordinaria deve concludersi almeno tre mesi prima dell'inizio della Sinassi generale ordinaria.

357. – La Sinassi provinciale straordinaria è convocata, se lo richiedono delle questioni attuali ed urgenti della Provincia, dal Superiore provinciale oppure, se il Superiore provinciale è impedito, dal Vicario provinciale, ognuno con il consenso dei Consiglieri provinciali, dopo la consultazione con i Superiori delle Case religiose della Provincia e con l'approvazi-

one del Superiore generale; altrimenti essa è convocata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

I partecipanti alla Sinassi

358. – Alla Sinassi provinciale partecipano a pieno titolo:

1. il Superiore provinciale ed i Consiglieri provinciali in carica, anche se non vengono rieletti;
2. l'Economo provinciale ed il Segretario provinciale;
3. il Superiore generale emerito che ha svolto mandato immediatamente precedente e che è iscritto alla Provincia;
4. il Superiore provinciale del mandato immediatamente precedente;
5. i Superiori delle Case religiose;
6. il Maestro dei novizi;
7. il Rettore della Sede degli studi;
8. il Superiore provinciale ed i Consiglieri eletti dalla Sinassi provinciale in corso. Se è eletto un Religioso non partecipante alla Sinassi, questi deve al più presto raggiungere la Sinassi e parteciparvi a pieno titolo;
9. i delegati dei Religiosi della Provincia eletti secondo la reg. 359 oppure secondo la reg. 361. Se un delegato eletto non può partecipare alla Sinassi provinciale, per motivi seri e comprovati ed approvati dal Superiore provinciale con il consenso del suo

Consiglio, egli è sostituito dal Religioso che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo delegato eletto nella stessa lista elettorale.

359. – § 1. I Religiosi della Provincia con diritto di voto attivo nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione della convocazione della Sinassi provinciale eleggono i delegati secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal Regolamento provinciale. L'elezione prevede una sola votazione a maggioranza relativa dei voti. Lo scrutinio dei voti viene effettuato dal Superiore provinciale con il suo Consiglio e dal Segretario provinciale, che protocolla tutto lo scrutinio il cui verbale viene firmato da tutti i partecipanti alla riunione. L'esito della votazione è comunicato al Superiore generale ed ai Religiosi della Provincia.

§ 2. I Consiglieri generali ed il Segretario generale durante tutto il periodo del loro incarico non siano inseriti nella lista per l'elezione dei delegati alla Sinassi provinciale.

§ 3. Il numero dei delegati presbiteri è dato dal quoziente della divisione per sette della somma dei Religiosi sacerdoti di voti perpetui della Provincia, Vescovi inclusi, meno quelli che partecipano d'ufficio. Se il resto della divisione è quattro o più, se ne aggiunge uno in più.

§ 4. Il modo per determinare il numero dei delegati diaconi e fratelli, che vengono inseriti sulla stessa lista per l'elezione dei delegati per la Sinassi provinciale, è lo stesso che nel § 3.

360. – § 1. Se una Provincia conta 30, o meno, Religiosi di professione perpetua, tutti i Religiosi partecipano alla Sinassi provinciale a pieno titolo a norma dello Statuto.

§ 2. Se uno dei partecipanti della Sinassi provinciale per motivi validi e giusti non può partecipare nella Sinassi, deve previamente chiedere l'esonero al Superiore provinciale, il quale lo concede con il consenso del suo Consiglio.

361. – § 1. Per giusti motivi una Provincia che conta 30, o meno, Religiosi di professione perpetua, su proposta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo avere sentito il parere di tutti i Religiosi aventi il diritto di voto attivo nella Provincia, con l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, può eleggere i delegati alla Sinassi provinciale.

§ 2. Le elezioni vengono effettuate secondo la reg. 359, §§ 1-2:

1. Il numero dei delegati presbiteri è dato dal quoziente della divisione per due della somma dei Religiosi sacerdoti di voti perpetui della Provincia, Vescovi inclusi, meno quelli che partecipano d'ufficio. Se il resto della divisione è uno, se ne aggiunge uno in più.

2. Il modo per determinare il numero dei delegati diaconi e fratelli, che vengono inseriti sulla stessa lista per l'elezione dei delegati per la Sinassi provinciale, è lo stesso che nel n. 1.

L'inizio e gli organi della Sinassi

362. – § 1. Ciò che nello Statuto è detto generalmente in merito allo svolgimento della Sinassi generale, in particolare sul suo inizio (reg. 327), sulla validità del voto (regg. 328-329), sugli organi della Sinassi (regg. 330-334) e sull'osservanza del segreto (reg. 354) si applica anche alla Sinassi provinciale, a meno che non sia espressamente disposto diversamente o non consti dalla natura delle cose.

§ 2. I Religiosi che hanno compiuto 80 anni d'età non sono obbligati alla partecipazione alla Sinassi provinciale, però se vi partecipano comunque, lo fanno a pieno titolo, tuttavia perdono il diritto di voce passiva durante le elezioni al Consiglio provinciale. Non possono neppure essere eletti Assistenti o designati Giudici.

I resoconti

363. – § 1. Il Superiore provinciale, l'Economo provinciale, il Segretario provinciale, il Maestro dei novizi ed il Rettore della Sede degli studi presentano i loro resoconti e esporranno i dovuti chiarimenti o precisazioni ai i partecipanti alla Sinassi.

§ 2. Il Superiore provinciale riferisce in merito alla situazione della Provincia e all'attività del Consiglio provinciale, come pure in merito alla realizzazione delle delibere delle Sinassi provinciale e generale precedenti, ed presenta le disposizioni per la conferma secondo la reg. 304.

§ 3. I Superiori ed i Sostituti delle Case religiose, delle Residenze, delle sedi pastorali e di altre strutture consegnano alla Sinassi i loro resoconti scritti secondo lo schema precedentemente stabilito dal Superiore provinciale, e, se sarà necessario, li esporranno.

§ 4. L'approvazione di ogni resoconto presentato oralmente avviene attraverso votazione segreta.

L'elezione del Superiore provinciale e dei suoi Consiglieri

364. – § 1. Dopo i resoconti, la Sinassi stabilisce la data delle elezioni; a tal fine, già all'inizio della Sinassi, ogni partecipante riceve: l'elenco dei Religiosi che possiedono i requisiti riguardo all'età e al tempo trascorso dall'emissione della prima professione per essere eletti dalla Sinassi provinciale⁵¹⁰; l'elenco dei Religiosi che hanno compiuto 80 anni di età; l'elenco separato dei Religiosi di professione perpetua che hanno un solo impedimento per l'elezione e possono essere postulati; l'elenco dei Religiosi che possono essere eletti solo con la maggioranza di due terzi dei voti al primo scrutinio; l'elenco dei diaconi e dei fratelli che possono essere eletti all'ufficio di Consigliere.

§ 2. Durante le elezioni devono essere osservate le regg. 336-341, sono invece richiesti due terzi dei voti al primo scrutinio per l'elezione del Superiore pro-

⁵¹⁰ Vd. regg. 427 e 440.

vinciale e del Consigliere provinciale per un terzo mandato consecutivo.

365. – § 1. Nel caso di postulazione si deve osservare le regg. 342, 343, § 2 e 344, §§ 2-3.

§ 2. La Sinassi deve inviare al più presto la postulazione al Superiore generale, al quale spetta confermare l'elezione, con il consenso del suo Consiglio. Qualora il Superiore generale ammetta la postulazione, chiede la dispensa dalla Sede Apostolica⁵¹¹; se invece il Superiore generale non ammette la postulazione oppure la dispensa non è stata concessa, la Sinassi procede al seguente scrutinio.

366. – § 1. Gli eletti dalla Sinassi provinciale – Superiore, Consiglieri e loro sostituti – vengono sottoposti alla conferma del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, a norma dello Statuto.

§ 2. Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio per motivi sufficienti può negare la conferma dell'eletto⁵¹² e non è tenuto a fornire spiegazioni circa la sua decisione. In questo caso il Religioso perde il diritto di voto passivo per l'ufficio in questione e la Sinassi elegge un altro candidato.

367. – Il Consiglio generale, conoscendo le elezioni programmate nelle Province, sarà pronto a prendere in considerazione tempestivamente i risultati delle elezioni del Consiglio provinciale. Nel caso

⁵¹¹ Cfr. CCEO, can. 963, § 1.

⁵¹² Cfr. CCEO, can. 960, § 1.

di intervallo prolungato la Sinassi provinciale può discutere altri argomenti dell'ordine del giorno.

368. – § 1. La prima votazione è quella per l'elezione del Superiore provinciale.

§ 2. Il Religioso che è stato eletto e confermato all'ufficio di Superiore provinciale viene proclamato dal Preside della Sinassi⁵¹³. Se viene eletto il Preside della Sinassi lo proclama il Primo Assistente. Il Superiore provinciale eletto presta immediatamente la professione di fede ed il giuramento di fedeltà prescritti ed ottiene subito tutti i poteri annessi all'incarico, inclusa la presidenza della Sinassi provinciale (vd. App. III/3).

369. – § 1. Dopo l'elezione del Superiore provinciale, la Sinassi elegge i Consiglieri del Superiore provinciale, seguendo le regg. 366, § 2 e 439-440, e li presenta, in un solo elenco, per la conferma. Se qualcuno dei presenti nell'elenco non fosse confermato, l'ordine degli eletti viene definito dalla sequenza di elezione, esclusi i non confermati.

§ 2. L'ultimo Consigliere viene eletto tra tutti i Religiosi della Provincia e può essere anche un diacono od un fratello.

370. – § 1. Tra i Consiglieri provinciali presbiteri la Sinassi elegge Vicario provinciale⁵¹⁴.

⁵¹³ Cfr. CCEO, can. 956, § 2.

⁵¹⁴ Cfr. Statuto, reg. 441, § 1.

§ 2. Il Superiore provinciale che, in concomitanza alla Sinassi in corso, ha terminato due mandati consecutivi, può essere eletto da questa Sinassi Consigliere provinciale ma non Vicario provinciale.

371. – § 1. Immediatamente dopo l'elezione e la conferma del Vicario provinciale ognuno dei Consiglieri presta davanti alla Sinassi la professione di fede ed il giuramento di fedeltà prescritti. Se l'eletto non è partecipante alla Sinassi, lo deve fare appena arrivato (vd. App. III/3).

§ 2. Dopo l'elezione e la conferma di tutti Consiglieri vengono eletti e confermati secondo la stessa modalità due sostituti dei Consiglieri provinciali.

L'elezione dei delegati alla Sinassi generale

372. – § 1. Una volta eletti e confermati i due sostituti dei Consiglieri provinciali, la Sinassi elegge i tre delegati alla Sinassi generale⁵¹⁵.

§ 2. I due delegati sono eletti tra i presbiteri di professione perpetua. Se la Sinassi ha eletto un nuovo Superiore provinciale, il Superiore provinciale uscente è delegato *ipso iure*. In questo caso la Sinassi elegge uno solo di questi delegati.

§ 3. Il terzo delegato è eletto tra tutti i Religiosi di professione perpetua, fratelli, diaconi e presbiteri.

§ 4. Immediatamente dopo tali elezioni il Presidio della Sinassi informa la Curia generalizia dell'elezione

⁵¹⁵ Cfr. CCEO, can. 512, § 1.

dei delegati per la Sinassi generale e dei loro sostituti, presentando anche gli esiti delle votazioni.

373. – § 1. I due sostituti dei delegati per la Sinassi generale siano eletti tra i presbiteri della Provincia.

§ 2. Se un delegato, incluso il Superiore provinciale uscente, per motivi validi non può partecipare alla Sinassi generale, gli subentra il sostituto. In merito alla validità del motivo giudichi il Superiore provinciale, sentito parere del suo Consiglio.

La trattazione degli argomenti e le delibere

374. – Nel trattare gli argomenti si osservino le regg. 350-351.

375. – § 1. La Sinassi delibera circa gli argomenti stabiliti all'ordine del giorno e anche circa quelli proposti dai Religiosi ed ammessi alla discussione.

§ 2. Le delibere della Sinassi si approvano con la votazione segreta o palese, secondo quanto stabilito dalla Sinassi, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dall'autorità competente, dal diritto comune o dallo Statuto.

376. – § 1. Le delibere della Sinassi provinciale, dopo la loro conferma da parte del Superiore generale col consenso del suo Consiglio, vengono promulgate dal Superiore provinciale ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione o dalla data stabilita dalla Sinassi in merito alle singole delibere.

§ 2. Le delibere non limitate nel tempo rimangono in vigore fino alla successiva Sinassi provinciale, che può rinnovarle con dei cambiamenti se necessario.

Articolo III.

LA SINASSI DELLA CASA RELIGIOSA

377. – Le norme generali sulle Sinassi si riferiscono anche alla Sinassi della Casa religiosa, in particolare per ciò che concerne la sua preparazione e la presentazione delle proposte per la Sinassi (reg. 317), la sua convocazione e gli argomenti da trattare (reg. 317) e la sua validità in presenza dei due terzi dei suoi partecipanti (reg. 319).

378. – § 1. La Sinassi della Casa religiosa è convocata dal Superiore della Casa con il consenso del suo Consiglio, in caso di sua assenza ed in presenza di questioni urgenti da trattare, con il previo accordo del Superiore, è convocata dal Vicario della Casa religiosa. In entrambi casi bisogna avvisare il Superiore provinciale.

§ 2. La Sinassi della Casa è presieduta da chi la convoca, anche se è presente il Superiore provinciale.

§ 3. Alla Sinassi validamente partecipano i Religiosi con la voce attiva, che appartengono alla Casa religiosa, alle strutture annesse, oppure alle Residenze affidate a questa Casa.

§ 4. I partecipanti della Sinassi della Casa religiosa hanno l'obbligo di votare.

La Sinassi della Casa riguardante l'ammissione alla professione perpetua

379. – La Sinassi che deve decidere riguardo all'ammissione del Religioso alla professione perpetua⁵¹⁶ deve essere avvisata almeno tre giorni prima, indicando il nome ed i dati del candidato, affinché i Religiosi abbiano il tempo per riflettere sulla sua crescita spirituale, specialmente nella mortificazione, nell'amore fraterno e nell'ubbidienza.

380. – § 1. La votazione si svolge in un luogo e in un tempo predefinito. Dopo la preghiera allo Spirito Santo ed una breve introduzione del Superiore, confermata la presenza dei due terzi dei partecipanti alla Sinassi, la Sinassi prosegue con la votazione segreta. Si vota con delle schede, sulle quali deve essere scritto se il Religioso in considerazione può essere ammesso alla professione perpetua, o la professione debba essere rimandata, oppure lo stesso debba essere dimesso dall'Ordine.

§ 2. Dopo che tutti hanno votato, il Superiore chiamerà il Religioso più anziano in base alla professione religiosa ad assistere al conteggio dei voti e per far conoscere il risultato dello scrutinio. Subito dopo il Superiore preparerà un documento in cui saranno indicati i nominativi del Religioso, per il quale è stata fatta la votazione, il giorno e il luogo della Sinassi, il numero dei Religiosi presenti ed assenti e, infine, il

⁵¹⁶ Cfr. Rb. 112.

risultato della votazione. Il documento sarà firmato dal Superiore e il Religioso più anziano per la professione ed inviato al Superiore provinciale.

Le Sinassi per i resoconti e per i trattamenti di altri argomenti

381. – § 1. La Sinassi della Casa religiosa si svolge almeno una volta all'anno nel tempo opportuno, secondo il Regolamento della Provincia.

§ 2. Il Superiore nel tempo opportuno, almeno una settimana prima, avvisi tutti i partecipanti del giorno e luogo della Sinassi e dell'ordine del giorno ed argomenti che verranno discussi. Il Religioso impedito di partecipare alla Sinassi deve chiedere al Superiore la dispensa.

382. – § 1. La Sinassi della Casa religiosa, come una famiglia⁵¹⁷ si raduna per discutere dei vari argomenti e per le decisioni comunitarie per la gloria di Dio⁵¹⁸, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento della Provincia e le delibere delle Sinassi provinciale e generale. La Sinassi della Casa religiosa esamina e valuta la situazione e lo sviluppo della Casa religiosa e delle strutture e Residenze connesse, il loro stato spirituale, amministrativo ed economico e dell'apostolato, stabilisce il programma delle attività ed approva il budget, stabilisce l'ordine del giorno e la parte delle Lodi divine che bisogna celebrare in

⁵¹⁷ Cfr. Rb. 104.

⁵¹⁸ Cfr. Rf. 45, 1.

comune, elegge i Consiglieri della Casa religiosa, distribuisce gli incarichi ed i compiti nella Casa, ecc.

§ 2. Durante la Sinassi annuale della Casa religiosa il Superiore presenta il rapporto sull'amministrazione della Casa e della esecuzione dei compiti che erano pianificati, l'Economo riferisce circa la situazione economica e presenta un resoconto annuale ed il budget. Se sarà opportuno loro anche forniranno le spiegazioni necessarie.

383. – Le delibere della Sinassi della Casa entrano in vigore dopo la conferma del Superiore provinciale una volta consultato il suo Consiglio.

CAPITOLO III.

SUPERIORI ED UFFICIALI

384. – Le autorità di governo nella Chiesa e nell'Ordine sono di divina istituzione. Sono abili alla potestà di governo, secondo le norme del diritto coloro che sono costituiti nell'ordine sacro⁵¹⁹.

⁵¹⁹ Cfr. CCEO, can. 979, § 1; Cfr. San Basilio, Omelia del giudizio di Dio, 2: *Patrologiae Graecae*, t. XXXI (1857), *De iudicio Dei*, pp. 654-655.

Articolo I.**NORME GENERALI****I requisiti del Superiore
e la collaborazione con lui**

385. – Il Superiore, secondo la tradizione basiliana, è la guida spirituale ed organizzativa della comunità, per questo grava su di lui l'incarico di procurare che i Religiosi affidatigli vivano secondo le norme dello Statuto per raggiungere il fine dello stato religioso. Per questo motivo egli deve perfezionarsi nell'amore di Cristo; impiegare gli sforzi perché nel suo servizio emergano la prudenza nelle opere quotidiane e la lungimiranza, la dolcezza e l'umiltà del cuore secondo l'esempio di Cristo; fondare la sua autorità sull'irreprensibilità cosicché senza le parole il suo esempio sia l'insegnamento più efficace; essere per i deboli mediatore nell'assimilazione a Cristo; aiutare i Religiosi in tutti i modi e non sovraccaricarli eccessivamente; provvedere nel modo dovuto ed imparziale ai bisogni personali dei Religiosi e avere cura degli infermi; non occultare i peccati, non alterare e non tradire la verità; rimproverare i ribelli, non però dall'alto, ma educarli e curarli con dolcezza; essere in grado contrapporsi ai forti e sopportare le debolezze dei deboli; adempiere tutto ciò che gli

spetta e contribuire al perfezionamento dei fratelli, mostrando pazienza verso tutti⁵²⁰.

386. – Per la gloria di Dio e il bene comune tutti i Religiosi devono collaborare con i Superiori, adempiendo ai propri obblighi ed uffici affidati con diligenza e coscienziosità, secondo le prescrizioni del diritto comune e dello Statuto⁵²¹.

387. – § 1. Il Superiore generale ed il Superiore provinciale, nei limiti delle loro competenze e secondo le norme dello Statuto, assegnino ai propri Consiglieri o ad altri Religiosi responsabilità in specifici settori e deleghino loro una parte delle proprie competenze.

§ 2. La delega è sempre rilasciata per iscritto e stabilisce esattamente le mansioni affidate e la loro durata.

388. – Non siano nominati Superiori o gerarchicamente subordinati uno all'altro i consanguinei, fino al secondo grado incluso, nello stesso periodo e nella stessa Provincia, se non con l'unanime approvazione del Consiglio provinciale o quello generale.

I Superiori maggiori, Gerarchi

389. – § 1. Il Superiore generale, i Superiori provinciali, il Vicario generale ed i Vicari provinciali, come coloro che, in assenza dei suddetti, subentrano

⁵²⁰ Cfr. CCEO, can. 421; Rf. 43, 30, 28, 25.

⁵²¹ Cfr. CCEO, can. 979, § 2.

temporaneamente e legittimamente nell'incarico, sono i Superiori maggiori dell'Ordine⁵²².

§ 2. I Superiori maggiori dell'Ordine detengono potestà di governo ordinaria e secondo il diritto comune sono anche Gerarchi, ma non Gerarchi di luogo⁵²³.

Il servizio per il bene della comunità

390. – § 1. Ogni Superiore curerà assiduamente che tra i fratelli permanga l'amore reciproco e quando vi fosse stata qualche incomprensione farà ogni sforzo per rimuoverla immediatamente, imponendone l'ammenda⁵²⁴.

§ 2. Il Superiore è obbligato correggere, secondo le sue possibilità, i Religiosi che hanno mancato contro l'amore fraterno o lo Statuto, servendosi in primo luogo tempestivamente ed amorevolmente dell'ammonezione paterna⁵²⁵. Qualora ciò non sia sufficiente, aggiungerà a questa le penitenze salvifiche, secondo le usanze dell'Ordine, di ciò trattano le regg. 511-512.

391. – § 1. Qualunque ufficio nell'Ordine⁵²⁶ viene assegnato ed accettato per un tempo determinato⁵²⁷.

⁵²² Cfr. CCEO, can. 418, § 1.

⁵²³ CCEO, can. 984, § 3.

⁵²⁴ Rf. 24, 25, 49.

⁵²⁵ Rf. 25, 28, 50, 51; Rb. 291.

⁵²⁶ Sotto il termine «ufficio nell'Ordine» venga compreso qualunque incarico nell'Ordine, esercitato per il fine spirituale,

La durata del mandato è di quattro anni, a meno che l'autorità competente non stabilisca un termine più breve della carica, oppure cambiata l'autorità, che ha effettuato la nomina, la nuova autorità competente non decida diversamente. Il compimento di due terzi del mandato dell'ufficio equivale al mandato intero.

§ 2. Se per qualsiasi motivo l'ufficio o l'incarico si rende vacante prima della fine del mandato, il Superiore nel termine di un mese deve coprire la vacanza secondo le norme dello Statuto.

§ 3. I Religiosi svolgono senza retribuzione i loro uffici e gli incarichi nell'Ordine.

392. – Ciascun Superiore deve risiedere nella propria Sede religiosa e non allontanarsene, se non secondo le norme dello Statuto⁵²⁸.

La perdita dell'ufficio

393. – § 1. Qualsiasi ufficio nell'Ordine si perde, oltre che nei casi stabiliti dal diritto, allo scadere del tempo determinato, con la nomina ad un altro ufficio ecclesiastico, con la rinuncia, il trasferimento, la rimozione e anche con la privazione⁵²⁹.

§ 2. Effettuata la rinuncia o trascorso il tempo determinato, stabilito dallo Statuto, la perdita dell'uf-

che viene costituito stabilmente dall'autorità competente. (Cfr. CCEO, can. 936, § 1).

⁵²⁷ CCEO, can. 514, § 3.

⁵²⁸ CCEO, can. 446.

⁵²⁹ Cfr. CCEO, can. 965, § 1.

ficio ha effetto soltanto dal momento in cui l'accettazione della rinuncia è stata intimata per iscritto dall'autorità competente⁵³⁰. Se però entro tre mesi l'accettazione della rinuncia non è stata intimata al rinunciante, la rinuncia non ha alcun valore⁵³¹.

§ 3. La stessa autorità che ha effettuato la nomina può rimuovere dall'incarico, salvo i casi specificamente indicati. La rimozione da qualsiasi incarico avviene sia per mezzo di decreto sia per il diritto stesso⁵³².

§ 4. Rimozione dall'incarico di un Religioso può essere effettuata per i seguenti motivi: una condotta scandalosa; l'adempimento non soddisfacente dei doveri relativi all'incarico; l'abuso di autorità che procurerebbe grave danno all'Ordine; una malattia o qualche altra causa che impedisca al Religioso di svolgere il suo incarico oppure lo renda incapace di amministrazione.

§ 5. La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto⁵³³.

Il Consiglio del Superiore

394. – § 1. Il Superiore nell'esercizio del suo ufficio deve servirsi dell'assistenza del suo Consiglio; perciò quando egli necessita il consenso oppure la

⁵³⁰ Cfr. CCEO, can. 965, § 3.

⁵³¹ CCEO, can. 970, § 1.

⁵³² Cfr. CCEO, cann. 974-976.

⁵³³ Cfr. CCEO, can. 978.

consultazione del suo Consiglio per porre un atto giuridico, a norma delle prescrizioni del diritto comune e dello Statuto, egli è obbligato, per la validità, a convocare il Consiglio al completo ed a votare insieme con esso⁵³⁴.

§ 2. Quando il Superiore convoca il Consiglio, deve fornirgli tutte le informazioni del caso ed assicurare in tutti i modi ai Consiglieri la libera manifestazione del pensiero⁵³⁵. I Consiglieri hanno a loro volta il dovere di esprimere sinceramente la loro opinione e di mantenere il segreto, se necessario ed utile o se il Superiore lo impone, per il bene comune⁵³⁶.

§ 3. Se uno dei Consiglieri a causa di un impedimento legittimo non può partecipare alle riunioni del Consiglio del Superiore per un periodo maggiore ad una settimana, e se nel frattempo sorge la necessità di convocare urgentemente il Consiglio al completo, il Superiore, con l'assenso degli altri Consiglieri, nomina un altro Religioso che lo sostituisca per la riunione in esame. Il Religioso nominato prende parte alla riunione a pieno titolo come Consigliere.

§ 4. Se uno dei Consiglieri nella questione da risolvere fosse parte in causa, allora sarà sostituito con un altro Religioso dal Superiore per quella questione, previo consenso degli altri Consiglieri.

⁵³⁴ CCEO, can. 422, § 1; Rf. 48; Rb. 104.

⁵³⁵ CCEO, can. 934, § 3.

⁵³⁶ Cfr. CCEO, can. 934, § 4.

395. – § 1. Quando, per prendere una decisione, il Superiore ha il dovere di consultare il suo Consiglio, allora, per la validità dell'atto giuridico, egli è obbligato ad ascoltare i Consiglieri. Sebbene non sia obbligato di seguire il parere del suo Consiglio, anche se concorde, tuttavia, il Superiore prenda la sua decisione in modo prudente e giusto e in assenza di un motivo che prevalga non ignori il parere espresso dai Consultori, specialmente se unanime⁵³⁷.

§ 2. Qualora il Superiore non abbia ascoltato il parere di tutto il Consiglio nel caso in cui necessario consultarlo, il suo atto giuridico sarà invalido⁵³⁸.

396. – Nelle questioni, per le quali lo Statuto stabilisce che il Superiore debba avere il consenso del suo Consiglio, l'atto giuridico sarà valido soltanto quando esso sia stato approvato con la maggioranza assoluta dei voti⁵³⁹. In modo simile, quando è richiesto il consenso unanime, la questione deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio; se invece, in questi casi, il Superiore non abbia chiesto il consenso oppure agisca in modo contrario al parere della maggioranza o dell'unanimità del suo Consiglio, allora il suo atto giuridico sarà invalido⁵⁴⁰.

397. – Al di fuori delle riunioni del Consiglio, i Consiglieri difendano sempre le disposizioni del Su-

⁵³⁷ Cfr. CCEO, can. 934, § 2, 3.

⁵³⁸ Cfr. CCEO, can. 934, § 2, 2.

⁵³⁹ Cfr. CCEO, can. 934, § 1.

⁵⁴⁰ Cfr. CCEO, can. 934, § 2, 1.

periore e non le contestino mai davanti ai sottoposti, anche se intimamente non le condividono.

L'Ammonitore

398. – § 1. Come il Superiore, che è il guida della comunità ed ha il compito di ammonire i Religiosi in caso di mancanza di rettitudine, contemporaneamente, in vista dell'ordine e il bene comune, il dovere del Religioso più anziano e ricco di esperienza, chiamato Ammonitore, sarà quello di ammonire il Superiore in caso di errore⁵⁴¹.

§ 2. L'Ammonitore, dopo essersi consultato con almeno uno dei Consiglieri, farà con rispetto e tempestività al Superiore la dovuta osservazione, che lo stesso dovrebbe accettare gentilmente e con gratitudine, così che lui stesso, dovendo dare il buon esempio e con la propria virtù correggere i difetti degli altri, possa seguire il retto cammino.

399. – § 1. L'Ammonitore del Superiore generale e rispettivamente del Superiore provinciale *ipso iure* è il suo Consigliere-presbitero più anziano d'età.

§ 2. L'Ammonitore, nominato dal Superiore provinciale al Superiore della Casa religiosa, sarà il Religioso presbitero più anziano in età tra i suoi Consiglieri oppure nella comunità della Casa religiosa.

⁵⁴¹ Cfr. Rf. 27.

Articolo II.**IL SUPERIORE GENERALE**

400. – § 1. Il Superiore generale dell'Ordine è detto anche il Protoarchimandrita⁵⁴². Lui viene eletto dalla Sinassi generale ed è sottoposto direttamente al Romano Pontefice.

§ 2. Il Superiore generale è il rappresentante legale dell'Ordine con tutte le facoltà e detiene la potestà di governo per il foro interno ed esterno nei confronti di tutti i Religiosi e di tutto quello che riguarda il governo spirituale e logistico di tutte le Province e Sedi religiose dell'Ordine, a norma del diritto comune e di questo Statuto⁵⁴³.

§ 3. Il mandato del Superiore generale dura otto anni⁵⁴⁴.

401. – § 1. Può essere eletto Superiore generale il Religioso presbitero⁵⁴⁵ con almeno dodici anni di professione religiosa nel nostro Ordine e che abbia compiuto i quarant'anni d'età⁵⁴⁶.

§ 2. Il Superiore generale sia: insigne nella perfezione e nell'abnegazione religiosa, fedele alla Santa

⁵⁴² *Regulae particulares singulorum officiorum* (1617), 1: *Epistole Josephi Velamin Rutskyj*, in «*Analecta OSBM*», sectio III, vol. I, Romae 1956, p. 334.

⁵⁴³ Cfr. CCEO, can. 511, Sinassi generale – 1969.

⁵⁴⁴ Cfr. CCEO, can. 514, §§ 1 e 3.

⁵⁴⁵ Cfr. CCEO, can. 505, § 1.

⁵⁴⁶ Cfr. CCEO, can. 513.

Chiesa Cattolica ed al Romano Pontefice, attento al bene dell'Ordine, affabile e ricco di amore fraterno, prudente ed esperto nella guida delle persone, che abbia dimostrato efficienza nella propria gestione, estraneo a tutti i movimenti civili, stimato per una sana dottrina, ricco di zelo per la salvezza delle anime⁵⁴⁷.

402. – § 1. Il Superiore generale può essere eletto per un secondo mandato consecutivo con i due terzi dei voti al primo scrutinio⁵⁴⁸.

§ 2. Il Superiore generale che ha concluso il suo mandato e non è stato rieletto non può essere eletto come Consigliere generale o come suo sostituto nella Sinassi in corso⁵⁴⁹. Egli ritorna alla sua Provincia, a meno che non gli siano affidati altri incarichi, conformemente alle norme dello Statuto.

403. – § 1. La rinuncia del Superiore generale al suo incarico vale dal momento della sua accettazione da parte della Sinassi generale in corso, oppure della Sede Apostolica se avviene tra due Sinassi generali⁵⁵⁰.

§ 2. La rimozione del Superiore generale dal suo incarico è di competenza della Sede Apostolica. A questo fine il Vicario generale deve descrivere le ragioni evidenti e sufficienti per la rimozione, fornire la

⁵⁴⁷ Rf. 30, 35, 43; Rb. 235.

⁵⁴⁸ Sinassi generale – 1992.

⁵⁴⁹ Sinassi generali – 1996 e 2000.

⁵⁵⁰ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, § 1.

relativa documentazione ed il parere scritto di ogni Consigliere generale⁵⁵¹.

§ 3. Quando l'incarico del Superiore generale per qualsiasi motivo diventa vacante, il Vicario generale amministrerà temporaneamente l'Ordine con la potestà di governo ordinaria vicaria⁵⁵², fino alla successiva Sinassi generale ordinaria, quando sarà eletto il nuovo Superiore generale⁵⁵³.

404. – Alla competenza del Superiore generale, secondo le norme comune del diritto e dello Statuto, tra l'altro spetta:

1. essere intermediario fra l'Ordine e le sue persone giuridiche e fisiche ed il Romano Pontefice e gli organi di governo della Sede Apostolica, salvo restando il diritto di appello;
2. convocare e presiedere la Sinassi; promulgare e dare esecuzione alle delibere delle Sinassi;
3. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio per prendere decisioni e dare esecuzione alle delibere;
4. interpretare autenticamente le regole dello Statuto; emanare disposizioni per tutto l'Ordine;
5. nominare e confermare gli organi di governo gerarchicamente subordinati;

⁵⁵¹ Cfr. CCEO, can. 514, § 2.

⁵⁵² Cfr. CCEO, can. 981.

⁵⁵³ Sinassi generali – 1996 e 2000.

6. conseguire un'accurata conoscenza della situazione delle Province e delle loro Sedi religiose, sia attraverso una frequente corrispondenza con i Superiori, sia attraverso le relazioni annuali delle visite canoniche e dello stato delle Province, che richiederà al Provinciale;

7. sorvegliare la vita delle Province, delle Sedi religiose, le loro strutture e singoli Religiosi; vigilare perché tutti e ovunque rispettino la disciplina religiosa e provvedere tempestivamente a ristabilirla qualora questa venga a mancare;

8. coordinare la cooperazione amministrativa, educativa, scolastica e le attività apostoliche nell'Ordine;

9. esercitare autorità giudiziaria e ricevere i ricorsi in via amministrativa oppure gli appelli in via giudiziaria; assicurare i bisogni di rappresentanza giuridica dell'Ordine davanti alla Chiesa, alle autorità dello Stato ed alla società civile.

405. – Il Superiore generale supervisiona anche la gestione economica dell'Ordine, è l'intermediario nelle attività finanziarie tra le Province, fornisce le istruzioni per una efficace gestione di tutti i beni dell'Ordine⁵⁵⁴, è gestore della Sede generale e delle altre Sedi direttamente a lui subordinate con i loro beni, è esecutore delle pie volontà, fondazioni, donazioni e beneficenze, istituite in favore dell'Ordine, ecc.

⁵⁵⁴ Cfr. CCEO, can. 1022, § 2.

406. – Il Superiore generale ha il dovere di compiere la visita canonica in ogni Provincia, secondo gli Statuti (regg. 312 e 313, § 2), ma non negli ultimi sei mesi di governo del Superiore provinciale⁵⁵⁵ (vd. App. III/2).

407. – Almeno ogni cinque anni il Superiore generale invierà alla Sede Apostolica una relazione sulla situazione dell'Ordine, secondo la formula stabilita⁵⁵⁶.

408. – Il Superiore generale cercherà di ottenere la benevolenza dei dignitari ecclesiastici e civili, mantenendo buone le relazioni tra l'Ordine e le varie strutture della Chiesa, con gli altri Istituti di vita consacrata come pure con i vari ceti della società.

409. – Soltanto il Superiore generale ed i suoi legittimi delegati, secondo le norme dello Statuto e della normativa civile, hanno il diritto in nome dell'Ordine di adire le vie legali davanti agli organi di giustizia.

410. – § 1. Vi sia nella Curia generalizia un archivio segreto o cassaforte nel quale il Superiore generale custodisce i documenti che devono essere conservati sotto segreto, le cui chiavi sono custodite soltanto da lui e, in caso di vacanza del suo ufficio dal Vicario

⁵⁵⁵ Cfr. CCEO, can. 420, § 1.

⁵⁵⁶ Cfr. CCEO, can. 419, § 1; Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, *Linee orientative per la stesura della relazione periodica sullo stato e sulla vita*, Allegato al Prot. n. SpR 640/2008; *Enchiridion Vaticanum* 25/ 450-460; AAS 100 (2008), 580s-584.

generale⁵⁵⁷. È vietato asportare al di fuori della Sede generale tali documenti o le loro copie⁵⁵⁸.

§ 2. Ogni anno il Superiore generale distruggerà gli atti delle procedure usate nell'infliggere pene in materia di costumi ai Religiosi deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto ed il testo della sentenza definitiva o del decreto⁵⁵⁹.

Articolo III.

IL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE

411. – § 1. Il Consiglio del Superiore generale si compone di quattro Consiglieri⁵⁶⁰, detti anche i Consiglieri generali.

§ 2. Il mandato del Consigliere generale dura quattro anni.

§ 3. Il Consigliere generale può essere eletto per il secondo mandato consecutivo con la procedura normale e per il terzo ed ultimo mandato consecutivo con due terzi dei voti al primo scrutinio.

⁵⁵⁷ Cfr. CCEO, cann. 259, § 1; 260, § 1 e 260, § 2.

⁵⁵⁸ Cfr. CCEO, can. 260, § 2.

⁵⁵⁹ CCEO, can. 259, § 2.

⁵⁶⁰ Cfr. CCEO, can. 422, § 1.

412. – § 1. Come Consigliere generale può essere eletto ogni Religioso presbitero che abbia almeno dodici anni di professione religiosa nell'Ordine e che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli altri requisiti sono gli stessi richiesti per il Superiore generale, di cui la reg. 401, § 2.

§ 2. I requisiti richiesti per i sostituti sono gli stessi richiesti per i Consiglieri generali.

413. – § 1. I Consiglieri generali risiedono a Roma ed adempiono il loro ministero rispettando le regg. 394-397.

§ 2. Nelle cose che riguardano la conduzione dell'Ordine i Consiglieri generali sono soggetti soltanto al Superiore generale, per tutto il resto si conformano alle regole dello Statuto.

414. – Il Consigliere generale che ha terminato il suo ministero, torna nella sua Provincia, a meno che non gli siano stati affidati gli altri incarichi.

415. – § 1. La rinuncia all'ufficio presentata dal Consigliere generale ha effetto dopo che gli sia stata intimata l'accettazione da parte della Sinassi generale oppure dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. La rinuncia deve essere comunicata alla Sede Apostolica⁵⁶¹.

§ 2. Il Consigliere generale può essere rimosso dall'ufficio dalla Sinassi generale oppure, nel periodo

⁵⁶¹ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

tra le Sinassi, dal Superiore generale col consenso unanime degli altri Consiglieri generali e l'approvazione della Sede Apostolica⁵⁶².

416. – Il Vicario generale è *ipso iure* il Primo Consigliere generale. L'ordine della precedenza degli altri Consiglieri dipende dall'ordine della loro elezione.

417. – Il Vicario generale deve risiedere nella Sede generale. Il suo compito principale consiste nello svolgere le veci del Superiore generale quando egli è assente dalla Sede od impedito nel compiere il suo ufficio e nel rappresentare, a nome del Superiore generale, l'Ordine conformemente alla disciplina ecclesiastica comune ed allo Statuto.

418. – § 1. Quando, per una qualsiasi ragione, il posto di un Consigliere generale diventa vacante, i Consiglieri generali successivi salgono di una posizione nell'ordine della precedenza ed il primo Sostituto diventa il quarto Consigliere generale.

§ 2. In caso di vacanza dell'ufficio del Vicario generale il Primo Consigliere generale *ipso iure* diventa il Vicario.

⁵⁶² Cfr. CCEO, can. 974.

Articolo IV.

L'ECONOMO GENERALE

419. – § 1. L'Economo generale viene nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio. L'Economo generale, sotto la direzione del Superiore generale, amministra i beni temporali dell'intero Ordine a norma del diritto comune e dello Statuto⁵⁶³.

§ 2. L'Economo generale può essere nel contempo anche il Consigliere generale o il Sostituto per la Sede generale.

§ 3. Gli altri requisiti richiesti per l'Economo generale, le sue competenze e gli obblighi, responsabilità e collaborazione vengono indicati nel capitolo dello Statuto riguardante la gestione dei beni temporali, soprattutto nelle regg. 493-505.

420. – L'Economo generale amministra anche l'economia della Sede generale, a meno che il Superiore generale, consultato il suo Consiglio, non decida diversamente.

421. – I compiti dell'Economo generale sono:

1. preparare il budget annuale della Curia generalizia e presentarlo al Consiglio generale per l'approvazione⁵⁶⁴, e sforzarsi per attuarlo, anche attraverso i tempestivi contributi delle Province. Inoltre, sulla

⁵⁶³ CCEO, can. 516, §§ 1 e 3.

⁵⁶⁴ Cfr. CCEO, can. 1028, § 3.

base del budget della Curia generalizia e dei budget delle Province, predisporre il budget consolidato dell'Ordine, per valutare le previsioni delle entrate e delle uscite;

2. preparare il bilancio consuntivo dell'Ordine⁵⁶⁵ sulla base dei bilanci consuntivi delle Province e della Curia generalizia e presentarlo al Consiglio generale per l'approvazione;

3. esaminare le possibilità per investimenti sicuri dei capitali dell'Ordine e presentarle al Consiglio generale per l'approvazione;

4. svolgere la visita economica delle Province e delle Sedi durante il mandato di ogni Superiore provinciale o quando il Protoarchimandrita la ritiene necessaria, anche tramite audit, affidati ad enti esterni all'Ordine;

5. esaminare tutti gli affari economici importanti, come gli investimenti, gli acquisti-vendite o le costruzioni nell'Ordine, e chiedere che gli Economi provinciali si adoperino affinché tutto sia fatto secondo la vigente legge civile;

6. raccogliere e conservare gli atti o le loro copie, che riguardano i beni dell'Ordine, delle Province e Sedi religiose;

7. aiutare gli Economi provinciali con consigli pertinenti alla gestione dei beni temporali delle Province;

⁵⁶⁵ CCEO, cann. 1028, § 2, 7 e 1031.

8. considerare le necessità delle singole Province, soprattutto quando mancano loro i mezzi materiali per una vita adeguata o lo sviluppo, cercando aiuto per loro ed obbligando a sovvenire loro le altre Province; controllando anche il corretto utilizzo degli aiuti.

Articolo V.

II SEGRETARIO GENERALE

422. – § 1. Il Segretario generale è un Religioso di professione perpetua, che viene nominato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. Il Segretario generale nello svolgimento del suo incarico è soggetto soltanto al Superiore generale.

§ 2. Il Segretario generale, tranne il caso in cui sia egli stesso Consigliere generale, non ha diritto di voto durante le riunioni del Consiglio generale, però il Superiore generale può chiedere il suo parere qualora lo ritenga opportuno.

§ 3. L'ufficio di Segretario generale non può essere ricoperto dall'Economo generale.

§ 4. Il Segretario generale è il notaio della Curia generalizia.

423. – Il Segretario generale, all'inizio del suo ufficio, presta personalmente davanti al Superiore generale giuramento che svolgerà fedelmente i suoi doveri e manterrà nel segreto ciò che è richiesto dal suo ufficio (vd. App. III/3).

424. – Il Segretario generale può avere un Religioso di professione perpetua nominato dal Superiore generale dopo aver consultato il suo Consiglio in qualità di collaboratore. Il collaboratore del Segretario generale presta lo stesso giuramento di fedeltà del Segretario⁵⁶⁶. Il Superiore generale può affidare ad altri Religiosi alcune mansioni del Segretario, in particolare la responsabilità per l'archivio o la cronaca.

425. – § 1. I compiti del Segretario generale sono:

1. svolgere fedelmente le mansioni richieste dal Superiore generale attinenti alla segreteria, aiutarlo e difendere la sua autorità;

2. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio generale e darvi lettura in apertura della riunione successiva e controfirmarli dopo la firma del Superiore generale;

3. gestire la cancelleria della Curia generalizia secondo le norme stabilite dal Superiore generale;

4. redigere le lettere ed i documenti che provengono dagli atti del Consiglio generale e dalle disposizioni del Superiore generale;

5. protocollare la corrispondenza del Superiore generale e della Curia generalizia;

6. occuparsi dell'archivio generale ed aggiornare la cronaca della Sede generale e dell'Ordine;

⁵⁶⁶ Sinassi generale – 2000.

7. preparare le statistiche annuali e pubblicare l'Annuario dell'Ordine nel primo trimestre, sulla base dei dati forniti dai Segretari provinciali.

§ 2. Quando l'incarico di Superiore generale diventa vacante, ovvero il Superiore generale è impedito a svolgere la sua attività, il Segretario generale deve trasmettere tempestivamente i documenti, sia cartacei che digitali, a chi legittimamente subentra in questo incarico.

Articolo VI.

IL SUPERIORE PROVINCIALE

426. – § 1. Il Superiore provinciale, detto anche Protoihumeno, è il Superiore di una Provincia, eletto dalla Sinassi provinciale per un quadriennio, che detiene potestà di governo ordinaria su tutti i Religiosi e le Sedi a lui subordinati, a norma del diritto comune e dello Statuto⁵⁶⁷.

§ 2. Il Superiore provinciale è il Gerarca nella Provincia ed il suo rappresentante legale, che interviene in nome della Provincia presso l'autorità ecclesiastica e civile.

427. – § 1. Può essere validamente eletto Superiore provinciale il Religioso presbitero che abbia almeno dodici anni di professione religiosa nel nostro

⁵⁶⁷ Cfr. CCEO, can. 511.

Ordine e trentacinque anni di età compiuti⁵⁶⁸. Gli altri requisiti sono gli stessi elencati per il Superiore generale, di cui nella reg. 401 § 2.

§ 2. Il Superiore provinciale può essere eletto per un secondo mandato consecutivo con la procedura ordinaria; invece per il terzo ed ultimo mandato consecutivo deve ottenere due terzi dei voti al primo scrutinio⁵⁶⁹.

428. – § 1. La rinuncia all'ufficio presentata dal Superiore provinciale ha valore dal momento dell'intimazione per iscritto della sua accettazione da parte del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio⁵⁷⁰.

§ 2. Per i gravi motivi, esposti nella reg. 393, § 4, Il Superiore generale può rimuovere dal suo ufficio il Superiore provinciale, con il consenso unanime del suo Consiglio e dopo aver sentito il parere di tutti i rispettivi Consiglieri provinciali.

429. – § 1. Quando l'ufficio di Superiore provinciale, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Primo Consigliere diventa *ipso iure* il Superiore provinciale a tutti gli effetti fino alla successiva Sinassi provinciale.

§ 2. In questo caso il Superiore generale proclama il Superiore provinciale con suo decreto, dopo di che il Superiore provinciale presta la professione di fede

⁵⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 513, § 1.

⁵⁶⁹ Cfr. CCEO, can. 514, §§ 1 e 3.

⁵⁷⁰ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

ed il giuramento di fedeltà prescritti e subito gode di tutte le facoltà del proprio ufficio (vd. App. III/3).

430. – Al Superiore provinciale si applicano le norme comuni di questo Statuto sui Superiori, soprattutto le regg. 385-392. Inoltre, è il suo dovere badare non al proprio vantaggio ma al bene della Provincia e dei suoi sudditi, assicurare l'osservanza della disciplina religiosa e dirigere i Religiosi. Per questo motivo il Superiore provinciale deve precisamente conoscere lo Statuto, le tradizioni dell'Ordine e gli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno»⁵⁷¹.

431. – Al Superiore provinciale, a norma del diritto comune e dello Statuto, spetta:

1. convocare e presiedere la Sinassi provinciale; promulgare e dare esecuzione alle delibere delle Sinassi ed alle disposizioni;

2. guidare l'attività amministrativa, educativa, scolastica e pastorale della Provincia e delle sue strutture; vigilare sull'osservanza della disciplina religiosa e provvedere tempestivamente a ristabilirla qualora essa venga a mancare;

3. convocare e presiedere il Consiglio per prendere le decisioni e dare esecuzione ad esse;

4. trasferire, assegnare o proporre i Religiosi a lui subordinati per gli uffici e gli incarichi;

⁵⁷¹ Cfr. Rb. 235.

5. essere in stretto legame canonico con la Curia generalizia ed in vivo contatto con le altre Province e con le altre parti dell'Ordine, entro i limiti delle sue competenze;

6. informare i Religiosi della Provincia sui documenti del Romano Pontefice e della Sede Apostolica e della Chiesa *sui iuris*, riguardanti i Religiosi;

7. erigere Residenze e altre strutture nella Provincia;

8. esercitare la potestà giudiziaria di prima istanza nella Provincia;

9. assicurare la censura dei testi redatti dai Religiosi della sua Provincia e destinati alla pubblicazione o diffusione.

432. – Il Superiore provinciale non dispensi nessuno dei subordinati a lui Religiosi all'ubbidienza del Superiore della Sede religiosa, e intervenga per risolvere tutte le questioni importanti, riguardanti le singole Sedi religiose ed i loro Religiosi, in concordia con il Superiore diretto per salvaguardare la loro autorità.

433. – In materia economica il Superiore provinciale è responsabile del finanziamento dell'attività della Provincia, assicura il controllo sulla gestione economica nelle Sedi religiose della Provincia, coordina l'attività delle Sedi al fine di ridurre la loro sprecazione economica, è amministratore dei beni materiali della Provincia e della Sede provinciale, ed è esecutore delle pie volontà, pie fondazioni, donazioni e beneficenze, costituite in favore della Provincia, ecc.

434. – § 1. Il Superiore provinciale non darà il permesso per opere costruttorie che eccedano le sue competenze, prima che tutto sia concordato e stabilito tra la Curia provinciale ed il Superiore locale e sia ottenuta l'approvazione dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; inoltre in assenza di motivi validi non ritarderà lo svolgimento delle suddette opere⁵⁷².

§ 2. Il Superiore provinciale non permetterà che siano acquistate cose inutili ed avrà cura che non si eccedano le usanze adottate in merito ai cibi ed al modo di vestirsi. Inoltre vigilerà che nel ricevere gli ospiti non sia violata la modestia religiosa, che i Superiori non viaggino spesso e senza la necessità, che nella Sede non vi sia qualcosa che contrasta con lo spirito di povertà.

§ 3. Il Superiore provinciale non deve permettere che le Sedi siano gravate di debiti, senza essersi assicurato che questi sono necessari e sul modo della loro estinzione, e senza aver prima ottenuto la licenza del Superiore generale, sulla base delle competenze circoscritte dalle disposizioni delle Sinassi.

§ 4. Nelle questioni che riguardano i beni temporali, soprattutto l'alienazione, il Superiore provinciale deve agire entro i limiti della propria competenza e secondo le norme del diritto civile, rispettando le regg. 504-505.

⁵⁷² Sinassi generale – 1982.

435. – Il Superiore provinciale ha l'obbligo di visitare canonicamente ogni anno tutte le Sedi ed i Religiosi a lui subordinati⁵⁷³, secondo lo Statuto (regg. 312 e 313, § 1), e alla fine del primo semestre dell'anno successivo di presentare al Superiore generale un resoconto dettagliato sullo stato della Provincia ed i materiali della visita (vd. App. III/2).

436. – Il Superiore provinciale cercherà di ottenere la benevolenza dei dignitari ecclesiastici e civili, coltivando buone relazioni tra l'Ordine e le varie strutture della Chiesa, tra l'Ordine e gli altri Istituti di vita consacrata come pure tra l'Ordine ed i vari ceti della società nella Provincia.

437. – Soltanto il Superiore provinciale e suoi legittimi delegati secondo le norme dello Statuto e del diritto civile, hanno il diritto di adire le vie legali nel nome della Provincia.

438. – § 1. Il Superiore provinciale abbia nella Sede provinciale l'archivio ben organizzato e sicuro, nel quale siano custoditi gli atti, le lettere ed i documenti del suo ufficio, riguardanti la Provincia, le sue persone giuridiche e fisiche.

§ 2. I documenti, che necessitano del segreto, il Superiore provinciale custodirà nel suo archivio segreto dal, rispettando la reg. 410.

⁵⁷³ Cfr. CCEO, can. 420, § 1.

Articolo VII.**IL CONSIGLIO
DEL SUPERIORE PROVINCIALE**

439. – § 1. Il Consiglio del Superiore provinciale è composto da quattro Consiglieri, o soltanto da due se la Provincia ha meno di 40 Religiosi⁵⁷⁴. I Consiglieri sono detti anche Consiglieri provinciali, e sono eletti per quadriennio dalla Sinassi provinciale a norma dello Statuto.

§ 2. Uno dei Consiglieri può essere anche un diacono o un fratello.

440. – § 1. Può essere eletto Consigliere provinciale qualsiasi Religioso che abbia almeno dodici anni di professione nell'Ordine ed almeno trent'anni d'età compiuti. Lo stesso vale per il sostituto del Consigliere provinciale. Gli altri requisiti per il Consigliere e per il sostituto del Consigliere sono uguali a quelli stabiliti per il Superiore provinciale.

§ 2. Il Consigliere del Superiore provinciale può essere eletto per un secondo mandato consecutivo con la procedura ordinaria e per il terzo ed ultimo mandato consecutivo soltanto con due terzi dei voti al primo scrutinio.

441. – § 1. Il Vicario provinciale è *ipso iure* il Primo Consigliere provinciale.

⁵⁷⁴ Cfr. CCEO, can. 422, § 1.

§ 2. L'ordine di precedenza degli altri Consiglieri si stabilisce sulla base dell'ordine della loro elezione, prima però presbiteri e poi diacono o fratello.

442. – § 1. Il Vicario provinciale per quanto è possibile deve risiedere nella Sede provinciale. Il suo compito principale consiste nello svolgere le veci del Superiore provinciale quando egli è assente dalla Sede o quando è impedito a svolgere il suo ufficio. Il Vicario provinciale, inoltre, rappresenta, a nome del Superiore provinciale, la Provincia secondo la disciplina ecclesiastica comune e lo Statuto.

§ 2. Almeno uno dei Consiglieri deve risiedere nella Sede provinciale, a meno che per un motivo valido il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio non lo dispensi il Consiglio provinciale da questo obbligo.

443. – § 1. I Consiglieri provinciali svolgono il loro servizio rispettando le regg. 394-397, inoltre il più anziano di loro anche ha l'obbligo di Ammonitore del Superiore provinciale, secondo la reg. 399, § 1.

§ 2. Per quel che concerne cose che riguardano la conduzione della Provincia, i Consiglieri sono soggetti soltanto al Superiore provinciale, in tutto il resto si conformano alle norme dello Statuto.

444. – § 1. La rinuncia all'ufficio presentata dal Consigliere provinciale ha effetto dal momento dell'intimazione per iscritto della sua accettazione da

parte del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio⁵⁷⁵.

§ 2. Il Consigliere provinciale, per i gravi motivi esposti nella reg. 393, § 4, può essere rimosso dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, su proposta del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, oppure dal Superiore generale con il consenso unanime del suo Consiglio e con il parere del rispettivo Superiore provinciale⁵⁷⁶.

445. – § 1. Quando, per qualsiasi ragione, l'ufficio di Consigliere provinciale si rende vacante, i Consiglieri provinciali successivi salgono di una posizione nell'ordine di precedenza ed il primo sostituto diventa Consigliere provinciale, rispettando la reg. 441, § 2. Dopo la proclamazione del decreto rispettivo del Superiore generale egli presta la professione di fede ed il giuramento di fedeltà prescritti (vd. App. III/3).

§ 2. Qualora l'ufficio di Vicario provinciale diventi vacante, il Primo Consigliere provinciale diventa *ipso iure* il Vicario provinciale dopo la proclamazione del decreto del Superiore generale.

⁵⁷⁵ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

⁵⁷⁶ Cfr. CCEO, can. 974.

Articolo VIII.**L'ECONOMO PROVINCIALE**

446. – § 1. L'Economo provinciale è nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e confermato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio⁵⁷⁷. Il Superiore provinciale non può svolgere le mansioni di Economo provinciale⁵⁷⁸.

§ 2. Il Consigliere provinciale, oppure il Segretario provinciale, può essere contemporaneamente l'Economo provinciale. Tuttavia tutti e tre gli uffici non possono essere ricoperti contemporaneamente dalla stessa persona⁵⁷⁹.

§ 3. Gli altri requisiti richiesti per l'Economo provinciale, le sue competenze ed i suoi obblighi, responsabilità e collaborazioni sono indicati nel capitolo dello Statuto riguardante la gestione dei beni temporali, soprattutto nelle regg. 493-505.

447. – L'Economo provinciale, sotto la direzione del Superiore provinciale, amministra i beni temporali della Provincia e l'economia della Sede provinciale, a meno che il Superiore provinciale, consultato il suo Consiglio, non decida diversamente.

⁵⁷⁷ Cfr. CCEO, can. 516, § 3.

⁵⁷⁸ CCEO, can. 516, § 2.

⁵⁷⁹ Cfr. CCEO, can. 942.

448. – I compiti dell'Economo provinciale sono:

1. predisporre il budget annuale della Curia provinciale, proporlo per l'approvazione al Consiglio provinciale e sforzarsi per attuarlo, accogliendo importi tempestivi dalle Sedi, secondo la delibera della Sinassi provinciale; preparare, inoltre, sulla base dei budget di tutte le Sedi il budget consolidato della Provincia, affinché, grazie alla pianificazione data dalle entrate e dalla loro condivisione, l'eccedenza degli uni possa coprire le carenze degli altri, anzitutto delle Sedi di formazione;

2. predisporre il bilancio annuale consuntivo della Provincia, sulla base dei bilanci finanziari delle Sedi religiose e della Curia provinciale e proporlo, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo, per l'approvazione al Consiglio provinciale e, successivamente, al Consiglio generale. Inoltre è opportuno che il bilancio consuntivo contenga anche la spiegazione dei dati e dei compiti svolti;

3. esaminare le possibilità per investimenti sicuri dei capitali della Provincia e, secondo le competenze, presentarle per l'assenso al Consiglio provinciale e per l'approvazione al Consiglio generale;

4. revisionare ogni anno, e anche più spesso, se così ritiene il Superiore provinciale, i beni temporali della Provincia e delle sue Sedi e strutture, e, se è necessario, organizzare l'audit, affidato ad enti esterni all'Ordine, per assicurarsi l'efficacia della gestione dei beni, e prestare consigli ed aiuto ai Superiori ed agli Economi locali nella gestione delle questioni finan-

ziarie. Di ciò sia dato resoconto al Superiore provinciale;

5. esaminare tutte le iniziative economiche importanti, tra cui investimenti, acquisti-vendite o costruzioni della Provincia, ed avere attenta cura che tutto sia eseguito secondo la vigente legge civile;

6. provvedere all'archiviazione sicura dei contratti, delle obbligazioni, degli inventari economici, degli atti governativi e giudiziari riguardanti l'amministrazione delle Sedi religiose e delle loro strutture, come pure dei diversi resoconti, libri propri, elenchi o dei loro supporti elettronici;

7. inviare tempestivamente all'Economo generale l'importo stabilito per la Provincia;

8. avere cura dei fondi destinati ai bisogni dei Religiosi malati ed altri, secondo quanto approvato dalla Sinassi provinciale;

9. esaminare i bisogni delle singole Sedi religiose, specialmente quando a queste mancano i mezzi materiali per la vita o lo sviluppo adeguati, cercare per esse il sostegno e anche controllare il suo corretto utilizzo;

10. concordare il lavoro di contabilità di tutte le Sedi della Provincia.

449. – I Consultori di cui alla reg. 500 possono creare, sotto la direzione dell'Economo provinciale, una commissione economica dotata di voto consultivo.

Articolo IX.**IL SEGRETARIO PROVINCIALE**

450. – § 1. Il Segretario provinciale è un Religioso di professione perpetua, nominato dal Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio. Il Superiore provinciale informerà della nomina il Superiore generale.

§ 2. Il Segretario provinciale nell'espletamento dei suoi doveri è soggetto soltanto al Superiore provinciale; egli è anche il notaio della Curia provinciale.

§ 3. L'incarico di Segretario provinciale può essere svolto anche dall'Economo provinciale o dal Consigliere provinciale. Tutti e tre gli incarichi non possono essere ricoperti contemporaneamente dalla stessa persona.

451. – Il Segretario provinciale all'inizio del suo ufficio presta, personalmente, davanti al Superiore provinciale, il giuramento che svolgerà fedelmente i suoi doveri e manterrà nel segreto ciò che è richiesto dal suo ufficio (vd. App. III/3).

452. – Il Segretario provinciale può avere un collaboratore, Religioso di professione perpetua, nominato dal Superiore provinciale, dopo la consultazione del suo Consiglio, che presterà il giuramento di fedeltà allo stesso modo del Segretario⁵⁸⁰. In caso diverso il Superiore provinciale può assegnare ad altri

⁵⁸⁰ Sinassi generale – 2000.

Religiosi alcuni compiti del Segretario, specialmente l'archivio o l'aggiornamento della cronaca della Provincia.

453. – I compiti del Segretario provinciale sono analoghi ai compiti del Segretario generale di ciò nella reg. 425.

454. – § 1. Il Segretario provinciale deve trattare il Superiore provinciale con amore fraterno, umiltà ed obbedienza. Nelle questioni che riguardano la Provincia gli deve essere fedele, non mettendosi ad agire o scrivere niente senza che lui ne sia a conoscenza, non deve leggere la corrispondenza indirizzata al Superiore provinciale se non con il suo permesso ed informerà il Superiore provinciale di tutto ciò che di cui i Superiori od i Religiosi lo avranno reso partecipe.

§ 2. Il Segretario provinciale non ha diritto di voto durante le riunioni del Consiglio, tuttavia può partecipare alle discussioni.

455. – Ai compiti del Segretario provinciale appartiene quello di comunicare il decesso di un Religioso della Provincia, rispettando la reg. 282, § 2, nonché informare il Superiore provinciale, i Superiori ed i Religiosi della Provincia del decesso dei Religiosi delle altre Province.

Articolo X.**IL SUPERIORE DELLA CASA RELIGIOSA**

456. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa è l'autorità designata a guidare spiritualmente e logisticamente la comunità ed a salvaguardarne lo spirito religioso e l'unità. È chiamato anche Egumeno.

§ 2. Può essere validamente nominato Superiore della Casa religiosa il Religioso presbitero che abbia trascorso almeno dodici anni dall'emissione della prima professione nell'Ordine⁵⁸¹.

457. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa è nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e con la conferma del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio⁵⁸² per un quadriennio⁵⁸³.

§ 2. Ogni Superiore della Casa religiosa all'inizio del suo incarico presta personalmente il giuramento di fedeltà nel compimento dell'incarico conformemente alle norme ecclesiastiche ed alle regole dello Statuto (vd. App. III/2).

§ 3. Esaurito il quadriennio, il Superiore della Casa religiosa può essere nominato per un secondo mandato nella stessa Casa religiosa oppure in un'altra, con la procedura ordinaria, invece per il

⁵⁸¹ Cfr. CCEO, can. 513, § 1.

⁵⁸² Cfr. CCEO, can. 939, 1.

⁵⁸³ Sinassi generale – 1988.

terzo ed ultimo mandato consecutivo⁵⁸⁴ il Superiore provinciale lo può nominare soltanto con il consenso unanime del suo Consiglio⁵⁸⁵ e con l'approvazione di cui nel § 1.

458. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa può rinunciare al suo incarico, però la rinuncia ha effetto dal momento dell'intimazione per iscritto che essa è stata accettata dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio⁵⁸⁶. Se ne deve informare la Curia generalizia.

§ 2. Per motivi gravi indicati nella reg. 393, § 4, il Superiore provinciale con il consenso unanime del suo Consiglio e con l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, può rimuovere il Superiore della Casa religiosa dall'ufficio⁵⁸⁷.

459. – Al Superiore della Casa religiosa spetta:

1. assegnare i compiti e le altre mansioni ai Religiosi della Casa e delle strutture annesse, a norma dello Statuto, e, se è necessario, assumere dei collaboratori per coprire tutte le necessità della Casa;

2. convocare e presiedere la Sinassi della Casa religiosa;

⁵⁸⁴ Cfr. CCEO, can. 514, § 3.

⁵⁸⁵ Sinassi generale – 1988.

⁵⁸⁶ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

⁵⁸⁷ Cfr. CCEO, can. 514, § 2.

3. dispensare un Religioso, in presenza dei motivi validi e solo nell'ambito delle sue competenze, dalle norme del Statuto;

4. assicurare che i Religiosi partecipino sempre alle preghiere comunitarie e, in casi particolari dispensare dalle stesse;

5. in presenza di validi motivi, permettere ai Religiosi di dimorare fuori della Casa religiosa, purché nella stessa Provincia e per un periodo massimo di una settimana;

6. accertare che nella Casa regni l'ospitalità ed un atteggiamento amichevole nei confronti degli ospiti, senza che ne soffrano la vita comunitaria e l'ordinamento della Casa;

7. assicurare che siano aggiornati i registri prescritti dallo Statuto (reg. 297);

8. applicare le norme amministrative, contabili e gestionali prescritte dallo Statuto e dal Regolamento della Provincia.

460. – Le norme comuni di questo Statuto concernenti i Superiori si applicano anche al Superiore della Casa religiosa, in particolare in merito all'obbligo di dare buon esempio e di perfezionarsi nell'amore di Cristo e nell'umiltà (reg. 385), circa il servizio per il bene della comunità, il dovere di dimorare nella Sede, la durata dell'ufficio e la sua perdita (regg. 390-393).

461. – Qualvolta sia necessario, o almeno una volta al mese, il Superiore della Casa religiosa riunisca il suo Consiglio per discutere degli affari importanti della Casa⁵⁸⁸, a norma delle regg. 394-397.

462. – § 1. Qualora non vi sia un impedimento valido⁵⁸⁹, il Superiore della Casa religiosa rispetti la vita comunitaria nella Casa, il suo ordinamento e le consuetudini, e non introduca dei cambiamenti senza almeno la previa consultazione del suo Consiglio e senza aver informato il Superiore provinciale⁵⁹⁰.

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa, a norma dello Statuto, in particolare della reg. 277, §§ 2 e 4, procura ai Religiosi della Casa tutto il necessario per la vita e l'attività e favorisce che loro possano svolgere i loro compiti e incarichi nel modo migliore.

463. – Il Superiore a cui è direttamente subordinata la Residenza o la sede pastorale ha il dovere di vigilare⁵⁹¹ che i Religiosi lì residenti nella loro vita e attività rispettino la disciplina religiosa.

464. – § 1. È compito del Superiore della Casa religiosa promuovere l'armonia all'interno della comunità, osservando le norme dello Statuto (reg. 390), correggere le trasgressioni della disciplina ecclesia-

⁵⁸⁸ Rf. 48, 54; Rb. 104,112.

⁵⁸⁹ Rf. 19, 20, 37; Rb. 136.

⁵⁹⁰ Cfr. CCEO, can. 426.

⁵⁹¹ Cfr. Rf. 25, Rb. 113, 159 e 184.

stica e religiosa ed imporre le penitenze previste dallo Statuto (regg. 513-514).

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa accetti volentieri e con gratitudine le osservazioni dell'Ammonitore⁵⁹².

465. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa vigili diligentemente che i Religiosi vivano conformemente ai voti, partecipino alle pratiche spirituali, al rinnovamento spirituale mensile, al ritiro annuale, ai programmi di formazione e di aggiornamento, alla formazione permanente. Inoltre è suo compito organizzare periodicamente incontri e riunioni, nonché insegnamenti ascetico-religiosi.

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa deve pregare per i Religiosi a lui affidati e riporre sua speranza non tanto nei mezzi umani ma piuttosto in Dio, affidandoGli ogni questione.

§ 3. Il Superiore della Casa religiosa più volte all'anno deve fare un colloquio con ogni Religioso, in particolare prima di ogni rinnovo della professione, per valutare la sua maturazione spirituale e in caso di necessità o di mancanze deve emettere un'ammonizione scritta.

466. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa chieda sempre il consenso del suo Consiglio prima di assumere collaboratori o di licenziarli, abbia cura di loro e

⁵⁹² Rf. 27.

della loro previdenza sociale, a norma della reg. 266 di questo Statuto.

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa può assumere i propri familiari o degli altri Religiosi solo con il consenso unanime del suo Consiglio.

467. – § 1. Al Superiore della Casa religiosa spetta, nei limiti delle sue competenze, con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione del Superiore provinciale, sottoscrivere accordi, convenzioni, contratti ed altri atti e compiere tutto ciò che si riferisce all'amministrazione della comunità religiosa, dei beni della Casa e delle strutture annesse.

§ 2. Nel compiere tutto ciò devono essere osservate non solo le regole dello Statuto, ma anche le norme del diritto civile, specialmente riguardanti l'alienazione dei beni (reg. 505).

468. – § 1. Il Superiore non può dare avvio a nuove costruzioni o ristrutturazioni senza la previa autorizzazione del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, fatta salva la reg. 434, § 1.

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa non deve contrarre debiti se non per una grave ragione e solo con la previa autorizzazione del Superiore provinciale a norma dello Statuto (reg. 434, § 3).

§ 3. Il Superiore della Casa religiosa può concedere prestiti, elargire elemosine e regali solo entro i limiti di spesa fissati dalle disposizioni del Superiore provinciale e dalle delibere delle Sinassi.

469. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa eviti, per quanto possibile, le cause legali di natura patrimoniale e cerchi di risolvere pacificamente questi problemi.

§ 2. Il Superiore della Casa religiosa non avvii nessuna causa senza il permesso del Superiore provinciale, a meno che un ritardo nell'avvio dell'azione legale non esponga la Casa al rischio di un danno peggiore. Anche in tal caso, tuttavia, egli deve ottenere il consenso del suo Consiglio. Dei provvedimenti compiuti egli informerà tempestivamente la Curia provinciale.

§ 3. Se altri hanno intentato causa contro la Casa e non è possibile risolvere pacificamente la cosa, il Superiore della Casa ne informi il Superiore provinciale.

470. – § 1. Il Sostituto per la Sede generale, di cui nella reg. 310, § 2, gode dei medesimi diritti ed è sottoposto ai stessi doveri del Superiore della Casa religiosa ed è aiutato dal suo Consiglio, però le sue decisioni riguardo alla gestione logistica della Sede vengono sempre sottoposte all'approvazione del Superiore generale.

§ 2. Anche il Sostituto per la Sede provinciale, di cui nella reg. 310, § 2, gode dei medesimi diritti ed è sottoposto agli stessi doveri del Superiore della Casa religiosa, se la Sede è collocata in una Casa religiosa, e possiede un proprio Consiglio, secondo la reg. 479, §§ 1-2. Tuttavia, le sue decisioni riguardo alla gestione logistica della Sede vengono sempre sottoposte all'approvazione del Superiore provinciale.

Articolo XI.**IL VICARIO DELLA CASA RELIGIOSA**

471. – § 1. Il Superiore della Casa religiosa può avere un sostituto, detto Vicario, nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver sentito il parere del Superiore della Casa religiosa.

§ 2. Solitamente il Vicario è anche il Consigliere della Casa religiosa ed allo stesso tempo può essere Economo o Ecclesiarca.

472. – I compiti del Vicario sono:

1. badare con il Superiore della Casa che i Religiosi seguano le regole dello Statuto e la disciplina religiosa e difendere di fronte agli altri l'autorità del Superiore della Casa;

2. sostituire il Superiore della Casa quando non è presente nella Casa, senza introdurre, però, cambiamenti significativi;

3. occuparsi della pulizia e dell'ordine della Casa religiosa, assegnare diverse attività e beni materiali necessari per i Religiosi;

4. occuparsi dell'ordine esterno e del comportamento dei Religiosi, perché con cura eseguano i lavori comuni e pratiche di pietà, se il Superiore della Casa è assente, può assegnare le penitenze, anche pubbliche, per diverse omissioni.

473. – Il Vicario può perdere il suo ufficio per i motivi e nei modi di cui nella reg. 393. Se rinuncia al suo incarico o viene rimosso, bisogna attenersi alla reg. 481.

Articolo XII.

IL SUPERIORE E SOSTITUTO PER LA RESIDENZA

474. – § 1. Il Superiore della Residenza che dipende dal Superiore provinciale viene nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. Questo Superiore gode dei medesimi diritti ed è soggetto agli stessi doveri del Superiore della Casa, se non consti diversamente dallo Statuto o dal diritto, dalla natura della cosa. Egli non partecipa alla Sinassi provinciale per l'ufficio, a meno che non sia eletto delegato.

§ 3. Se il numero dei Religiosi è sufficiente, il Superiore avrà due Consiglieri nominati dal Superiore provinciale, consultato il suo Consiglio e dopo aver sentito il parere del Superiore della Residenza. Uno dei Consiglieri può essere diacono o fratello. I Consiglieri eseguono il loro ufficio in modo simile ai Consiglieri della Casa religiosa, a norma della reg. 480.

475. – § 1. La Residenza che dipende da un Superiore della Casa religiosa, è guidata da un Sostituto per la Residenza, nominato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio⁵⁹³ e dopo aver sentito il parere del Superiore della Casa religiosa interessato.

§ 2. Il Sostituto guida la comunità religiosa secondo le norme dello Statuto; egli deve essere anche il Consigliere del Superiore della Casa religiosa.

476. – Il Superiore o il Sostituto della Residenza devono prendersi cura della vita fraterna ed indire le riunioni della comunità per discutere con i fratelli di tutti gli argomenti importanti della vita religiosa e del loro servizio per una maggiore sua efficacia e gloria di Dio.

477. – Il Superiore della Residenza subordinata alla Curia generalizia viene nominato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, che definisce anche i suoi diritti e doveri.

478. – Il Superiore o Sostituto della Residenza può perdere il suo ufficio per motivi ed in modo di cui nella reg. 393. Se rinuncia al suo incarico o viene rimosso, bisogna attenersi alla reg. 481.

⁵⁹³ Sinassi generale – 2000.

Articolo XIII.**IL CONSIGLIO DEL SUPERIORE
DELLA CASA RELIGIOSA**

479. – § 1. Il Consiglio del Superiore della Casa religiosa⁵⁹⁴ solitamente comprende due Consiglieri, detti anche Consiglieri della Casa, dei quali uno può esser un diacono o un fratello⁵⁹⁵. Il Superiore della Casa religiosa ed i Consiglieri costituiscono il Consiglio della Casa religiosa.

§ 2. Se nella Casa religiosa abitano stabilmente più di dieci Religiosi, oppure a quella appartengono altre strutture o Residenze, il Superiore della Casa religiosa avrà quattro Consiglieri, uno di loro sarà il Sostituto della Residenza oppure Ecclesiarca. Due dei Consiglieri possono essere diaconi o fratelli.

§ 3. Il Maestro dei novizi è sempre Consigliere del Superiore della Casa religiosa, a meno che non ne sia il Superiore.

480. – § 1. I Consiglieri del Superiore della Casa religiosa sono nominati dal Superiore provinciale dopo aver consultato il suo Consiglio e considerata la votazione della Sinassi della Casa ed il parere del Superiore della Casa. L'ordine di precedenza dei Consiglieri è dato dall'ordine sacro e dai voti religiosi.

⁵⁹⁴ Cfr. CCEO, can. 422.

⁵⁹⁵ Sinassi generale – 1996.

§ 2. I Consiglieri del Superiore della Casa religiosa prestano il loro servizio secondo le regg. 394-397, e non attribuiscono nessun potere.

§ 3. Se i Consiglieri ritengono che una decisione del Superiore della Casa non sia valida oppure possa essere nociva per la comunità ed il Superiore, anche se ammonito non l'ha voluta modificare, devono rivolgersi al Superiore provinciale.

481. – § 1. La rinuncia all'incarico presentata dal Consigliere del Superiore della Casa ha valore dal momento in cui è stata ricevuta l'approvazione scritta del Superiore provinciale consultato il suo Consiglio⁵⁹⁶.

§ 2. Il Consigliere del Superiore della Casa religiosa può essere rimosso per motivi validi, indicati nella reg. 393, § 4, dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio su proposta del Superiore della Casa con il consenso del suo Consiglio, oppure dopo aver sentito il suo parere⁵⁹⁷.

Articolo XIV.

L'ECONOMO DELLA CASA RELIGIOSA

482. – § 1. Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e sentito il parere del Consiglio

⁵⁹⁶ Cfr. CCEO, cann. 967, 969, 970, §§ 1 e 3.

⁵⁹⁷ Cfr. CCEO, can. 974.

della Casa religiosa nomina l'Economo della Casa religiosa, che sotto la guida del Superiore della Casa religiosa si prende cura dei beni della Casa religiosa, delle strutture annesse e delle Residenze dipendenti.

§ 2. L'Economo può essere anche il Consigliere o il Vicario della Casa religiosa.

§ 3. Il Superiore della Casa religiosa, se è necessario, può essere l'Economo, anche se è meglio che l'ufficio del Superiore sia distinto da quello dell'Economo⁵⁹⁸. Se il Superiore è anche l'Economo, allora avrà un collaboratore che svolgerà il compito di cui nella reg. 501, § 2.

§ 4. Gli altri requisiti richiesti per l'Economo, le sue competenze e gli obblighi, la partecipazione nelle sedute del Consiglio, responsabilità e collaborazione vengono indicati nel capitolo dello Statuto riguardante la gestione dei beni temporali, soprattutto nelle regg. 493-505.

483. – All'Economo spetta:

1. preparare il budget annuale, cioè il piano delle entrate e della distribuzione delle risorse finanziarie necessario per un efficace e tempestivo funzionamento della Sede; presentarlo al Consiglio della Casa per la previa valutazione, all'approvazione dalla Sinassi della Casa Religiosa e poi tempestivamente consegnarlo all'Economo provinciale;

⁵⁹⁸ CCEO, can. 447, § 2.

2. registrare in modo professionale le entrate e le spese, preparare un resoconto finanziario che è lo strumento sicuro di controllo delle entrate e del loro uso, e alla fine dell'anno lo presenterà alla Sinassi della Casa e, entro la fine del mese di gennaio dell'anno nuovo, all'Economo provinciale tramite il Superiore della Casa. È opportuno che il resoconto finanziario abbia anche una spiegazione delle cifre lì indicate e dei compiti compiuti;

3. occuparsi dell'economia, delle costruzioni, se tali ci sono, e provvedere a tutto il necessario per la Casa religiosa, le sue strutture ed i Religiosi;

4. esaminare le possibilità per investimenti sicuri dei capitali della Casa religiosa e, secondo le competenze, presentarle per l'assenso al Consiglio della Casa religiosa ed al Consiglio provinciale per l'approvazione;

5. badare che tutti testamenti o le donazioni a favore della Casa religiosa siano fatti a norma della vigente legge civile;

6. consegnare in tempo stabilito all'Economo provinciale l'importo stabilito;

7. firmare, dopo il Superiore della Casa, la documentazione bancaria e le altre documentazioni, badare che i conti della Casa religiosa, delle sue strutture e della parrocchia presso la Casa religiosa siano gestiti professionalmente e separatamente;

8. avere l'elenco di tutti i dipendenti assunti per il lavoro e compiere i doveri rispetto a loro;

9. eseguire l'inventario dei beni della Casa religiosa, delle sue strutture annesse e Residenze dipendenti;

10. in accordo con Superiore della Casa aver cura di conservare in un luogo sicuro i documenti importanti, originali dei contratti, degli atti, dei resoconti finanziari ed altri, dei libri e dei registri della Casa ed i loro supporti elettronici.

484. – L'Economo può perdere il suo ufficio per i motivi e nei modi di cui nella reg. 393, se rinuncia al suo incarico o viene rimosso, bisogna attenersi alla reg. 481.

Articolo XV.

ALTRI INCARICHI NELLA CASA RELIGIOSA

485. – Per assicurare il funzionamento efficiente della Casa religiosa, secondo le necessità e circostanze, il Superiore della Casa con il consenso del suo Consiglio può nominare dei Religiosi per gli incarichi di Segretario, di Ecclesiarca, di Bibliotecario, di Archivist, di Storiografo, di responsabile per gli infermi, ecc. ed i loro aiutanti, definendo le loro mansioni.

486. – § 1. Il Segretario della Casa religiosa svolge i compiti stabiliti dal Superiore della Casa riguardanti la cancelleria: gestisce la documentazione ed i registri della Sede religiosa, la corrispondenza, l'archivio,

stende i verbali delle riunioni del Consiglio, degli incontri e delle riunioni della comunità, ecc.

§ 2. Secondo le esigenze della Sede il Superiore della Casa può affidare anche ad altri Religiosi alcune mansioni del Segretario, oppure il Superiore stesso può espletare alcune di esse.

487. – L'Ecclesiarca cura la chiesa o la cappella della Casa religiosa e tutto ciò che riguarda le celebrazioni liturgiche: compone anticipatamente l'orario dei servizi dei sacerdoti e delle intenzioni per le celebrazioni, designa in anticipo i confessori, ha cura della pulizia e dell'ordine della chiesa, della sagrestia e del coro, gestisce i libri e registri, aggiorna l'inventario degli oggetti ecclesiastici e cura la loro adeguata conservazione e l'uso.

488. – Lo Storiografo aggiorna la cronaca, descrivendo gli avvenimenti principali della vita della Sede e tutto ciò che potrebbe giovare all'edificazione spirituale ed al beneficio dei successori; redige le biografie dei Religiosi e dei benefattori defunti⁵⁹⁹; ha cura della conservazione di vari bollettini, lettere, manifesti, fotografie e quant'altro relativo alla vita ed alle attività della Sede.

489. – § 1. L'Archivista cura l'archivio che deve essere presente in ogni Casa religiosa, nel quale siano custoditi documenti di interesse storico, le disposizioni ed i decreti della Sede Apostolica, dei Gerarchi e

⁵⁹⁹ Cfr. Statuto (2010), reg. 276.

dei Superiori, le lettere importanti, le opere dei Religiosi defunti e tutto ciò che potrebbe essere utile per la gestione della Sede o per la sua storiografia. È proibito trasferire od alienare l'archivio senza permesso del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

§ 2. L'archivio deve essere tenuto chiuso in un luogo sicuro. L'Archivista abbia un elenco dettagliato di tutto contenuto dell'archivio.

§ 3. Dall'archivio, senza permesso del Superiore, non si deve asportare niente, e tutto ciò che viene prestato deve essere registrato nel rispettivo giornale. Si deve, inoltre, aver cura che esso sia prontamente restituito.

490. – § 1. Ogni Sede abbia una biblioteca ben ordinata, che disponga prima di tutto di libri e sussidi riguardanti la spiritualità basiliana e la storia dell'Ordine, pubblicati dalle proprie case editrici e tipografie, e di opere dei nostri Religiosi. Essa conterrà anche altri libri, riviste e sussidi, dei quali i Religiosi approfitteranno per il proprio perfezionamento spirituale e intellettuale e per il loro servizio nell'ambito dell'apostolato basiliano. Ogni Provincia deve avere, se è possibile, almeno una biblioteca più grande che verrà aggiornata periodicamente per favorire le ricerche scientifiche.

§ 2. La biblioteca sia curata dal Bibliotecario che conserverà diligentemente i libri e gestirà il catalogo di tutte le pubblicazioni in modo tale da facilitare la

loro ricerca rapida. I libri di valore storico costituiranno un fondo separato ad accesso limitato; è proibito, senza l'esplicito permesso del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio trasferire, donare o vendere questi libri.

§ 3. Su proposta del Bibliotecario, il Superiore stanzierà i fondi per completare la biblioteca, per il restauro dei libri antichi, ecc. Si raccomanda che i libri eccedenti, specialmente se trattano della spiritualità e la storia basiliana, siano offerti prima di tutto alle altre biblioteche dell'Ordine che ne avrebbero bisogno. Il denaro ricavato dalla vendita di questi libri sia investito per acquistarne altri.

§ 4. A nessuno è permesso prendere i libri dalla biblioteca senza che il bibliotecario ne sia a conoscenza e tenerli presso di sé senza motivo. I libri delle biblioteche delle Case religiose possono essere prestati a persone al di fuori dell'Ordine con garanzie che essi saranno restituiti.

CAPITOLO IV.

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

491. – L'Ordine, come pure qualsiasi sua persona giuridica, effettuando la propria missione spirituale, ha bisogno di possedere dei beni temporali e di usarli, perciò ha diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare ed alienare quei beni temporali che gli

sono necessari per i fini propri, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità, ed anche per un adeguato sostentamento dei Religiosi⁶⁰⁰.

492. – § 1. Le persone giuridiche dell'Ordine possono acquistare beni temporali in tutti i modi giusti che sono leciti agli altri⁶⁰¹, accettando eredità, donazioni ed offerte e effettuando tutte le operazioni legittime di natura finanziaria e patrimoniale e le attività imprenditoriali e commerciali permesse dagli statuti.

§ 2. Su ogni autorità grava l'obbligo grave di curare che i beni temporali acquistati dall'Ordine siano intestati con il nome della persona giuridica alla quale appartengono, osservando tutte le prescrizioni del diritto civile⁶⁰², a meno che per validi motivi, nei singoli casi, non sia stabilito diversamente dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio.

§ 3. Il Superiore generale avrà cura, specialmente pubblicando le rispettive istruzioni, di ordinare convenientemente l'amministrazione di tutti i beni temporali dell'Ordine⁶⁰³.

⁶⁰⁰ Cfr. CCEO, can. 1007.

⁶⁰¹ CCEO, can. 1010.

⁶⁰² CCEO, can. 1020, § 1.

⁶⁰³ Cfr. CCEO, can. 1022, § 2.

Gli Amministratori dei beni temporali e loro competenze

493. – § 1. A norma di diritto canonico comune, l'amministrazione dei beni di una persona giuridica dell'Ordine compete a colui che la governa immediatamente⁶⁰⁴, nei limiti della sua competenza, conformemente alle regole di questo Statuto.

§ 2. La Sinassi generale dell'Ordine, valutando le circostanze e le necessità della vita, stabilisce i limiti annuali delle somme per gli affari economici, entro i quali può legittimamente operare ciascuna autorità: il Superiore generale, il Superiore provinciale, il Superiore della Casa religiosa, sia da soli, sia con il consenso dei rispettivi Consigli, avendo consultato dell'Economista e con l'approvazione dell'autorità superiore.

§ 3. Per porre validamente gli atti che eccedono i limiti ed il modo dell'ordinaria amministrazione nell'Ordine, si richiede il consenso della Sede Apostolica, dato per iscritto⁶⁰⁵.

494. – § 1. Per l'amministrazione dei beni temporali nell'Ordine i Superiori, a norma dello Statuto, nominano gli Economisti: l'Economista generale, che amministra i beni dell'intero Ordine, l'Economista provinciale per i beni della Provincia, l'Economista locale per quelli della singola Sede. Tutti costoro esercitino

⁶⁰⁴ CCEO; can. 1023.

⁶⁰⁵ Cfr. CCEO, can. 1024, § 1.

il loro ufficio sotto la direzione del Superiore competente ed a suo nome⁶⁰⁶.

§ 2. L'Economo firma i documenti che riguardano l'amministrazione dei rispettivi beni temporali, la gestione dei conti bancari e l'uso dei fondi, secondo le esigenze del diritto civile dello Stato locale.

495. – § 1. Può essere nominato Economo il Religioso di professione perpetua che abbia dimostrato la sua sollecitudine per il bene dell'Ordine e sia esperto nella gestione economica⁶⁰⁷.

§ 2. Il consanguineo di un Superiore, fino al quarto grado compreso, non può essere nominato Economo dipendente da questo Superiore⁶⁰⁸.

§ 3. Ogni Economo e suo cooperatore all'inizio dell'incarico presta personalmente, in presenza del Superiore, il giuramento di fedeltà nel compimento dell'incarico per il bene dell'Ordine conformemente alle norme del diritto comune ed alle regole dello Statuto⁶⁰⁹ (vd. App. III/3).

496. – § 1. All'Economo spetta: amministrare i beni temporali a lui affidati e vigilare sulla loro amministrazione; provvedere alla conservazione dei beni, alla loro tutela e incremento; compiere degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali; avere l'inven-

⁶⁰⁶ Cfr. CCEO, can. 516, § 1.

⁶⁰⁷ Cfr. CCEO, can. 262, § 1.

⁶⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 263, § 3.

⁶⁰⁹ Cfr. CCEO, can. 1025, 1.

tario sempre aggiornato dei beni mobili e immobili secondo le esigenze dello Stato locale⁶¹⁰; supplire alla negligenza degli amministratori locali⁶¹¹ ed assistere opportunamente il Superiore nel prendere le decisioni di carattere economico e nel realizzarle.

§ 2. Le offerte ricevute dall'Economo di qualsiasi persona giuridica dell'Ordine si presumono date alla stessa persona giuridica⁶¹².

497. – § 1. Gli Economi, che amministrano i beni temporali⁶¹³, secondo le norme dello Statuto e del diritto canonico e civile, sono tenuti a compiere il loro ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia⁶¹⁴, nello spirito di povertà, evitando operazioni di carattere speculativo che contrastino con lo spirito basiliano.

§ 2. E' proibito ai Religiosi esercitare, personalmente o per mezzo di altri, il commercio o l'attività affaristica, sia per il proprio interesse sia per quello di altri, se non con la licenza della Sede Apostolica⁶¹⁵. La violazione di questa regola prevede una punizione⁶¹⁶.

⁶¹⁰ Sinassi generale – 2012.

⁶¹¹ Cfr. CCEO, can. 262, § 3.

⁶¹² Cfr. CCEO, can. 1016, § 2.

⁶¹³ Cfr. Gli incarichi dell'amministratore dei beni: CCEO, can. 1028, § 2.

⁶¹⁴ Cfr. CCEO, can. 1028, § 1.

⁶¹⁵ CCEO, can. 385, § 2 ⇐ can. 427.

⁶¹⁶ Cfr. CCEO, can. 1466.

498. – All'Economo, osservando la reg. 170 §§ 1-2, senza il consenso esplicito del suo Superiore diretto, non è lecito spendere nessuna somma di denaro dalla cassa della Curia, o dalla Sede religiosa, per le spese o regali privati.

499. – § 1. L'Economo partecipa alle riunioni del rispettivo Consiglio quando si trattano delle questioni economiche e quando il Superiore lo ritiene opportuno, ma in ogni caso e solo a titolo consultivo.

§ 2. Annualmente, o tutte le volte in cui il Superiore lo giudicherà necessario, l'Economo rende disponibili alla revisione e verifica i bilanci finanziari⁶¹⁷, insieme con gli inventari dei beni mobili e immobili e i registri di entrate e di spese, come anche farà resoconto sulla propria amministrazione alla Sinassi.

500. – L'Economo generale e quello provinciale avranno dei consultori stabili, professionisti nei vari settori, scelti da loro in accordo con i rispettivi Consigli, quello generale o quello provinciale, scelti tra i membri dell'Ordine ed anche al di fuori. In casi importanti gli Economi devono consultarsi con questi consultori.

501. – § 1. L'autorità che nomina l'Economo può nominare il suo collaboratore.

§ 2. Il collaboratore dell'Economo è subordinato all'Economo per tutto ciò che riguarda le mansioni

⁶¹⁷ Cfr. CCEO, can. 262, § 4.

svolte, lo sostituisce in caso di assenza e svolge gli incarichi da lui affidati.

Le offerte dei fedeli

502. – I nostri Religiosi possono raccogliere delle elemosine soltanto con il permesso del Superiore provinciale e con il consenso scritto del Gerarca del luogo in cui sono raccolte le elemosine⁶¹⁸.

503. – § 1. Le offerte fatte per un determinato fine possono essere utilizzate soltanto per quel medesimo fine⁶¹⁹.

§ 2. Le offerte non possono essere rifiutate se non per un valido motivo e, nelle questioni di maggior importanza, il rifiuto deve essere autorizzato dal Superiore provinciale. Per ricevere le offerte gravate da oneri futuri occorre l'autorizzazione del Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio, che determina come usarle od indica un'altra condizione⁶²⁰ per evitare danni all'Ordine⁶²¹.

I contratti e l'alienazione dei beni

504. – Le persone giuridiche dell'Ordine nel firmare dei contratti che riguardino i propri beni, sia in genere sia in specie, ed anche che riguardino i pagamenti secondo il diritto canonico, devono attenersi

⁶¹⁸ Cfr. CCEO, can. 1015 ⇐ can. 425.

⁶¹⁹ CCEO, can. 1016, § 1.

⁶²⁰ CCEO, can. 1016, § 3.

⁶²¹ Cfr. CCEO, can. 1035, § 2.

alle norme del diritto civile del paese in cui è stipulato il contratto⁶²².

505. – § 1. Per l'alienazione dei beni patrimoniali dell'Ordine, deve essere rispettata la volontà dei donatori.

§ 2. Per alienazione dei beni temporali di una persona giuridica dell'Ordine si richiedono:

1. una giusta causa, come la necessità urgente, l'utilità evidente, la carità, la pietà od un motivo pastorale;

2. una stima per iscritto del bene da alienare, effettuata da almeno due periti;

3. il consenso scritto della competente autorità, senza il quale l'alienazione non è valida. Tale autorità deve essere informata con esattezza sullo stato economico della persona giuridica di cui si propone di alienare i beni, e delle alienazioni già fatte, ed il suo consenso deve essere basato sul consenso delle persone interessate⁶²³.

§ 3. Per alienazione, in senso lato, si intende qualsiasi trasferimento di un diritto di proprietà, appartenente alla persona giuridica, per cui può peggiorare la sua condizione patrimoniale⁶²⁴, come: prestito senza interessi, credito applicativo, pegno di immobili,

⁶²² Cfr. CCEO, can. 1034.

⁶²³ CCEO, cann. 425, 1035, § 1, 1038 e 1039.

⁶²⁴ Cfr. CCEO, can. 1042.

ipoteca, vendita, scambio, contratto di locazione a lungo termine, ecc.

506. – Non è lecito adibire ad usi profani le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione e siano considerate inadatte per il loro scopo a causa della loro trasformazione o dei danni subiti dopo un uso improprio od una vendita al pubblico. Le cose sacre che appartengono ad una persona giuridica dell'Ordine possono essere acquistate soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica⁶²⁵.

Le pie fondazioni e il cambiamento degli obblighi

507. – § 1. Le pie fondazioni non autonome consistono in beni temporali affidati in qualsiasi forma con un atto di accettazione ad una persona giuridica dell'Ordine e gravate da oneri di lunga durata, le cui rendite sono destinate ad opere di pietà, di apostolato oppure di carità spirituale⁶²⁶. Tali fondazioni possono essere accettate validamente soltanto con l'approvazione scritta del Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, che presterà il suo consenso soltanto dopo aver accertato sulla possibilità di soddisfare tali oneri⁶²⁷.

⁶²⁵ Cfr. CCEO, can. 1018.

⁶²⁶ CCEO, can. 1047, § 1, 1.

⁶²⁷ Cfr. CCEO, can. 1048, § 2.

§ 2. Il Superiore maggiore, che ha accettato ed approvato la fondazione, ascoltati gli interessati ed il suo Consiglio, investe in modo sicuro il capitale, dispone il versamento della rendita a favore della persona giuridica dell'Ordine e comunica a questa gli oneri a suo carico e la loro durata⁶²⁸.

§ 3. Una copia del documento di fondazione sia conservata nell'archivio della rispettiva Curia, un'altra nell'archivio della persona giuridica⁶²⁹.

508. – § 1. La riduzione degli oneri di celebrare della Divina Liturgia è riservata alla Sede Apostolica⁶³⁰.

§ 2. A causa della diminuzione delle entrate e nell'impossibilità di aumento delle offerte, compete al Superiore generale ridurre il numero delle Divine Liturgie da celebrare⁶³¹. Egli può anche ridurre gli impegni a celebrare le Divine Liturgie che gravano su Sedi religiose, se i redditi sono diventati insufficienti a conseguire quelle finalità che, al tempo dell'accettazione degli oneri, potevano essere raggiunte⁶³² e, per giusta causa, può trasferire gli oneri di celebrare la Divina Liturgia in giorni o strutture dell'Ordine diversi da quelli stabiliti nell'atto di fondazione⁶³³.

⁶²⁸ Cfr. CCEO, can. 1049.

⁶²⁹ CCEO, can. 1050.

⁶³⁰ CCEO, can. 1052, § 1.

⁶³¹ Cfr. CCEO, can. 1052, §§ 3 e 5.

⁶³² CCEO, can. 1052, §§ 4-5.

⁶³³ CCEO, can. 1053.

509. – § 1. La riduzione, il contenimento, la commutazione delle volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato i loro beni per cause pie, possono essere messi in atto dal Superiore maggiore soltanto per una causa giusta e necessaria, se il fondatore ha concesso espressamente questo potere allo stesso Superiore⁶³⁴.

§ 2. Se l'esecuzione degli oneri imposti è diventata impossibile per la diminuzione dei redditi, la svalutazione o per altra causa senza nessuna colpa degli amministratori dell'Ordine, il Superiore maggiore, dopo aver consultato gli interessati ed il suo Consiglio, e rispettata nel modo migliore la volontà del fondatore, può diminuire equamente gli stessi oneri⁶³⁵, fermo restando la reg. 508.

510. – Ogni Sede religiosa predispone ed aggiorna l'elenco degli oneri derivanti dalle pie fondazioni, esponendoli in un luogo aperto, affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati⁶³⁶.

⁶³⁴ CCEO, can. 1054, § 1.

⁶³⁵ CCEO, can. 1054, § 2.

⁶³⁶ CCEO, can. 1051, § 1.

PARTE IV.
AMMONIZIONI E PROCESSI

Articolo I.

LE CORREZIONI E LE PENE

511. – Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre gli smarriti, coloro che da Lui hanno ricevuto la potestà procurino la medicina adatta alla malattia di quanti hanno commesso trasgressioni e delitti: li esortino, li ammoniscano, li rimproverino, con ogni magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene e delle penitenze, per curare le ferite inferte dal delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, né sia permessa la rilassatezza della disciplina nella comunità ed il disprezzo della legge⁶³⁷.

La correzione fraterna

512. – I Religiosi si aiutino vicendevolmente anche con la correzione fraterna, secondo la legge evangelica dell'amore⁶³⁸: se qualcuno nota che il suo confratello si è reso colpevole, lo ammonisca con

⁶³⁷ Cfr. CCEO, can. 1401.

⁶³⁸ Cfr. Mt 18, 15-17.

bontà⁶³⁹. Se però dubita di poterlo fare con successo, avvisi il Superiore di quel confratello e del danno causato alla comunità, per correggere in tal modo il confratello e per riportarlo sulla retta via⁶⁴⁰.

L'ammonizione paterna e l'imposizione delle penitenze

513. – § 1. Il Superiore⁶⁴¹ ha, oltre al compito di indirizzare e aiutare i Religiosi a lui sottoposti, anche quello di vegliare magnanimamente ed ammonire paternamente e generosamente il trasgressore che con la sua trasgressione calpesta la gloria di Dio. Deve però correggerlo con calma e senza irritazione⁶⁴², con ogni carità, «conforme alla logica della cura, cioè senza andare in collera con i deboli, ma combattendo la malattia»⁶⁴³ con conveniente medicina.

§ 2. Quando il Superiore è venuto a conoscenza di qualche colpa del Religioso, prima che lo ammonisca, deve accuratamente verificare se ciò, di cui questi è accusato, sia vero, ed ascoltare l'imputato obiettivamente, avendo come scopo solamente il bene del Religioso stesso⁶⁴⁴.

⁶³⁹ Cfr. Rb. 232.

⁶⁴⁰ Cfr. Rb. 4, 165, 182.

⁶⁴¹ Cfr. Rf. 25, 28, 30, 43, 50, 51; Rb. 19, 81, 98, 99, 113.

⁶⁴² Cfr. Rf. 50.

⁶⁴³ Rf. 51.

⁶⁴⁴ Vd. Rb. 177, 178, 184 e altre.

§ 3. Il Superiore non rimproveri mai i Religiosi a lui subordinati in presenza di altri, sia laici, sia Religiosi, a meno che questo non sia necessario per la riparazione di uno scandalo. Inoltre faccia sì che ai laici non giunga notizia di penitenze inflitte ai Religiosi, tranne i casi di necessità⁶⁴⁵.

514. – § 1. Il Superiore sia prudente nell'imporre qualunque penitenza e rispetti sempre la legge della carità e dell'equità, tenendo conto dell'età, dello stato d'animo del Religioso e dell'atto commesso⁶⁴⁶.

§ 2. A meno che il diritto comune non preveda una diversa pena, il Superiore può imporre delle penitenze consistenti in opere di religione, di pietà o di carità, come ad esempio la recita di determinate preghiere, un pellegrinaggio, uno speciale digiuno, un ritiro spirituale oppure qualche particolare servizio per la comunità⁶⁴⁷. Tali penitenze sono indicati più dettagliatamente nel Regolamento della Provincia.

§ 3. Il Religioso accolga l'ammonizione o la penitenza dal Superiore come l'espressione della misericordia per il bene dell'anima, come l'aiuto offerto dalle mani di un padre o di un medico⁶⁴⁸.

⁶⁴⁵ Cfr. CCEO, 1427, § 2.

⁶⁴⁶ Cfr. Rb. 106.

⁶⁴⁷ Cfr. CCEO, 1426, § 1.

⁶⁴⁸ Rb. 158, 159; Rf. 52.

515. – § 1. Le penitenze nell'Ordine possono essere private o pubbliche, a seconda del carattere della trasgressione.

§ 2. Secondo l'antica usanza del nostro Ordine, il Religioso colpevole prenda l'iniziativa e chieda umilmente e con fiducia perdono e la penitenza al Superiore e compia la penitenza imposta per scontare la sua trasgressione⁶⁴⁹.

Sanzioni giudiziarie ed amministrative

516. – § 1. Quando le correzioni e le penitenze applicate dal diretto Superiore non costituiscono una riparazione adeguata al reato, il Superiore provinciale ed il Superiore generale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno il dovere di applicare le sanzioni disciplinari tramite un processo penale oppure per mezzo di decreto extragiudiziale⁶⁵⁰, secondo le consuetudini del nostro Ordine ed a norma del diritto comune⁶⁵¹.

§ 2. La natura del reato, l'eventuale recidiva nonché le circostanze attenuanti ed aggravanti concorrono a stabilire la sanzione da adottare⁶⁵².

517. – Il Superiore competente può imporre un'ammonizione alla presenza di due testimoni Reli-

⁶⁴⁹ Cfr. Rb. 158.

⁶⁵⁰ Cfr. CCEO, can. 1402.

⁶⁵¹ Cfr. Rb. 159; CCEO cann. 1401-1467.

⁶⁵² Circa le pene contro i singoli delitti, cfr. CCEO, cann. 1436-1467.

giosì⁶⁵³ oppure leggere pubblicamente un'ammonizione in presenza della comunità, con l'aggiunta di una penitenza.

518. – § 1. Nei casi gravi il Superiore competente, col consenso del suo Consiglio può:

1. proibire al reo di frequentare determinati luoghi o persone⁶⁵⁴;

2. sospendere il reo dall'esercizio dell'ordine sacro, se egli è un chierico, oppure proibire di accostarsi alla Sacra Comunione per un periodo determinato;

3. imporre una ammonizione canonica.

§ 2. Ai Superiori maggiori spetta anche:

1. rimuovere dall'ufficio od esonerare dall'incarico e privare dal diritto di voto attivo e passivo, oppure di uno soltanto di essi, per un tempo determinato;

2. infliggere la scomunica minore⁶⁵⁵.

§ 3. In casi particolari al Religioso può essere inflitta l'esclusione, di cui nel reg. 522, oppure egli può essere dimesso dall'Ordine.

Le norme del processo giudiziale

519. – § 1. Le controversie tra le persone fisiche e giuridiche dell'Ordine, per ristabilire la verità e giustizia, devono essere risolte davanti al tribunale com-

⁶⁵³ Cfr. CCEO, can. 1427, § 1.

⁶⁵⁴ Cfr. CCEO, can. 1429, § 1.

⁶⁵⁵ Cfr. CCEO, can. 1431.

petente, rispettando tutte le norme del diritto processuale canonico⁶⁵⁶.

§ 2. Il tribunale competente di prima istanza per le cause dei Religiosi di una Provincia è il tribunale del Superiore provinciale, escluse le cause di dimissione; di seconda istanza è il tribunale del Superiore generale, e di terza istanza, invece, è il tribunale della Sede Apostolica.

§ 3. Le cause che riguardano i Superiori provinciali e quanti sono loro equiparati, nonché gli ufficiali della Curia generalizia, escluso il Superiore generale, in prima istanza vengono trattate dal tribunale del Superiore generale, ed in seconda e terza istanza dal tribunale della Sede Apostolica.

§ 4. Il Superiore generale può esercitare il potere giudiziario su tutti i Religiosi in prima istanza, in tal caso il tribunale d'appello è presso la Sede Apostolica. Le cause in cui una parte è il Superiore generale vengono trattate esclusivamente dalla Sede Apostolica⁶⁵⁷.

⁶⁵⁶ Cfr. CCEO, can. 1069, § 1.

⁶⁵⁷ CCEO, can. 1061.

Articolo II.

RICORSI CONTRO I DECRETI AMMINISTRATIVI

520. – Il Religioso che ritiene di essere stato danneggiato da un decreto, può, secondo le prescrizioni del diritto, entro i 15 giorni utili, da computare dall'intimazione del decreto⁶⁵⁸, presentare il ricorso presso l'autorità superiore a colui che ha emanato il decreto in questione⁶⁵⁹. Tuttavia prima di ciò, entro i 10 giorni dall'intimazione del decreto, deve chiedere per iscritto all'autore del decreto la sua revoca o l'emendamento⁶⁶⁰.

Articolo III.

IL PASSAGGIO A UN ALTRO ISTITUTO

521. – § 1. Il Religioso basiliano può passare validamente ad un altro Istituto religioso soltanto con il consenso della Sede Apostolica⁶⁶¹, sulla base del previo consenso del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, e dell'autorità competente dell'Istituto in cui avviene il passaggio.

⁶⁵⁸ CCEO, can. 1001, § 1.

⁶⁵⁹ CCEO, can. 997, § 1.

⁶⁶⁰ CCEO, can. 1000, § 1.

⁶⁶¹ CCEO, can. 544, § 3.

§ 2. Il Religioso che passa ad un altro Istituto, fino a quando non ha emesso la professione nel nuovo Istituto, resta vincolato dagli obblighi della professione già emessa, ma sono sospesi i suoi particolari diritti e doveri nell'Ordine basiliano, ed egli rimane soggetto ai Superiori ed al Maestro dei novizi del nuovo Istituto anche in virtù del voto di obbedienza⁶⁶².

§ 3. Il Religioso che non emette i voti nel nuovo Istituto deve ritornare nell'Ordine basiliano, a meno che nel frattempo non sia scaduto il periodo della professione temporanea⁶⁶³. Qualora il Religioso non faccia ritorno, il Superiore competente applichi nei suoi confronti le sanzioni per l'assenza illegittima dalla Sede religiosa.

Articolo IV.

L'ESCLAUSTRAZIONE

522. – § 1. L'indulto di escaustrazione, cioè il permesso di legittima permanenza fuori dell'Ordine del Religioso di professione perpetua, per un periodo determinato, può essere concesso, su domanda dello stesso Religioso, dalla Sede Apostolica, sentito il pa

⁶⁶² CCEO, can. 545, § 1.

⁶⁶³ CCEO, can. 545, § 3.

rere del Superiore generale con il suo Consiglio⁶⁶⁴. Il Religioso presenta la domanda al Superiore provinciale diretto, dal quale è trasmessa insieme con il parere del suo Consiglio al Superiore generale.

§ 2. Per una grave causa l'esclusazione può essere imposta al Religioso dalla Sede Apostolica su richiesta del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, al quale ciò è solitamente raccomandato dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, osservando i principi dell'equità e della carità⁶⁶⁵.

§ 3. L'esclusazione viene domandata normalmente per un anno o per un triennio e la sua eventuale proroga avviene nel modo sopraindicato (§ 1). Per ottenere l'indulto si richiede il previo consenso scritto del Vescovo eparchiale, al quale il Religioso verrà sottoposto durante tutto il periodo di esclusazione.

523. – Il Religioso esclusato rimane vincolato dai voti e da tutti gli obblighi della professione religiosa, compatibili con il suo stato attuale. Al posto che ai Superiori dell'Ordine diviene soggetto al Vescovo eparchiale del luogo dove dimora, anche in virtù del voto di obbedienza⁶⁶⁶. In virtù del voto di povertà continua ad acquistare i beni temporali per

⁶⁶⁴ CCEO, can. 548, § 1.

⁶⁶⁵ Cfr. CCEO, can. 548, § 1. ⇨ 490.

⁶⁶⁶ CCEO, can. 491 ⇨ 548, § 2.

l'Ordine, però li può amministrare secondo le direttive del Superiore provinciale o generale. Per tutto il tempo dell'esclaustrazione il Religioso deve deporre l'abito religioso ed è privato del diritto di voto attivo e passivo.

524. – Terminato il periodo di esclaustrazione il Religioso deve rientrare senza indugio nell'Ordine oppure chiedere la separazione da esso. Se ciò non avviene, il Superiore competente deve agire secondo le regole riguardanti il Religioso che si allontana illecitamente dalla Sede religiosa⁶⁶⁷.

525. – Se un Religioso muore mentre è esclaustrato, si celebrano per lui le orazioni prescritte da questo Statuto e gli si danno le onoranze funebri come se non fosse stato esclaustrato.

Articolo V.

LA SEPARAZIONE VOLONTARIA DALL'ORDINE

526. – § 1. Durante i voti temporanei per una grave causa il Religioso può chiedere di lasciare l'Ordine. Allo scopo deve essere presentata attraverso il Superiore provinciale una domanda indirizzata al Superiore generale (vd. App. I/13), che con il con

⁶⁶⁷ Cfr. CCEO, can. 495.

senso del suo Consiglio concede l'indulto di separarsi definitivamente dall'Ordine e ritornare alla vita secolare⁶⁶⁸.

§ 2. L'indulto di separarsi dall'Ordine produce gli stessi effetti canonici⁶⁶⁹ che sono descritti nelle reg. 527, § 4.

527. – § 1. Il Religioso di voti perpetui non chieda l'indulto di separarsi dall'Ordine e di ritornare alla vita secolare se non per cause gravissime⁶⁷⁰. Il Religioso invia al Superiore generale per le mani del Superiore provinciale una domanda motivata indirizzata al Romano Pontefice. Il Superiore generale la trasmette alla Sede Apostolica⁶⁷¹ assieme al suo parere ed a quello del suo Consiglio⁶⁷². Per essere informato della causa il Superiore generale previamente sentirà il parere del Superiore provinciale competente con il suo Consiglio.

§ 2. Dal momento in cui la richiesta del Religioso per ottenere l'indulto di separarsi dall'Ordine è stata ricevuta dal Superiore generale, viene sospeso il diritto di voto attivo e passivo del Religioso.

§ 3. Se si tratta di un chierico che vuole separarsi dall'Ordine e passare al clero eparchiale, deve inoltre

⁶⁶⁸ Cfr. CCEO, can. 546, § 2.

⁶⁶⁹ CCEO, can. 549, § 3 ⇔ 493, § 1.

⁶⁷⁰ CCEO, can. 549, § 1.

⁶⁷¹ CCEO, can. 549, § 2.

⁶⁷² CCEO, can. 549, § 1.

presentare il previo consenso scritto del Vescovo eparchiale che lo accoglierà alla sua eparchia dopo la sua separazione definitiva dall'Ordine.

§ 4. L'indulto di separazione dall'Ordine legittimamente concesso ed intimato nonché sottoscritto dall'interessato, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione nell'Ordine, non però da quelli annessi all'ordine sacro, se il Religioso è stato costituito nell'ordine sacro⁶⁷³. Tuttavia tale Religioso non può esercitare gli ordini sacri finché un Vescovo eparchiale non lo accolga benevolmente⁶⁷⁴. Sia rispettata inoltre la reg. 535, § 2.

Articolo VI.

DIMISSIONE DALL'ORDINE IN FORMA EXTRAGIUDIZIALE

La dimissione *ipso iure*

528. – E' da ritenere dimesso *ipso iure* dall'Ordine, cioè senza nessuna decisione del Superiore ma per violazione stessa, il Religioso che:

⁶⁷³ CCEO, can. 493, § 1.

⁶⁷⁴ Cfr. CCEO, can. 494, § 1.

1. ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica (apostasia⁶⁷⁵, eresia⁶⁷⁶ o scisma⁶⁷⁷);

2. ha celebrato o attentato matrimonio, cioè ha eseguito la sua forma esteriore, anche solo civile⁶⁷⁸.

529. – § 1. Affinché si dia la dimissione *ipso iure* il Superiore provinciale deve prima di tutto raccogliere le prove ufficiali (certificato del matrimonio, ecc.) oppure la testimonianza scritta di persone degne di fiducia, oppure del Religioso stesso. In secondo luogo deve consultare il suo Consiglio, avendo giudicato con la certezza morale la sussistenza delle prove, e senza alcun indugio emettere la dichiarazione del fatto, affinché consti giuridicamente della dimissione. Di ciò al più presto sia informato il Superiore generale, attraverso l'invio delle copie degli atti, che ne informi la Sede Apostolica⁶⁷⁹.

§ 2. La dimissione *ipso iure* ha come conseguenza perdita automatica dell'appartenenza all'Ordine da parte del Religioso, che tuttavia resta vincolato dalla professione religiosa⁶⁸⁰ dalla quale dispensa solo la Sede Apostolica.

⁶⁷⁵ Cfr. CCEO, can. 1436, § 1.

⁶⁷⁶ Cfr. CCEO, can. 1436, § 2.

⁶⁷⁷ Cfr. CCEO, can. 1437.

⁶⁷⁸ Cfr. CCEO, can. 497, § 1 ⇐ can. 551.

⁶⁷⁹ Cfr. CCEO, can. 497, § 2 ⇐ can. 551.

⁶⁸⁰ Cfr. CCEO, can. 502.

L'espulsione

530. – § 1. Un Religioso che sia causa di imminente e gravissimo scandalo esterno oppure di un danno⁶⁸¹ nei riguardi dell'Ordine, può essere immediatamente espulso dalla Sede religiosa dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, facendogli deporre subito l'abito religioso⁶⁸², seguendo la procedura di cui nel § 2.

§ 2. Il Superiore provinciale, venuto a conoscenza del reato del suddito, raccoglie le prove che confermano il reato commesso e, presentando al Religioso le accuse e prove, dandogli la possibilità di difendersi, valutando tutto e con certezza morale, con il consenso del suo Consiglio, emana il decreto di espulsione del Religioso dalla Sede religiosa.

§ 3. Se il caso è urgente e manca il tempo per rivolgersi al Superiore provinciale, anche il Superiore locale, seguendo la procedura di cui nel § 2, può espellere il Religioso dalla Sede, informandone prontamente il Superiore provinciale⁶⁸³.

§ 4. Poiché l'espulso continua a permanere nello stato Religioso, in quanto l'espulsione non è dimissione, il Superiore provinciale, se è il caso, si adopera affinché sia promosso il processo di dimissione a norma di diritto, oppure deferisca il caso al Superiore

⁶⁸¹ Cfr. CCEO, cann. 1450 §§ 1-2, 1451, 1453, § 1.

⁶⁸² CCEO, can. 498, § 1 ⇐ can. 551.

⁶⁸³ CCEO, cann. 551 e 498.

generale⁶⁸⁴, trasmettendogli tutti i documenti del caso in questione assieme con le risposte scritte del Religioso e descrizione del caso.

§ 5. Il Religioso espulso è sospeso dal diritto di voto attivo e passivo e se è chierico non può esercitare l'ordine sacro, a meno che il Superiore generale non decida diversamente.

§ 6. Il Superiore generale seguendo le reg. 533, §§ 1 e 4, emana il decreto di dimissione del Religioso dall'Ordine Basiliano.

§ 7 Il decreto confermato della dimissione sia intimato al più presto all'interessato⁶⁸⁵, il quale può fare un ricorso contro il decreto, rispettando la reg. 534, § 2.

La dimissione per decreto

531. – § 1. Può essere dimesso per decreto il Religioso reo di:

1. continua trascuratezza degli obblighi della vita consacrata;
2. ostinata disubbidienza alle disposizioni dei Superiori nelle cose importanti;
3. sostegno ostinato o divulgazione di dottrine religiose contrastanti con la dottrina della Chiesa;

⁶⁸⁴ Cfr. CCEO, can. 498, § 2 ⇐ can. 551.

⁶⁸⁵ CCEO, can. 501, § 1.

4. pubblica adesione ad ideologie contaminate da materialismo, ateismo, fondamentalismo religioso, estremismo ecc.;

5. assenza illecita dalla comunità per più di due settimane;

6. condotta moralmente scandalosa;

7. creazione illecita di uno stile di vita oppure di spiritualità contrari o devianti da quelle del nostro Ordine;

8. negligenze serie od abuso grave di potere nello svolgimento del proprio ufficio;

9. altri motivi gravi riconosciuti come tali dal Magistero della Chiesa.

§ 2. L'impegno dei Superiori è costantemente rivolto al recupero dei colpevoli; quando però la dimissione di un Religioso è inevitabile, il Superiore può proporgli prima la soluzione pacifica della separazione volontaria⁶⁸⁶.

A) La dimissione del Religioso di professione temporanea

532. – § 1. Il Religioso di professione temporanea può essere dimesso dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio sulla base di una proposta documentata del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, osservando le seguenti condizioni:

⁶⁸⁶ Cfr. CCEO, can. 998, § 1.

1. le cause della dimissione devono essere gravi e, da parte del Religioso, anche esterne e imputabili;

2. la mancanza di spirito religioso, che può essere di scandalo agli altri, è causa sufficiente della dimissione se la ripetuta ammonizione, unita ad una salutare penitenza, è risultata vana;

3. le cause della dimissione devono essere venute a conoscenza con certezza dal Superiore generale, anche se non è necessario che le stesse siano provate formalmente;

4. le cause della dimissione devono essere sempre manifestate al Religioso, dandogli piena possibilità di difendersi, e le sue risposte devono essere sottoposte fedelmente al Superiore generale⁶⁸⁷.

§ 2. Il decreto di dimissione comporta anche la dispensa dalla professione e da tutti gli obblighi religiosi.

§ 3. Contro il decreto di dimissione l'interessato può interporre ricorso alla Sede Apostolica⁶⁸⁸ entro quindici giorni utili dalla data dell'intimazione del decreto⁶⁸⁹. Il ricorso contro il decreto ha effetto sospensivo⁶⁹⁰.

⁶⁸⁷ Cfr. CCEO, can. 552, §§ 1-2.

⁶⁸⁸ CCEO, cann. 501, § 3 e 997, § 1.

⁶⁸⁹ CCEO, can. 1001, § 1.

⁶⁹⁰ CCEO, can. 552, § 3.

B) La dimissione del Religioso di professione perpetua

533. – § 1. Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio è competente a dimettere un Religioso di voti perpetui. La rispettiva votazione deve essere segreta⁶⁹¹.

§ 2. Per decidere validamente la dimissione⁶⁹², si richiede che:

1. le cause della dimissione siano gravi, imputabili, giuridicamente provate ed unite alla mancata emendazione⁶⁹³;

2. la dimissione sia stata preceduta, a meno che la natura della causa di dimissione lo escluda, da due ammonizioni canoniche, con formale comminazione della dimissione, che siano andate a vuoto⁶⁹⁴;

3. le cause della dimissione siano state manifestate per iscritto al Religioso, accordandogli dopo ogni ammonizione piena facoltà di difendersi⁶⁹⁵;

4. siano trascorse tre settimane di tempo utile⁶⁹⁶ dopo l'ultima ammonizione⁶⁹⁷.

§ 3. Il Superiore provinciale, raccolti tutti gli atti e documenti, li invia, assieme alle risposte scritte del

⁶⁹¹ Cfr. CCEO, can. 500, § 1 ⇐ can. 553.

⁶⁹² CCEO, can. 500, § 2 ⇐ can. 553.

⁶⁹³ CCEO, can. 500, § 2, 1.

⁶⁹⁴ CCEO, can. 500, § 2, 2.

⁶⁹⁵ CCEO, can. 500, § 2, 3.

⁶⁹⁶ Vd. CCEO, can. 1544, § 2.

⁶⁹⁷ Cfr. CCEO, can. 500, § 2, 4 ⇐ can. 553.

Religioso⁶⁹⁸ ed al parere di tutto il suo Consiglio, al Superiore generale, il quale emana il decreto.

§ 4. Il decreto di dimissione può essere mandato ad esecuzione soltanto dopo la sua approvazione dalla Sede Apostolica⁶⁹⁹. A tal fine il Superiore generale invii copie autenticate di tutti gli atti e dei documenti alla Sede Apostolica. Se il decreto di dimissione non è stato ancora confermato dalla Sede Apostolica, l'interessato può postulare che la causa sia trattata per via giudiziaria⁷⁰⁰. Le spese del giudizio sono a carico della Provincia di ascrizione del Religioso.

534. – § 1. Il decreto di dimissione sia intimato al più presto all'interessato⁷⁰¹.

§ 2. Contro il decreto di dimissione l'interessato può interporre ricorso alla Sede Apostolica⁷⁰² entro quindici giorni utili dalla data dell'intimazione del decreto⁷⁰³. Il ricorso contro il decreto di dimissione ha effetto sospensivo⁷⁰⁴.

§ 3. I documenti e gli atti del procedimento sono archiviati dalla Curia generalizia e le loro copie – nell'archivio della Curia provinciale.

⁶⁹⁸ Cfr. CCEO, can. 500, § 3.

⁶⁹⁹ CCEO, can. 500, § 4.

⁷⁰⁰ CCEO, can. 501, § 2.

⁷⁰¹ CCEO, can. 501, § 1.

⁷⁰² CCEO, cann. 501, § 3 e 997, § 1.

⁷⁰³ CCEO, can. 1001, § 1.

⁷⁰⁴ CCEO, can. 552, § 3.

Gli effetti giuridici della dimissione dall'Ordine

535. – § 1. Con la dimissione, escluso quanto previsto dalla reg. 528, cessano tutti gli obblighi ed i vincoli della professione religiosa⁷⁰⁵, e se l'interessato è chierico, non può esercitare gli ordini sacri finché non abbia trovato un Vescovo eparchiale benevolo che lo accolga nella propria eparchia⁷⁰⁶.

§ 2. Chi è dimesso legittimamente, può rivendere nulla dall'Ordine, tuttavia si osservino nei suoi confronti la carità e l'equità⁷⁰⁷.

Articolo VII.

LA DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SACRA ORDINAZIONE

536. – § 1. La sacra ordinazione, una volta ricevuta validamente, non diviene mai nulla; il chierico tuttavia perde lo stato clericale, come conseguenza dalla pena di deposizione legittimamente inflitta o per il rescritto della Sede Apostolica, che non è concessa ai diaconi, se non per gravi motivi, e ai presbiteri – per gravissimi motivi⁷⁰⁸. La perdita dello stato

⁷⁰⁵ CCEO, can. 502.

⁷⁰⁶ Cfr. CCEO, can. 494 ⇐ can. 502.

⁷⁰⁷ Cfr. CCEO, can. 503.

⁷⁰⁸ Cfr. CCEO, can. 394.

clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato che è concessa solamente dal Romano Pontefice⁷⁰⁹.

§ 2. Su richiesta scritta del Religioso, indirizzata al Romano Pontefice, in spirito di umiltà e pentimento ed indicando le motivazioni principali, il Superiore provinciale od il Superiore generale possono avviare le indagini, con l'ausilio di un Istruttore nominato secondo le norme procedurali⁷¹⁰, per la dispensa dell'interessato dagli obblighi derivanti dalla sacra ordinazione, che comporta la perdita dello stato clericale, e per la dispensa dal celibato.

§ 3. L'Organo competente per concedere la dispensa dagli obblighi che derivano dall'ordinazione è la Congregazione della Sede Apostolica deputata, alla quale si trasmette tutta la documentazione certificata.

⁷⁰⁹ CCEO, can. 396.

⁷¹⁰ Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dispensa dal celibato sacerdotale, II. Norme procedurali (14.10.1980), *Enchiridion Vaticanum* 7/579-586: AAS 72 (1980), 1134-1136.

APPENDICI
ALLO STATUTO

APPENDICE ALLA PARTE I

App. I/1 – Domanda di ammissione all'introduzione alla vita religiosa basiliana:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*)
figlio di (*nome e cognome del padre*) e
di (*nome e cognome della madre*), documento
d'identità, serie / n., rilasciato a (*luogo*)
....., in data, da (*l'autorità che ha rilasciato il documento*)

con la presente chiedo di essere ammesso
all'introduzione alla vita religiosa basiliana prescritta.

In questo mi aiuti Dio e la Santa Madre di Dio, mi
prenda sotto la sua protezione.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del candidato all'introduzione alla vita religiosa basiliana

Firma del sacerdote che ha accettato la domanda

App. I/2 – Dichiarazione per gli usi civili del candidato all'introduzione alla vita religiosa basiliana:

Io sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), documento d'identità, serie / n., rilasciato a (*luogo*), in data, da (*l'autorità che ha rilasciato il documento*)

con riferimento alla mia domanda di essere ammesso all'introduzione alla vita religiosa basiliana prescritta, dichiaro che non chiederò in nessun modo nessun tipo di compenso per qualunque attività che dovrò svolgere durante il periodo dell'introduzione alla vita religiosa basiliana, conformemente allo Statuto dell'Ordine Basiliano di San Giosafat.

Rilascio la presente dichiarazione a tutti gli effetti civili.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del candidato all'introduzione alla vita religiosa basiliana

Firme di due testimoni, basiliani di professione perpetua

**App. I/3 – Dichiarazione di abbandono dell’Ordine
e dell’introduzione alla vita religiosa ba-
siliana:**

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*)
....., figlio di (*nome e cognome del padre*) e
di (*nome e cognome della madre*), documento
d’identità, serie / n., rilasciato a (*luogo*)
....., in data, da (*l’autorità che ha rilasciato il
documento*), accettato su mia domanda
all’introduzione alla vita religiosa nell’Ordine Basi-
liano di San Giosafat il (*data*)....., da,

con la presente dichiaro di lasciare l’Ordine per i
seguenti motivi..... .

Allo stesso tempo dichiaro che l’Ordine non ha
alcun obbligo morale o materiale nei miei confronti,
conformemente allo Statuto dell’Ordine.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del candidato che lascia l’Ordine

App. I/4 – Atto di abbandono arbitrario dell'introduzione alla vita religiosa basiliana [del noviziato]:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Il candidato [novizio] (*nome e cognome*), nato il (*data*), a (*luogo*), ammesso all'introduzione alla vita religiosa basiliana il (*data*) [e dal (*data*) ammesso al noviziato nell'Ordine Basiliano di San Giosafat], senza alcuna spiegazione il (*data*) arbitrariamente ha lasciato la Sede del noviziato a (*luogo*)

Sulla base della reg. 21, § 1 [53, § 1], egli *ipso facto* viene escluso dall'introduzione alla vita religiosa [dal noviziato nell'Ordine Basiliano di San Giosafat].

Luogo, giorno/mese/anno
Firma del Maestro dei novizi

App. I/5 – Domanda del candidato di ammissione al noviziato:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io, sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*), dopo aver seguito l'introduzione alla vita religiosa basiliana a (*luogo*) sotto la guida di (*chi*) dal (*data*)

chiedo di essere ammesso al noviziato nell'Ordine Basiliano di San Giosafat, poiché (*indicare i motivi*)

.....

In questo mi aiuti Dio e la Santa Madre di Dio, mi prenda sotto la sua protezione.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del candidato

App. I/6 – Dichiarazione del candidato letta durante le vestizioni:

Io sottoscritto, desidero di iniziare il noviziato prescritto di dodici mesi nell'Ordine Basiliano di San Giosafat, quale membro della Provincia «.....» in (*il paese*)

Prometto durante il noviziato di osservare fedelmente i comandamenti Divini ed i comandamenti della Chiesa, le regole dello Statuto ed il programma del noviziato nell'Ordine Basiliano, obbedendo alle disposizioni ed alle raccomandazioni dei suoi Superiori.

In questo tempo cercherò di conoscere l'Ordine e le esigenze della vita in esso e accetto di sottomettermi a tutte le prescrizioni ed alle direttive dei Superiori, per conoscere meglio la mia idoneità a vivere nell'Ordine.

Dichiaro inoltre che non chiederò alcun compenso per l'attività da svolgere nell'Ordine durante il noviziato.

Presto questa dichiarazione a tutti gli effetti civili, conformemente allo Statuto dello stesso Ordine.

In questo mi aiuti Dio con la sua grazia.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del novizio

Firme del Superiore oppure del Maestro dei novizi e dei due testimoni

App. I/7 – Domanda di proroga del noviziato:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*), novizio nell'Ordine Basiliano di San Giosafat a partire dal (*data*),

dichiaro di non sentirmi ancora sufficientemente preparato per emettere la prima professione (*argomentazione*

Tuttavia desidero rimanere nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e per questo domando una proroga del periodo del noviziato di mesi (*o della durata decisa dal Superiore provinciale*).

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del novizio

App. I/8 – Dichiarazione del novizio che ha deciso di abbandonare l'Ordine durante il noviziato:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto, nato il (*data*), a (*luogo*), ammesso al noviziato nell'Ordine Basiliano di San Giosafat il (*data*), con la presente dichiaro di lasciare l'Ordine per i seguenti motivi

Allo stesso tempo dichiaro che l'Ordine non ha alcun obbligo morale o materiale nei miei confronti.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del novizio che lascia l'Ordine

App. I/9 – Domanda di ammissione alla prima professione religiosa:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto (nome e cognome civili), in religione (nome religioso da indicare se è stato adottato e anche se identico a uno dei nomi di battesimo), nato il (*data*), a (*luogo*)....., figlio di (nome e cognome del padre) e di (nome e cognome della madre), novizio nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appartenente alla Provincia

....., ammesso nell'Ordine il (data), a (luogo), il noviziato iniziato il (data di inizio),

avendo volontà di vivere la vita religiosa nell'Ordine Basiliano di San Giosafat con tutti gli obblighi che comporta la mia appartenenza allo stesso Ordine,

chiedo consapevolmente e liberamente di essere ammesso all'emissione della prima professione temporanea.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del novizio

App. I/10 – Dichiarazione di affidamento fiduciario dei beni patrimoniali:

A chi di competenza

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), documento d'identità, serie / n., rilasciato a (*luogo*) , in data, da (*l'autorità che ha rilasciato il documento*),

dato che ho chiesto di essere ammesso all'emissione della prima professione temporanea, per conformarmi al diritto canonico ed allo Statuto dell'Ordine, per il periodo nel quale sono vincolato dalla professione temporanea,

cedo a (*nome, cognome*), nato/a il (*data*), a (*luogo*), documento d'identità, serie / n., rilasciato in data, da (*l'autorità che ha rilasciato il documento*), domiciliato/a in (*l'indirizzo*),
l'amministrazione dei miei beni (*descrizione sommaria dei beni di alto valore*), di cui sono possessore legittimo. Mantengo tuttavia il diritto di disporre liberamente del loro uso e usufrutto.

Rilascio la presente dichiarazione in piena coscienza dei miei atti e a tutti gli effetti civili.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del novizio

Firme di due testimoni, religiosi basiliani di professione perpetua

App. I/11 – Domanda di ammissione al rinnovo della professione temporanea:

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), religioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appartenente alla Provincia, ammesso nell'Ordine il (*data*), a (*luogo*), il noviziato compiuto

dal (*data di inizio*) al (*data della fine*),
emessa la prima professione temporanea il (*data*)
....., [rinnovata la professione religiosa l'ultima
volta il (*data*)]

volendo vivere la vita religiosa nell'Ordine Basiliano di San Giosafat con tutti gli obblighi che comporta la mia appartenenza allo stesso Ordine,

chiedo consapevolmente e liberamente di essere ammesso a rinnovare la professione temporanea secondo lo Statuto del nostro Ordine.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

App. I/12 – Dichiarazione di separazione dell'Ordine al termine della professione temporanea in corso:

Al Rev.mo Padre
Superiore della Casa religiosa di (*dedizione*)
a (*località*)

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), religioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appartenente alla Provincia, ammesso nell'Ordine il (*data*), a (*luogo*), il noviziato compiuto dal (*data di inizio*) al (*data della fine*),

emessa la prima professione temporanea il (*data*) , [rinnovata la professione religiosa l'ultima volta il (*data*)]

dichiaro che, dopo aver ben riflettuto, in coscienza non mi sento in grado di rinnovare la professione temporanea per i seguenti motivi Perciò lascio l'Ordine Basiliano di San Giosafat.

Allo stesso tempo dichiaro che l'Ordine non ha alcun obbligo morale o materiale nei miei confronti.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso che lascia l'Ordine.

App. I/13 – Domanda dell'indulto di separazione dell'Ordine prima del termine della professione temporanea in corso:

Al Reverendissimo Padre
Superiore generale dell'Ordine Basiliano di San Giosafat

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*) , in religione (*nome religioso*) , nato il (*data*) , a (*luogo*) , figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*) , religioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appartenente alla Provincia , ammesso nell'Ordine il (*data*) , a (*luogo*) , il noviziato compiuto dal (*data di inizio*) al (*data della fine*) , emessa la prima professione temporanea il (*data*)

....., [rinnovata la professione religiosa l'ultima volta il (*data*),]

dato che (*si elencano i motivi per cui si presenta la domanda di separazione dall'Ordine*), chiedo di volermi concedere l'indulto di separazione definitiva dall'Ordine Basiliano di San Giosafat.

[(*Il religioso costituito nell'ordine sacro aggiunge:*) Essendo io costituito nell'ordine sacro del diaconato/presbiterato, sono cosciente che la concessione dell'indulto che domando con la presente non ha alcun effetto relativo all'ordine sacro e che rimango perciò vincolato dagli obblighi legati all'ordine sacro.]

Allo stesso tempo dichiaro che l'Ordine non ha alcun obbligo morale o materiale nei miei confronti.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso che lascia l'Ordine.

App. I/14 – Domanda di ammissione alla professione perpetua:

Al Reverendissimo Padre
Superiore generale dall'Ordine Basiliano di San Giosafat

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), religioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appar-

tenente alla Provincia, ammesso nell'Ordine il (*data*), a (*luogo*), il noviziato compiuto dal (*data di inizio*) al (*data della fine*), emessa la prima professione temporanea il (*data*) e rinnovatala regolarmente ogni anno,

volendo vivere per sempre la vita religiosa nell'Ordine Basiliano di San Giosafat con tutti gli obblighi che comporta la mia appartenenza ad esso e restare nello stesso Ordine fino alla morte,

chiedo consapevolmente e liberamente di essere ammesso all'emissione della professione perpetua.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

App. I/15 – Dichiarazione di rinuncia ai beni patrimoniali:

A chi di competenza

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), documento d'identità, serie / n., rilasciato a (*luogo*) , in data, da (*l'autorità che ha rilasciato il documento*),

con piena capacità di intendere e di volere, da nessuno obbligato e totalmente libero, sotto condi-

zione dell'emissione della professione religiosa perpetua, rinuncio a tutti i beni di mia proprietà:

a. beni immobili (*indicare quali*), a favore di (*elencare dettagliatamente e nominalmente le persone con tutti i dati anagrafici*)

b. beni mobili (*elencarli*), a favore di

I beni che mi sopravvengano di qualsiasi titolo come proprietà, dopo la professione perpetua, diventeranno proprietà dell'Ordine Basiliano di San Giosafat, secondo le norme del suo Statuto.

Faccio tutto questo a tutti gli effetti canonici e civili.

Essendo pienamente sano di mente e di corpo, di mia mano sottoscrivo questa mia rinuncia e testamento.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

Firme di due testimoni, Religiosi basiliani di professione perpetua

Firma del Superiore della Casa religiosa

Questo documento si conclude così: «Confermato e convalidato nell'ufficio (nome dell'ufficio), a (luogo)» secondo le esigenze del paese.

**App. I/16 – Domanda di ammissione all'ordine
sacro del diaconato:**

Al Reverendissimo Padre
Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto (*nome e cognome civili*), in
religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a
(*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*)
..... e di (*nome e cognome della madre*), reli-
gioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appa-
tenente alla Provincia, ammesso nell'Ordine il
(*data*), a (*luogo*), professione perpetua
emessa il (*data*),

con la presente attesto che intendo ricevere con-
sapevolmente e liberamente l'ordine

sacro del diaconato, con tutti gli obblighi annessi a
quest'ordine, e che intendo dedicarmi perpetuamente
al ministero ecclesiastico e chiedo di essere ammesso
a ricevere l'ordine sacro del diaconato.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

**App. I/17 – Domanda di ammissione all'ordine
sacro del presbiterato:**

Al Reverendissimo Padre

Superiore provinciale della Provincia

Io sottoscritto diacono religioso (*nome e cognome civili*), in religione (*nome religioso*), nato il (*data*), a (*luogo*), figlio di (*nome e cognome del padre*) e di (*nome e cognome della madre*), religioso nell'Ordine Basiliano di San Giosafat e appartenente alla Provincia, ammesso nell'Ordine il (*data*), a (*luogo*), professione perpetua emessa il (*data*), costituito nell'ordine sacro del diaconato il (*data*), a (*luogo*), dalla Sua Eccellenza Reverendissima (Sua Beatitudine) Monsignor (*nome, cognome e titolatura del vescovo*),

con la presente attesto che intendo ricevere consapevolmente e liberamente l'ordine sacro del presbiterato, con tutti gli obblighi annessi a quest'ordine, e che intendo dedicarmi perpetuamente al ministero ecclesiastico e chiedo di essere ammesso a ricevere l'ordine sacro del presbiterato.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso diacono

APPENDICE ALLA PARTE II

App. II/1 – Formula per il rinnovo della professione nella festa di San Basilio il Grande⁷¹¹:

1) per i Religiosi della professione temporanea:

«Io, N. N., dell'Ordine di San Basilio Magno, faccio a Dio Signore, Uno nella Santissima Trinità, il voto di OBBEDIENZA, CASTITÀ e POVERTÀ in questo Ordine e prometto di restare in esso fino al termine, prescritto dallo Statuto. Comprendo e accetto tutto conformemente allo Statuto del nostro Ordine approvato dalla Sede Apostolica».

2) per i Religiosi della professione perpetua nella festa di San Basilio il Grande:

«Io, N.N., dell'Ordine di San Basilio Magno, faccio a Dio Signore, Uno nella Santissima Trinità, il voto di OBBEDIENZA, CASTITÀ E POVERTÀ in questo Ordine e prometto di restare in esso continuamente fino alla morte. Inoltre, prometto al Romano Pontefice, il Vicario di Cristo, costante fedeltà e sottomissione e che non cercherò in nessun modo di ottenere qualsiasi incarico sia nell'Ordine sia nella

⁷¹¹ Sinassi generale – 1992.

Chiesa. Comprendo e accetto tutto conformemente allo Statuto del nostro Ordine approvato dalla Sede Apostolica».

APPENDICE ALLA PARTE III

App. III/1 – L'ordine di precedenza tra i nostri Religiosi:

Durante le apparenze ufficiali dei Religiosi nelle nostre comunità siano rispettati i seguenti principi:

1. colui che svolge l'autorità ecclesiastica nei confronti di un altro ha precedenza davanti a lui;

2. i Consiglieri generali hanno precedenza in tutto l'Ordine e tra loro a seconda dell'ordine della loro elezione, dopo il Vicario generale;

3. il Superiore provinciale ha precedenza in tutta la Provincia, che amministra; i Consiglieri provinciali hanno precedenza in tutta la Provincia, ma nelle Sedi religiose concedono precedenza ai Superiori di queste Sedi;

4. Superiori generali emeriti come pure Superiori provinciali emeriti dell'ultimo mandato hanno il primo posto dopo il Superiore della Casa religiosa;

5. se due o più i Religiosi svolgono gli stessi incarichi, la loro precedenza si stabilisce a partire dal

giorno della emissione della prima professione temporanea nell'Ordine;

6. al di fuori della comunità religiosa sarà rispettato l'ordine stabilito nella Chiesa.

App. III/2 – Lo schema della visita canonica:

1. Il Visitatore, prima di cominciare la visita canonica, deve farne preavviso, almeno con un mese di anticipo, a tutte le Sedi della Provincia, indicando nel programma le date della visita di ogni Sede, affinché tutti i Religiosi possano prepararsi bene e siano presenti.

2. La visita canonica inizia nella cappella o nella chiesa della Sede religiosa, dove, alla presenza della comunità riunita, il Visitatore prima di tutto onora la Santissima Eucaristia e controlla il suo stato di conservazione, e poi, con breve discorso, esorta tutti alla coscienziosa collaborazione e alla preghiera per un proficuo svolgimento della visita.

3. Il Visitatore incontra prima di tutto il Superiore della Sede religiosa per informarsi sulle questioni urgenti di essa. Successivamente incontra personalmente ogni Religioso, per sentire il suo parere sulle questioni che riguardano lui stesso e la comunità.

4. Il Visitatore deve ascoltare con pazienza tutti i Religiosi, ma deve essere attento per non annunciare in anticipo e senza motivo i propri progetti riguardo i possibili cambiamenti da introdurre nella Sede,

affinché essi non provochino discussioni che potrebbero causare incomprensioni nella comunità.

5. Il visitatore ispeziona tutta la Sede e tutte le strutture annesse, verifica i libri ed i registri e tutto ciò che ritiene meritevole di attenzione.

6. Verifica in modo particolare se gli obblighi liturgici sono rispettati, se la cronaca della Sede viene aggiornata, se la biblioteca e l'archivio sono ordinati e salvaguardati.

7. Verifica anche lo svolgimento degli obblighi pastorali del parroco e dei suoi vicari nei confronti della chiesa, delle diverse organizzazioni parrocchiali, della gestione dei registri e cronache parrocchiali.

8. Al termine della visita incontra nuovamente il Superiore della Sede, per discutere con lui delle conclusioni della sua visita e chiarire i propri dubbi. Valuta in seguito che cosa far sapere al Superiore della Sede, che cosa ai suoi Consiglieri, che cosa riferire pubblicamente alla comunità, che cosa comunicare ai singoli Religiosi e che cosa riferire al Superiore maggiore ed ai propri Consiglieri, se il Visitatore è stesso il Superiore maggiore.

9. Se il Visitatore noterà che è necessario ammettere qualcuno per le sue trasgressioni oppure fargli notare alcune mancanze, faccia questo con prudenza

e risolutamente, ma con carità e diligenza, secondo gli insegnamenti di San Basilio⁷¹².

10. Il Visitatore annota parte delle sue osservazioni e disposizioni riguardanti tutta la Sede nel registro delle visite canoniche o presenta per iscritto; dopo la loro comunicazione esse saranno vincolanti per la Sede fino a quando non saranno revocate.

11. La visita canonica deve essere effettuata diligentemente e condizionata non dalla durata del tempo, ma dalla necessità dei Religiosi e delle Sedi; non deve essere superficiale, ma non deve essere neanche eccessivamente prolungata.

12. Al termine della visita canonica il Visitatore davanti alla comunità religiosa espone le sue conclusioni e fa gli elogi e le osservazioni del caso. Quindi impartisce la benedizione ai Religiosi e concede loro l'indulgenza plenaria connessa alla visita canonica, aspergendo tutti loro con acqua benedetta.

⁷¹² Vd. Rf. 30, 50.

App. III/3 – Testo della professione di fede e del giuramento di fedeltà nell’assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa⁷¹³:

Professione di fede

Io N. N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

⁷¹³ Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Professione di Fede e Giuramento di fedeltà nell’assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa (29.06.1998): AAS 90 (1998), pp. 542-551 (formule e nota dottrinale) ed anche in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 17, nn. 1130-1155.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguardano la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa

Io, nell'assumere l'ufficio di prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa e verso l'Ordine dove, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa conserverò integro e trasmetterò ed illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa, promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice dei canoni delle Chiese orientali e nelle regole dell'Ordine Basiliano di San Giosafat e manifesterò in ogni circostanza e promuoverò l'obbedienza nei confronti dei Superiori.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa e in unione con i Vescovi eparchiali, fatti salvi l'indole e il fine dell'Ordine Basiliano di San Giosafat, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

Prometto inoltre di mantenere la discrezione e il segreto nel modo in cui mi verrà chiesto dai miei Superiori, sia durante l'incarico che dopo, nei confronti di tutto ciò che arriverà alla mia conoscenza e di non diffondere comunque nulla che potesse causare qualche danno alle persone, all'Ordine oppure a qualche sua struttura.

Prometto inoltre di mantenere la discrezione ed il segreto nelle cause affidatemi e nei confronti di tutto ciò che arriverà alla mia conoscenza durante l'incarico, secondo lo Statuto e le disposizioni dei miei Superiori, e di non diffondere comunque nulla che potesse causare qualche danno alle persone, all'Ordine oppure alle cause.

In tutto ciò mi aiuti Dio e mi illumini questo Santo Vangelo.

Luogo, giorno/mese/anno

Firma del Religioso

INDICE
ALLO STATUTO

INDICE

Abito religioso: basiliano 44, simbolo della consacrazione 215, la tonaca, la fascia (la cintura), il mantello, il cappuccio, la croce e lo scapolare 215, 277 § 2, – la vestizione 37 § 1, – la consegna 67 § 1, – il diritto e il dovere di portare 44, 271 § 2, nella vita quotidiana e durante le celebrazioni 216 § 1, fuori dalla Sede, nell'attività privata 216 § 2, nella Provincia 216 § 3, – la deposizione dell'abito durante l'esclaustrazione 523.

Abbandono della fede cattolica: apostasia, eresia, scisma 528 n. 1.

Abbandono: dell'introduzione alla vita religiosa 21 § 1, – del noviziato 63 § 2, senza preavviso 53 § 1, – dell'Ordine 80 § 1, 526 § 1, quando il Religioso non ha rinnovato dei voti 76 § 2.

Abnegazione: delle inclinazioni 144 § 3.

Abuso di potere: la causa per la dimissione 531 § 1 n. 8.

Acattolici: l'impedimento al noviziato 33 n. 2.

Accordi: obblighi 266, competenze 467 § 1, conformità con i diritti civili 504.

Accusa: quando c'è la prova del reato 530 § 2.

Acquisti-vendite: 421 n. 5, 448 n. 5.

Agenzie d'informazione: con statuto proprio 259 § 1.

Alienazione dei beni: 467 § 2, 505 § 1, – una giusta causa, una stima, il consenso 505 § 2, – s'intende qualsiasi trasferimento di un diritto di proprietà: prestito, credito, pegno d'immobili, ipoteca, vendita, scambio, affitto 505 § 3.

Alloggio, domicilio: 103 § 2, 119 § 1, 136 § 3, 277 § 2, 279, 302 § 1, 392, 460, (vd. Cella).

Amministrazione dei beni: compete al Superiore 493 § 1, 405, 433, 467 § 1, – i limiti e il modo d'azione 493 § 2, – l'obbligo della registrazione sulla persona giuridica dell'Ordine 171, 492 §§ 2-3, – la proibizione di prestare fideiussione e di esercitare l'attività commerciale 172 § 2, 497 § 2, – i requisiti per l'alienazione 505.

— **Economo:** agisce dal nome del Superiore 494 § 1, – i requisiti, il giuramento 495, – gli altri obblighi 496 § 1, – il diritto di firma 494 § 2, – il collaboratore 501, 495 § 3, – le offerte per l'Ordine 496 § 2, – la diligenza di un buon padre 497 § 1, – il permesso per le spese private 498, – il resoconto 499, – consultori 500, (vd. Beni).

Ammonitore: il suo obbligo 398, – del Superiore generale e Superiore provinciale 399 § 1, – del Superiore della Casa religiosa 399 § 2, 464 § 2.

Ammonizione: dell'Ammonitore 398, – paterna 151 § 1, 390 § 2, 511, la verifica dei fatti, l'ascolto dell'imputato, il modo di rimprovero 513, canonica 518 § 1 n. 3, 533 § 2 n. 2, – l'imposizione delle penitenze, lo spirito di accettazione 514-515, 210 § 1, – davanti a testimoni 517.

Amore: fraterno 62, 127, 161, 269, 273, 280, 390, – la legge evangelica 512, 514 § 1, 535 § 2, – la testimonianza 138 § 1, 229, – dalla contemplazione di Dio 161 § 1, – verso Dio 165.

Apostasia: la dimissione *ipso iure* 528 n. 1.

Apostolato: la partecipazione alla missione della Chiesa 230 § 1, – gli incarichi e la specificità dell'Ordine 70 § 1, 230 § 3, 231 § 1, – l'istruzione del popolo 235-238, – le missioni popolari ed i ritiri spirituali 239-242, – la cura

delle parrocchie 243-254, – l'educazione della gioventù, le scuole 255-258, – attraverso i mezzi di comunicazione 259-264, – la partecipazione dei laici 265-267, (vd. Gerarca, Vescovo eparchiale, Istruzione del popolo).

Appartenenza alla Provincia: l'ammissione 15, 16 § 1, 274, § 1, – il passaggio, l'accettazione, le ragioni 274 § 2, – provvisoria 274 § 3, (vd. Voce).

Appello: all'autorità giuridica superiore 404 n. 1, n. 9, 519 § 4.

Appendici (allo Statuto): l'approvazione 7, – la promulgazione 7.

Archivio: della Curia generalizia: l'incarico 424, la conservazione 97, 135 § 2, 284, 295, 298 § 4, 332 § 1, 534 § 3, segreto 410, – della Curia provinciale: 438 § 1, 452, la conservazione 14 § 2, 67 § 3, 96 § 3, 97, 135 § 2, 284, 295, 298 § 4, 332 § 1, 534 § 3, segreto 438 § 2, 410, – del noviziato 14 § 2, – della Sede 295, 486, – della Sede dagli studi 123, – deve essere chiuso 489 § 2, – elenco dettagliato, la registrazione per il rilascio 489 §§ 2-3.

Archivista: la nomina 485, – i compiti 489 § 1, (vd. Archivio).

Ascrizione: all'eparchia 34 n. 1, 69 § 1, 98, – del chierico nel passaggio all'Ordine 84 § 3.

— aggregazione all'Ordine 84 § 3, 98.

Assenza: illegittima 151, – le sanzioni 151, 521 § 3, 516-518, 531 n. 5.

Assicurazione: 277 § 2.

Associazioni sindacali: 233.

Associazioni: il compito di diffondere 238 § 1, – lo statuto, l'approvazione, lo stato giuridico 238 § 2, – il governo

231 § 1, 248 § 1 n. 3, – il diritto di erezione e la guida spirituale 258 § 1.

Assoluzione plenaria: si concede al Religioso moribondo 281 § 3.

Astinenza: e la discrezione riguardo ai cibi 219, – durante il digiuno 209-211.

Attività: (vd. Lavoro).

— affaristica: proibita per l'interesse 172 § 2.

— imprenditoriali e commerciali 492 § 1.

Atto: 21 § 1, 53 § 1, 96 § 3, 101, 295, 467 § 1, 529 § 1, 530 § 4, 533 § 4, – in quanto al bene temporale: l'atto della cessione dell'amministrazione 55, 64, della rinuncia 86 § 3, 91 § 2, – illecito 71, – invalido 71, 101.

Audit: svolgimento 421 n. 4, 448 n. 4.

Autorità: di governo nella Chiesa e nell'Ordine è di divina istituzione 384, – suprema 308 § 1, – ecclesiastica, competente 113 § 1, 136 § 1, 177 § 1, 187 n. 1, 352 § 2, 375 § 2, – dell'Ordine 309, suprema legislativa 321 § 1, – di un altro Istituto 82, (vd. Potestà).

Basiliani: (vd. Ordine, Religiosi).

Battesimo: fondamento della professione religiosa 85.

Benefattori: l'associazione ai meriti dell'Ordine o della Provincia 267, – biografie 488.

Beni, Proprietà: delle persone fisiche: propri 42, 49 § 1, 55, 72, la rinuncia 91, 165, – l'eredità ricevuta 100 § 1, – del Religioso-Vescovo 278 § 2, – la proibizione di prestare fideiussione 172 § 2, 497 § 2, – le offerte 167 § 3, 496 § 2.

— dell'Ordine: il diritto di possedere, i fini 491, – i modi d'acquisto 492 § 1, 72 § 3, 100 § 1, 167-168, 278 § 2, – l'obbligo d'intestare al nome della persona giuridica 171, 492 §§ 2-3, – della Sede soppressa 298 § 3, – l'amministrazione dell'Economo 494-499, – l'aiuto reciproco delle Sede 173, – la *condivisione* con i bisognosi 174, – l'alienazione 505, (vd. Amministrazione dei beni, Eredità).

Bevande: 219.

Biblioteca: della Sede: i requisiti circa i libri e i sussidi, i libri antichi, il catalogo, i fondi per completare, l'uso 490, – della Sede degli studi 109 § 2, – della Sede provinciale 452, – con statuto proprio 259 § 1.

Bibliotecario: la nomina 485, – i compiti 490, (vd. Biblioteca).

Biografie: la redazione e la conservazione 284, 488.

Bisognosi: (vd. Poveri).

Budget: del noviziato 27, della Casa religiosa 382, 483 n. 1, della Curia provinciale 448 n. 1, della Curia generalizia 421 n. 1.

Calunnie: non ammesse nella vita fraterna 127 § 1.

Campanello: l'obbligo di presentarsi al suo suono 212 § 3.

Candela: nel rito della prima professione 67 § 1.

Candidati: all'introduzione alla vita religiosa 12-19, 21-24, 29 § 1, 30, 34 n. 5, 36-38, 58-50, – alla professione 163, 379, – alla sacra ordinazione 113 § 4, 128, 130-131, 133, – per l'ufficio 337 § 2, 366 § 2, durante la postulazione 342 § 2, (vd. Candidato, Introduzione, Ordinazione, Celibato).

Candidato: ogni cattolico 13 § 1, – impedimenti 13 § 2, – l'ammissione 15, – la domanda e la dichiarazione 16, – la formazione e l'insegnamento 11-12, 59 § 1, – la valutazione 22 § 2, – la sottomissione 58 § 1, – le conversioni con il Maestro dei novizi 60 § 2, – anche 59 § 1.

Canto ecclesiastico: le voci ed i motivi corali 183.

Capitali: gli investimenti sicuri 421 n. 3, 448 n. 3, 483 n. 4.

Cappella: (vd. Chiesa).

Cappuccio: 37 § 1, 215, 216 § 1.

Carità: 3, 56, 124 § 2, 129, 188, 194, 233 § 1, 245 § 2, 250 § 2, 280 § 2, 326, 491, 505 § 2 n. 1, 507 § 1, 513 § 1, le opere 514, 535 § 2.

Casa editrice, Edizioni: la fondazione e la dirigenza 259 § 1, – le norme delle divulgazioni pubbliche 264 § 1, – il Collegio, regolamento, la cooperazione, l'amministrazione finanziaria 261, – gli scrittori 263, – i censori 264, – l'approvazione o la licenza ecclesiastica 264 § 2.

Casa religiosa: la Sede 286, – l'erezione 290 § 1, – il numero dei Religiosi, l'Egumeno 287 § 1, – lo stato giuridico: l'ottenimento e la perdita 287 § 2, 288 § 3, – storica 287 § 3, – la soppressione 298 § 1 n. 1, – anche 106 § 1, 198 § 1, (vd. Sede).

Castità: la consapevolezza dei novizi 60 § 3, – la virtù 62, – il voto 67 § 2, 79 § 2, 85, 95, 152, il senso e le esigenze 159-164, – la limpidezza della coscienza e la purezza del cuore 197.

Catechesi: uno dei compiti principali 235, – l'annuncio della parola di Dio e della piena dottrina della Chiesa, il modo 237, – nelle nostre chiese 235, nella parrocchia 248 § 1 n. 1.

- Cause legali:** chi ha il diritto di adire alle autorità giudiziarie statali 409, 437, – i modi per risolvere, la notifica alla Curia 469.
- CCEO:** riguardo ai candidati agli ordini sacri 113 § 2, 131 § 3, – il diritto canonico 264 § 1, 269, 493 § 1, 504, 519 § 1.
- Celebrazioni liturgiche:** 178, 184 § 2, 235, – la commemorazione della Gerarchia e dei Superiori 177 § 2, – l'uniformità nelle celebrazioni liturgiche 178 § 2, (vd. Liturgia, Lodi Divine).
- Celibato:** l'obbligo 69 § 1, 160, – i candidati alla professione devono essere adeguatamente educati sull'essenza della consacrazione a Dio nel celibato 163, – la dispensa 536.
- Cella:** singola 109 § 2, 221, – la meditazione 199 § 1, (vd. Alloggio).
- Censori:** le nomine, la commissione dei censori, il giudizio del censore 264 §§ 2-3, 431 n. 9, – i redattori generali 264 § 4.
- Certificato:** di Battesimo e di Crismazione 14 § 1 n. 1, 86 § 1, – degli studi compiuti 131 § 2 n. 2, – dell'ordinazione diaconale 131 § 2 n. 4, – dell'ordinazione presbiterale 14 § 1 n. 7, 135, di un sacerdote estraneo 186, – del matrimonio 529 § 1, – parrocchiale 253 § 1, – il diploma 138 § 1.
- Chierici:** Vescovi, presbiteri, diaconi 271 § 1, – la proibizione di esercitare gli ordini sacri 518 § 1 n. 2, 535 § 1, – la perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato: la richiesta dell'interessato, Istruttore, le norme, le indagini della causa, Congregazione competente 536.

- Chiesa** (edificio): 109 § 4, 199 § 1, – il diritto di avere 290 § 3, 294 § 2, – l'Ecclesiarca 487, – il resoconto economico dell'amministratore 254, – il restauro 252, 250 § 2, – la chiusura 298 § 2.
- Chiesa sui iuris**: 1, 4 § 1, 99, 155, 185 § 1, 300 § 1, 307 § 3, 431 n. 6, – il Sinodo 113 § 1, – il diritto particolare 209 § 2, 248 § 2, 251, 253 § 1, – la disciplina 240 § 2, 269, – le norme riguardo il digiuno 211, (vd. CCEO, Dottrina della Chiesa, Rito, Tradizioni).
- Chiesa**: 95, 102 § 1, 152, 180, 237, 269, 308, – di Cristo 3 § 2, 176, 230 § 1, – Cattolica 256 § 1, 401 § 2, – il Magistero 11 § 2, 121 § 1, 264 § 3, 531 § 1 n. 1, (vd. Dottrina della Chiesa).
- Cibo**: il fine 217, – le usanze, i principi della discrezione religiosa e della modestia, le necessità dei singoli 218-219, 434 § 2, – sano e sufficiente 219, – durante il digiuno 209-211, (vd. Mensa).
- Cintura**: (vd. Fascia).
- Clausura**: la nozione, la delimitazione, l'approvazione 220, – la corrispondenza privata e l'utilizzo dei mezzi d'informazione sono sottoposti alla clausura 162, 222 § 1, – l'uscita con il permesso, per svolgere le faccende dell'ufficio 223 § 1, – il segno d'assenza 223 § 2.
- Clergyman**: 216 § 2.
- Colazione**: 218 § 2, (vd. Cibo).
- Collaboratore**: del Maestro dei novizi: la nomina, le qualità 29 § 1, – la sottomissione ed i compiti 29 § 2, – la rimozione 29 § 3, – non amministra ordinariamente il sacramento della penitenza ai novizi 31 § 2.
- dell'Economo 501, 495 § 3, 482 § 3, (vd. Amministrazione dei beni).

— del Segretario 424, 452.

Comandamenti: l'osservanza 160, 228, 229.

Commissione economica: consultori 449, 500.

Compiti: (vd. Lavoro).

Comportamento: dignitoso 161 § 2, durante gli incontri con le donne 164.

Comunità: dei novizi 28, 49 § 1, in un'altra Sede 32 § 2, – basiliana: 142, 143, la famiglia spirituale 142, 145 § 1, 268, 382 § 1, l'unanimità 143 § 2, le caratteristiche ed i requisiti 144-148, 214, il servizio per il bene 390, 476, – il modello della prima comunità cristiana 166 § 1, (vd. Religiosi, Vita, Mensa, Incontri).

Concordato: 77.

Confessione: 31, 124 §§ 1 e 3, 136, 198, – due volte al mese o più frequentemente 197.

Confessore: 31 § 1, 86 § 2, 124 § 3, 179, – permanente, straordinario 198, 248 § 1 n. 2, – non esprime un giudizio nella valutazione delle persone 124 § 4, 30.

Congregazione: competente 536 § 3, (vd. Sede Apostolica).

Consacrazione: a Dio 60 § 3, 85, 94, 95, 125, 140 § 1, 152, 153, 159, 229.

Consanguineità: al secondo grado 388, – al quarto grado 495 § 2.

Consigli evangelici: la pratica 3, 269.

Consiglieri della Casa religiosa: il numero dei membri (2 oppure 4) 479 § 1, il Maestro dei novizi 479 § 3, il Sostituto della Residenza o l'Ecclesiarca 479 § 2, – la nomina, l'ordine di precedenza, i compiti 480, 394-397, – la rinuncia e la rimozione 481.

Consiglieri della Residenza: le nomine 474 § 3, – i compiti 480 §§ 2-3, 394-397, – la rinuncia e la rimozione 481.

Consiglieri della Sede degli studi: le nomine 107 §§ 3-4, – i compiti 116 § 2, 121 § 3, 394-397, – la rimozione 107 § 5.

Consiglieri generali: le elezioni, il giuramento 346-347, 349, 402 § 2, – il mandato 411 §§ 2-3, – i requisiti 412, – l'ordine di precedenza 416, – l'alloggio, la sottomissione 413, – i compiti 394-397, – l'Ammonitore 398-399, – le mansioni 387, 414, 419 § 2, – la rinuncia e la rimozione 415, – la vacanza dell'ufficio 418 § 1, – anche 359 § 2, 403 § 2, 411, 519 § 3, 527 § 1.

Consiglieri provinciali: le elezioni, la conferma, il giuramento 364 § 2, 366, 369-371, 440 § 2, 445 § 1, – il numero dei membri 439, – i requisiti 440 § 1, 401 § 2, – l'ordine di precedenza 441 § 2, – l'alloggio 442 § 2, – la sottomissione 443 § 2, – i compiti 394-397, 446 § 2, 450 § 3, – l'Ammonitore 443 § 1, – le mansioni 387, – la rinuncia, la rimozione 444, – la vacanza dell'ufficio 445 § 1.

Consiglio del Superiore: la convocazione, la riunione, la sostituzione di un assente 394, – la consultazione (consultato, sentito il parere), la validità degli atti giuridici 395, – il consenso con la maggioranza assoluta o con l'unanimità, la validità degli atti giuridici 396, – anche 397.

Consiglio della Casa religiosa: si costituisce dal Superiore e dai Consiglieri della Casa 479 § 1, – esamina il budget 483 n. 1, gli investimenti dei capitali 483 n. 4, – tiene il registro delle riunioni 297 § 1 n. 4, – il Segretario 486 § 1, – vd. anche 482 § 1, (vd. Consiglio del Superiore).

- Consiglio generale:** la definizione 309 § 2, – vd. anche 298 § 1 n. 2, 309 § 1, 339 § 2, 367, 404 n. 3, 421 nn. 1-3, 422 § 2, 493 § 2, 499-500, (vd. Consiglio del Superiore).
- Consiglio provinciale:** la definizione 299 § 2, – vd. anche 293, 298 § 1, 300 § 2, 359 § 1, 362 § 2, 428 § 2, 442 § 2, 448 nn. 2-3, 493 § 2, 499-500, 526 § 1, 527 § 1, (vd. Consiglio del Superiore).
- Consuetudini, Usanze:** l'abrogazione 6, – centenarie 6, – dell'Ordine: 67 § 1, 144 § 2, 190, 194, 213, 216 § 1, 218 § 2, 224 § 1, 390 § 2, 430, 462 § 1, 516 § 1, locali 219, 223 § 2, 225 § 1, – l'antica tradizione 207, 515 § 2, (vd. Tradizioni).
- Consultori:** 500.
- Contratti:** la conclusione 467 § 1, – la conservazione 448 n. 6, 483 n. 10.
- Contributi:** delle Sedi al noviziato 27, all'attività della Curia 302 § 3, 483 n. 6, – delle Province 310 § 3, 421 n. 1, 448 n. 7.
- Controversie:** le soluzioni 519.
- Convenzione:** 243, 244 § 1, 467 § 1.
- Conversazione, Colloquio:** religiosa 214 § 2, – dei candidati e novizi con il Maestro dei novizi 60 § 2, – del Superiore con il Religioso 70 § 2, 465 § 3, – con il Religioso prima della professione 86 § 3, 87 § 2, prima della sacra ordinazione 131 § 1, durante la visita canonica 312 § 3, – con le donne 164.
- Conversione:** 60 § 2, 231 § 2.
- Correzione:** fraterna 512, – l'ammonizione e le penitenze 513-515, – le sanzioni 516-518.

- Corrispondenza:** 40, 404 n. 6, 425 § 1 n. 5, 486 § 1, – privata 222 § 1.
- Corsi:** 61, 113 §§ 2-4, 118 § 2, 137 § 2, 139 § 2, 141 § 1, 249 §§ 4-5.
- Coscienza:** la cura di mantenerla pura 196 § 1, (vd. Esame di coscienza).
- Cose, Oggetti:** l'uso comune 166, – ricevuti 169, – inutili 434 § 2, – sacre 506, – devono essere rispettate come un dono di Dio 172 § 1, 487, – durante il trasferimento 276 § 2, – il trasferimento da una Sede a un'altra 296.
- Costruzione:** il permesso 434, 468 § 1, – la verifica 421 n. 5, 448 n. 5, – l'avvio 468 § 1, – la premura 483 n. 3.
- Critica:** 127 § 1.
- Croce:** 37 § 1, – pettorale 215, – la testimonianza 281 § 3.
- Cronaca:** della Sede 297 § 1 n. 1, – della Sede generale 424, – della Sede provinciale 452, – lo Storiografo 485, 488.
- Cura medica:** 277 § 2, 280, 281, – le prescrizioni riguardo ai cibi 219, – la dimora 150 § 3, (vd. Malati).
- Curia generalizia:** la definizione 309, – i costi 313 § 3, – il notaio 422 § 4, – la Residenza subordinata 477-478.
- Curia provinciale:** la definizione 299 § 2, – vd. anche 261 § 3, 281 § 2, 286, 302 § 1, 313 § 3, 431 n. 2, 434 § 1.
- Danno:** la responsabilità 270 § 2, 393 § 4, 512, – per evitare 260 § 1, 354 § 1, 459 n. 6, 480 § 3, – un gravissimo danno è la causa per l'espulsione del Religioso 530 § 1.
- Debiti:** l'ammissione illecita al noviziato 34 n. 2, – la responsabilità 72 § 4, 100 § 2, – i prestiti per la Sede 434 § 3, 468 § 2.

Decreto: 26, 275 § 3, 276 § 1, 301 § 2, 305 § 2, 393 § 3, 429, 445, – extragiudiziale 516, 520, 530, 532, 533, 534, – la conservazione 489 § 1.

Defunti: la notifica e le preghiere prescritte 282, 525, – il funerale, il luogo e il giorno 283, – la biografia, il libro dei Religiosi defunti 284, 297 § 1 n. 5, – la premura delle tombe 285, – l'elenco dei Religiosi defunti 218 § 1.

Delega: delle competenze 387, – del diritto di rivolgersi alle autorità giudiziarie 409, 437.

Delegato del Superiore generale: 305 §§ 1-2, 325 § 1 n. 4.

Delegato: per ricevere la professione 65 n. 5, 89 n. 5, 94, – del Visitatore 312 § 2, – per svolgere le mansioni affidate 387.

Delegatura: la nozione, la creazione, il governo, i Consiglieri 305 § 1, – l'appartenenza dei Religiosi 305 § 3.

Delibere della Sinassi: generale: si approvano con la votazione segreta o palese 352, – vengono proclamate ed entrano in vigore 353 § 1, – come possono essere modificate o annullate 353 § 2, – i resoconti della loro realizzazione 335 § 2.

— provinciale: si approvano con la votazione 375, – si confermano, vengono proclamate ed entrate in vigore 376 § 1, – la durata e le modifiche 376 § 2, – i resoconti della loro realizzazione 363 § 2.

Delitto, Reato: commesso 511, 530 § 2, – la medicina, l'emendazione 511, 516 § 1, – la natura, le circostanze 516 § 2, – vd. anche 33 n. 4, 393 § 5, (vd. Trasgressioni).

Denaro: 43, 170 § 1.

Diacono: 129-135, 271 § 1, 439 § 2, 474 § 3, 479 § 2.

Digiuono: le pratiche dell'astinenza, le esenzioni 209, – le forme e pratiche private 210, – le norme provinciali 211.

Dimissione dall'Ordine: del candidato 21 § 2, – a causa di malattia 81 § 1, – per l'assenza nella Sede 151 § 2, – come la pena 518 § 3.

— *ipso iure*: chi ha abbandonato la fede cattolica oppure ha celebrato matrimonio 528, – la procedura: le prove, una dichiarazione, l'annuncio 529 § 1, – gli effetti, il vincolo dalla professione 529 § 2.

— per decreto: le cause: negligenze, disubbidienza, assenza illecita, abuso di potere, ecc., 531 nn. 1-9, – del Religioso con la professione temporanea: le cause, la difesa, il decreto, gli effetti, il ricorso 532, – del Religioso con la professione perpetua: la competenza, le cause, le ammonizioni, la difesa, il decreto 533 §§ 1-3, l'approvazione del decreto, le spese del giudizio 533 § 4, l'intimazione all'interessato, il ricorso 534, gli effetti giuridici, l'osservazione della carità 535.

Dimora: in un'altra Provincia: i voti 75 § 2, l'ammissione alla professione 87, il diritto del voto 275 § 2, – legittima fuori della comunità, fuori della Sede e i termini 150, 459 n. 5, durante l'esclusura 522-525, – degli ospiti 226 § 2.

Dio: la lode 126 § 1, 180, 184 § 1, 386, – lo stretto legame 161 § 1, 214 §1, – la Provvidenza 166 § 2, (vd. Consacrazione).

Dipendenti: gli obblighi dell'Ordine 171, 266, 483 n. 8, – la partecipazione all'apostolato dell'Ordine 265, – i contratti di lavoro, i diritti, lo stipendio 266, – l'assunzione e il licenziamento, la previdenza sociale 459 n. 1, 466.

- Direttore degli studi:** la nomina 118 § 1, – i compiti 103 § 2, 104, 107, 113 § 1, 114 §§ 1-2, 118 § 2, 124, 126 § 4, 127 § 2.
- Direttore delle missioni:** la nomina 240 § 1, – i compiti, la tematica delle missioni ed i mezzi 240 § 2, – rende resoconto, coordina i piani, organizza incontri o corsi 240 § 3.
- Direttore spirituale:** 30, 86 § 2, 179, 210 § 2, 257 § 1, – le qualità, i compiti e la guida 124, 208, – i temi delle meditazioni 199 § 2, – l'altro presbitero 124 § 1.
- Diritto:** comune 314 § 1, 352 § 2, 372 § 2, 386, 400 § 2, 419 § 1, 426 § 1, 431, 516 § 1, – nativo 491, – civile 77, 91 § 2, 100 § 1, 121 § 1, 171, 264 § 1, 266 § 1, 307 § 3, 421 n. 5, 437, 448 n. 5, 467 § 2, 483 n. 5, 492 § 2, 494 § 2, 504, – d'autore 167 § 2, (vd. CCEO).
- Disciplina:** religiosa 31 § 1, 47 § 1, 49 § 1, 50 § 2, 59 § 1, 108, 121 § 4, 198 § 1, 249 § 2, 257 § 2, 271 § 2, 308 § 2, – la verifica 312 § 1, – l'obbligo di vigilare 178 § 1, 404 n. 7, 431 n. 2.
- Dispensa:** dalla partecipazione nelle celebrazioni comuni 182 § 1, – dal silenzio 218 § 2, – dal digiuno 209 § 2, – dal ritiro spirituale 204 § 2, – dall'incarico (come la pena) 518 § 2 n. 1, – dagli obblighi derivanti dalla sacra ordinazione 536, – vd. anche 34, 35, 131 § 3, 339 § 1, 342 § 1, 365, 527 § 4, 532 § 2.
- Disposizioni:** della Sinassi generale 5 § 2, l'informazione 149 § 1, – del Superiore generale 311, 335 § 2, – della Sinassi provinciale 216 § 3, – del Superiore provinciale 304, 363 § 2, – del Visitatore 312 § 3, – la loro custodia nell'archivio 489 § 1.

Divina Eucaristia: 188, – la custodia e l'adorazione 189 § 1, – la sostituzione 189 § 2, – le visite quotidiane 190, 207, (vd. Comunione).

Docenti: 107 § 4, i gradi accademici, i requisiti, le nomine 121.

Documenti: dell'introduzione alla vita religiosa 14 § 1, 16, 18, 21 § 1, – sui voti religiosi 67 § 3, 75 §§ 2-3, 79 § 3, – della professione 86 § 1, 87 § 2, 96 § 1, 97, – della sacra ordinazione 131, 135, – dei processi 530 § 4, 533 §§ 3-4, 534 § 3, 536 § 3, – sulla soppressione della Sede 298 § 4, – la conservazione dei documenti 438 § 1, storici 483 n. 10, 489 § 1, segreti 410, 438 § 2, di fondazione 507 § 3, – la trasmissione dei documenti 425 § 2, – alienazione dei documenti 489 § 1, – la notifica dei nuovi 431 n. 6, (vd. Archivio).

Dolo: (vd. Violenza).

Domeniche e feste: l'istruzione del popolo 235, 248.

Donazioni: il compito della registrazione 483 n. 5, – l'accettazione 492 § 1, (vd. Offerte).

Doni: di valore 167 § 3, – la distribuzione 468 § 3.

Dottrina della Chiesa: 11 § 2, 49 § 2, 113 § 2, 194, 236, l'insegnamento 259 § 1, 260 § 1.

Durata: dell'introduzione alla vita religiosa: un anno pieno 20 § 1, un minimo di nove mesi 20 § 2, la proroga 20 § 3, – del noviziato: un anno intero 51 § 1, la proroga per un anno 52, – della professione temporanea 67 § 2, 73 § 1, la proroga 73 § 2, – dell'ufficio 391.

Ecclesiarca: la nomina 485, 471 § 2, 479 § 2, – le mansioni: cura le celebrazioni, le intenzioni, la pulizia della chiesa

e degli oggetti ecclesiastici, designa i Confessori, tiene i libri e l'inventario 487.

Economia: la premura dell'Economo 483 n. 3.

Economo della Casa religiosa: la nomina 482, – locale 494 § 1, – la perdita dell'ufficio 484, 393, 481, – il collaboratore 482 § 3, – le competenze 492-499, 501-506, – i compiti: prepara il budget, conduce e conserva i registri e i documenti, presenta il resoconto, si occupa dei dipendenti, dell'economia e della costruzione, esegue l'inventario dei beni, conduce conti bancari 483 nn. 1-10, 382 § 2, partecipa alle riunioni del Consiglio 499, (vd. Amministrazione dei beni).

Economo della Sede degli studi: la nomina 107 § 2, – locale 494 § 1, – i compiti 122, 483, 492-499, 501-506, (vd. Economo della Casa religiosa, Amministrazione dei beni).

Economo generale: la nomina 419 § 1, 494 § 1, – le competenze 420, 491-506, – i compiti: amministra dei beni dell'Ordine, predispone i budget ed i bilanci, visita, esamina tutti gli affari economici importanti e si preoccupa dei loro atti, presta consigli e aiuto alle Province 419 § 1, 421 nn. 1-8, – presenta il resoconto alla Sinassi 335 § 3, alla riunione del Consiglio 499, – vd. anche 309 § 2, 422 § 3, 448 n. 7, 519 § 3, (vd. Amministrazione dei beni).

Economo locale: (vd. Economo della Casa religiosa, Amministrazione dei beni).

Economo provinciale: la nomina ed i requisiti 446, 494 § 1, – le competenze 491-506, – i compiti: 27, 299 § 2, 358 n. 2, amministra dei beni della Provincia e della Sede provinciale 447, predispone i budget ed i bilanci,

visita, esamina le iniziative economiche importanti, provvede dei documenti ed i fondi, presta consigli e aiuto, concorda il lavoro di contabilità 448 nn. 1-10, – presenta il resoconto alla Sinassi 363 § 1, alla riunione del Consiglio, – ha dei consultori 449, (vd. Amministrazione dei beni).

Ecumenismo: 3 § 2, 231 § 2, (vd. Unità dei cristiani).

Educazione: dei fedeli, della gioventù 255-258, – il diritto di fondare e di amministrare associazioni, gruppi, campi e istituzioni 258, (vd. Scuola, Associazioni).

Egumeno: (vd. Superiore della Casa religiosa).

Elemosine: l'elargizione 468 § 3, – la raccolta con il permesso 502.

Elenco dei santi: la lettura del giorno 218 § 1.

Elezione dei delegati: alla Sinassi provinciale: la procedura, il protocollo, l'informazione 359 §§ 1-2, il numero dei presbiteri, dei diaconi e fratelli 359 §§ 3-4, l'altra procedura nella Provincia che conta trenta, o meno, Religiosi di professione perpetua 361, – alla Sinassi generale: il numero, la procedura, l'informazione, i sostituti 372-373.

Emerito: 272.

Eparchia: l'iscrizione 34 n. 1, 69 § 1, 98.

Eredità: venuta al Religioso appartiene alla Provincia 100 § 1, – il diritto di accettarla 492 § 1.

Eresia: la dimissione *ipso iure* 528 n. 1.

Esame di coscienza: 48 § 1, 196-197, 225 § 2, – parziale (5 minuti) e generale (10 minuti) 196 § 1, – (mezz'ora) durante il rinnovamento 202.

Esami: degli studenti 113 § 2, 126 § 2.

Esaminatori: per i candidati prima del noviziato 22 § 2, – per i Religiosi che desiderano studiare 103 § 1, (vd. Valutazione).

Esclaustrazione: la procedura: concessione 522 § 1, l'imposizione 522 § 2, 518 § 3, – il termine, il consenso del Vescovo eparchiale 522 § 3, – il Religioso esclaustrato: rimane vincolato dai voti e subordinato al Vescovo eparchiale, è privo del diritto di indossare l'abito religioso e del diritto di voto 523, – il rientro o la separazione dall'Ordine, le sanzioni 524, – le orazioni per il Religioso defunto durante l'esclaustrazione 525, 282.

Esempio: 47 § 3, 60 § 1, 147 § 1, 194, 209 § 2, 214 § 2, 230 § 1, 241 § 2, 256 § 3, 281 § 3, – della prima comunità cristiana 166 § 1, – dei martiri 175 § 1, – dei Santi 224 § 1.

Esercizi: pastorali 50 § 2, 51 § 1, – di pietà (vd. Pratiche).

Esorcismo: 232 § 2.

Esulsione: la nozione 530 § 4, – le cause, deposizione dell'abito religioso 530 § 1, – la procedura: le prove, la possibilità di difendersi, il decreto 530 § 2, – se il caso è urgente 530 § 3, – gli effetti 530 § 5, – il processo di dimissione, il decreto, il diritto per il ricorso 530 §§ 4-7, (vd. Dimissione dall'Ordine).

Età: (16 anni) richiesta per i candidati 13 § 2, – per il noviziato: (17 anni) 33 n. 1, la dispensa per chi ha compiuto i 50 anni di vita 35 n. 3, – (18 anni) per la prima professione 65 n. 1, – (23 anni) per la professione perpetua 89 n. 3, – le limitazioni 339, 362 § 2.

Familiari: l'assunzione per il lavoro 466 § 2.

Fascia: 67 § 1, 215, – la cintura 37 § 1.

Fondatore: 509.

Fondazioni: le pie non autonome: l'accettazione, gli oneri, le rendite 507, – l'esecutore 405, 433, 510, – il registro 297 § 1 n. 14.

Fondi: 448 n. 8, 490 § 3.

Formazione: la nozione e il piano 11, – le fasi 11, 12-24, 25-55, 70, 85, 102-127, – con l'esempio 47 § 3, – accademica, professionale 277 § 3, 259 § 2, – liturgica 106 § 3, – pastorale 113 § 4, 114, – dei fratelli 138-139, – permanente 140-141, – le spese 277 § 3, (vd. Piano generale della formazione, Studio dei Religiosi).

Fotografie: la conservazione 488.

Fratelli: 138, 139, 271, 439 § 2, 474 § 3, 479 § 2, (vd. Religiosi).

Gerarca del luogo: la sottomissione dei Religiosi nelle cose che riguardano l'apostolato 155, 230 § 2, – l'Ordine non gli è soggetto per quanto riguarda il governo e la disciplina 308, – vd. anche 136 §§ 1 i 3, 186, 241 § 4, 264 § 2, 502.

Gesù Cristo: il sacrificio 184 § 1, – nella Divina Eucaristia 188, – la fraternità in Cristo 142, – l'insegnamento 154 § 2, 161 § 1, 234, 229, 237, – la sequela 3 § 1, 140 § 1, 153, 165, 269, – familiarità di preghiera 125, – la conoscenza di Gesù 200, del Suo esempio 60 § 1, 229, – la conformazione 152, 161 § 2.

Gioia: 159 § 1, 166 § 2.

Gioventù: 255-258, (vd. Scuola, Educazione).

Giuramento: 336 § 2, 348 § 2, 349 § 2, 368 § 2, 371 § 2, 423-424, 429, 445 § 1, 451-452, 457 § 2, 495 § 3.

Grazie spirituali: 69 § 2.

Guida (sacerdote): durante la formazione 17 § 2, 18, 46, 137, 139, – del ritiro spirituale 50 § 1, 206, – della missione 241 § 3, – delle associazioni e organizzazioni 258 § 2.

Guida spirituale: l'esigenza, il beneficio, la libertà nella scelta, la fiducia 208, (vd. Direttore spirituale).

Impedimenti: giuridici 13 § 2, – al noviziato 33 nn. 1-8, 34 n. 5, 36, – all'ordine sacro 131 § 3, – per l'elezione all'ufficio 342-344, – legittimi 201 § 1, 312 § 2.

Incontri: (vd. Raduni).

Indulto: dell'esclaustrazione 522, – della separazione volontaria dall'Ordine 526-527.

«Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno»: l'approvazione 9, 321 § 2, – l'osservazione 3, 9, 268, 269, 430, nel processo di formazione 11 § 2, 45 § 1, 49 § 2, – la lettura durante la mensa 218 § 1, (vd. San Basilio).

Insegnamenti: ascetico-religiosi nella Sede 465 § 1.

Intenzioni: (vd. Liturgia).

Introduzione (alla vita religiosa basiliana): lo scopo 12, – viene effettuata nella Sede del noviziato 17 § 1, in un'altra Sede 17 § 2, 18, – la visita medica 19, – la durata 20 § 1, – la riduzione 20 § 2, – la proroga 20 § 3, – l'abbandono e la dimissione 21, – la ripetizione 35 n. 4.

Invalidità: 277 § 2.

Inventario: 448 n. 6, 483 n. 9, 487, – aggiornato 496 § 1.

Invidia: 127 § 1.

Istituti di studi: propri 102 § 2, (vd. Scuola).

- Istituto religioso:** 14 § 1 n. 8, 131 § 2 n. 3, (vd. Passaggio).
- Istituzioni:** fondazione e dirigenza di case editrici, tipografie, edizioni, agenzie d'informazione, studi per riprese o registrazioni, archivi, musei, biblioteche, ecc. 259 § 1, 255 § 1, 294 § 1, – statuto 255 § 2, 259 § 1, – amministrazione finanziaria 261 § 3, (vd. Scuola).
- Istruttore:** in caso della dispensa dagli obblighi derivanti dalla sacra ordinazione 536 § 2.
- Istruzione del popolo:** l'omelia, la catechesi, l'insegnamento durante la Liturgia, le sacre funzioni e i pellegrinaggi 235, 236 § 2, – le missioni ed i ritiri spirituali 239 § 1, – il rispetto delle pratiche 232 § 1, 239 § 1, (vd. Predicazione, Catechesi, Associazioni).
- Istruzioni:** sull'amministrazione dei beni temporali 492 § 3.
- Laici:** la partecipazione all'istruzione catechetica 248 § 1 nn. 1 e 3, all'apostolato 265, alla Liturgia e ai Sacramenti 248 § 1 n. 2, (vd. Associazioni, Dipendenti).
- Lavoro di contabilità:** la concordanza 448 n. 10.
- Lavoro, Opere, Attività:** 45 § 2, 48 § 3, 70 § 1, 102 § 1, 126 § 3, 137, 221, – la legge e l'espressione della consacrazione 166 § 2, 229, 234, 277 § 1, – dei Religiosi e l'apostolato 229-264, 150 § 3, – dei fratelli 138 § 2, – nel programma giornaliero 212, – la distribuzione degli impegni 212 § 2, 271 § 3, 459 n. 1, – gli indumenti 216 § 2, – l'uscita fuori della clausura 223 § 1, (vd. Apostolato).
- Legge:** l'ignoranza 270 § 2, – del lavoro 166 § 2, 229, – della clausura 220 § 2.
- civile, (vd. Diritto civile).

Lettera testimoniale (Valutazione scritta): 14 § 1 n. 3, 18, 23, 75 § 1, 87 § 2, 114 § 2, 131 § 2.

Lettere: 425 § 1 n. 4, – ai Superiori e ai Gerarchi 222 § 2, – la conservazione 438 § 1, 488, 489 § 1.

Lettura spirituale: (quarto d'ora) quotidiana 200, – (mezz'ora) nel noviziato 48 § 1, durante il ritiro spirituale 207, durante il rinnovo 202, – durante la mensa 218 § 1.

Libertà: 36, 47 § 2, 166 § 2, 208 § 2, 220 § 1, 236 § 2, 351 § 1, – dei figli di Dio 153, – religiosa 171, – durante l'elezione 329 § 3.

Libri: (vd. Registri).

— lo scritto e la pubblicazione dei libri 264 §§ 1-2, (vd. Casa editrice, Scrittori, Censori, Pubblicazione, Mezzi di comunicazione di massa: l'apostolato).

Liturgia: Divina 48 § 1, 67 § 1, 79 § 1, 184-190, 225 § 2, – i libri ufficiali 177, – la celebrazione 184, 185, 192, 231 § 1, 235, 248, 250 § 2, 327 § 1, 487, per lo sviluppo dell'Ordine 192 § 1 n. 1, per l'unità dei cristiani 192 § 1 n. 2, per i defunti 192 § 1 n. 3, 282, 525, per la comunità 193 § 2, nella propria intenzione 193 § 3, – le intenzioni ed i registri 187, 297 § 1 n. 8, 487, – la riduzione degli impegni 508, – l'omelia 235, – i giorni aliturgici 185 § 1, (vd. Celebrazioni liturgiche, Preghiere, Offerte).

Lodi Divine: comuni 48 § 1, 180-183, 207, – in nome della Chiesa 180, – la determinazione e la celebrazione della parte quotidiana 181, 182, 183, 202, 225 § 2, – la dispensa 182.

Madre di Dio: la figliolanza 59 § 2, 161 § 1, il rinnovo annuale 194, – l'Akathistos alla Vergine Maria 182 § 2, – la glorificazione 194.

Maestro dei novizi: i requisiti e le qualità 56, – la nomina 57 § 1, – se non è il Superiore, deve essere uno dei Consiglieri 57 § 2, – la partecipazione ai corsi 61, – un altro sacerdote-guida 17 § 2, 18, – i compiti della formazione 47 § 1, 59, 60, 358 n. 6, 363 § 1, – la direzione dell'introduzione: 17, l'ammissione dei candidati 15, la riduzione 20 § 2, la proroga 20 § 3, l'atto dell'abbandono 21 § 1, la dimissione 21 § 2, – la direzione del noviziato 28-31, 37 § 1, 40, 57 § 1, 60 § 2, – non amministra ordinariamente il sacramento della penitenza ai novizi 31 § 1, – spiega i temi delle meditazioni 199 § 2, – parla con i candidati ed i novizi 60 § 2, – controlla i mezzi di comunicazione 45 § 3, – in caso di necessità dà soldi per i novizi 43, – prepara il programma 46, il regolamento 49 § 2, – la sottomissione 47 § 1, – i registri del noviziato 67 § 4, 297 § 2, (vd. Valutazione, Ritiro spirituale).

Magnanimità: 511.

Malati e anziani: la cura 147 § 2, 277 § 2, 280, 448 n. 8, – il trattamento e le preghiere 281 § 1, – in caso di malattia grave bisogna informarne la famiglia e i confratelli 281 § 2, – la pazienza e la cura spirituale al Religioso moribondo 281 § 3.

Malato grave: ha bisogno della dispensa per il noviziato 35 n. 2.

Malattia: – fisica o psichica 81 § 1, – demente 81 § 2, – acquisita per un lavoro 81 § 1, (vd. Cura medica).

Mancanza: di spirito religioso è la causa della dimissione 532 § 1 n. 2, – dell'emendazione 533 § 2 n. 1.

Manchevolezze: (vd. Vizi).

Mandato: la durata 391 § 1, 400 § 3, – il compimento di due terzi del mandato dell'ufficio equivale al mandato intero 391 § 1.

Mantello: 215, 216 § 1.

Matrimonio: l'impedimento al noviziato 33 n. 6, – gli obblighi e la dignità 60 § 3, – è proibito dal voto 160, – celebrato di un Religioso 528 n. 2.

Meditazione, Riflessione: 48 § 1, 124 § 1, 225 § 2, – quotidiana, di mezz'ora 199 § 1, – i temi 199 § 2, – durante il rinnovamento spirituale 201 § 1, – durante i ritiri spirituali 207.

Mensa, Pasto: comune 217-219, 144 § 3, – il campanello alla mensa 212 § 3, – il fine 217, – durante la giornata devono essere letti i brani della Sacra Scrittura, degli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» o dello Statuto, l'elenco dei santi del giorno e dei Religiosi defunti, ed i comunicati generali e le disposizioni 218 § 1, – le usanze, i princìpi e le necessità dei singoli 219, 277 § 2, (vd. Cibo, Digiuno, Astinenza, Silenzio).

Mezzi di comunicazione di massa: l'uso 45 § 3, 126 § 3, 162, 210 § 1.

— l'apostolato: 259-264, i princìpi e la responsabilità 260 § 1, interviste 260 § 2, la formazione di esperti 259 § 2, la partecipazione dei Religiosi 262, – la pubblicazione, l'approvazione o la licenza, i censori 264, (vd. Istituzioni, Casa editrice, Scrittori).

Ministeri sacri: il diritto di svolgerli 290 § 3, 231 § 1, – la preparazione 113 § 1.

Missionario: 236, 237, 239 § 2, 240 §§ 2-3, 241.

Missioni popolari ed i ritiri spirituali: il fine e i modi 239 § 1, – la nomina e le qualità dei predicatori 239 § 2, 240,

– preparazione e corsi 241 § 1, – il contenuto delle omelie e degli insegnamenti 241 § 2, – il moderatore 241 § 3, – la colletta materiale 241 § 4, – la casa per i ritiri spirituali 242, (vd. Istruzione del popolo, Direttore delle missioni, Missionario).

Modestia: riguardo ai cibi 219, – i principi della modestia riguardo agli abiti 216 § 2, – dell'intrattenimento durante il riposo 224 § 2, – vd. anche 59 § 2, 174, 260 § 1, 279, 434 § 2.

Moralità: 260, 262, 264, 531 n. 6, – la certezza morale 529 § 1, 530 § 2.

Moribondo: 281 § 3, (vd. Morte).

Morte: la promessa del Religioso di restare nell'Ordine fino alla morte 95, – la cura del Religioso moribondo, l'amministrazione dell'unzione degli infermi, la concessione dell'assoluzione plenaria al moribondo 281 § 3, – del Religioso durante l'esclaustrazione 525, (vd. Defunti).

Mortificazione: 379.

Museo: 259 § 1.

Natura: 142, 307 § 3, – della cosa 270 § 1, 362 § 1, 474 § 2, – i doni di natura 102 § 1, 154 § 1, – le inclinazioni 163.

Nome religioso: 38.

Nomina: (vd. Uffici e incarichi).

Norma: (vd. Regola).

Notaio: il Segretario 422 § 4, 450 § 2.

Novizi: la domanda 37, – il nome religioso 38, – la sottomissione 58 § 1, – la cessazione della partecipazione a movimenti e associazioni 39, – le conversazioni e la corrispondenza 40, – l'abito 44, – la formazione,

l'apprendimento dello Statuto e degli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» 45 § 1, in un'altra Sede 32 §§ 2-3, – le opere ed obblighi 45 § 2, – il denaro 43, – i mezzi di comunicazione 45 § 3, – la valutazione 52, 53 § 2, 54 § 2, 63 § 1, 64, – la conversazione con il Maestro dei novizi 60 § 2, – i ritiri spirituali 50 § 1, 66, – anche 50 § 2, 51 § 1, 59 § 1.

Noviziato: lo scopo 25, – il budget 27, – la comunità dei novizi 28, – la direzione 28, 32 § 2, 40, – la domanda 22 § 1, – la preparazione 24, – gli impedimenti 33 nn. 1-8, – le dispense 34, 35, – l'ammissione 23, 36, – la vestizione dell'abito 37 § 1, – si svolge nella Sede del noviziato 32 § 1, in un'altra Sede 32 § 2, – il programma 47 § 2, – la disciplina 47 § 1, 49 § 1, – le preghiere 45 § 1, – le pratiche spirituali quotidiane 48 § 1, 196 § 2, – la validità 32 § 1, 65 n. 2, – la durata e il supplemento 51 § 1, – la ripetizione 35 n. 4, 51 § 2, – la proroga 52, – l'abbandono 53 § 1, – l'espulsione 53 § 2, 63 § 2, – la nullità 51 § 2, (vd. Sede del noviziato, Passaggio).

Obbedienza: di Cristo 60 § 1, 153, – la virtù 62, 155, – il voto: 67 § 2, 79 § 2, 85, 95, il senso e le esigenze 152-158, quando c'è la difficoltà 157, – in forza del voto 158, – il rispetto alla Gerarchia 155.

Obbligazioni: la loro conservazione 448 n. 6.

Obblighi: 69 § 1, 102 § 1, 125, 126 § 3, 146 § 2, 182, 271 § 2, 386, 387, 518 § 2 n. 1, – dei neopresbiteri 137, – parrocchiali 249 § 1, – nel programma giornaliero 212 § 1, – sacerdotali 131 § 1, 133 § 2, – la distribuzione 382 § 1.

Offerte: giunti ai Superiori, agli Economi o ai Religiosi sono fatti all'Ordine 167 § 3, 496 § 2, – per gli scopi specifici 167 § 3, 168, 503, – gravate 503 § 2, – per la celebrazione della Divina Liturgia 187, 250 § 2, – il libro 297 § 1 n. 13, – il diritto di accettare 492 § 1.

Omelia: 235, 236 § 3.

Ordinazione: non ricevono gli ordini sacri: i novizi 41, i fratelli con i voti temporanei 69 § 1, – dei professi 128-137, la domanda e i documenti 131, – le lettere dimissorie e il Vescovo ordinante 133, – il diaconato permanente 129, – il presbiterato 130, la proibizione 132 § 2, – il registro 297 § 1 n. 6, – la dispensa dagli obblighi derivanti dalla sacra ordinazione 536, (vd. Piano di formazione).

Ordine secolare di San Basilio Magno: 238 § 2, (vd. Associazioni).

Ordine, Ordine Basiliano di San Giosafat, Ordine Basiliano: 1, 54 §1, 67 § 2, 79 § 2, 268, 307 § 2, di diritto pontificio 308 § 1, – la denominazione 2 § 1, – la sigla 2 § 2, – il fine 3 § 1, – il compito specifico 3 § 2, 62, – lo stemma 10, – la persona giuridica 307 § 1, – l'Autorità suprema 308 § 1, – l'Autorità: il Superiore generale, il Consiglio, la Curia 309, – l'amore ad esso 59 § 2.

Organizzazioni: 258, 294.

O.S.B.M, OSBM (Ordine di San Basilio Magno): la sigla 2 § 2.

Ospiti: l'ospitalità 148, 226, 459 n. 6, – le camere, il responsabile 226 § 1, – (7 giorni) il termine di residenza, il permesso 226 § 2, – la sottomissione dei Religiosi viaggianti 227.

Pace: 143 § 1, di Cristo 127 § 1, – l'obbligo di favorire la pace 233 § 1, 236 § 2.

Padri di famiglia: l'ammissione illecita al noviziato 34 n. 4.

Parola di Dio: il ministero 235, – la lettura 200, 218 § 1, (vd. Riflessione, Predicazione).

Parrocchia: la conduzione: 231 § 1, 243 § 1, 248, 252, – quando è vacante 246, – l'erezione e la convenzione 243 § 2, – la persona giuridica 243 § 3, – il servizio della comunità 249, – la cassa, le entrate e le spese 250, – i consigli 251, – i libri, l'archivio, gli attestati 253, (vd. Parroco, Vicario parrocchiale, Istruzione del popolo, Associazioni, Chiesa).

— la notifica dell'emissione della professione 96 § 2, della sacra ordinazione 135 § 1.

Parroco: la nomina, le qualità, i diritti, gli obblighi e la sottomissione 244, – la rimozione 247, – il rappresentante della parrocchia 243 § 3, – le funzioni 245 § 3, 246, – gli obblighi: di insegnare, santificare e governare 248 § 1, – la Liturgia per i fedeli della parrocchia 248 § 2, – la remunerazione 250 § 2, – vd. anche 249, 252, (vd. Parrocchia).

Partito politico: 233.

Passaggio: all'Ordine 82-84, 33 n. 8, – il noviziato: la riduzione 83 § 1, i diritti e la sottomissione 83 § 2, – la professione e l'iscrizione 84, – il ritorno 84 § 4.

— a un altro Istituto: il consenso dell'autorità, la durata dei voti, la sottomissione, la professione, il ritorno, le sanzioni 521.

Patrimonio: l'amore e l'affetto al proprio patrimonio ecclesiale 59 § 2, – il proprio contributo al patrimonio

spirituale comune 144 § 1, – religioso e culturale 256 § 1.

Patrocinio (la festa): il rinnovo della figliolanza alla Santa Madre di Dio 194.

Peccato: 158, 385, – le ferite 511.

Pellegrinaggi: 235.

Pene, Sanzioni: sono gli impedimenti al noviziato 33 nn. 3-4, – disciplinari 151, 354 § 2, si applicano tramite un processo penale o per mezzo di decreto extragiudiziale 516, – le proibizioni, la rimozione, l'imposizione 518, – le sanzioni 521 § 3, 524, (vd. Proibizione, Ammonizione, Processo giudiziale, Tribunale).

Penitenze: per scontare la trasgressione 515, – l'imposizione 390 § 2, 464 § 1, 514 § 1, – le opere di carità: la recita di preghiere, un pellegrinaggio, digiuno, un ritiro spirituale, un particolare servizio 514 § 2, l'astinenza dall'uso dei mezzi di comunicazione 210 § 1, – private o pubbliche 515.

Pensione: 167 § 1.

Per forza di diritto: 72 § 4, 91 § 1, 100 § 2, 372 § 2, 393 § 3, 399 § 1, 416, 418 § 2, 441 § 1, 528-529.

Per forza di fatto: 72 § 2, 528-529.

Perdita dell'ufficio: (vd. Uffici e incarichi).

Permesso, Licenza: 150 § 3, 166 § 1, 170, 223, 226 § 2, 264 § 2, 503 § 2, (vd. Vescovo eparchiale).

Persone giuridiche: 243 § 3, 294, 307, 310 § 1, 404 n. 1, i beni e la loro amministrazione 491-493, 505, 507, – la risoluzione delle controversie 519, – la capacità giuridica, lo statuto 307 § 3, (vd. Statuto proprio, Strutture).

- Piano di formazione dei chierici:** 108, 112-114, 116 § 1, 128, 130.
- Piano generale della formazione:** l'approvazione 11, – circa il noviziato 46, – circa gli studi 113 § 2.
- Piccole spese:** 169 § 1, 277 § 2, il permesso 170.
- Pie società:** (vd. Associazioni).
- Pie volontà:** l'esecutore 405, 433, 510, – il cambiamento 509.
- Postulazione:** la nozione ed i requisiti di 2/3 dei voti 342, – il processo dell'ammissione 343-344.
- Potestà:** è di divina istituzione 384, – di governo per il foro esterno ed interno 314 § 2, 400 § 2, ordinaria 389 § 2, 426 § 1, vicaria 403 § 3, – civile 55, 307 § 3, (vd. Autorità).
- Poveri:** la sollecitudine 248 § 1 n. 3, – la gentilezza e l'auto 228.
- Povertà:** la virtù 62, – lo spirito 126 § 3, – il voto 67 § 2, 79 § 2, 85, 95, 152, 165-174, 221, 434 §§ 2-4, – l'evitazione di ogni lusso e dei beni superflui 174, (vd. Beni).
- Pratiche spirituali:** 60 § 2, 106 § 2, 212 § 1, 465 § 1.
- Pratiche:** spirituali 49 § 1, 60 § 2, 106 § 2, 212 § 1, 465 § 1, – del digiuno 209-211, – rituali 177 § 1, – di pietà 48 § 1, 232 § 1, 239 § 1, 474 n. 4, gli esercizi di pietà 179, 184 § 2, 195 § 1, 202.
- Predicatore:** i requisiti e le conoscenze 236, 239 § 2.
- Predicazione:** della parola di Dio 178 § 1, 230 § 2, 231 § 1, 235, 236 § 1, 261 § 2, – del mistero di Cristo per la salvezza 236 § 1, – la forma, il contenuto, l'età, le necessità e i mezzi 236 § 3, – l'obbligo del parroco 248 § 1 n. 1.
- Prefetto degli studenti:** 107 §§ 4-5.

Pregchiere: 45 § 1, 47 § 3, 69 § 2, 125, 161 § 1, 182 § 2, 190, 191-195, 203, 212 § 3, 217, 218 § 1, 231 § 2, 281, – di sera 212 § 3, 214 § 1, – di mattino 214 §1, – per il Religioso defunto 525, – nelle necessità 195 § 2, – quando è obbligato a pregare privatamente 182 § 2, – il triduo 193 § 1, le suppliche comuni 191, (vd. Defunti, Lodi Divine, Regolamento della Provincia, Pratiche).

Presbitero: (vd. Sacerdote).

Prestiti: la concessione secondo le delibere della Sinassi 468 § 3, – l'alienazione 505 § 3.

Privazione (come la pena): dell'ufficio 393 § 5, – del voto 518 § 2 n. 1.

Privilegi: 99, 267, spirituali 69 § 2.

Procedura: del rinnovo dei voti 74, 79 § 3, 67 § 3, in un'altra Provincia 75 § 2, nella Sede generale 75 § 3, – della separazione dall'Ordine 80 § 1, 526 § 1, – di non l'ammissione ai voti 80 § 2, 75, – dell'ammissione e l'emissione della professione 86-93, 96 § 2, – dell'ammissione e la sacra ordinazione 130-136, – dell'elezione dei delegati alla Sinassi provinciale 359, 361, alla Sinassi generale 372-373, – dell'esclaustrazione 522, – della separazione dall'Ordine 526-527, – della dimissione 529, 532-534, – della perdita dello stato clericale e la dispensa dall'obbligo del celibato 536.

Processo giudiziale: 516 § 1, – il tribunale competente, l'osservanza delle norme 519, (vd. Tribunale).

Professione (religiosa): temporanea: 62, – la domanda dell'ammissione alla prima professione 54 § 1, – l'ammissione 63, 64, – i requisiti 64-66, – l'emissione 67 § 2, – gli obblighi e le grazie 69, – gli atti illeciti 71, – i beni 72, – i debiti 72 § 4, – la durata 73 §§ 1-2, – la riduzione

della durata 73 § 4, – la proroga 73 §§ 2-3, – il rinnovo 73 §§ 1-2, 74-81, 92, il rinnovo in anticipo 76 § 3, – il rinnovamento spirituale 78, – la sanazione della discontinuità 76 § 2, – non l'ammissione 80 § 2, 81, – il termine 80 § 1.

- perpetua: il senso 85, – la valutazione 86 § 2, – l'ammissione 86, 88, – il differimento 88 §§ 2-4, – non l'ammissione 81 § 1, 88 § 2, – le esigenze e la dimora 89, 90, – la formula 89 n. 6, 95, – i beni 91, – la data 92, – l'emissione 94, – la notifica e il registro 96 §§ 1-2, 297 § 1 n. 1, – gli effetti 98-101, – la voce 98.

Programma giornaliero: in ogni Sede 212 § 1, 249 § 1, – la preparazione e l'approvazione 212 § 2, – i Religiosi ospiti 227.

Programma: del noviziato 46, 47 § 2, 48 §§ 2-3, – degli studi 118 § 2, 121 § 4, 125, 126, 129, – delle discipline teologiche per i fratelli 139, – della formazione permanente 140 § 2, 141 § 1, 465 § 1.

Proibizione: di ricevere il presbiterato 132 § 2, – di prestare fideiussione su qualsiasi bene e di esercitare l'attività commerciale 172 § 2, 497 § 2, – di condurre un'attività politica o sindacale 233, – di frequentare determinati luoghi o persone 518 § 1 n. 1, – di esercitare gli ordini sacri o accostarsi alla Sacra Comunione 518 § 1 n. 2, 530 § 5.

Promessa: di fedeltà e sottomissione al Romano Pontefice 175, 95.

Prove: la raccolta e il giudizio 529 § 1, – la raccolta e presentazione 530 § 2.

Provincia: 26, 75 § 2, 105, 268, 307 § 2, – il concetto e il governo 299, – l'erezione e le modificazioni 300, 301

§ 1, – diritti in caso di riduzione 301 § 2, – la soppressione e destinazione dei beni 306, – l'aiuto reciproco 173, 305 § 4, – contributi 310 § 3, – l'appartenenza dei Religiosi 274-275, (vd. Regolamento della Provincia).

Pubblicazione: le norme del diritto, la licenza 264.

Raduni, Incontri: degli studenti 114 § 3, 126 § 4, 127 § 2, – dei pastori delle anime 249 §§ 4-5, – nella Residenza 181 § 1, 212 § 2, 220 § 3, 476, – della comunità 143 § 2, 149, 465 § 1, il protocollo 486 § 1, durante la visita canonica 312 § 3.

Rappresentante (degli studenti): 126 § 4.

Registrazione: degli statuti 255 § 2, 307 § 3.

Registri, Libri: della Sede 67 § 4, 96 § 1, 187, l'elenco 297 §§ 1-2, – la compilazione 459 n. 7, 486 § 1, – la conservazione 448 n. 6, 483 n. 10, – la verifica 312 § 3, 499 § 2.

Regno di Dio: la diffusione 138 § 2, 159 § 1, 230 § 1.

Regolamento: del noviziato: 45 § 3, il contenuto 49 § 1, la preparazione e l'approvazione 49 § 2, – della Sede degli studi 108 § 3, 116 § 1, 118 § 2, 125, – della Sede generale 310 § 2.

— della Provincia (provinciale): 77, la preparazione e la conferma 303 § 1, 355 § 1 n. 2, – le disposizioni 304, 311, – l'interpretazione delle regole 303 § 2, – le pratiche e le norme 48 § 1, 178 § 1, 185 § 1, 195 § 1, 202, 211, 216 § 3, 225 § 1, 260 § 3, 359 § 1, 381, 382, 459 n. 8, 514.

— delle scuole e delle istituzioni 255 § 4, – del Colleggio editoriale 261 § 1, – del Colleggio degli Autori 263 § 2.

Regole (norme): le modifiche 5, – le abrogazioni 6, – obbligano i Religiosi 69 § 1, – l'ignoranza delle regole non giustifica 270 § 2.

Religiosi: con la professione temporanea 68-72, 70 § 1, – gli studenti 125-127, – i fratelli 138, loro studio 139, – costituiscono un solo corpo 143 § 1, – i diritti, i doveri, i rapporti reciproci 146, 147, 270, – il sostentamento 166, 277, – la responsabilità 270 § 2, – lo scopo comune e il servizio 269, – i chierici e i fratelli 271 § 1, – i Vescovi 278-279, – malati, anziani e moribondi 280-281, defunti 282-285, – l'uguaglianza 271 § 2, – i principi della precedenza 273, – l'appartenenza alla Provincia e il diritto del voto 274-275, – le nomine 276, (vd. Permesso, Vita, Proibizione, Sacerdote, Malati, ecc.).

Rescritto: della perdita dello stato clericale per i diaconi ed i presbiteri 536 § 1.

Residenza: l'erezione 290 § 2, – la subordinazione e lo stato 286, 288, 289 § 2, 477, – il numero dei Religiosi 288 § 1, – la partecipazione alla Sinassi della Casa religiosa 378 § 3, 382 § 1, – la soppressione 298 § 1 n. 2, – viene gestita dal Superiore o dal Sostituto 288 § 2, (vd. Raduno, Sostituto, Superiore, Superiore della Sede).

Resoconto: alla Sinassi 335, 363, 382 § 2, 499 § 2, – per le somme di denaro destinati per le piccole spese 170 § 1, 277 § 4, – del Rettore 116 § 2, – del Direttore degli studi 118 § 2, – annuale 404 n. 6, 421 n. 2, 435, 448 n. 2, 499 § 2.

Responsabile: in specifici settori, le mansioni affidate 387, – per lo studio nella Provincia 119, – per la formazione: 75 § 1, dei fratelli 139, permanente 140 § 2, – per i calcoli 167 § 1, – per l'ospitalità 226 § 1, – per i ritiri

spirituali e la casa per i ritiri 205, 206 § 1, – per il mantenimento 277 § 2, – per la compilazione dei libri e registi 297 § 3, – per l'archivio o la cronaca 424, – per i malati 280 § 2, 485, (vd. Studi).

Rettore: le qualità e la nomina 115, – gli incarichi 116, – il resoconto 116 § 2, – la rinuncia e la rimozione 117, – i compiti e la potestà 103 § 2, 104, 107, 108 § 1, 114 §§ 1-2, 120 § 1, 124, 126 § 4, 127 § 2, 358 n. 7, 363 § 1, – con il consenso del Consiglio 121 § 3.

Ricompensa: 167 § 1.

Ricorso: il diritto di ricorrere 132 § 2, – al Superiore generale 404 n. 9, – all'autorità superiore, la domanda all'autore del decreto 520, – ha effetto sospensivo 530 § 7, 532 § 3, 534 § 2.

Ricreazione: quotidiana, dopo il pranzo e la cena o talvolta in altre occasioni 213, – l'atmosfera di benevolenza, le consuetudini 224 § 1.

Riduzione: degli impegni liturgici e il numero delle Liturgie da celebrare 508.

Riflessione: 24, 45 § 1, 59 § 2, 161 § 1, 179, 199 § 1, 200, – prima dell'elezione 320, 345 § 1.

Rimozione dall'ufficio: 107 § 5, 117 § 2, 247, 393, 415 § 2, 428 § 2, 444 § 2, 458 § 2, 473, 478, 481 § 2, 484, 518 § 2 n. 1, 536 § 1, – le cause 393 § 4.

Rinnovamento spirituale: mensile: la partecipazione, l'insegnamento e lo scambio d'opinioni 201 § 1, 465 § 1, – il calendario 201 § 2, – (1 giorno) prima del rinnovo della professione 78, – prima della festa di San Basilio 202, – la recita della formula dei voti nella festa di San Basilio 202, (vd. Rinnovamento).

Rinnovamento: (sei mesi) nel terzo quinquennio dopo la professione 203.

Rinuncia del mondo: 59 § 2.

Rinuncia: al diritto di possedere beni temporali 165, – all'ufficio e il suo effetto: 393, 403 § 1, 415 § 1, 428 § 1, 444 § 1, 458 § 1, 473, 478, 481 § 1, 484.

Riposo: il mantenimento 277 § 2, – l'utilità 224 § 1, – il tempo, il luogo e l'intrattenimento congruo 224 § 2, – le vacanze annuali: la visita dei parenti 225 § 1, – la vita spirituale ed i requisiti 225 § 2, – il pernottamento 225 § 3, (vd. Ricreazione).

Ritiro spirituale: (10 giorni) durante il noviziato 50 § 1, – (3 giorni) prima della I professione 66, – (5 giorni) prima della professione perpetua 93, – (5 giorni) prima della sacra ordinazione 134, – (5 giorni) annuale: 204, 179, 465 § 1, obbligatorio 204 § 2, il permesso di partecipare in un altro 204 § 1, il calendario, il luogo e la data 206, il programma giornaliero 207, – supplementare 204 § 3, – la casa 205, 242, (vd. Guida).

— per il Popolo di Dio (vd. Missioni popolari).

Rito: della Chiesa: 13 § 1, 59 § 2, 99, 106 § 3, 176, 194, – latino 99, – orientale 109 § 4.

— della vestizione dell'abito religioso 37 § 1, 38, – della professione temporanea 67 § 1, 65 n. 4, – del rinnovo della professione temporanea 79 § 2, – della professione perpetua 94, 89 n. 6.

Riunioni: 143 § 2, 149, 297 § 1 n. 4, 316, (vd. Raduni).

Romano Pontefice: il Superiore Supremo, il Vicario di Cristo 175 § 2, 308 § 1, – concede la dispensa dall'obbligo del celibato 536 § 1, – la promessa di fedeltà e sottomissione 95, 175, – la sottomissione 278

§ 1, 308, 400 § 1, 401 § 2, – anche 404 n. 1, 431 n. 6, 527 § 1, 536 § 2.

Rosario: 37 § 1.

Rutskij Josyf: Metropolita 3, 9.

Sacerdote: agisce nella persona di Cristo 184 § 1, – partecipa alla missione e alla potestà di Cristo 271 § 1, – con l'ordinazione riceve la facoltà di amministrare i Sacramenti 136, – celebra la Liturgia 185, ammissione di un estraneo 186, – sostiene un esame per ottenere la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza 136, amministra la penitenza 31 § 1, 124 § 3, 136, 198 § 1, – esercita la potestà giudiziaria ecclesiastica e i ministeri dei Superiori 270 § 1, (vd. Confessore).

Sacra Scrittura: (vd. Parola di Dio).

Sacramenti: la partecipazione 161 § 1, 197, – l'amministrazione 136 § 1, 231 § 1, 248 § 1 n. 2, – la Penitenza, (vd. Confessione).

Sacrificio: 59 § 2, 161 § 2.

Salmi: 182 § 1.

Salute: 48 § 3, 280 § 2.

Salvezza: 3 § 2, 180, 184 § 1, 236 § 1, 238 § 1, 401 § 2.

San Basilio: gli insegnamenti 4 § 1, 9, 48 § 3, 62, 126 § 1, 142, 144 § 1, 180, 182, 196 § 1, 203, 208 § 1, 209 § 1, 223 § 1, 224 § 1, 229, 280 § 2, dell'ascesi 56, 59 § 2, – la lettura delle sue opere 200, – il triduo delle preghiere 193 § 1, – il rinnovamento 202, – la festa 192 § 1 n. 1, la recita della formula dei voti 202.

- San Giosafat:** 3, 59 § 2, – l'esempio 175 § 1, 176, 190, 231 § 2, – la festa 192 § 1 n. 2, – il triduo delle preghiere 193 § 1.
- Santa Comunione:** 67 § 1, 79 § 1, 188, – la proibizione d'accostarsi 518 § 1 n. 2.
- Santa Madre di Dio:** (vd. Madre di Dio).
- Santissima Trinità:** 67 § 2, 79 § 2, 95, 145 § 2, 161 § 1.
- Santità:** 62, 102 § 1, – la santificazione 3 § 1, 184 § 1, 269, dei fedeli 231 § 1, – lo scopo 143 § 1, 269.
- Sanzioni amministrative:** si applicano per mezzo di decreto extragiudiziale 516 § 1, – il ricorso 520, (vd. Pene).
- Sanzioni:** (vd. Pene).
- Scandalo:** imminente e gravissimo è la causa per l'espulsione del Religioso 530 § 1.
- Scapolare:** 215.
- Scienze sacre:** l'acquisizione 141.
- Scisma:** la dimissione *ipso iure* 528 n. 1.
- Scomunica minore:** 518 § 2 n. 2.
- Scrittori:** l'obbligo 263 § 1, – Collegio degli Autori, il regolamento 263 § 2, – le pubblicazioni 264 §§ 1-2.
- Scuola:** il diritto di fondare e di dirigere 255 § 1, – la costruzione, l'apertura, il consenso 294 § 2, – lo statuto 255 § 2, – il programma 255 § 3, – il regolamento 255 § 4, – la cura 256 §§ 2-3, – la direzione, il personale e le loro competenze 257, – la crescita spirituale della gioventù 256 § 1, – l'amministrazione finanziaria 257 § 3.
- Sede Apostolica:** la definizione 308 § 2, – la sottomissione dell'Ordine 308 § 2, – approva lo Statuto e le modifiche 5, il rinvio della Sinassi 318 § 1, la soppressione della

Casa religiosa 298 § 1 n. 1, la rinuncia e la rimozione del Superiore generale 403 §§ 1-2, la rimozione del Consigliere generale 415 § 2, il decreto di dimissione dall'Ordine 533 § 4, - concede il consenso per la soppressione della Provincia 306 § 1, per il passaggio 82, 83 § 1, 521 § 1, per l'esecuzione di importanti atti dei beni 493 § 3, - rilascia la dispensa dall'ammissione illecita al noviziato 34, dagli impedimenti alla sacra ordinazione 131 § 3, per l'elezione 339 § 1, 342-344, 365, - concede il permesso per la proroga della professione 73 § 3, 88 § 3, - concede l'indulto dell'esclusione 522, della separazione dall'Ordine 527 § 1, - concede il rescritto della perdita dello stato clericale 536 § 1, - riduce gli impegni liturgici 508 § 1, - è il tribunale competente e di appello 519 §§ 2-4, - prende i ricorsi 532 § 3, 534 § 2, - vd. anche 67 § 2, 79 § 2, 95, 323, 404 n. 1, 407, 415 § 1, 431 n. 6, 497 § 2, 529.

Sede degli studi: la Sede 286, - propria 105, - il titolo e la registrazione 109 § 1, - locali, le aule e sale 109 § 2, - la direzione 106 § 1, - l'ordine 106 § 2, - l'equipe 107, 115-118, - il controllo 110, - il mantenimento 111, - lo statuto, il regolamento e piano 108, - il personale: 120-124, 198 § 1, la nomina e rimozione 107 §§ 4-5, (vd. Studi).

Sede del noviziato: la Sede 286, - l'erezione e la soppressione 26, - l'introduzione alla vita religiosa basiliana 17 § 1, - la direzione 17 § 1, - un'altra Sede 17 § 2, 32 § 3, - il Collaboratore del Maestro dei novizi 29, - il Direttore spirituale 30, - i Confessori 31 § 1, - l'autorità del Superiore 47 § 1, - il regolamento proprio 49 § 1, - l'Economo 57 § 2.

Sede generale: 105 § 2, 118 § 1, 307 § 2, 417, – la nozione e il riconoscimento statale 310 § 1, – la gestione, il Sostituto, il regolamento 310 § 2, 405, – l'amministrazione dell'economia 420, – il sostentamento 310 § 3, – la Sede degli studi 105 § 2, il Direttore degli studi 118, – il rinnovo della professione 75 § 3, (vd. Sostituto).

Sede provinciale: approvazione, gestione, il Sostituto, manutenzione 302, – archivio 438 § 1, – l'amministrazione dell'economia 447, – anche 286, 442, (vd. Sostituto).

Sede religiosa: (vd. Sede).

Sede: 100, 193 § 2, 268, 286-288, 296, – l'erezione: il consenso 290, un luogo, un'argomentazione 291 § 1, la conservazione degli atti 295, la subordinazione fuori della Provincia 291 § 2, 293, – una trasformazione ad altri usi 292, – le proprie strutture: le organizzazioni, le istituzioni, il consenso 294, – la visita canonica 312 § 3, – gli obblighi di fondazione 510, – i libri e i registri 297, – la biblioteca 490, – l'aiuto reciproco 173, – i contributi 302 § 3, – la soppressione, i beni, i documenti 298, (vd. Clausura, Chiesa).

— l'abbandono illegittimo e le sanzioni 151, 516-518, 524.

Sedi pastorali: l'apertura, i compiti e la gestione 289, 363 § 3, – la subordinazione 289 § 1.

Segretario della Casa religiosa: la nomina 485, – le mansioni 486.

Segretario della Sede degli studi: la nomina 107 § 4, – i compiti 123, 486, 489.

Segretario generale: la nomina, la sottomissione, il notaio della Curia 422, – il giuramento, l'osservanza del segreto 423, – il collaboratore e le sue mansioni 424, – i compiti: gestisce la cancelleria, l'archivio, redige i ver-

bali e le lettere, prepara le statistiche e l'Annuario 425 § 1, – anche 309 § 2, 327 § 2, 331 § 1, 359 § 2, 426 § 2, 519 § 3.

Segretario provinciale: la nomina, la sottomissione, il notaio della Curia 450, – il giuramento, l'osservanza del segreto 451, 454 § 1, – il collaboratore e le sue mansioni 452, – i compiti: gestisce la cancelleria, l'archivio, redige i verbali e le lettere, prepara le statistiche e gli annuari 453, 425 § 1, – partecipa alle riunioni del Consiglio 454 § 2, – comunica del decesso dei Religiosi 455, – anche 282 § 2, 299 § 2, 331 § 1, 358 n. 2, 363 § 1, 454 § 1.

Seminario (istituto, università): lo studio 113 § 1, 119 § 1.

Separazione dall'Ordine: del Religioso di voti temporanei: le cause, la domanda, la concessione dell'indulto e ritorno alla vita secolare 526 § 1, – gli effetti canonici 526 § 2, 527 § 4.

— del Religioso di voti perpetui: le cause, la domanda indirizzata al Romano Pontefice, la concessione dell'indulto da parte della Sede Apostolica 527 § 1, – il consenso del Vescovo eparchiale per un chierico 527 § 3, – gli effetti giuridici 527 § 4, 535 § 2, – la proposta, quando la dimissione è inevitabile 531 § 2.

Servizio militare: 77.

Servizio: (vd. Uffici).

Silenzi: l'obbligo, la durata del silenzio canonico notturno 214 § 1, – durante il rinnovamento 202, – durante il ritiro spirituale 207, – la dispensa 218 § 2.

Sinassi della Casa religiosa: le norme generali 377, 316, 317, 319, – la convocazione, la presidenza, i partecipanti, la votazione 378, 381, – il registro delle delibere

- 297 § 1 n. 4, – valuta la situazione e gli affari 382 § 1, – stabilisce il programma 382 § 1, l'ordine del giorno 212 § 2, la parte delle Lodi divine da celebrare in comune 181 § 1, 382 § 1, – approva il budget 27, 382 § 1, 483 n. 1, – elegge i Consiglieri 382 § 1, – distribuisce gli incarichi ed i compiti 382 § 1, – i rapporti annuali 382 § 2, – la conferma delle delibere 383.
- riguardante la professione: 86 § 2, 90 § 2, 380, – l'avviso 379, la votazione, il documento 380.
- Sinassi generale:** ordinaria e straordinaria 315, – la procedura della convocazione e l'annuncio 322, 323, – le spese della Sinassi 324, – i partecipanti 325 § 1, 326, – l'inizio e la validità 327, – la votazione e la libertà delle elezioni 328, 329, 335 § 5, 336, 349, – gli organi: il Preside 330, Presidio, Assistenti, Segretari, Giudici e scrutatori 331, – protocollo 332, – altri invitati 333, – l'ordine del giorno 334, – la presentazione dei resoconti e l'approvazione con la votazione segreta 335, – il modo di svolgimento delle elezioni, il giuramento 336, – la maggioranza assoluta e relativa 337 § 1, – l'eletto 337, 338, – le limitazioni di età 339, – la pena per l'abuso 341, – la postulazione 342-344, – le elezioni: la data, i requisiti, gli elenchi, la proclamazione 345-349, – la trattazione degli argomenti: proposte, commissioni, regolamento, discussione 350-351, – le deliberazioni 352-353, – la segretezza 354.
- potestà e competenze 321 § 1, – approva: (con 2/3 dei voti) lo Statuto e le regole 5, 7, 321 § 1 n. 2; (con la maggioranza assoluta dei voti) gli «Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» 9 § 2, 321 § 2, il Piano generale della formazione 11 § 3, le delibere 310

§ 3, le appendici, le disposizioni 5 § 2, 311, – elegge il Consiglio generale 321 § 1 n. 3, – valuta la gestione, la situazione dell'Ordine e determina le priorità 321 § 1 nn. 4-6, – erige e sopprime le Province 300, 306, – interpreta (con 2/3 dei voti) le norme dello Statuto 321 § 2, 352 § 2, – accetta (con 2/3 dei voti) ai meriti dell'Ordine 267, – anche 171, 415, (vd. Sinassi in generale, Votazione).

Sinassi in generale: la nozione, l'obiettivo, la potestà di governo 314, – il Superiore col Consiglio: prepara i temi e le commissioni 316 § 1, stabilisce la sede e il periodo di svolgimento, predispone l'ordine del giorno e i temi 317, può trasferire o rinviare la Sinassi prima del suo inizio 318, – la presentazione di proposte 316 § 2, – una giornata di preghiera e riflessione 320, – la validità di condotta 319, – il trasferimento e lo scioglimento 318 § 2, – esortazione alle preghiere 195 § 2.

Sinassi provinciale: ordinaria e straordinaria 315, – la procedura della convocazione e il tempo 356-357, – i partecipanti 358, 360, – i delegati 358 n. 9, 359, 361, 362 § 2, – l'inizio, gli organi e le norme vincolanti 362, 327-334, 354, – la presentazione dei resoconti e l'approvazione con la votazione segreta 363, – le elezioni: una data, gli elenchi, i requisiti 364, la postulazione 365, conferma o rifiuto 366, 369, la proclamazione, il giuramento 368, 371, – l'elezione dei delegati alla Sinassi generale 372-373, – la trattazione degli argomenti: proposte, commissioni, regolamento, discussione 374, 350-351, 367, – le deliberazioni 375-376.

— compiti e competenze 355 § 1, – emana il Regolamento della Provincia 355 § 1 n. 2, – elegge il Superiore pro-

vinciale, i Consiglieri, il Vicario provinciale, i delegati e i sostituti 355 § 1 n. 3, – valuta la gestione, la situazione della Provincia e determina le priorità 355 § 1 nn. 4-7, – associa (con 2/3 dei voti) ai meriti della Provincia 267, – anche 170 § 1, 195, 211, 216 § 3, 225 § 1, 260 § 3, 261 § 1, 290 § 2, 298 § 1 n. 2, 299 § 3, 302 § 3, 303 § 1, 304, (vd. Sinassi in generale, Votazione).

Società: (vd. Associazioni).

Sostituto: del Segretario della Sinassi 331 § 2, – del Consigliere generale 346, 402 § 2, 412, 418 § 1, – del Consigliere provinciale 355 § 1 n. 3, 366 § 1, 371 § 2, 401 § 2, 440 § 1, 445 § 1, – i sostituti dei delegati alla Sinassi generale 355 § 1 n. 3, 373 § 2.

— della Residenza: il Moderatore 288 § 2, – la nomina 475 § 1, – la perdita dell'ufficio 478, 481, – i compiti 475, 479 § 2, 75 § 1, 181 § 1, 363 § 3, 476, – il Consigliere 475 § 2.

— della Sede provinciale 302 § 2, 363 § 3, – i diritti, i doveri, il Consiglio 470 § 2.

— della Sede generale 310 § 2, 419 § 2, – ha i diritti e doveri del Superiore della Casa religiosa, il suo Consiglio 470 § 1.

Specializzazione: le assegnazioni 104, – i requisiti del Rettore 115, – i requisiti e i gradi accademici dei docenti 121 § 1.

Speranza: 194, 465 § 2.

Spirito Santo: 125, 140 § 1, 142, 153, – la forza nella Liturgia 184 § 1.

Spiritualità: la crescita 59 § 1, 124 § 1, – le edizioni e i sussidi nella biblioteca 490 § 1.

Stanza: (vd. Cella).

- Stato:** della vita spirituale 70 § 2, – giuridico 238 § 2, 287 § 2, 288 § 3, – religioso 45 § 1, 56, 86 § 1, 98, 138 § 1, – la perdita dello stato clericale 536, (vd. Chierici).
- Statuto:** dell'Ordine: 3 § 1, 4 § 1, 54 § 2, 67 § 2, 79 § 2, 95, 218 § 1, 268, 286, 288-290, – a chi si riferisce 4 § 2, – l'approvazione e le modifiche 5, 321 § 1 nn. 1-3, 352 § 2, – la promulgazione 5 § 1, – l'interpretazione delle norme 321 § 2, 404 n. 4, – l'apprendimento 45 § 1, – la consegna 67 § 1, – l'osservazione 11 § 2, 49 § 2, 59 § 2, 106 § 2, 114 § 1, 116 § 1, 118 § 2, 131 § 1, 133 § 2, 138 § 1, 144 § 2, 154-156, 171, 179, 181 § 1, 195 § 1, 198 § 1, 202, 239 § 2, 244 § 3, 260 § 1, 270, 303 § 1, 307 § 3, 314, 315, 317, 321, 352 § 2, 375 § 2, 382 § 1, 386, 390-396, 400 § 2, 409, 413 § 2, 419 § 1, 426 § 1, 430-431, 437, 459 n. 8.
- proprio (statuto): 108, 116 § 1, 118 § 2, 125, 238 § 2, 255 § 2, 258 § 1, 259 § 1, 294 § 1, – di una persona giuridica dell'Ordine: lo scopo, la natura, la gestione, i beni materiali 307 § 3.
- Stipendio:** 167 § 1, 266 § 2, 391 § 3.
- Storia dell'Ordine:** le edizioni e i sussidi in ogni Sede 490 § 1.
- Storiografo:** la nomina 485, le mansioni 488.
- Strutture della Sede:** 294, 312 § 3, 363 § 3, 382 § 1, (vd. Persona giuridica, Istituti di studi, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni).
- Studenti:** i doveri 125, 126 § 3, – il Rappresentante 126 § 4, (vd. Studi).
- Studi:** nell'Ordine 102-127, – le esigenze educative 112, – il piano di formazione, le discipline, la durata 113, 129, 130, – il responsabile 103 § 2, 119, 131 § 2 n. 2, per i

fratelli 139, (vd. Studio dei Religiosi, Piano, Sede degli studi, Rettore, Direttore degli studi, Studenti).

— per riprese o registrazioni con statuto proprio 259 § 1.

Studio dei Religiosi: 70 § 1, 102-127, 139, – le assegnazioni 103-105, 203, – nei seminari o negli istituti 113 § 1, 119 § 1, 150 § 3, – le borse di studio 119 § 1, 277 § 3, (vd. Piano, Studi).

Superiore della Casa religiosa (Egumeno): il Moderatore, la nomina, i requisiti, il giuramento, il mandato 287 § 1, 456-457, – deve essere esemplare 385, – la premura 385, 390-392, – la rinuncia e la rimozione 458, 393, – i compiti: assegna i compiti nella Casa, dispensa dagli obblighi, assicura la partecipazione dei Religiosi alle preghiere, permette di dimorare fuori della Casa 459 nn. 1-8, 485, presiede la Sinassi 459 n. 2, 379-382, presiede la riunione del Consiglio 461, 394-397, ha la cura dell'osservazione delle esigenze della vita comunitaria e spirituale 462 § 1, 464 § 1, 465, procura ai Religiosi tutto il necessario 462 § 2, 277, organizza i raduni 465 § 1, prega per i Religiosi 465 § 2, – le competenze circa i beni e le cause legali 467-469, 493 § 2, – quando è anche l'Economo 482-483, 493-505, – gli altri compiti 107 § 2, 358 n. 5, 363 § 3, 463, 464 § 2, 486, – col consenso unanime del Consiglio 466 § 2, – col consenso del Consiglio 378 § 1, 466 § 1, 467 § 1, 469 § 2, 481 § 2, 485, – dopo aver consultato il Consiglio 462 § 1, (vd. Superiore, Superiore della Sede).

Superiore della Residenza: la nomina 474 § 1, 477, – la perdita dell'ufficio 478, 481, – i diritti e doveri 474 § 2, 476, 477, – il Consiglio 474 § 3, (vd. Superiore, Superiore della Sede).

Superiore della Sede: i compiti e la potestà 15, 27, 33 n. 5, 37, 47 § 1, 49 § 2, 53 § 2, 57 § 2, 91 § 2, 96 § 1, 100 § 2, 103 § 1, 150 § 2, 182 § 1, 189 § 2, 193, 198, 204-206, 209 § 2, 210 § 2, 217, 220, 223 § 1, 225-228, 246, 249, 252, 257, 261 § 3, 276 § 2, 279-281, 285, 296, 297 § 3, 363 § 3, 434 § 1, – col consenso del Consiglio 201 § 2, 220 § 3, 518 § 1, 530 § 3, – dopo aver consultato il Consiglio 52, 54, 63 § 1, 73 § 3, 75 § 1, 212 § 2.

Superiore generale: il Moderatore supremo e il rappresentante legale dell'Ordine 309, 385, 400 § 2, 404 n. 9, 408, – il Gerarca 389 § 2, – l'elezione, il giuramento 346-348, 402 § 1, – la sottomissione 400 § 1, – ha la potestà di governo ordinaria 400 § 2, – il mandato 400 § 3, – i requisiti e le qualità 401, – l'emerito 402 § 2, – la rinuncia, la rimozione, la vacanza dell'ufficio 403, 425 § 2.

— competenze: esercita la mediazione e il giudizio nell'Ordine, presiede la riunione del Consiglio, sorveglia e coordina la vita dell'Ordine 404 nn. 1-9, 405, 409, 519, – proclama lo Statuto e le singole regole 5, le appendici allo Statuto 7, le delibere 353 § 1, 404 n. 2, – convoca la Sinassi 322, 404 n. 2, – presenta il resoconto 335 § 1, 407, – interpreta le regole 8, 404 n. 4, – emana le disposizioni 311, 335 § 2, 404 n. 4, 405, le istruzioni 492 § 3, – compie la visita canonica 406, – riduce gli impegni liturgici 508 § 2, – impone le pene 516, 518 § 2, – i compiti e la potestà di permettere, dispensare, approvare, ecc. 47 § 1, 89 n. 5, 95, 105, 131 § 3, 193 § 2, 230 § 3, 268, 282 § 2, 293, 312, 324, 357, 387, 404 n. 3, 424, 429 § 2, 434 § 3, 445 § 1, 509 § 1, 527 § 1, 529 § 1, 530 §§ 4-6, 533 § 3, – col consenso unanime del

Consiglio 117 § 2, 298 § 1, 306 § 1, 388, 415 § 2, 428 § 2, 444 § 2, – col consenso del Consiglio 26, 32 § 2, 35, 57 § 1, 73 §§ 3-4, 75 § 3, 82, 83 § 1, 88 §§ 1-2, 90 § 1, 115 § 2, 118 § 1, 150 § 3, 274 § 2, 290 § 1, 291 § 2, 298 §§ 1 i 3, 300 § 2, 301 § 2, 302 § 1, 303 § 1, 305 §§ 1-2, 306 § 2, 310 § 2, 311, 322 § 2, 333, 357, 361 § 1, 365, 366, 376 § 1, 415 § 1, 419 § 1, 422 § 1, 428 § 1, 434 § 1, 442 § 2, 444, 446 § 1, 457, 458 § 2, 477, 492 § 2, 507 § 1, 518, 521 § 1, 522, 526 § 1, 532 § 1, 533 § 1, – dopo aver consultato il Consiglio 8, 290 § 2, 310 § 2, 313 § 2, 394 § 1, 420, 424, 507 § 2, 509 § 2, (vd. Superiori maggiori, Superiore, Consiglio del Superiore).

- Superiore provinciale:** il Moderatore, il Gerarca ed è il rappresentante legale della Provincia 299, 385, 389 § 2, 426 § 2, – ha la potestà di governo ordinaria 389 § 2, 426 § 1, – l'elezione e la conferma 364 § 2, 366, 368, – il mandato 426 § 1, 427 § 2, – i requisiti e le qualità 427 § 1, 401 § 2, – l'emerito 272, – la rinuncia 428 § 1, – la rimozione 428 § 2, – la vacanza dell'ufficio 429.
- competenze: guida l'attività della Provincia, convoca la Sinassi, proclama le delibere, presiede la riunione del Consiglio designa dei Religiosi, esercita la potestà giudiziaria di prima istanza 431 nn. 1-9, 432, 436, 519 § 2, – impone le pene 516, 518 § 2, – sorveglia la gestione economica 433-434, 448 n. 4, – visita la Provincia ogni anno 435, – emana le disposizioni 304, 363 § 2, – presenta il resoconto 435, interpreta le regole del Regolamento della Provincia 303 § 2, – i compiti e la potestà di permettere, dispensare, approvare, ecc. 15, 22 § 2, 47 § 1, 53 § 2, 65 n. 5, 72 § 2, 75 §§ 2-3, 80 § 2, 82, 86 § 3, 87, 90 § 1, 92, 96 § 1, 110, 116 § 2, 118 § 2, 121 § 3, 130

§ 1, 131, 132 § 2, 135, 136, 149 § 2, 151 § 2, 172 § 2, 173, 178, 193 § 2, 198 § 1, 204 § 2, 220 § 3, 226 § 2, 230 § 3, 233 § 1, 239 § 2, 244 § 1, 246, 247, 258 § 2, 264 §§ 2-3, 280, 282, 283, 285, 288 § 3, 291, 312 § 2, 313 § 1, 324, 325 § 1, 335 § 4, 356 § 1, 363, 376 § 1, 386-392, 399 § 2, 430, 434, 438, 452, 467 § 1, 502-503, 509 § 1, 519 § 2, 526 § 1, 527 § 1, 530 § 4, 533 § 3, – col consenso unanime del Consiglio 298 § 1, 388, 457 § 3, 458 § 2, – col consenso del Consiglio 26, 27, 29 §§ 1 e 3, 30, 31 § 1, 32 § 3, 35, 46, 49 § 2, 52, 57 § 1, 63 § 1, 73 §§ 3-4, 75 §§ 1-2, 76 §§ 2-3, 103 § 1, 104, 105 § 1, 107 §§ 4-5, 108, 115 § 2, 117, 118 § 1, 119 § 1, 133 § 1, 139, 140 § 2, 150 § 3, 203, 205, 212 § 2, 240 § 1, 243 § 2, 252, 255 § 2, 257 § 1, 259 § 1, 261 § 1, 263 § 2, 274 § 2, 279, 288 § 2, 290 §§ 1-2, 294 § 1, 296, 298 § 3, 302 § 1, 304, 333, 357, 358, 359 § 1, 360 § 2, 361 § 1, 444 § 2, 446 § 1, 450 § 1, 457 § 1, 458 § 1, 474 § 1, 481 § 2, 489 § 1, 492 § 2, 503 § 2, 507 § 1, 518, 522, 530 §§ 1-2, 532 § 1, – dopo aver consultato il Consiglio 17 § 2, 20 §§ 2-3, 23, 206 § 1, 276 § 1, 302 § 2, 303 § 2, 373 § 2, 383, 447, 452, 468 § 1, 474 § 3, 475 § 1, 480-482, 507 § 2, 509 § 2, 529 § 1, (vd. Superiori maggiori, Superiore, Consiglio del Superiore).

Superiore: 69 § 1, 106 § 2, 111, 137, 149, 151 § 1, 154, 156-158, 163, 166-172, 174, 177 § 2, 178 § 2, 179, 181, 185, 208 § 1, 212 § 2, 224 § 2, 254, 259 § 2, 269, 277, 282, 314 § 2, 316, 390, 392, 394-396, 489 § 3, 499, 511, 513, 514, – competente 70 § 1, 72 § 3, 74, 75 § 1, 78, 141 § 1, 151 § 1, 517, 521 § 3, 524, – i requisiti e la cooperazione 385, 386, 388.

Superiori maggiori: la definizione, la potestà 389, – anche 87 § 3, 132 § 2, 157, 339 § 1.

Supporti elettronici: l'archiviazione 448 n. 6, 483 n. 10, – il trasferimento 425 § 2.

Sveglia: 212 § 3.

Tabernacolo: 189 § 1.

Testamento: 483 n. 5.

Testimoni: di Cristo 200, – dei valori 159 § 1, – della vestizione dell'abito religioso 37 § 2, – della professione 67 § 3, del rinnovo 79 § 3, – della rinuncia ai beni 91 § 2, – della condotta 150 § 1.

Timore grave: 33 n. 5, 65 n. 6, 89 n. 7, 329 § 1 n. 1.

Tipografia: la fondazione e dirigenza 259 § 1, – l'amministrazione finanziaria 261, – l'osservazione delle norme 264.

Titoli onorifici: 272.

Tonaca: (vd. Abito).

Tonsura: 37 § 1.

Tradizioni: basiliane 4 § 1, 38, 56, 59 § 2, 113 § 2, 144 § 2, 180, 208 § 1, 218 § 1, 225 § 1, 239 § 1, 297 § 1, 385, – liturgiche 59 § 2, – della Chiesa 1 § 1, 113 § 2, 129, – la sacra tradizione 235, – religiose 208 § 1, – del popolo 236 § 3.

Trascuratezza degli obblighi: continua: la causa per la dimissione 531 § 1 n. 1.

Trasgressioni: la responsabilità per le conseguenze 270 § 2, la pena 158, 497 § 2, – la causa della dimissione 531 n. 9, (vd. Delitto).

Trasgressore (reo): chi ha commesso trasgressione e delitto, la cura delle ferite 511, – l'ammonizione 513, – la sanzione 354 § 2, – le proibizioni 518 § 1 nn. 1-2.

Tribunale: competente e d'appello, l'istanza 519.

Triduo: 193 § 1.

Trisaghion per i defunti: 192 § 1 n. 3.

Uffici e incarichi: le nomine 29, 30, 31 § 1, 57, 70, 103-107, 115 § 2, 118 § 1, 119 § 1, 240 § 1, 244 § 1, 257 § 1, 276 § 1, 277, 305 § 2, 346, 366 § 1, 419 § 1, 422 § 1, 424, 446 § 1, 450 § 1, 457 § 1, 471 § 1, 474 § 1, 475 § 1, 480 § 1, 482 § 1, 485, – la promessa di non cercare di ottenere qualsiasi incarico 95, – la premura e la cooperazione 386, 390 § 1, – la durata, il mandato, la vacanza, si svolgono senza retribuzione 391, – onorifici 272, – la perdita: allo scadere del tempo determinato, con la nomina ad un altro ufficio, con la rinuncia, il trasferimento, la rimozione, e con la privazione 393, 68, (vd. Rinuncia, Privazione).

Umiltà: 62, 161 § 2, 273.

Unità dei cristiani: la collaborazione 3 § 2, 175 § 1, 231 § 2.

Unzione degli infermi: l'amministrazione al Religioso 281 § 3.

Uscita dai confini della Sede: 223.

Vacanza di un ufficio: la provvisione 391 § 2.

Validità: del noviziato: 32 § 1, 33 nn. 1-8, la dispensa dall'ammissione illecita 34, 35, la durata 51 § 1, – della professione: 65 nn. 1-6, 88 § 1, 89, il rinnovo 75 § 1, 76 § 1, – del passaggio 82, 521 § 1, – degli atti 101, 394-

396, – dell'erezione della Sede 290 § 3, – della soppressione della Sede 298 § 1, della Provincia 306 § 1, – della Sinassi 327, 319, – della postulazione 342 § 2, – vd. anche 160, 456 § 2, 533 § 2.

Valutazione: 22 § 2, 54 § 2, 64, 86 § 2, 465 § 3.

Vangelo: lo spirito 62, 258 § 2, – gli ideali, i principi 95, 140 § 1, 199 § 1, – le beatitudini 179, – l'annuncio 259 § 1.

Vergine Maria: 182 § 2, (vd. Madre di Dio).

Vescovo (Religioso): 271 § 1, 281 § 2, – i doveri, la voce, l'acquisto dei beni 278, – il ritorno alla Sede, il mantenimento 279.

Vescovo eparchiale: e noviziato 33 n. 7, 34 n. 1, – le lettere dimissorie 133 § 3, – il consenso scritto per l'erezione della Sede 290 § 3, per le strutture separate 294 § 2, – il permesso 133 § 3, 232 § 2, di avere la chiesa o cappella 290 § 3, 294 § 2, – il mandato dell'apostolato 230 § 3, – la parrocchia: la convenzione 243, 244 § 1, la nomina e la sottomissione del parroco e dei vicari parrocchiali 244 §§ 1 i 3, la rimozione 247, – la sede pastorale 289 § 1, – vd. anche 246, 281 § 2, 282 § 1, 298 § 1 n. 3, 306 § 1, 522 § 3, 523, 535 § 1, (vd. Gerarca).

Vicario della Casa religiosa: la nomina e il servizio 471, – la perdita dell'ufficio 473, 393, 481, – i compiti: si prende cura dell'osservanza la disciplina religiosa e dell'ordine, sostituisce il Superiore della Casa, assegna attività 472 nn. 1-4, 378 § 1, 482 § 2.

Vicario generale: l'elezione, il giuramento 346, 349, 389 § 1, – ha la potestà di governo ordinaria vicaria quando l'incarico del Superiore generale diventa vacante 403 § 3, – il compito principale 417, – il Primo Consigliere

418 § 2, – anche 322, 403 § 2, 410 § 1, 416, 425 § 2, (vd. Consiglieri generali).

Vicario parrocchiale: la nomina, gli obblighi e la sottomissione 244 §§ 1 e 3, – la cooperazione e le funzioni 245, 246, 249, – la rimozione 247.

Vicario provinciale: l'elezione, il giuramento 370, 371 § 1, – i compiti 356, 357, 389 § 1, 429 § 1, – il Primo Consigliere 441 § 1, 445 § 2, – l'alloggio, il compito principale 442 § 1.

Vice-Rettore: la nomina 107 §§ 4-5, – i compiti 120.

Violenza: l'impedimento al noviziato 33 n. 5, – invalidità della professione 65 n. 6, 89 n. 7, – riguardo alla sacra ordinazione 132 § 1, – la nullità del voto 329 § 1 n. 1.

Virtù: 62, 244 § 2, 256 § 2, 258 § 2, – l'acquisizione 45 § 1, 59 § 1, 127 § 2, – l'abito religioso come guardiano 215.

Visita canonica: lo scopo e il modo di svolgimento 312, – il Visitatore, la periodicità, i costi 312 § 2, 313, – del noviziato 47 § 1, – il controllo di stato delle tombe 285, – la verifica dei registri 297 § 3, – il registro delle osservazioni 297 § 1 n. 3, – che svolge l'Economo generale 421 n. 4, l'Economo provinciale 448 nn. 4-5.

Vita: dei candidati 17 § 1, 60, – dei novizi 59 § 2, 60, – degli studenti 124 § 1, – spirituale 70 § 2, 138 § 1, 194, 196 § 1, 225 § 2, – evangelica 231 § 2, 256 § 3, – contemplativa 3, – affettiva 60 § 3, – comunitaria 60 § 2, 106 § 2, 142-149, 161 § 2, 169 § 2, 214 § 1, 224 § 1, 268, 476, – religiosa 142-267.

Vizi: l'estirpazione 45 § 1, 59 § 1, 60 § 2.

Vizio: peccaminoso 196 § 1.

Vocazione: 12, 147 § 1, 173, 241 § 2, – la costanza 54 § 2, 104, – la prova di stabilità 133 § 2, – la cura 256 § 3.

- Voce, Voto:** attiva e passiva 69 § 2, 98, 275, 279, 305 § 3, 378 § 3, – il diritto di voto nella Provincia di residenza 275 § 2, – la perdita del diritto di voto 275 § 3, 278 § 1, 341, 518 § 2 n. 1, 521 § 2, 523, 527 § 2, 530 § 5, 533 § 4, della voce passiva 339 § 2, – il voto consultivo 449, 499.
- Volontà:** come l'oblazione 153, 154, – di Dio 153, 154, 208 § 1, 281 § 3, 326, – dei donatori 505 § 1.
- Votazione:** 86, 90 § 2, 335 § 5, 336, 363 § 4, 365, 380, 394 § 1, 533 § 1, – con la maggioranza dei due terzi dei voti 5 § 1, 267, 321 § 2, 342 § 2, 347, 352 § 2, 402 § 1, 411 § 3, 427 § 2, 440 § 2, – con la maggioranza assoluta dei voti 7, 321 § 2, 334, 337 § 1, 352 § 2, 354 § 1, 375 § 2, 396, – con la maggioranza relativa 337 § 1, 331 § 2, 359 § 1, – palese 327 § 2, 334, 352 § 2, 375 § 2.
- Voti:** l'emissione 65 n. 5, 67 §§ 1-2, 95, – il rinnovo: 74-81, in un'altra Provincia 75 § 2, nella Sede generale 75 § 3, la data 76, la formula 67 § 2, 79 § 2, – anche 85, 101, (vd. Professione).

ABBREVIAZIONI

AAS → *Acta Apostolicae Sedis*

can., cann. → canone, canoni

CCEO → Codice dei canoni delle Chiese Orientali

Cfr. → Confronta

Christus Dominus → Concilio Vaticano II, Decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa (28.10.1965)

Constitutiones (1954) → *Constitutiones Ordinis Basiliani Sancti Josaphat*, Romae 1954, Apud Curiam generalem Ordinis

Costituzioni OSBM (2002) → Costituzioni dell'Ordine di San Basilio Magno, Statuto – Regole – Regolamento, Roma, Ediz. di Curia Generalizia, 2002 (in ucraino)

Evangelica testificatio → Papa Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelica testificatio* sul rinnovamento della vita religiosa secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II (29.06.1971)

Gaudium et spes → Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (07.12.1965)

Gravissimum educationis → Concilio Vaticano II, Dichiarazione *Gravissimum educationis* sull'educazione cristiana (28.10.1965)

Lumen gentium → Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa (21.11.1964)

Opere ascetiche → Opere ascetiche di Basilio di Cesarea, a cura di Umberto Neri, traduzione di Maria Benedetta Artioli, *Classici UTET*, 1980

Optatam totius → Concilio Vaticano II, Decreto *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale (28.10.1965)

- Orientalis lumen** → Papa Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Orientalis lumen* (02.05.1995)
- Patres Ecclesiae** → Papa Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Patres Ecclesiae* per il XVI centenario della morte di San Basilio (02.01.1980)
- Perfectae caritatis** → Concilio Vaticano II, Decreto *Perfectae caritatis* sul rinnovamento della vita religiosa (28.10.1965)
- Potissimum institutioni** → Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione *Potissimum institutioni* (02.02.1990)
- Presbyterorum ordinis** → Concilio Vaticano II, Decreto *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita dei presbiteri (07.12.1965)
- Rb.** → San Basilio Magno, *Regole brevi*
- Reg., regg.** → Regola, regole
- Renovationis causam** → Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Istruzione *Renovationis causam* sull'aggiornamento della formazione alla vita religiosa (06.01.1969)
- Rf.** → San Basilio Magno, *Regulae fusius tractatae: Regole ampie*
- Rm.** → San Basilio Magno, *Regole morali*
- Sacrosanctum Concilium** → Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia (04.12.1963)
- Singulare praesidium** → Papa Leone XIII, Lettera apostolica *Singulare praesidium* (12.05.1882)
- Vd.** → Vedi
- Vita consecrata** → PP. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* (25.03.1996)

CONTENUTO

BREVE STORIA DELL'ORDINE BASILIANO E SVILUPPO DELLE SUE REGOLE

- 1. LE TRE FIGURE CARISMATICHE DELL'ORDINE
BASILIANO DI SAN GIOSAFAT..... 9**
- 2. L'ORDINE BASILIANO E LE SUE REGOLE 12**

INSEGNAMENTI DEL NOSTRO SANTO PADRE BASILIO MAGNO

LA VITA MONASTICA COMUNITARIA	
PER LA GLORIA DI DIO	37
Gesù Cristo centro della vita comunitaria.....	37
Lo Spirito Santo anima la comunità	38
La Sacra Scrittura come regola della vita comunitaria	39
La vita comunitaria è l'imitazione della vita dei primi cristiani.....	40
La vita comunitaria come simbolo dell'unità della Chiesa	41
La vita comunitaria come comunione dei carismi.....	42
La vita comunitaria e gli obblighi comuni.....	43
La vita comunitaria come servizio al nostro Signore Gesù Cristo.....	43
LO SCOPO DELLA VITA COMUNITARIA	44
La santità è vivere il santo Battesimo.....	44
Ubbidire al Vangelo è fare la volontà di Dio.....	46
L'osservanza dei comandamenti.....	47
L'Eucaristia è la comunione con Dio	49
I RAPPORTI CON DIO NELLA VITA MONASTICA.....	51
La preghiera.....	51
La meditazione.....	53
La salmodia.....	55

La preghiera e il lavoro	55
La cognizione di Dio	56
Il combattimento spirituale	58
La fonte del male.....	58
Bada a te stesso.....	59
La conoscenza della volontà di Dio.....	60
L'ubbidienza	60
La verginità	61
La povertà.....	63
La rinuncia.....	65
Il silenzio	67
La solitudine	68
Il digiuno.....	69
LA DIREZIONE SPIRITUALE.....	70
La necessità di un Direttore spirituale	70
Il Preposito come guida della comunità.....	72
L'ammonizione fraterna.....	74
LE VIRTÙ	76
Le virtù teologiche	77
La fede.....	77
La speranza	78
L'amore di Dio	78
Le virtù morali.....	81
L'amore del prossimo	81
L'umiltà.....	83
La pazienza	85
La temperanza.....	87
L'annuncio della parola di Dio.....	89
Il lavoro.....	91
I BENEFICI DELLA VITA MONASTICA	93
La vita eterna nel Signore.....	93
La deificazione, ossia la vita nello Spirito Santo	93
I doni dello Spirito Santo	95

La pace.....	97
La sincerità.....	97
La gioia.....	98
SINTESI DELL'ASCESI DEL NOSTRO SANTO PADRE	
BASILIO MAGNO.....	99
Dall'Epistola 22: Intorno alla perfezione di vita dei monaci.....	99
STATUTO DELL'ORDINE BASILIANO DI SAN GIOSAFAT	
REGOLE INTRODUTTIVE.....	107
Denominazione, fine e compito dell'Ordine [reg. 1-3] ...	107
Lo Statuto [4-8].....	108
«Insegnamenti del nostro santo padre Basilio Magno» [9].....	110
Lo stemma dell'Ordine [10].....	111
PARTE I	
LA FORMAZIONE RELIGIOSA E LO STUDIO [11] ...	112
CAPITOLO I. L'INTRODUZIONE ALLA VITA RELIGIOSA BASILIANA [12-24]	112
CAPITOLO II. IL NOVIZIATO E IL MAESTRO DEI NOVIZI [12-24]	117
Articolo I. IL NOVIZIATO E NOVIZI.....	118
La Sede del noviziato [26-32]	118
L'ammissione al noviziato e gli impedimenti [33-36]	121
I novizi [37-44].....	124
La formazione dei novizi [45-50]	125
La durata del noviziato [51-55].....	129
Articolo II. IL MAESTRO DEI NOVIZI [56-61]	131
CAPITOLO III. LA PROFESSIONE TEMPORA- NEA [62].....	135
Articolo I.I REQUISITI E L'EMISSIONE DELLA PROFESSI- ONE TEMPORANEA [63-67]	135

Articolo II. I RELIGIOSI CON LA PROFESSIONE TEMPORANEA [68-72]	138
Articolo III. LA DURATA E IL RINNOVO DELLA PROFESSIONE [73-81]	141
Articolo IV. IL PASSAGGIO DEI RELIGIOSI ALL'ORDINE BASILIANO [82-84].....	146
CAPITOLO IV. LA PROFESSIONE PERPETUA [85]..	148
I requisiti e l'ammissione alla professione perpetua [86-93].....	148
L'emissione della professione perpetua [94-97].....	152
Gli effetti della professione perpetua [98-101]	154
CAPITOLO V. GLI STUDI NELL'ORDINE BASILIANO	156
Articolo I. PRINCIPI GENERALI DEGLI STUDI [102-104]	156
Articolo II. LA SEDE DEGLI STUDI [105-111]	157
Articolo III. IL PIANO DI FORMAZIONE DEI CHIERICI [112-114]	162
Articolo IV. DIREZIONE DI STUDI E IL PERSONALE	164
A) Il Rettore della Sede degli studi [115-117]	164
B) Il Direttore degli studi [118].....	166
C) Il Responsabile per gli studi nella Provincia [119].....	167
Il personale della Sede degli studi [120-124].....	167
Articolo V. I RELIGIOSI STUDENTI [125-127]	170
Articolo VI. LA SACRA ORDINAZIONE [128-137].....	172
Articolo VII. LA FORMAZIONE E GLI STUDI DEI FRATELLI [138-139].....	179
Articolo VIII. LA FORMAZIONE PERMANENTE DELLA VITA RELIGIOSA [140-141]	181

PARTE II.**LA VITA RELIGIOSA E IL SUO ORDINAMENTO 183****CAPITOLO I. LA COMUNITA' RELIGIOSA E****VITA COMUNITARIA 183**

Articolo I. LA COMUNITÀ BASILIANA [142-143] 183

Articolo II. LA VITA COMUNITARIA [144-148]..... 184

Gli incontri comuni e riunioni [149]..... 187

La dimora legittima fuori della comunità [150] 188

L'assenza illegittima [151] 189

CAPITOLO II. LA PRATICA DELLA PROFESSIONE**RELIGIOSA [152]..... 189**

Articolo I. L'OBEDIENZA [153-158] 190

Articolo II. LA CASTITÀ [159-164] 192

Articolo III. LA POVERTÀ [165-174]..... 195

Articolo IV. LA FEDELTA' E SOTTOMISSIONE AL
VICARIO DI CRISTO [175]..... 201**CAPITOLO III. IL CULTO DIVINO E LE PRATICHE****SPIRITUALI [176-179]..... 202**

Articolo I. LE LODI DIVINE [180-183]..... 204

Articolo II. LA DIVINA LITURGIA E LA DIVINA
EUCARISTIA [184-190]..... 206Articolo III. ESERCIZI DI PIETÀ GENERALI E
COMUNI [191-195]..... 209Articolo IV. L'ESAME DI COSCIENZA E IL SACRAMENTO
DELLA PENITENZA [196-198] 212Articolo V. LA MEDITAZIONE E LA LETTURA
SPIRITUALE [199-200] 213

Articolo VI. IL RINNOVAMENTO SPIRITUALE [201-203] ... 214

Articolo VII. IL RITIRO SPIRITUALE [204-207] 216

Articolo VIII. LA DIREZIONE SPIRITUALE [208] 218

Articolo IX. IL DIGIUNO E L'ASTINENZA [209-211]219

CAPITOLO IV. L'ORDINE NELLA SEDE RELIGIOSA E LA CONDOTTA DEI RELIGIOSI..... 221

Articolo I. IL PROGRAMMA GIORNALIERO [212-214]221

Articolo II. L'ABITO RELIGIOSO [215-216].....223

Articolo III. I PASTI [217-219]224

Articolo IV. LA CLAUSURA [220-223]225

Articolo V. IL RIPOSO [224-225]227

Articolo VI. L'OSPITALITÀ [226-228]229

CAPITOLO V. L'ATTIVITA' DEI RELIGIOSI E L'APOSTOLATO 230

Articolo I. IL COMANDAMENTO DEL LAVORO E L'APOSTOLATO [229-234]230

Articolo II. L'ISTRUZIONE DEL POPOLO [235-238].....233

Articolo III. LE MISSIONI POPOLARI E I RITIRI SPIRITUALI [239-242].....236

Articolo IV. LA CURA DELLA PARROCCHIA, I PARROCI ED I VICARI PARROCCHIALI [243-254]238

Articolo V. L'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ, LE SCUOLE E LE ALTRE ISTITUZIONI [255-258]247

Articolo VI. I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA [259-264].....250

Articolo VII. I COLLABORATORI ED I BENEFATTORI [265-267]254

PARTE III

LA STRUTTURA DELL'ORDINE E LA POTESTÀ RELIGIOSA..... 256

CAPITOLO I. I RELIGIOSI E LA STRUTTURA DELL'ORDINE 256

Articolo I. I RELIGIOSI [268].....	256
Diritti e doveri, servizi e uguaglianza [270-273]	257
Appartenenza ad una Provincia e diritto di voto [274-275].....	259
Assegnamento dei Religiosi ad una sede e loro sostentamento [276-277]	261
Il Religioso Vescovo [278-279].....	262
Gli anziani, malati ed i moribondi [280-281]	263
I defunti [282-285]	265
Articolo II. LE SEDI RELIGIOSE [286].....	267
Case religiose [287]	267
Residenze e sedi pastorali [288-289]	268
Erezione delle Sedi e il loro status [290-296]	268
Cronaca e registri della Sede religiosa [297].....	271
Soppressione della Sede [298].....	273
Articolo III. LE PROVINCE.....	274
La Provincia [299-301]	274
La Sede provinciale [302].....	276
Il Regolamento della Provincia e le disposizioni del Superiore provinciale [303-304]	276
La Delegatura [305]	277
Soppressione della Provincia [306].....	278
Articolo IV. L'ORDINE BASILIANO [307]	279
L'Autorità suprema dell'Ordine [308]	280
L'Autorità dell'Ordine [309]	280
La Sede generale [310].....	281
Le disposizioni del Superiore generale [311]	282
La visita canonica [312-313]	282

CAPITOLO II. LE SINASSI DELL'ORDINE ED IL LORO SVOLGIMENTO [314-320] 283

Articolo I. LA SINASSI GENERALE.....	286
Il compito della Sinassi [321]	286
La convocazione della Sinassi [322-324]	287
I partecipanti della Sinassi [325-326]	288
L'inizio della Sinassi [327]	289

La validità del voto [328-329]	290
Gli organi della Sinassi [330-334]	290
I resoconti [335]	292
Le elezioni in generale [336-341]	293
La postulazione [342-344]	296
L'elezione del Superiore generale e dei suoi Consiglieri [345-349]	298
La trattazione degli argomenti [350-351]	299
Le delibere della Sinassi [352-353]	301
La secretazione dei lavori della Sinassi [354]	301
Articolo II. LA SINASSI PROVINCIALE	302
Il compito della Sinassi [355]	302
La convocazione della Sinassi [356-357]	303
I partecipanti alla Sinassi [358-361]	304
L'inizio e gli organi della Sinassi [362]	307
I resoconti [363]	307
L'elezione del Superiore provinciale e dei suoi Consiglieri [364-371]	308
L'elezione dei delegati alla Sinassi generale [372-373]	311
La trattazione degli argomenti e le delibere [374-376]	312
Articolo III. LA SINASSI DELLA CASA RELIGIOSA [377-378]	313
La Sinassi della Casa riguardante l'ammissione alla professione perpetua [379-380]	314
Le Sinassi per i resoconti e per i trattamenti di altri argomenti [381-383]	315
CAPITOLO III. SUPERIORI ED UFFICIALI [384]	316
Articolo I. NORME GENERALI	317
I requisiti del Superiore e la collaborazione con lui [385-388]	317
I Superiori maggiori, Gerarchi [389]	318
Il servizio per il bene della comunità [390-392]	319
La perdita dell'ufficio [393]	320
Il Consiglio del Superiore [394-497]	321
L'Ammonitore [398-399]	324
Articolo II. IL SUPERIORE GENERALE [400-410]	325

Articolo III. IL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE	
[411-418]	330
Articolo IV. L'ECONOMO GENERALE [419-421]	333
Articolo V. IL SEGRETARIO GENERALE [422-425]	335
Articolo VI. IL SUPERIORE PROVINCIALE [426-438]	337
Articolo VII. IL CONSIGLIO DEL SUPERIORE	
PROVINCIALE [439-445]	343
Articolo VIII. L'ECONOMO PROVINCIALE [446-449]	346
Articolo IX. IL SEGRETARIO PROVINCIALE [450-455]	349
Articolo X. IL SUPERIORE DELLA CASA RELIGIOSA	
[456-470]	351
Articolo XI. IL VICARIO DELLA CASA RELIGIOSA [471-473] ...	358
Articolo XII. IL SUPERIORE E SOSTITUTO PER LA	
RESIDENZA [474-478]	359
Articolo XIII. IL CONSIGLIO DEL SUPERIORE DELLA	
CASA RELIGIOSA [479-481]	361
Articolo XIV. L'ECONOMO DELLA CASA RELIGIOSA	
[482-484]	362
Articolo XV. ALTRI INCARICHI NELLA CASA RELIGIOSA	
[485-490]	365
CAPITOLO IV. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI	
TEMPORALI [491-492]	368
Gli Amministratori dei beni temporali e loro	
competenze [493-501]	370
Le offerte dei fedeli [502-503]	374
I contratti e l'alienazione dei beni [504-506]	374
Le pie fondazioni e il cambiamento degli obblighi	
[507-510]	376

PARTE IV.

AMMONIZIONI E PROCESSI	379
Articolo I. LE CORREZIONI E LE PENE [511].....	379
La correzione fraterna [512]	379
L' ammonizione paterna e l'imposizione delle penitenze [513-515]	380
Sanzioni giudiziarie ed amministrative [516-518]	382
Le norme del processo giudiziale [519]	383
Articolo II. RICORSI CONTRO I DECRETI AMMINISTRATIVI [520]	385
Articolo III. IL PASSAGGIO A UN ALTRO ISTITUTO [521] ..	385
Articolo IV. L'ESCLAUSTRAZIONE [522-525]	386
Articolo V. LA SEPARAZIONE VOLONTARIA DALL'ORDINE [526-527]	388
Articolo VI. DIMISSIONE DALL'ORDINE IN FORMA EXTRAGIUDIZIALE	390
La dimissione ipso iure [528-529]	390
L'espulsione [530].....	392
La dimissione per decreto [531]	393
A) La dimissione del Religioso di professione temporanea [532]	394
B) La dimissione del Religioso di professione perpetua [533-534].....	396
Gli effetti giuridici della dimissione dall'Ordine [535]....	398
Articolo VII. LA DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DALLA SACRA ORDINAZIONE [536]	398
APPENDICI ALLO STATUTO	401
APPENDICE ALLA PARTE I.	403
APPENDICE ALLA PARTE II.	419
APPENDICE ALLA PARTE III.	420
INDICE ALLO STATUTO	429
ABBREVIAZIONI	486